

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
ALBIZZATI: Aumento dei magistrati nella sezione speciale pensioni di guerra della Corte dei conti. (23184) . . .	VIII	BERZANTI: Sull'accordo italo-austriaco per il traffico di frontiera. (22639) . . . . . XIV
ANTONIOZZI: Costruzione di case popolari a Vibo Valentia (Catanzaro). (22908) . . . . .	VIII	BIAGIONI: Sull'acquisto di armi e munizioni. (23324) . . . . . XV
AIMI: In merito alla legge 2 luglio 1949, n. 408, per l'incremento delle costruzioni edilizie. (21490) . . . . .	IX	BIAGIONI: Servizio speciale di autobus da parte di ditte non autorizzate per il trasporto di squadre di calcio nelle trasferte domenicali. (23340) . . . . . XV
AMENDOLA PIETRO: Riduzione a 12 ore settimanali della cattedra di storia d'arte negli istituti di istruzione italiani. (22828) . . . . .	X	BIGI: Assistenza medica-ospedaliera ai coltivatori diretti della provincia di Parma. (22758) . . . . . XV
AUDISIO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Angelo Vincenzo. (23107) . . . . .	X	BIGI: Espletamento delle pratiche giacenti presso gli uffici del registro di Parma. (23123) . . . . . XVI
AUDISIO: Sull'autorizzazione all'apposizione di teche per l'affissione di stampati in Alessandria. (23520) . . . . .	X	BIMA: Snellimento del funzionamento delle pratiche del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. (23268) . . . . . XVI
BAGLIONI: Sistemazione dell'istituto agrario « Angelo Vegni ». (23676) . . . . .	XI	BONINO: Assegnazione delle case U. N. R. R. A. costruite a Messina-Villaggio Contesse, alle famiglie bisognose della contrada Stagno. (23432) . . . . . XVI
BALTARO e ORTONA: Sistemazione del corso dei torrenti Elvo e Cervò nel vercellese. (22292) . . . . .	XI	BUBBIO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Roggero Giovanni. (20511) . . . . . XVII
BALTARO ed altri Sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane. (22736). . . . .	XI	BUBBIO: Definizione della pratica di reversibilità di pensione di guerra di Debbono Maria. (22610) . . . . . XVII
BARDANZELLU: Continuazione del canale di irrigazione della piana del basso Coghinas (Sassari). (23100) . . . . .	XII	BUCCIARELLI DUCCI. Sistemazione dell'istituto agrario « Angelo Vegni » di Cortone (Arezzo). (22977) . . . . . XVII
BERARDI: Sul diniego del « brevetto di profugo » a Gori Giuseppe. (23308) . . . . .	XII	BUFFONE: Espletamento dei ricorsi, avverso i decreti negativi di pensioni di guerra, giacenti presso la Corte dei Conti. (22284) . . . . . XVII
BERLINGUER: Assegnazione di case I. N. C. I. S. o I. N. A.-Casa al personale postelegrafonico di Nuoro. (22459) . . . . .	XIII	BUFFONE: Definizione della pratica di reversibilità di pensione di guerra di Torelli Antonia. (22493) . . . . . XVII
BERNIERI: Costruzione di un sottopassaggio alla stazione ferroviaria di Avenza-Carrara. (23620). . . . .	XIV	BUFFONE: Definizione della pratica di pensione di guerra dei genitori del militare Notti Giuseppe. (23144) . . . . . XVII
BERNIERI: Riconoscimento di un grado superiore al segretario del comune di Carrara. (23736) . . . . .	XIV	BUFFONE: Provvedimenti a favore dei dipendenti sfollati degli enti locali. (23284) . . . . . XVIII

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

	PAG.		PAG.
BUFFONE: Regolamento del trattamento degli impiegati statali o di enti pubblici, che ricoprono cariche elettive. (23285) . . . . .	XVIII	CHIARAMELLO: Sulla proposta di soppressione di alcune sedi notarili. (22641) . . . . .	XXV
BUFFONE: Sull'esclusione delle guardie di pubblica sicurezza dai benefici coloniali o di guerra per la concessione degli scatti biennali. (23288) . . . . .	XVIII	CHIARAMELLO: Estensione alle commissioni comunali dell'applicazione dell'articolo 50 della legge Vanoni-Tremelloni. (23145) . . . . .	XXVI
BUFFONE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Motta Domenico. (23289) . . . . .	XIX	CLOCCHIATTI: Sul divieto di tenere un pubblico comizio opposto ad un parlamentare dal questore di Piacenza. (23524) . . . . .	XXVI
CACCIATORE. Definizione della pratica di pensione di guerra di Finelli Pasquale. (20920) . . . . .	XIX	COLASANTO: Liquidazione delle assicurazioni popolari ai pensionati I. N. P. S. di Napoli. (23177) . . . . .	XXVI
CAMANGI: Ricostruzione amministrativa dell'università agraria di Montecompatri (Roma). (23393) . . . . .	XIX	COLASANTO. Miglioramento delle pensioni dei ferotramvieri. (23178) . . . . .	XXVII
CANDELLI: Entrata e uscita dalla porta « Pupino », degli operai dell'arsenale marittimo di Taranto. (23125) . . . . .	XIX	COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Porreca Elvio. (13694) . . . . .	XXVII
CANDELLI: Su irregolarità verificatisi durante l'espletamento del cantiere di lavoro di Castellaneta (Taranto). (23533) . . . . .	XX	COLITTO: Costruzione di una rete di fognature a Castelverrino (Campobasso). (21856) . . . . .	XXVII
CANTALUPO: Modifica degli orari delle corse automobilistiche Sant'Oreste-Roma della ditta Aballe. (23717) . . . . .	XX	COLITTO: Costruzione della strada di circonvallazione interessante la città di Pesaro. (22137) . . . . .	XXVII
CAPACCHIONE: Fermata dei rapidi e dei direttissimi alla stazione di Barletta (Bari). (23589) . . . . .	XXI	COLITTO Istituzione di una sezione staccata dell'I. N. A. I. L. in Isernia (Campobasso). (22280) . . . . .	XXVIII
CAPALOZZA Sul divieto del questore di Pesaro ad un comizio del partito comunista, in Pergola. (3035, <i>già orale</i> ). . . . .	XXI	COLITTO: Sull'invito agli artigiani a sospendere il versamento dei contributi I. N. P. S. (22398) . . . . .	XXVIII
CAPALOZZA: Costruzione in Fano (Pesaro) di un nuovo edificio in sostituzione del palazzo Gabuccini. (23110) . . . . .	XXI	COLITTO. Concessione del sussidio straordinario ad alcuni marittimi catturati dalle autorità jugoslave. (22462) . . . . .	XXVIII
CAPRARA. Indennizzo dei danni di guerra a Mercogliano Giovanni. (22835) . . . . .	XXII	COLITTO: Costruzione del ponte sulla strada di Cerro al Volturmo (Campobasso) frazione Vallone. (22515) . . . . .	XXIX
CAPRARA: Definizione della pratica di pensione di guerra di La Montagna Antonio. (23108) . . . . .	XXII	COLITTO: Sull'invito agli artigiani a sospendere il versamento dei contributi I. N. P. S. (22603) . . . . .	XXIX
CAROLEO Riduzione del 50 per cento sui contributi unificati per l'agricoltura calabrese. (22750) . . . . .	XXII	COLITTO: Sulla legge relativa al rimborso dei danni di guerra. (22785) . . . . .	XXIX
CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Candelini Pasquale. (18413) . . . . .	XXIII	COLITTO Sul riposo settimanale dei barbieri. (22800) . . . . .	XXXI
CAVALIERE STEFANO. Definizione della pratica di pensione di guerra di D'Interno Vincenzo (22507). . . . .	XXIII	COLITTO: Costruzione della casa canonica a Giulopoli di Rosello (Chieti). (22817) . . . . .	XXXI
CAVALIERE STEFANO: Sull'esclusione del centro di Foggia dall'itinerario della strada statale « Adriatica n. 16 ». (23381) . . . . .	XXIII	COLITTO: Sulla costruzione della strada allacciante il genovesato col piacentino. (22850) . . . . .	XXXI
CAVALLARI NERINO: Su irregolarità nell'amministrazione della cooperativa edilizia « Casa mia » di Mestre (Venezia). (22293) . . . . .	XXIV	COLITTO: Doppia distribuzione giornaliera della corrispondenza a Filadelfia (Catanzaro). (22856) . . . . .	XXXII
CECCHERINI: Provvidenze per i comuni della provincia di Udine danneggiati dal terremoto. (23241) . . . . .	XXV	COLITTO: Aumento del contributo corrisposto al comune di Casacalenda (Campobasso) per la pretura e il carcere mandamentale. (22870) . . . . .	XXXII
		COLITTO. Sistemazione dell'ospedale civile « Beata Vergine delle grazie » di Latisana (Udine). (22881) . . . . .	XXXII

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

	PAG.		PAG.
COLITTO: Costruzione di una chiesa a Montalto di Rionero Sannitico (Campobasso). (22954). . . . .	XXXIII	COLITTO: Riparazione delle strade interne di Roccaspromonte di Castropignano (Campobasso). (23223) . . . .	XXXIX
COLITTO: Istituzione di un cantiere scuola a Rionero Sannitico (Campobasso). (22957) . . . . .	XXXIII	COLITTO: Riparazione dei danni bellici al cimitero di Roccaspromonte di Castropignano (Campobasso) (23224)	XXXIX
COLITTO: Costruzione della strada congiungente alcune frazioni di Rionero Sannitico (Campobasso) con la strada statale n. 17. (22958). . . . .	XXXIII	COLITTO: Alimentazione idrica di Castropignano per mezzo dell'acquedotto molisano. (23230) . . . . .	XXXIX
COLITTO: Costruzione di case per i senza tetto di Acquaviva d'Isernia (Campobasso). (22997). . . . .	XXXIV	COLITTO: Concessione di un mutuo al comune di Pietra ligure (Savona) per manutenzione stradale. (23232) . . . .	XXXIX
COLITTO: Costruzione della strada congiungente Fornelli con Acquaviva d'Isernia (Campobasso). (22998) . . . . .	XXXIV	COLITTO: Sul mutuo richiesto dal comune di Pietra ligure (Savona) alla Cassa depositi e prestiti. (23233) . . . .	XL
COLITTO: Fornitura dell'energia elettrica ad alcune località dell'agro di San Giuliano del Sannio (Campobasso). (23005) . . . . .	XXXIV	COLITTO: Sul conferimento delle libere docenze ai candidati idonei fuori numero. (23235) . . . . .	XL
COLITTO: Inclusione nel piano di bonifica della Cassa per il Mezzogiorno del consorzio di bonifica integrale larinese (Campobasso). (23015) . . . . .	XXXIV	COLITTO: Costruzione di alloggi per i dipendenti comunali in Pietra ligure (Savona). (23238) . . . . .	XLI
COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di d'Onofrio Antonietta. (23022) . . . . .	XXXV	COLITTO: Miglioramento dell'acquedotto comunale di Pietra ligure (Savona). (23239) . . . . .	XLI
COLITTO: Spostamento dell'abitato di Rocca Randisi di Pescocolanico (Rieti) minacciato dal diroccamento del castello. (23027) . . . . .	XXXV	COLITTO: Sulla situazione economico-finanziaria di Baranello (Campobasso). (23270) . . . . .	XLI
COLITTO: Sulle condizioni statiche dell'abitato di Carpinone (Campobasso). (23029) . . . . .	XXXVI	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a Frosolone (Campobasso). (23271) . . . . .	XLII
COLITTO: Consolidamento del cimitero di Carpinone (Campobasso) minacciato da movimenti franosi. (23030). . . . .	XXXVI	COLITTO: Ampliamento dell'asilo infantile « Francesco d'Orvieto » in Trivento (Campobasso). (23325) . . . . .	XLII
COLITTO: Sull'operato dell'amministrazione comunale di Campobasso in merito all'inquadramento del personale dipendente. (23041) . . . . .	XXXVI	COLITTO: Concessione di un sussidio al ospizio di carità di Trivento (Campobasso). (23326) . . . . .	XLII
COLITTO: Costruzione della fognatura a San Sebastiano in Bosco e copertura della canaletta circumurbana nel tratto San Giorgio - Quacchio, interessante il comune di Ferrara. (23045 e 23056) . . . . .	XXXVII	COLITTO: Costruzione di una rete di fognatura a Tufara (Campobasso). (23327) . . . . .	XLII
COLITTO: Esecuzione di opere stradali interessanti il comune di Ferrara. (23047, 23062, 23067 e 23115) . . . . .	XXXVII	COLITTO: Costruzione di un edificio per la scuola materna, a Tufara (Campobasso). (23329) . . . . .	XLII
COLITTO: Ampliamento del cimitero a Quacchio di Ferrara. (23051) . . . . .	XXXVIII	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a Tufara (Campobasso). (23330)	XLII
COLITTO: Costruzione di un asilo infantile a Fossanova San Marco di Ferrara. (23052) . . . . .	XXXVIII	COLITTO: Riparazione delle suppellettili scolastiche di Trivento (Campobasso) (23335) . . . . .	XLIII
COLITTO: Costruzione di un nuovo cimitero a Chiesuol del Fosso di Ferrara. (23054) . . . . .	XXXVIII	COLITTO: Trasferimento dell'abitato di Casalotto di Trivento (Campobasso) minacciato da movimento franoso. (23336) . . . . .	XLIII
COLITTO: Esenzione dell'I.G.E. per le prestazioni delle ditte operanti il controllo merci nel porto di Trieste. (23109)	XXXVIII	COLITTO: Concessione di zone demaniali lungo il fiume Trigno ad alcune ditte di Trivento (Campobasso). (23338)	XLIII
		COLITTO: Sistemazione delle strade interne di Tufara (Campobasso). (23341) . . . . .	XLIII
		COLITTO: Approvvigionamento idrico di Trivento a mezzo dell'acquedotto molisano. (23342). . . . .	XLIII

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

	PAG.		PAG.
COLITTO: Completamento della strada Sepino-Altilia (Campobasso). (23398)	XLIII	DANTE: Sistemazione delle cunette sulla strada nazionale Palermo-Messina, tratto Giarre-Trepunte. (23156)	L
COLITTO: Ampliamento della scuola di avviamento professionale « T. Bonati » di Ferrara. (23405)	XLIV	DAZZI: Assistenza malattia ai familiari ed agli emigranti che rimpatriano stagionalmente dalla Germania. (23455)	L
COLITTO: Opere pubbliche nel comune di Ferrara. (23406, 23407, 23408, 23409, 23410, 23411, 23412, 23413, 23414, 23415, 23416, 23417).	XLIV	DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Tricarico Felice. (19408)	LI
COLITTO: Aggregazione all'agro di Colletorto (Campobasso) della contrada Difesa delle Valli. (23488)	XLIV	DEL VECCHIO GUELFI ADA: Sul funzionamento della cassa mutua malattia coltivatori diretti in provincia di Bari. (22712)	LI
COLITTO: Inclusione del comune di Morrone del Sannio (Campobasso) nell'elenco dei comuni montani. (23495)	XLIV	DEL VESCOVO: Pagamento di un premio di profitto agli alunni dei corsi di addestramento professionale, risultati idonei. (21789)	LII
COLITTO: In merito alla libera contrattazione dei noli camionistici. (23514).	XLVI	DEL VESCOVO: Integrazione dell'edificio scolastico in Canneto di Adelfia (Bari). (22745)	LIII
COLITTO: Istituzione di un cantiere di rimboschimento in una località di Morrone del Sannio (Campobasso). (23515)	XLVI	DE MARZI ed altri: Sulla disciplina giuridica dell'impresa artigiana. (22787).	LIII
COLITTO: Costruzione della diga del Fortore. (23518)	XLVI	DE MEO: Sull'esclusione di Foggia dall'itinerario del nuovo tracciato della strada statale Adriatica n. 16, nel tratto Termoli-Bari. (23418)	LIII
COLITTO: Aumento dell'acqua potabile a Castelverrino (Campobasso). (23519)	XLVII	DE MEO: Costruzione della variante alla strada statale n. 89 nel tratto Vieste-Mattinata (Foggia). (23422)	LIV
COLITTO Sulla gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni dell'alto Trigno. (23560)	XLVII	DE TOTTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Francesco Carota. (22255)	LIV
COLITTO Inizio dei lavori da parte della Commissione centrale danni di guerra (23563)	XLVII	DI GIACOMO. Sulla situazione giuridica degli ingegneri con cinque anni di anzianità nei ruoli speciali transitori dello Stato. (23559)	LIV
COLITTO. Concessione di un sussidio all'asilo infantile « Carmela Mariano » di Montagnano (Campobasso). (23645)	XLVII	DI MAURO e FALETRA: Sul fermo operato da un brigadiere dei carabinieri di San Vincenzo (Caltanissetta) nei confronti dell'operaio Amore Giuseppe. (23305)	LV
COLITTO Concessione di un contributo all'asilo infantile « Santa Maria Goretti » di Montaquila (Campobasso). (23646)	XLVII	DI PAOLANTONIO: Sulla vertenza in atto tra il personale dipendente e la direzione dell'Istituto nazionale trasporti di Teramo. (23709)	LV
COLITTO. Sistemazione di un passaggio a livello sulla linea ferroviaria Campobasso-Termoli. (23660)	XLVII	DOMINEDÒ: Trasferimento a Trieste delle motonavi « Asia » e « Victoria » e nomina del presidente del consiglio di amministrazione del fondo di rotazione triestino. (18538)	LVI
COLITTO: Approvvigionamento idrico di Montagnano (Campobasso). (23665)	XLVIII	DUCCI: Definizione delle pratiche di pensioni di previdenza marinara. (23643)	LVII
CREMASCHI ed altri. Su inadempienze dell'amministrazione dell'ospedale di Modena. (22965)	XLVIII	FANELLI: Per assicurare una migliore ricezione televisiva in alcuni comuni della provincia di Frosinone. (22889)	LVIII
CUTTITTA. Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria di Spitaleri Matteo. (22763)	L	FARALLI: Sulla sottrazione all'esercizio nel porto di Genova, dei piroscafi « Augustus » e « Giulio Cesare ». (23090)	LVIII
CUTTITTA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Criscione Pietro. (22918)	L		
CUTTITTA: Definizione della pratica di guerra di Abbate Simone. (22919).	L		
CUTTITTA: Estensione agli impiegati comunali delle facilitazioni di viaggio concesse agli statali. (23420)	L		

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

	PAG.		PAG.
FERRARI RICCARDO: Richiesta di chiarimenti sulla dizione « valore del fondo rustico ». (23714) . . . . .	LVIII	GASPARI: Approvvigionamento idrico dei comuni del medio ed alto Vastese in provincia di Chieti. (23391) . . . . .	LXVI
FODERARO: Provvidenze per l'agricoltura della provincia di Reggio Calabria danneggiata dalle avversità atmosferiche. (20822) . . . . .	LIX	GASPARI: Sul trasferimento da Chieti a Pescara dell'ufficio dei registri immobiliari. (23496) . . . . .	LXVI
FODERARO: Per alleviare la crisi edilizia nei comuni di Caraffa del Bianco e Casignana (Reggio Calabria). (22939)	LIX	GASPARI: Ricostituzione del comune di Pietraferrazzana (Chieti). (23598) . . . . .	LXVII
FRANCESCHINI GIORGIO: Soppressione delle prestazioni d'opera obbligatoria (23727) . . . . .	LX	GASPARI: Elettificazione della linea Sulmona-Pescara e rinnovo dell'armamento della strada Sulmona-Roma. (23602) . . . . .	LXVII
GALATI: Su una denuncia dell'agenzia giornalistica Dies circa l'occultamento di ore disponibili da parte di alcuni presidi. (2907, già orale) . . . . .	LX	GASPARI: Elettificazione della linea Sulmona-Pescara. (23691) . . . . .	LXVII
GALATI: Proroga del termine per gli sfratti nei comuni calabresi colpiti da alluvioni. (23430) . . . . .	LX	GATTO: Sulla ripartizione, da parte del presidente dell'E. C. A. di Venezia, della somma stanziata per l'assistenza alla popolazione. (2720, già orale) . . . . .	LXVII
GALLICO SPANO NADIA: Sulla situazione alloggiativa dei postelettrafonici di Nuoro. (22393). . . . .	LXI	GELMINI: Per la compra-vendita dei fucili da caccia. (23394) . . . . .	LXVII
GASPARI: Opere pubbliche da eseguirsi nella provincia di Chieti con il contributo dello Stato. (22864) . . . . .	LXI	GELMINI: Precisazioni sulla circolare diramata dal Ministero delle finanze in merito agli esercizi di commercio al dettaglio. (23399) . . . . .	LXVIII
GASPARI: Costruzione di alloggi popolari a Lama dei Peligni (Chieti). (22865).	LXII	GERACI: Sull'opportunità di far fronte alle inadempienze economiche nei riguardi degli impiegati esattoriali di alcuni comuni della provincia di Reggio Calabria. (23244) . . . . .	LXVIII
GASPARI: Sulla modifica, da parte dell'A. C. E. A., dell'ultimo impianto elettrico previsto sul basso Sangro (Chieti). (22949) . . . . .	LXII	GERACI: Sistemazione della strada Reggio Campi-Lesti-diramazione Pordagoni (Reggio Calabria). (23531) . . . . .	LXIX
GASPARI: Approvvigionamento idrico dei comuni del Basso Vastese in provincia di Chieti. (23133) . . . . .	LXII	GRAY: Rivalutazione delle rendite vitalizie. (2730, già orale) . . . . .	LXIX
GASPARI: Sulla costruzione della strada di fondo valle Sinello. (23214) . . . . .	LXIII	GRAZIOSI: Modifica del tracciato dell'autostrada Milano - Serravalle Scrivia. (22551) . . . . .	LXX
GASPARI: Sistemazione idraulica del bacino montano del Sinello. (23317) . . . . .	LXIII	GRAZIOSI e GALLI: Classificazione delle aziende di polticultura fra le aziende agricole zootecniche. (23163) . . . . .	LXXI
GASPARI: Facilitazione delle pratiche relative allo sgravio fiscale a favore dei coltivatori di Montazzoli (Chieti) danneggiati da una frana. (23355) . . . . .	LXIII	GRIFONE: Costruzione dell'autostrada Napoli-Bari. (23173) . . . . .	LXXI
GASPARI: Costruzione di edifici scolastici a Montenerodomo (Chieti) e nelle frazioni Casale e Salironi. (23358)	LXIV	GRIFONE: Sullo scioglimento della giunta esecutiva e della cassa mutua coltivatori diretti della provincia di Avellino. (23180) . . . . .	LXXI
GASPARI: Costruzione dell'edificio scolastico a Fallo di Civitaluparella (Chieti). (23359) . . . . .	LXIV	GUADALUPI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Vitale Angelo. (23370) . . . . .	LXXII
GASPARI: Approvvigionamento idrico del comune di Quadri (Chieti). (23364) . . . . .	LXIV	GUADALUPI e BOGONI: Sulla mancata ultimazione della strada dell'agro di Fasano di Puglia e della strada Monte Abale-Selva di Fasano di Puglia (23215) . . . . .	LXXII
GASPARI: Costruzione di un edificio scolastico a Perano (Chieti). (23378) . . . . .	LXV	GULLO: Sul pagamento delle supplenze da parte dei postelettrafonici titolari durante il periodo di congedo ordinario. (22843) . . . . .	LXXII
GASPARI: Costruzione di edifici scolastici in tre frazioni di Castiglione a Casauria (Chieti). (23379) . . . . .	LXV		
GASPARI: Costruzione del secondo lotto della strada San Buono-Palmoli (Chieti). (23390) . . . . .	LXV		

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

	PAG.		PAG.
INFANTINO ed altri: Sulla sospensione dell'assegno vitalizio agli affetti da cecità temporanea. (23522) . . . . .	LXXIII	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cocchi Arturo (22332) . . . . .	LXXXI
INGRAO: Sullo scioglimento del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Latina. (21717) . . . . .	LXXV	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Marzocchi Giovanni. (22538) . . . . .	LXXXI
INVERNIZZI: Sulla assunzione di parenti di salariati in servizio presso il villaggio sanatoriale di Sondalo (Sondrio). (22887) . . . . .	LXXVI	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Raggi Emilio. (22541) . . . . .	LXXXI
LOMBARDI RICCARDO e CAVALLOTTI: Sistemazione delle strade interne di Olevano Lomellino (Pavia). (22929). . . . .	LXXVI	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Pellicani Mario. (22803) . . . . .	LXXXI
LOZZA: Estensione degli assegni familiari ai fratelli e sorelle invalidi degli impiegati comunali e di enti locali. (22873) . . . . .	LXXVI	MICELI: Opere pubbliche a Castelsilano (Catanzaro) (22560) . . . . .	LXXXII
LOZZA: In merito al ricorso avanzato al Ministero delle finanze dal dottor Eugenio Belimbon avverso la duplice applicazione dell'imposta di famiglia. (23609) . . . . .	LXXVII	MICELI: Costruzione della casa comunale a Cirò Marina (Catanzaro). (22561) . . . . .	LXXXII
MAGLIETTA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Esposito Genaro. (23368) . . . . .	LXXVII	MINASI: Sulla sospensione della costruzione dell'acquedotto consorziale tra alcuni comuni della provincia di Reggio Calabria. (23139) . . . . .	LXXXII
MAGLIETTA Ampliamento del cimitero di Torre del Greco (Napoli). (22840). . . . .	LXXVII	MUSOLINO: Fissazione dell'udienza per il processo al sindaco di Monasterace superiore (Reggio Calabria). (2721, già orale). . . . .	LXXXIII
MAGLIETTA Definizione della pratica di pensione di guerra di Brunetti Maria. (22988) . . . . .	LXXVII	MUSOLINO: Finanziamento al comune di Palizzi Marina (Reggio Calabria) danneggiato dal ciclone. (22731) . . . . .	LXXXIII
MAGLIETTA: Sui licenziamenti di operai della ditta Parasiliti di Napoli. (23181) . . . . .	LXXVIII	MUSOLINO: Sospensione degli sfratti delle case I. N. C. I. S. (22746) . . . . .	LXXXIV
MAGLIETTA: Sulle condizioni dei lavoratori dello stabilimento « La Precisa » di Napoli. (23182) . . . . .	LXXVIII	MUSOLINO: Sulla sospensione dei lavori dell'acquedotto consorziale di alcuni comuni di Reggio Calabria. (23374) . . . . .	LXXXIV
MAGLIETTA: Sulla multa imposta ad operai della Cumana di Napoli. (23251) . . . . .	LXXVIII	MUSOLINO: Pavimentazione stradale di Sant'Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria). (23534). . . . .	LXXXIV
MAGLIETTA: Istituzione dei cantieri di lavoro previsti per il comune di Napoli. (23282) . . . . .	LXXIX	ORTONA: Sollecito espletamento delle pratiche di pensione di guerra diretta ordinaria. (22912) . . . . .	LXXXV
MAGLIETTA: Realizzazione della « quinta funicolare » a Napoli. (23351) . . . . .	LXXIX	ORTONA e BALTARO: Sul tracciato dell'autostrada Milano - Serravalle. (22295) . . . . .	LXXXV
MAGLIETTA e AMENDOLA PIETRO: Sulle condizioni economiche dei lavoratori della ditta Soriente di Salerno. (23350) . . . . .	LXXIX	PIERACCINI: Bando del concorso per l'avanzamento del personale postelegrafonico di gruppo C. (23394) . . . . .	LXXXV
MAGNO e PELOSI: Sulla soppressione della pretura di Sant'Agata di Puglia (Foggia). (23608) . . . . .	LXXX	PIGNI: Sulla trasformazione in assuntoria delle stazioni delle ferrovie nord Milano e la concessione in appalto dei servizi connessi. (23704) . . . . .	LXXXV
MAGNO e PELOSI: Sullo smistamento del traffico ferroviario sulla linea Bari-Napoli al bivio Cervaro (23616) . . . . .	LXXX	PINO: Sull'assegnazione provvisoria di sedi agli insegnanti elementari da parte dell'assessorato alla pubblica istruzione della regione siciliana. (22593) . . . . .	LXXXVI
MANCINI: Sulla situazione del cedro sui mercati esteri. (22300) . . . . .	LXXX	PINTUS: Iscrizione volontaria all'I. N. P. S. ed all'I. N. A. M. dei liberi professionisti pubblicitari. (23264) . . . . .	LXXXVII
MANCINI: Costruzione del serbatoio dell'acquedotto di Santo Stefano (Cosenza). (23730) . . . . .	LXXXI	PIRASTU: Ricostruzione della passerella sul « Rio Budoni » e illuminazione elettrica di Franculacciu (Posada - Nuoro). (22882) . . . . .	LXXXVII
MARABINI Definizione della pratica di pensione di guerra di Bussolari Enrico. (20402) . . . . .	LXXXI		

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

	PAG.		PAG.
PIRASTU: Aumento dell'indennità di alloggio corrisposta ai sottufficiali e agenti dell'arma dei carabinieri. (22921) . . . . .	LXXXVIII	SACCHETTI e CURTI: Sussidio straordinario di disoccupazione. (22760) . . . . .	XCIX
PITZALIS: Sulla distinzione del formaggio pecorino sardo e romano. (18684). . . . .	LXXXVIII	SAMMARTINO: Fondi stanziati, utilizzati o da stanziare per la costruzione di nuove chiese in alcuni comuni della provincia di Campobasso. (23087) . . . . .	C
POLANO: Riversibilità della pensione I. N. P. S. alle famiglie di superstiti dei lavoratori deceduti o aventi diritto alla pensione prima del 1° gennaio 1955. (23253) . . . . .	XC	SAMMARTINO: Illuminazione elettrica delle campagne di Pietrabbondante (Campobasso). (23174) . . . . .	C
POLANO: Concessione della licenza di porto di fucile da caccia a Casta Elia. (23319). . . . .	XC	SAMMARTINO ed altri: Sull'occupazione da parte di un operaio saltuario della casa cantoniera « Staffali », sita sulla strada statale n. 86 « Istonia ». (21664) . . . . .	C
POLANO: Liquidazione dell'assegno rinnovabile concesso all'invalido di guerra Manca Beniamino. (23320) . . . . .	XCI	SCARASCIA e ZACCAGNINI: Rilascio di libretto di lavoro ai salariati e giornalieri di campagna, della provincia di Brindisi. (23389) . . . . .	CI
POLANO: Sollecito espletamento delle pratiche di pensione di guerra diretta ordinaria. (23487) . . . . .	XCI	SENSI: Consolidamento dell'abitato di Calopezzati (Cosenza). (22931) . . . . .	CI
POLANO: Sulle pratiche di pensione inoltrate da perseguitati politici o razziali. (23493). . . . .	XCI	SENSI: Ripristino del materiale scolastico di San Lucido (Cosenza). (23380) . . . . .	CI
POLANO: Sui cantieri di lavoro da istituirsi nelle province di Sassari, Nuoro e Cagliari. (23517) . . . . .	XCI	SILVESTRI: Sistemazione della strada Romana Selva nel comune di Sora (Frosinone). (23644) . . . . .	CII
PRIORE: Rivalutazione dell'assegno pensionabile ai sottufficiali assorbiti negli impieghi civili prima del luglio 1956. (22451) . . . . .	XCII	SPADAZZI: Collegamento della strada nazionale n. 9 per Forlì - Predappio - Premilcuore alla nazionale n. 67. (21733) . . . . .	CII
PRIORE: Attrezzatura delle case cantoniere e dei posti di polizia stradale. (22986) . . . . .	XCII	SPADAZZI: Istituzione di reparti amministrativi nella direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Matera. (21922) . . . . .	CII
PRIORE: Istituzione del doppio binario sulla linea Lecce-Bologna e restaurazione della linea adriatica. (23016). . . . .	XCIV	SPADAZZI: Completamento del palazzo di giustizia di Forlì. (22536) . . . . .	CIII
PRIORE e GIRAUDD: Sul valore della « carica speciale » conferita ai marescialli dei carabinieri. (22788) . . . . .	XCIV	SPADAZZI: Sulla sospensione della pensione di guerra a Polichiso Teresa. (22650) . . . . .	CIII
RAFFAELLI ed altri: Sulla richiesta avanzata da concessionari di autolinee per l'aumento delle tariffe. (23738) . . . . .	XCIV	SPADAZZI: Costruzione di case per i senza tetto a Montiano (Forlì). (22694) . . . . .	CIV
RAPELLI: Estensione della qualifica di centro apprendisti alle vecchie iniziative di scuole professionali. (23530) . . . . .	XCVI	SPADAZZI: Riparazione della strada Brindisi di Montagna (Potenza) - nazionale n. 7. (22970) . . . . .	CIV
RICCIO: Approvvigionamento idrico di Roccarainola (Napoli). (23373) . . . . .	XCVII	SPADAZZI: Approvazione del progetto del piano regolatore di Melfi (Potenza). (22971) . . . . .	CIV
RIVA: Riparazione dei danni bellici alla stazione ferroviaria di Primolano (Vicenza). (23740) . . . . .	XCVII	SPADAZZI: Costruzione di una strada collegante alcune frazioni di Forenza (Potenza). (22972) . . . . .	CV
ROBERTI: Sull'estensione ai dipendenti da enti e da istituti di diritto pubblico dei benefici concessi alle categorie combattentistiche statali. (22638) . . . . .	XCVII	SPADAZZI: Costruzione della strada Lauria Inferiore (Potenza)-Tortore (Cosenza). (22973) . . . . .	CV
ROSINI: Sull'illegittimità costituzionale dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (21906) . . . . .	XCVIII	SPADAZZI: Costruzione della fognatura a Lavello (Potenza). (22975) . . . . .	CV
		SPADAZZI: Sull'abrogazione delle disposizioni preferenziali a favore degli insegnanti elementari orfani di guerra. (22995) . . . . .	CV

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

	PAG.
SPADAZZI: Per assicurare la regolare erogazione di energia elettrica a Paternò di Lucania (Potenza). (23118)	CVI
SPADAZZI: Consolidamento del tratto ferroviario Melfi-Ascoli Satriano sulla linea Foggia-Potenza. (23528).	CVI
SPAMPANATO: Sull'interpretazione data dalla direzione del catasto e dei servizi tecnici erariali alla legge concernente la sostituzione dei ruoli speciali transitori con ruoli aggiunti. (21169).	CVII
SPONZIELLO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Greco Angelo. (22445)	CVII
SPONZIELLO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Sarcinella Vito. (22709)	CVII
TOZZI CONDIVI: Sistemazione dell'Istituto agrario « Angelo Vegni ». (22842)	CVIII
VERONESI: Sulle critiche mosse su « Il Mondo » dal professor Ernesto Rossi al monopolio banane. (23535)	CVIII
VILLABRUNA: Per eliminare il disservizio telefonico interurbano di Torino. (22796)	CVIII
VIOLA: Assorbimento nei ruoli ordinari degli insegnanti ex combattenti e reduci non di ruolo. (23111)	CIX

ALBIZZATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga urgente provvedere, come da sua assicurazione data in risposta ad altre interrogazioni, ad immettere un maggior numero di magistrati nella Corte dei conti, sezione speciale per le pensioni di guerra.

L'interrogante osserva al riguardo che al ritmo attuale delle decisioni i ricorsi pendenti alla sezione speciale potranno essere tutti esauriti e decisi soltanto entro 20 anni, quando molti dei ricorrenti saranno ormai passati a miglior vita. (23184).

RISPOSTA. — Le tre sezioni speciali della Corte dei conti, alle quali è devoluta la cognizione dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, svolgono, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio della funzione giurisdizionale, la più intensa attività per l'eliminazione dell'ingente arretrato.

Un maggiore incremento dell'attività decisoria potrà realizzarsi con l'assegnazione alle predette sezioni di vice referendari, a norma della recente legge, con l'adozione di nuove misure già predisposte dalla presidenza della Corte dei conti.

Quanto all'eventuale istituzione di altre sezioni speciali per il contenzioso delle pensioni di guerra, in aggiunta a quelle esistenti, il problema è oggetto di attento esame da parte del Governo, trattandosi di aumentare l'organico dei magistrati della Corte dei conti e del personale di segreteria, con conseguenti nuovi oneri per l'erario.

*Il Sottosegretario di Stato Russo.*

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda accogliere la richiesta del comune di Vibo Valentia (Catanzaro) concernente il finanziamento straordinario di un programma per la costruzione di case ultra popolari per i senza tetto.

L'interrogante fa presente che la crisi di alloggi esistente in tale importante centro calabrese è diventata veramente preoccupante e richiede interventi governativi adeguati. (22908).

RISPOSTA. — Per venire incontro alle necessità abitative del comune di Vibo Valentia, questo Ministero ha già disposto vari provvedimenti.

Difatti, con i fondi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 938 sono stati già costruiti nel capoluogo 30 alloggi, mentre altri 10 alloggi sono in corso di costruzione in ciascuna delle frazioni Vena Media, Vena Inferiore e Vena Superiore, in applicazione della legge 10 gennaio 1953, n. 9.

Inoltre, in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640 e sui fondi dell'esercizio finanziario 1954-55, è stata assegnata a favore del predetto comune la somma di lire 20 milioni per la costruzione di venti alloggi di tipo popolare — attualmente in via di ultimazione — a cura dell'Istituto autonomo case popolari di Catanzaro.

Sempre in base alla legge n. 640, nel comune suddetto verranno inoltre costruiti 80 alloggi in attuazione del programma pluriennale che verrà realizzato dalla prima giunta del C.A.S.A.S. per la eliminazione delle baracche.

Al predetto Istituto autonomo case popolari è stato altresì concesso ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 sui fondi dell'esercizio finanziario 1955-56, il contributo dello Stato nella spesa di lire 60 milioni per la realizzazione di un programma di costruzioni da eseguire nello stesso comune di Vibo Valentia.

Un ulteriore contributo di lire 30 milioni è stato pure concesso direttamente al comune

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

per la costruzione di alloggi da destinare ai dipendenti comunali.

Da quanto precede risulta che le necessità abitative di Vibo Valentia sono state tenute nella massima evidenza.

Non si mancherà tuttavia di esaminare la possibilità di venire incontro alle ulteriori esigenze del predetto comune, compatibilmente con le molteplici necessità degli altri comuni della provincia e nei limiti, s'intende, delle disponibilità finanziarie.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

AIMI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, in merito alla legge 2 luglio 1949, n. 408, per l'incremento delle costruzioni edilizie:

1°) quale è l'organo o l'ufficio competente ad accertare se la nuova abitazione sia o meno di lusso, considerato che gli articoli 13 e 16 della legge prevedono la esenzione tanto dalle imposte e sovrimeposte erariali per 25 anni quanto dalla imposta comunale di consumo. (L'interrogante ritiene che il giudizio dovrebbe essere reso da un unico ufficio);

2°) se non sia opportuno, anche a tutela della buona fede del cittadino, stabilire che l'ufficio competente, quando accerta condizioni tali che non consentono la concessione delle agevolazioni richieste, fissi un termine all'interessato per, eventualmente, introdurre le varianti e le modifiche necessarie;

3°) se le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1950 sono da considerarsi tassative o puramente indicative; ad esempio, infatti, la condizione che ha per oggetto il rapporto tra l'area coperta e l'area scoperta, non pare debba essere tassativa, una volta che il rapporto massimo fissato dal predetto decreto ministeriale assume un significato radicalmente diverso a seconda che si tratti di un'area posta nel centro di una grande città oppure in un paese di provincia. (21490).

RISPOSTA. — Si risponde, per competenza, al posto del Ministro dei lavori pubblici.

La legge 2 luglio 1949, n. 408, non specifica quale debba essere l'organo o l'ufficio competente ad accertare, per i fabbricati di nuova costruzione, la condizione concernente la qualifica di lusso, ai fini dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta prevista dall'articolo 13 di detta legge. E poiché tale esenzione viene concessa dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, è ovvio che l'accertamento delle condizioni volute dalla legge per la concessione dell'agevolazione non

può che rientrare nella competenza degli stessi uffici distrettuali delle imposte i quali, trattandosi di accertamenti che presuppongono la conoscenza di particolari nozioni tecniche, si avvalgono, di fatto, dell'opera degli uffici tecnici erariali tutte le volte che la documentazione prodotta dagli interessati non dia sufficiente garanzia.

Per quanto attiene l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, l'organo competente ad accertare se l'edificio sia o meno di lusso è l'ufficio delle imposte di consumo.

Circa la proposta dell'onorevole interrogante di consentire l'introduzione di varianti e modifiche all'edificio già ultimato, questo Ministero ritiene che essa non possa essere accolta, sia per gli inevitabili inconvenienti cui darebbe luogo l'accoglimento d'una tale richiesta, in rapporto, principalmente, alla facilità con cui potrebbe essere elusa la legge, sia perché i criteri oggettivi stabiliti dal decreto ministeriale 7 gennaio 1950 sono di facile applicazione, per cui non è pensabile che un costruttore possa, in buona fede, cadere in errore nella valutazione delle caratteristiche che determinano la qualifica di lusso. E ciò a parte il fatto che non è ammissibile lasciare *ad libitum* del contribuente l'applicazione di una sanzione (nella fattispecie, esclusione dell'agevolazione) una volta che si verifica l'infrazione, come avverrebbe se allo stesso contribuente si desse la possibilità di modificare lo stato di fatto che ha dato luogo all'infrazione medesima.

In particolare, per l'imposta di consumo, devesi tener presente che l'atto generatore dell'imposta sui materiali da costruzione è costituito dalla posa in opera dei materiali medesimi, per cui, una volta posta in essere la manifestazione di ricchezza imponibile, ed accertata dal competente ufficio la manifestazione stessa, viene a perfezionarsi la relativa obbligazione tributaria, a nulla influendo le future sorti dell'edificio.

Per ciò che riguarda infine la natura da attribuire alle caratteristiche di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1950, questo Ministero è dell'avviso che essa non possa essere che tassativa, ai fini della certezza del diritto e della conseguenziale eliminazione delle infinite contestazioni che diversamente sorgerebbero di continuo.

E però da tener presente che il decreto ministeriale 7 gennaio 1950, nell'attribuire la qualifica di lusso alle case circondate da giardino o parco od area scoperta della superficie d'oltre sei volte l'area coperta, ha evidente-

mente inteso riferirsi alle aree che per la loro natura (parco o giardino o aree scoperte utilizzabili agli stessi fini) costituiscono un accessorio che attribuisce, senza equivoco, la qualifica di lusso alle case stesse.

Al riguardo, questo Ministero, già con la circolare n. 4496 U.L. del 23 dicembre 1950, si è premurato di dichiarare, tra l'altro, ai dipendenti uffici che « non sono considerate aree scoperte ai fini del punto secondo del decreto ministeriale in questione quelle tenute a coltura diversa da parco o giardino e quelle destinate ad ulteriore utilizzazione edilizia ».

*Il Ministro delle finanze* ANDREOTTI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che il provveditorato agli studi di Napoli ha già ridotto a 12 ore settimanali la cattedra di storia d'arte dando, con questo opportuno provvedimento, la possibilità a molti idonei e abilitati all'insegnamento della disciplina di avere una dignitosa sistemazione, mentre, invece, moltissimi altri provveditorati agli studi, fra i quali quello di Salerno, continuano a ritenere la detta cattedra di 16 ore settimanali — se non ritiene necessario disporre perché il provvedimento adottato dal provveditorato di Napoli sia esteso e reso operante in tutti gli istituti di istruzione della Repubblica. (22828).

RISPOSTA. — A norma della legge 20 giugno 1956, n. 613, che modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario nella stessa materia fino a sedici ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale.

Pertanto, ogni raggruppamento di ore di storia dell'arte non inferiore a 16 settimanali esistente presso ciascun liceo classico, deve essere affidato ad un solo insegnante.

*Il Ministro* ROSSI.

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se intende disporre la liquidazione della pensione di guerra al militare Angelo Vincenzo di Emilio, classe 1923, residente in Alessandria, via Plana 46, al quale, in due visite collegiali presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Novara in data 11 gennaio 1951 e 5 aprile 1954, venne rispettivamente riconosciuta infermità per « ferita da arma da fuoco al piede sinistro » come partigiano combattente. (23107).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione si è in attesa di acquisire agli atti la copia del documento relativo al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente e le copie degli atti sanitari.

Al riguardo è stata interessata la Presidenza del Consiglio dei ministri.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

AUDISIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga compatibile ai suoi compiti di ufficio, l'azione intrapresa dal questore di Alessandria, avendo egli inviato al sindaco della città una lettera (n. 013884 divisione gabinetto in data 25 novembre 1956) con la quale lo invitava a comunicare « gli estremi delle delibere con cui è stata autorizzata l'apposizione di teche per l'affissione di stampati » in tre punti della città.

L'interrogante ritiene che il sindaco non è tenuto a fornire alcuna risposta al questore per la materia in oggetto, anche se l'arbitraria richiesta si riferisce al fatto che gli immobili dove sono esposte le teche siano di proprietà del comune di Alessandria. (23520).

RISPOSTA. — Il questore di Alessandria, constatato che sui muri di alcuni fabbricati privati e del comune del capoluogo erano esposte delle teche per l'affissione di giornali e di stampati in genere da parte di associazioni o di partiti, richiese agli interessati l'autorizzazione dei proprietari degli immobili, sia per l'osservanza del comma 5 dell'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza connesso all'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1417, e sia perché anche gli enti o i partiti, che usufruivano di concessioni su proprietà comunali, fossero soggetti agli obblighi finanziari derivanti dal beneficio del servizio.

Il sindaco di Alessandria, per i beni immobiliari del comune, fu quindi richiesto di comunicare gli estremi delle deliberazioni con le quali era stata autorizzata l'apposizione di teche per l'affissione di stampati, tenuto conto per altro, che per alcune teche della camera del lavoro e del partito comunista italiano di quel capoluogo, esposte su proprietà comunale, non figurava autorizzazione alcuna.

La richiesta inoltrata dal questore al sindaco di Alessandria è, quindi, legittimata dalla natura dell'accertamento poiché rientra nei compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, come disposto dall'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza, curare anche l'osservanza dei regolamenti generali e speciali dei comuni.

*Il Sottosegretario di Stato.* PUGLIESE.

BAGLIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in considerazione delle accresciute esigenze di un moderno insegnamento, non ritengano opportuno esaminare la reale situazione finanziaria della tenuta delle « Capezzine » dal cui reddito deve trarre i mezzi — circa 15 milioni di lire annue — l'istituto tecnico agrario pareggiato « Angelo Vegni », la quale situazione, pur essendo negli ultimi anni di gestione democratica migliorata nei confronti delle precedenti gestioni di una giunta amministrativa di nomina prefettizia, presieduta dal dottor Cinquini, che chiuse le risultanze di bilancio con circa 40 milioni di disavanzo senza, per altro, apportare né un aumento alle attrezzature, né incremento al patrimonio della fondazione, deve essere presa in seria considerazione, se si vuole assicurare un ulteriore sviluppo tecnico dell'azienda agraria per le stesse esigenze della scuola.

Nella impossibilità di conciliare le esigenze dell'istituto tecnico agrario con le disponibilità ed il reddito della tenuta delle « Capezzine », gli interroganti richiamano l'attenzione dei ministri interessati sulla necessità di un intervento dello Stato, sia a mezzo di contributi annuali, sia addivenendo alla statizzazione dell'istituto tecnico, comunque liberando l'azienda agraria dai gravami che nelle condizioni odierne non può sostenere senza arrecare grave pregiudizio al miglioramento ed all'attrezzatura dell'azienda agraria; il che non sarebbe più in armonia con le esigenze della scuola alla quale necessita un'azienda sperimentale moderna. (23676).

RISPOSTA. — La questione relativa alla sistemazione dell'istituto agrario « Angelo Vegni » è oggetto di attento studio da parte dei ministeri della pubblica istruzione, dell'interno e dell'agricoltura e foreste.

Non appena possibile, si riserva di dare all'interrogazione una risposta esauriente.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
ROSSI.

BALTARO E ORTONA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non giudica opportuno che si proceda urgentemente ad una definitiva sistemazione del corso dei torrenti Elvo e Cervo per evitare che periodicamente le loro acque inondino larghe zone del vercellese con danni tali alle abitazioni e alle colture da essere, in breve, superiori alle spese di sistemazione necessarie e con reale pericolo (particolarmente nel comune di Casanova Elvo) anche per la vita stessa dei citta-

dini e, comunque, per la loro salute danneggiata dalla permanente umidità delle case inondate. (22292).

RISPOSTA. — L'alluvione del 25-26 settembre 1956 causò piene eccezionali sul fiume Sessia e affluenti Sessera, Cervo e Elvo con vasti allagamenti e danni alle opere idrauliche.

I torrenti Cervo ed Elvo strariparono provocando, tra l'altro, l'allagamento degli abitati di Colobiano e Casanova Elvo.

Per ovviare a tali inconvenienti sono attualmente in corso lavori per l'arginatura del Cervo con fondi della legge 9 agosto 1954, n. 638.

Di recente sono stati eseguiti due lotti di lavori per complessivi 40 milioni, mentre è stata predisposta una perizia di lire 20 milioni per i lavori relativi al terzo lotto.

Per i più urgenti lavori di sistemazione del torrente Elvo, che interessa direttamente la difesa dell'abitato di Casanova Elvo, è stato di recente disposto uno stanziamento di lire 10 milioni. I relativi lavori verranno autorizzati al più presto.

*Il Ministro:* ROMITA.

BALTARO, ORTONA E SAMPIETRO GIOVANNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritiene opportuno, in merito all'applicazione dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, precisare urgentemente la definizione, ai fini di tale articolo, della parola « artigiani » compresa nell'articolo 2083 del codice civile, utilizzando come canone interpretativo la più recente disposizione di legge in materia, e cioè la legge 25 luglio 1956, n. 860 (articolo 1 e 3).

Pare infatti agli interroganti che, nelle possibili controversie sull'interpretazione del comma secondo dell'articolo 1 della legge n. 860, in relazione all'ultimo comma dell'articolo 9 della stessa legge, debba per intanto valere, transitoriamente (e cioè nel periodo antecedente alla pratica istituzione dell'albo che di per sé sanerà la situazione), l'evidente volontà del legislatore di non porre le aziende artigiane in una posizione, di fronte all'articolo 10, tanto assurda da essere addirittura impossibile, non essendo di certo le aziende artigiane attrezzate in modo tale da poter far fronte agli obblighi di cui al citato articolo 10.

Rappresentano essi ancora la chiara incongruenza che deriverebbe dall'applicazione a molti artigiani (ove ci si basasse sulla legge fallimentare) del disposto dell'articolo 10 solo

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

per un breve lasso di tempo, e cioè fino all'approntamento, in ogni provincia, dell'albo di cui sopra. (22736).

**RISPOSTA.** — Le norme della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, contengono all'articolo 20 una esplicita riserva di ulteriori provvedimenti legislativi per estendere, tra l'altro, ai fini delle norme tributarie, i criteri adottati per la definizione della impresa artigiana. Con ciò il legislatore ha inteso riservare a sé l'apprezzamento delle particolari situazioni che, per effetto appunto della legge n. 860, potessero determinarsi nell'ordinamento fiscale.

Questo Ministero non ritiene, pertanto, che sussista la possibilità di disporre con provvedimento amministrativo la dispensa dalla tenuta dei libri contabili, e quindi a maggior ragione dall'obbligo di esibirli, per le categorie artigiane nella loro nuova qualificazione. Una tale iniziativa sottrarrebbe all'apprezzamento del legislatore le situazioni connesse con l'applicazione dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in contrasto con la cennata riserva di ulteriori provvedimenti legislativi, contenuti nell'articolo 20.

Va, comunque, rilevato che, secondo le istruzioni date con la circolare ministeriale del 29 ottobre 1956, n. 90, possono essere considerati piccoli imprenditori — e quindi non soggetti all'obbligo di esibizione delle scritture — non solo i contribuenti classificati in categoria C/1, ma anche quelli il cui reddito sia stato accertato in categoria B, ogni volta che, in base agli elementi oggettivi che caratterizzano l'impresa, si possa ritenere che questa rientri nella nozione della piccola impresa data dall'articolo 2083 del codice civile; il che si verificherà, generalmente, nel caso di imprese a condizione familiare, sempreché i titolari prestino la propria opera continuativa nell'azienda.

Non si dubita che di tali disposizioni equitative possano beneficiare, ricorrendone le condizioni, anche gli artigiani, ove ad essi per l'entità dei capitali investiti nell'impresa o per altre ragioni, non sia stata riconosciuta la classificabilità in categoria C/1.

*Il Ministro* ANDREOTTI.

**BARDANZELLU.** — *Al Ministro Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se non intenda provvedere all'appalto della continuazione del canale principale di irrigazione nella piana del basso Coghinas (Sassari).

Un tronco di detto canale fu costruito sin dal 1951 e da allora i lavori vennero sospesi, mentre tale costruzione è necessaria ed urgente per la trasformazione agraria dell'intera piana. (23100).

**RISPOSTA.** — La continuazione del canale di irrigazione della piana del basso Coghinas rientra nel piano dodecennale di opere da realizzare a cura della Cassa per il Mezzogiorno. Detto piano, infatti, contempla l'assegnazione al comprensorio del basso Coghinas della somma di 1.100 milioni di lire, quasi totalmente destinata al settore dell'irrigazione, con la quale potranno essere realizzate opere per circa 1.250 milioni, comprensivi della quota di competenza privata.

Fino ad oggi la Cassa ha impegnato fondi per 398 milioni per il completamento della diga di Casteldoria, oltre a minori interventi stradali nella zona di prevista irrigazione.

Per lo sviluppo ulteriore a valle della galleria di scarico, da tempo realizzata, occorre tuttavia un adeguato studio generale dell'irrigazione, al fine di definire quali siano le superfici che possono essere dominate con opportuni sollevamenti e che in relazione alla topografia della zona, in linea di massima, conviene irrigare. Studio, questo, che naturalmente deve precedere la costruzione del secondo tronco del canale principale di irrigazione.

La Cassa ha invitato da tempo il consorzio competente — e in particolare nella riunione per la definizione dei programmi dodecennali del 22 settembre 1955 — a predisporre tale studio generale, preliminare alla preparazione dei progetti esecutivi, e ha ripetutamente sollecitato l'elaborazione di tale progetto di massima in base al quale sarà poi possibile predisporre il progetto esecutivo, incominciando da quello del canale principale.

*Il Ministro* CAMPILLI.

**BERARDI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali è stato negato il brevetto di assistenza profughi a tal Gori Giuseppe, abitante in via Dalmazio Birago (Perugia), il quale in data 6 giugno 1956 aveva presentato a tale scopo domanda, attraverso la prefettura, al Ministero dell'interno, divisione assistenza profughi. Risulta all'interrogante essere il Gori fino ad oggi disoccupato, di avere il Gori la propria moglie bisognosa di cure, perché ammalata, ed un figlio di minore età, che unico in famiglia, percepisce un modestissimo salario settimanale.

Risulta inoltre personalmente all'interrogante che l'ufficio competente della prefettura di Perugia ha trasmesso, dopo quattro mesi circa dalla presentazione, la domanda del Gori al Ministero dell'interno, con informazioni che, dettate da animo manifestamente irritato per le premure esercitate sull'ufficio di prefettura dal Gori, in grande bisogno finanziario, e dall'interrogante, possono aver deformato la realtà della situazione familiare del Gori. (23308).

**RISPOSTA.** — Il signor Gori Giuseppe rimpatriato recentemente dall'Africa, inoltrò domanda di assistenza alla prefettura di Perugia che la trasmise a questo Ministero con le rituali informazioni, dalle quali risultò che il proprio figlio era avviato al lavoro con retribuzione di 900 lire giornaliera.

Per altro, da recenti informazioni pervenute dalla prefettura di Perugia, risulta che in atto anche la moglie del Gori esplica attività lavorativa presso lo stabilimento Angora Spagnoli, per cui nei confronti del richiedente manca il titolo di assistibilità, cioè lo stato di bisogno.

Per quanto concerne il diniego del « brevetto di profugo », cui l'onorevole interrogante sembra volersi riferire, si comunica che il predetto signor Gori non ha mai inoltrato istanza in tal senso, né direttamente a questo Ministero né alla competente prefettura di Perugia.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno  
PUGLIESE.*

**BERLINGUER.** — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intendano provvedere a risolvere il grave problema edilizio di Nuoro, tenendo particolarmente presenti le condizioni del personale postelegrafonico costretto, nella sua maggioranza, ad abitare con le famiglie in appartamenti angusti, antigienici o troppo costosi e quasi sempre escluso dall'assegnazione degli appartamenti I.N.C.I.S. ed anche da quelli dell'Istituto autonomo case popolari e I.N.A.-Casa. (22459).

**RISPOSTA.** — In proposito, e per quanto riguarda i programmi attuati o in corso, relativi all'edilizia popolare ed economica a Nuoro, posso anzitutto informare che il Ministero dei lavori pubblici, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, ha destinato per la costruzione in tale città di alloggi da eseguire a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari, la somma di lire 75 milioni per

l'esercizio finanziario 1954-55 e la somma di lire 70 milioni per l'esercizio finanziario 1955-1956.

Lo stesso Ministero, inoltre, per la realizzazione di un ulteriore programma costruttivo nel medesimo comune, ha concesso, in base alla legge 2 luglio 1949, n. 408, al predetto Istituto, sui fondi dell'esercizio 1955-56, il contributo statale su una spesa di lire 120 milioni.

Ciò premesso, e per quanto concerne in particolare il personale postelegrafonico in servizio nel predetto centro, si fa presente che da parte dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, sono stati direttamente costruiti otto alloggi di tipo economico che sono già occupati dai rispettivi assegnatari, mentre è prevista la costruzione di altri sei alloggi nel programma di opere edilizie già predisposto ed approvato. Dopo quest'ultima realizzazione, la situazione di Nuoro, sempre per ciò che concerne le sole case costruite dalla Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, sarà di 14 alloggi su 135 unità di personale attualmente in servizio, con una percentuale quindi del 10,30 per cento superiore a quella di moltissimi altri centri.

Circa la lamentata scarsa assegnazione al personale postelegrafonico delle case dell'I.N.C.I.S., si significa che l'articolo 341 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica (approvato con il regio decreto 23 aprile 1938, n. 1165), sancisce il diritto dei postelegrafonici a concorrere alla locazione di tali alloggi in quelle località in cui non vi abbia provveduto affatto o non vi abbia provveduto a sufficienza l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni con le case economiche di sua proprietà. Anche per quanto attiene all'Istituto delle case popolari ed all'I.N.A.-Casa, il personale postelegrafonico può partecipare ai concorsi con parità di diritti nei confronti degli altri aspiranti.

Da quanto precede risulta che la situazione alloggiativa del personale postelegrafonico di Nuoro non è inferiore a quella dei dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato in quel capoluogo.

Ad ogni modo, posso assicurare che, nella formulazione di nuovi programmi di case economiche, il Governo terrà presenti le necessità abitative del luogo per adottare ogni opportuno provvedimento, nei limiti, s'intende, delle disponibilità finanziarie e compatibilmente con le analoghe esigenze di altre sedi.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: BRASCHI.*

**BERNIERI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritiene necessario che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato provveda alla costruzione del sottopassaggio al secondo binario della stazione di Avenza-Carrara, che si rende necessario non soltanto per motivi di decoro della stazione medesima, ma soprattutto perché la mancanza del sottopassaggio rende pericoloso l'attraversamento dei binari sia per i passeggeri che per coloro che devono recarsi ai retrostanti depositi di marmi, per motivi di lavoro. (23620).

**RISPOSTA.** — Al riguardo pregiomi comunicare che il piano tecnico-finanziario per la costruzione di un sottopassaggio viaggiatori nella stazione di Carrara-Avenza, sarà quanto prima posto allo studio da parte dell'amministrazione ferroviaria.

Debbo però fin d'ora far presente che, data la situazione dei fondi per lavori patrimoniali, in relazione anche ad analoghe esigenze di altre stazioni della rete con notevole traffico, il finanziamento dell'opera in questione non si presenta agevole.

*Il Ministro:* ANGELINI.

**BERNIERI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti amministrativi intende adottare al fine di dare concreto riconoscimento alle esigenze della città di Carrara. Detti provvedimenti furono preannunciati dal sottosegretario onorevole Pugliese, di fronte alla commissione parlamentare dell'interno, in occasione della discussione della proposta di legge presentata dall'interrogante, tendente a riconoscere un grado superiore al segretario generale del comune di Carrara. La necessità di riconoscere alla città di Carrara particolari condizioni quali quella testé citata, derivano non già da deprecabili rivalità di sapore anacronistico, ma dall'obiettivo importanza di Carrara rispetto a tali altri centri della provincia, per consistenza demografica, per la presenza in Carrara di alcuni enti statali e parastatali provinciali, per l'imponenza della sua attività industriale e commerciale. (23736).

**RISPOSTA.** — La classificazione dei comuni, ai fini del grado del segretario a ciascuno di essi assegnato, è stata effettuata in conformità ai criteri tassativamente stabiliti nella tabella A allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 748, e non può, in conseguenza, essere modificata con provvedimento amministrativo.

Per altro, la particolare situazione del comune di Carrara sarà tenuta presente, ai fini

dell'assegnazione di un segretario generale di prima classe, in occasione di eventuali proposte di modifica delle norme che attualmente regolano la classificazione dei comuni.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

**BERZANTI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio sorto, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo italo-jugoslavo per il traffico di frontiera, firmato a Udine il 20 agosto 1955, tra le genti della Val Canale (Udine), confinanti con l'Austria. Infatti, per effetto del citato accordo, tutti indistintamente i cittadini, italiani e jugoslavi, delle due parti contraenti, residenti nelle zone contemplate dall'accordo stesso, possono ottenere un lasciapassare valido per quattro mesi e per quattro viaggi al mese con esenzione da qualsiasi tassa o gravame, salvo il rimborso del costo dei documenti stessi.

Invece l'accordo italo-austriaco 18 aprile 1949, per il traffico di frontiera, prevede la concessione di un lasciapassare, valido fino a un massimo di tre giorni e per un solo viaggio, esclusivamente nei casi di urgenza, nonché il rilascio di una tessera di frontiera, valida per un anno e con diritto al passaggio giornaliero della frontiera, limitatamente però alle persone che si trovino nelle condizioni contemplate dall'articolo 4 dell'accordo e senza esenzione di tasse e gravami.

Questa disparità di trattamento non è sfuggita alle predette genti allogene, memori che anteguerra esse godevano degli stessi benefici di cui oggi godono soltanto i confinanti con la Jugoslavia.

L'interrogante chiede, pertanto, al ministro per gli esteri se non ritenga opportuno, per le ragioni suesposte, che il citato accordo italo-austriaco sia uniformato, per la parte su richiamata, a quello italo-jugoslavo, e in caso affermativo, se egli creda di promuoverne in sede competente la necessaria revisione. (22639).

**RISPOSTA.** — L'accordo italo-jugoslavo per il traffico di frontiera firmato a Udine nel 1955, essendo posteriore di oltre sei anni a quello italo-austriaco, è stato concluso in situazione diversa e tenendo conto di diverse esperienze.

Nella riunione della commissione mista italo-austriaca che ha avuto luogo a Merano nello scorso aprile la delegazione austriaca ha presentato un *memorandum* contenente alcune proposte di facilitazione del traffico, limi-

tatamente alle regioni Trentino-Alto Adige e Tirolo-Voralberg.

Il Governo è tuttavia del parere che non convenga accentuare i legami fra le dette regioni, mentre la questione generale delle facilitazioni per i passaggi di frontiera potrà essere meglio esaminata su di un piano nazionale.

Il Ministero degli affari esteri si riserva a tal proposito di interpellare le varie amministrazioni interessate per esaminare la possibilità di proporre al governo austriaco la stipulazione di un accordo turistico analogo a quello già concluso con la Francia.

*Il Sottosegretario di Stato:* FOLCHI.

BIAGIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponde a realtà la notizia che sono state date disposizioni agli armaioli perché non vendano munizioni da caccia a chi non è provvisto di porto d'armi; e, nel caso, quale preoccupante situazione risolverebbe una così poco oculata disposizione. (23324).

RISPOSTA. — Come è noto, la Camera dei deputati, in sede di discussione per la conversione in legge del decreto legge 22 novembre 1956, n. 1274, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti, ha approvato — nella seduta del 19 dicembre 1956 — l'emendamento accettato dal Governo, con il quale si stabilisce che le norme di cui al decreto stesso non sono applicabili alle munizioni da caccia, alle armi ad aria compressa, nonché alle pistole e carabine Flobert e munizioni relative.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

BIAGIONI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dei trasporti.* — Per conoscere se è loro possibile qualche provvedimento perché sia concessa una speciale autorizzazione di provvisorio servizio di rimessa a quelle ditte concessionarie di autolinee, che non hanno autobus destinati a questo servizio, perché possano trasportare le squadre di calcio nelle trasferte domenicali. L'invocato provvedimento straordinario verrebbe a favorire le squadre dei piccoli centri, povere di risorse economiche e che non possono permettersi la spesa di andare in trasferta in autopubblica oppure di viaggiare in ferrovia con partenza, e conseguenti oneri economici, di sabato sera. (23340).

RISPOSTA. — Il servizio pubblico di noleggio da rimessa è istituito con deliberazione adottata dal consiglio comunale interessato in relazione alle esigenze del comune, e la deli-

berazione viene sottoposta all'approvazione di questo Ministero. Il servizio stesso, pertanto, riveste un carattere di continuità che esclude la richiesta possibilità di autorizzazioni a carattere provvisorio e con destinazione ad una finalità specifica.

Le squadre di calcio, per gli spostamenti settimanali da una località ad un'altra, possono usufruire dei servizi di noleggio con autobus già approvati, ovvero delle corse fuori linea, le quali, per altro, sono momentaneamente sospese in relazione alla nota situazione dei carburanti.

*Il Ministro dei trasporti:* ANGELINI.

BIGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della avvenuta denuncia delle convenzioni stipulate tra la mutua coltivatori diretti e l'ordine dei medici della provincia di Parma, e quali provvedimenti intende prendere per assicurare ai coltivatori diretti l'assistenza stabilita dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per far cessare la violazione in atto della legge vigente ed impedire così una frode ai danni dei coltivatori diretti. (22758).

RISPOSTA. — Particolari elementi di giudizio sono stati acquisiti, in ordine a quanto ha dato motivo alla interrogazione sopra trascritta.

Dalle risultanze di cui si è in possesso, è emerso, per altro, che nella provincia di Parma, l'assistenza prevista dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, è normalmente effettuata, come infatti si desume da quanto appresso:

1°) Assistenza ospedaliera: fin dal marzo 1955 il ricorso dei mutuati presso i nosocomi convenzionati si attua con un ritmo sempre crescente. Nonostante la non favorevole accoglienza dell'ordine dei medici locale all'accordo stipulato nel 1955, i mutuati hanno fatto ricorso agli ospedali con una frequenza che supera di circa il 40 per cento la media nazionale.

Il costo medio dei ricoveri ospedalieri per ogni giornata di degenza è largamente superiore a tutti i costi riscontrati nelle province limitrofe, senza che l'indice del costo della vita in Parma giustifichi tale onerosità;

2°) Assistenza specialistica: viene ugualmente erogata con un indice di frequenza normale, ma con un costo unitario che risulta più alto di ogni previsione media;

3°) Assistenza generica: tale assistenza, come è noto, viene gestita in forma autonoma dalle casse mutue comunali, le quali, nel 1956,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

hanno erogato a favore dei mutuati somme eccedenti per circa il 30 per cento quelle incassate nell'anno stesso.

A quanto consta, sono in corso trattative con i locali ordini dei medici per riportare in Parma i costi medi di assistenza sanitaria al livello dell'indice ufficiale del costo della vita, non essendo tollerabile che nella detta provincia i costi si mantengano così alti in contrasto con ogni sano principio di equilibrio amministrativo.

Da quanto sopra esposto si rileva che, se mai, la cassa mutua provinciale di Parma ha erogato con larghezza l'assistenza, al di là di ogni limite di bilancio, né trova, quindi, rispondenza nella realtà l'ipotesi formulata di violazione di legge o di frode ai danni dei coltivatori diretti.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

BIGI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per chiedere se è a conoscenza che negli uffici del registro di Parma restano inevase per anni pratiche quali quelle delle agevolazioni alla piccola proprietà contadina, ecc., per insufficienza di personale.

Difatti per mettere in grado detti uffici di espletare tutto il lavoro, come ripetutamente richiesto dai dirigenti degli stessi uffici, occorrerebbero 18 persone mentre oggi solo 7 sono coloro che vi prestano servizio.

Data anche la urgente necessità dell'espletamento delle pratiche arretrate e la esigenza che gli uffici in oggetto siano messi in grado di dar corso ordinario e sollecito al proprio lavoro, l'interrogante chiede quali provvedimenti il ministro intenda prendere in merito (23123).

RISPOSTA. — La situazione dell'ufficio atti e successioni di Parma, al quale in particolare si riferisce la sua richiesta, ha formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, che ha subito disposto l'invio in missione, per il periodo di due mesi, dell'impiegato R.A. Del Sante Mario dell'Ufficio del registro di Langhirano.

Ciò premesso, si assicura che, in sede di assegnazione dei vincitori al concorso a 126 posti di volontario delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la cui graduatoria è in corso, non si mancherà di tenere presente la necessità di destinare alcuni elementi presso gli uffici della provincia di Parma, onde consentire lo spostamento al capoluogo di impiegati già pratici dei servizi e per mettere in grado quell'ufficio atti civili e successioni di svolgere il lavoro con la massima correttezza e regolarità.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

BIMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda finalmente adottare per snellire il funzionamento del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, dove le pratiche rimangono ferme per anni prima di essere decise pregiudicando la funzionalità e la speditezza di tutti gli organi amministrativi dello Stato e sottoponendo ad attese snervanti gli eventuali aventi diritto. (23268).

RISPOSTA. — Con l'avvenuta pubblicazione della legge 13 novembre 1956, n. 1301, sarà possibile intensificare in modo considerevole il ritmo delle adunanze del comitato, tanto da potersi sperare che, entro un ragionevole periodo di tempo, tutte le pratiche in corso possano essere restituite ai vari ministeri con il prescritto parere.

Inoltre, per dare un più efficiente assetto ai servizi, sono stati rafforzati gli uffici di segreteria con nuovo personale distaccato dai ministeri più interessati, e sono in corso iniziative per assegnare al comitato nuovi locali, nei quali sarà possibile sistemare gli uffici in maniera più soddisfacente.

*Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.*

BONINO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengano urgente alloggiare nelle case U.N.R.R.A.-Casas di prossima distribuzione nel comune di Messina-Villaggio Contesse, con precedenza assoluta, le trenta famiglie che in atto vivono in baracche sconnesse e fradice in contrada Stagno, zona priva di acqua, fogne e strada. (23432).

RISPOSTA. — In una riunione tenuta di recente dal prefetto di Messina, alla quale hanno preso parte il sindaco del comune capoluogo ed il presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari con i rispettivi tecnici, è stata esaminata la sistemazione di 291 famiglie di senza tetto, che occupano in atto i locali della caserma « Zuccarello », la cui restituzione è stata sollecitata dall'autorità militare.

A conclusione della seduta è stato stabilito che 210 di dette famiglie saranno sistemate negli alloggi U.N.R.R.A.-Casas, in corso di costruzione a Contesse, e 81 in altrettanti alloggi dell'Istituto autonomo case popolari, in corso di costruzione nel rione Minissale.

Ciò premesso, manca la possibilità di avviare le famiglie di cui alla interrogazione agli alloggi U.N.R.R.A.-Casas del Villaggio Contesse.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno. PUGLIESE.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

BUBBIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui non sia stato ancora provveduto in ordine alla pratica di pensione dell'ex combattente Roggero Giovanni di Luigi, residente in Alba (Cuneo), che venne sottoposto a visita medica collegiale in Torino fin dal 30 aprile 1953 e che tuttora, a tre anni di distanza, malgrado molte sollecitazioni, non ha potuto ottenere la richiesta visita superiore, diretta a dimostrare l'aggravamento della sua infermità e la conseguente sua impossibilità di accettare la proposta assegnazione di indennità limitata al periodo quinquennale; si avverte che il Roggero, malato ed inabile a proficuo lavoro, versa in particolari condizioni di bisogno. (20511).

RISPOSTA. — La pratica del sopra nominato trovasi alla Corte dei conti in seguito al ricorso promosso dall'interessato. (n. 284.561).

Ogni sollecitazione o richiesta di notizie va inoltrata al predetto superiore ufficio.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

BUBBIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi e dopo diversi anni di attesa non siasi tuttora addivenuti alla concessione per reversibilità della pensione di guerra a Debbono Maria fu Tommaso, vedova Martinoglio oggetto di precedente interrogazione n. 20840; il marito Martinoglio Pietro è deceduto fin dal 26 novembre 1952 e subito dopo il decesso pervenne al suo indirizzo il libretto di pensione in base a decreto del Ministero del tesoro, ma vane sono riuscite decine di appelli della vedova che dopo quarantasei mesi di attesa non ha ottenuto la reversibilità della pensione né lo stesso pagamento del rateo del libretto citato (affermandosi che il rateo era caduto in prescrizione). La Debbono Maria, vedova Martinoglio, è madre di otto figli e domanda, dopo tanta attesa, un riconoscimento del suo diritto. (22610).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

BUCCIARELLI DUCCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se è a loro conoscenza la preoccupante e grave situazione in cui si trova l'Istituto agrario « Angelo Vegni », detto comunemente delle Capezzine, in comune di Cortone (Arezzo); e per sapere quali provvedimenti si intenda adottare da parte dei ministri interrogati al fine di garan-

tire un'amministrazione competente e idonea onde assicurare, sia il conseguimento degli scopi indicati nell'atto di fondazione, sia per salvaguardare il prestigio e il regolare funzionamento dell'Istituto. (22977).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 23676 del deputato Baglioni, pubblicata a pag. XI).*

BUFFONE. — *Alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se si ravvisa o meno la necessità di studiare ed emanare opportuni provvedimenti intesi ad accelerare l'esame e l'espletamento dei ricorsi, avverso i decreti negativi di pensioni di guerra, pendenti in gran numero presso la Corte dei conti. (22284).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 23184 del deputato Albizzati, pubblicata a pag. VIII).*

BUFFONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'attuale stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra alla signora Torelli Antonia, da San Giovanni in Fiore (Cosenza), madre del sergente maggiore già pensionato e deceduto Talarico Nicola fu Giovanni. (22493).

RISPOSTA. — Prima di poter definire la pratica di pensione di reversibilità a favore della sopra nominata è necessario liquidare il rateo di pensione lasciato insoluto dal defunto militare. A tale scopo è stato più volte sollecitato il distretto militare di Cosenza perché trasmetta il relativo foglio matricolare con la indicazione della posizione militare del Talarico dopo gli avvenimenti dell'8 settembre 1943.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

BUFFONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione indiretta relativa ai genitori del militare caduto in guerra Notti Giuseppe. La domanda di pensione fu inoltrata per errore prima dalla madre del caduto, signora Marzoli Lucia fu Bartolo e successivamente dal padre signor Notti Doroteo fu Giovanni, classe 1880, residente a Grimaldi (Cosenza). (23144).

RISPOSTA. — Nonostante le più accurate ricerche non è stato possibile rintracciare precedenti di pensione di Notti Doroteo, padre del defunto militare Giuseppe.

Allo scopo di iniziare la relativa pratica, è opportuno che il signor Notti produca la domanda ed i documenti di rito, fornendo al-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

tresi la prova della trasmissione delle precedenti domande, effettuata da lui e dalla di lui moglie Marzoli Lucia.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**BUFFONE.** — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in favore di coloro i quali, già dipendenti dagli enti locali, sono sfollati a seguito delle note disposizioni in materia di esodo volontario.

Com'è noto le relative liquidazioni sono state sospese dopo che gli enti periferici avevano, per alcuni, già dato corso alla applicazione delle disposizioni in materia. (23284).

**RISPOSTA.** — Com'è noto, nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1956, n. 282, è stata pubblicata la legge del 19 ottobre 1956, n. 1225, concernente integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, recante disposizioni sull'esodo volontario dei dipendenti da enti locali, iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Al fine, poi, di rendere possibile l'effettiva applicazione di dette leggi da parte di quegli enti locali che non ancora abbiano esteso ai propri dipendenti i benefici sull'esodo, questo Ministero ha predisposto altro provvedimento legislativo — attualmente all'esame del Parlamento — concernente, fra l'altro, la proroga dei termini previsti dall'articolo 11 della citata legge n. 53 per l'adozione delle deliberazioni di estensione al personale degli enti medesimi.

Per quanto riguarda il personale degli enti locali già collocato a riposo, in virtù della legge n. 53, nulla vieta che — rimanendo fermo il relativo provvedimento — si provveda all'adozione delle ulteriori determinazioni ai sensi delle disposizioni previste dalla legge del 19 ottobre 1956, n. 1225.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno  
PUGLIESE.*

**BUFFONE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali disposizioni sono state impartite agli organi dipendenti in osservanza delle norme dell'articolo 51 della Costituzione.

Infatti, sindaci dipendenti dall'amministrazione dello Stato o da altri enti pubblici, sono posti nella condizione di non potere esercitare il mandato ricevuto a causa delle restrizioni di questo o quel capo ufficio.

Si chiede, infine, se non sia il caso di stabilire norme precise al fine di determinare univocità di trattamento e criteri di massima

sugli eventuali permessi consentiti in rapporto alla importanza degli incarichi ricoperti. (23285).

**RISPOSTA.** — Allo scopo di regolare — nello spirito dell'articolo 51 della Costituzione — il trattamento degli impiegati dello Stato e degli enti pubblici, chiamati a ricoprire cariche elettive presso gli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con questo Ministero e con quello del tesoro, ha da tempo predisposto apposito disegno di legge, che, per altro, trovasi ancora all'esame della prima Commissione permanente del Senato.

In attesa, comunque, di una specifica disciplina della materia, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto — vigendo l'articolo 63 della legge elettorale politica 5 febbraio 1948, n. 26 — che nei riguardi degli impiegati suddetti fosse in via di mera analogia, applicabile — nei limiti delle effettive esigenze della carica — l'istituto del congedo straordinario previsto dalla cennata norma per l'ipotesi di elezioni a cariche parlamentari, discendendone, per converso, che ogni altra forma di agevolazione, in materia, da parte dello Stato o di enti pubblici verso i propri dipendenti, dovesse considerarsi di carattere del tutto discrezionale.

È noto, per altro, come l'articolo 63 sopracitato sia stato sostituito dall'articolo 41 della legge 16 maggio 1956, n. 493, il quale prevede ora, nell'ipotesi anzidetta, il collocamento in aspettativa secondo i criteri di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 17.

*Il Sottosegretario di Stato per  
l'interno: PUGLIESE.*

**BUFFONE.** — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali le guardie scelte di pubblica sicurezza e quelle semplici sono state escluse dai benefici coloniali o di guerra previsti agli effetti della concessione degli scatti biennali.

Tale esclusione, che colpisce un considerevole numero di persone che hanno servito la patria in maniera particolare in pace ed in guerra, genera vivo malcontento e giustificato risentimento per la evidente sperequazione in atto. (23288).

**RISPOSTA.** — In sede di attribuzione degli scatti biennali « paga » nei confronti delle guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza, si è tenuto conto dell'effettivo servizio militare da essi prestato, in aggiunta a quello reso nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

Ciò, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, articolo 2 (ultimo comma), a suo tempo predisposto dal Ministero per la riforma della burocrazia.

Sono stati, pertanto, esclusi gli eventuali benefici di guerra, croci al merito di guerra, di colonia, ricompense al valor militare, ecc.

Si precisa, altresì, che gli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, fruiscono, ai sensi dell'articolo 327 del vigente regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dello stesso trattamento economico previsto per i militari dell'arma dei carabinieri, e che quel comando generale, a seguito del predetto decreto, ha confermato la norma della « non applicabilità » dei benefici di guerra, croce al merito di guerra, ecc. nei confronti degli appuntati e carabinieri ai sensi dell'articolo 118 del testo unico delle leggi sugli assegni, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
PUGLIESE.

**BUFFONE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'attuale stato della pratica di pensione diretta nuova guerra già distinta col n. 1321381 di posizione, relativa al signor Motta Domenico fu Fedele, da Morano Calabro (Cosenza). (23289).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione di guerra trovata all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

**CACCIATORE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra (posizione 46198/4369) di Finelli Pasquale, da Sicignano degli Abruzzi (Salerno). (20920).

**RISPOSTA.** — Non risulta nessuna pratica intestata a Finelli Pasquale da Sicignano degli Abruzzi.

Esistono soltanto precedenti nei confronti di tale Finelli Pasquale di Giuseppe, da Cervinara (Avellino) e di Finelli Pasquale fu Raffaele, domiciliato in Montesarchio (Benevento), pratica, quest'ultima, definita con concessione di pensione di ottava categoria e di assegno di previdenza.

Allo scopo di individuare la pratica segnalata è necessario che l'interrogante fornisca maggiori e più precisi dati.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

**CAMANGI.** — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere la situazione della università agraria di Montecompatri (Roma) e le ragioni che impediscono ancora di ridare ad essa la sua normale amministrazione elettiva. (23393).

**RISPOSTA.** — L'amministrazione straordinaria dell'università agraria di Montecompatri, dopo l'opera, assai complessa e laboriosa, di revisione statutaria e di totale riorganizzazione degli uffici e dei servizi, da tempo in istato di completo abbandono, si è accinta alla sistemazione del patrimonio terriero dell'ente, d'intesa col commissario per la liquidazione degli usi civici il quale, alla stregua della legislazione vigente in materia, ha provveduto all'assegnazione per quote dei beni comunitari in favore dei naturali aventi diritto.

Poiché a conclusione di tale operazione, in via di perfezionamento, la predetta università agraria verrà a risultare priva di patrimonio, per cui dovrà, a breve scadenza, promuoversene lo scioglimento, a norma di legge, il prefetto di Roma ha giustamente rappresentato la inopportunità, allo stato, di far luogo alle elezioni per la ricostituzione degli organi ordinari dell'ente.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
PUGLIESE.

**CANDELLI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali precisi motivi hanno ispirato i dirigenti dell'arsenale marittimo militare di Taranto, nella decisione di inibire la entrata e l'uscita degli operai dalla porta « Pupino » dell'arsenale stesso.

Secondo alcune voci circolanti in proposito, tale decisione sarebbe stata adottata « per motivi tecnico-militari », ma, a giudizio dell'interrogante, non si vedono giustificati timori alla salvaguardia di cose o persone militari, essendo gli operai quotidianamente a contatto con esse.

Né d'altra parte, si può temere per gli impianti o i galleggianti attraccati ai moli attraversati, se si pensa che gli operai esplicano riparazioni in una base militare, su navi da guerra.

Si chiede, pertanto, se non si ritenga opportuno ripristinare l'afflusso e il deflusso dalla porta « Pupino », evitando così di far percorrere agli operai chilometri di strada per l'uscita o per l'entrata dalla porta centrale, tenuto conto soprattutto del fatto che gran parte di essi provengono e raggiungono comuni di

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

provincia, la cui coincidenza dei treni è sottilmente legata agli orari di lavoro. (23125).

**RISPOSTA.** — La chiusura della porta Pupino dell'Arsenale marittimo militare di Taranto, aperta al traffico soltanto durante l'ultimo conflitto, è stata determinata da esigenze di carattere tecnico.

Tuttavia, per alleviare per quanto possibile il disagio del personale, è stato autorizzato il transito attraverso il cancello di ponente a quegli impiegati e salariati che ne facciano richiesta.

*Il Sottosegretario di Stato BOVETTI.*

**CANDELLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di coloro a carico dei quali sembra siano emerse gravi responsabilità durante l'espletamento del cantiere di lavoro n. 028125/L nel comune di Castellaneta (Taranto).

Verso la fine di settembre, infatti, alcuni lavoratori di quel cantiere, istituito per la costruzione della strada Mater Christi-Pagliarone nel comune citato, denunciarono con dichiarazione scritta all'ufficio provinciale del lavoro che, per ordine dell'istruttore Lorenzo Moramarco, furono comandati ad eseguire lavori fuori del cantiere, per conto di terzi. Fu perciò subito aperta un'inchiesta, durante la quale sembra siano risultate responsabilità a carico dell'ente gestore, e quindi del comune.

Non si sa bene perché tale inchiesta non sia stata portata a compimento, e tanto meno non siano stati presi i provvedimenti del caso. (23533).

**RISPOSTA.** — A seguito di denuncia di irregolarità verificatesi nel cantiere di lavoro n. 028125/L in Castellaneta (Taranto), l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto effettuò, a suo tempo, una ispezione nel cantiere stesso.

Come è noto il cantiere — gestito dal comune — aveva per oggetto la sistemazione della strada vicinale Mater Christi-Pagliarone; dovendosi procedere all'allargamento della base stradale, la maggior parte dei proprietari ha concesso gratuitamente la striscia di terreno necessaria per tale lavoro; altri proprietari, invece, dopo aver promesso, hanno ricusato la cessione pura e semplice del terreno necessario, subordinando la concessione medesima all'esecuzione di taluni lavori di consolidamento della fondamenta de-

gli edifici di loro proprietà, nonché di sistemazione di vespa di drenaggio degli stessi.

All'esecuzione dei lavori in parola sono stati adibiti operai del cantiere per un totale di 603 giornate, secondo gli accertamenti eseguiti dall'ufficio del genio civile.

In proposito, considerato che i lavori precitati, anche se non progettati, sono risultati connessi con l'attività del cantiere, in quanto conseguenza del progettato allargamento della sede stradale, e che essi vennero eseguiti per evitare danni alle proprietà dei frontisti, che diversamente non avrebbero consentito alla cessione del terreno occorrente, l'ufficio del lavoro di Taranto ha ritenuto giustificato l'operato del comune, quale gestore del cantiere, e non ha creduto di dover procedere ad alcun addebito nei confronti dell'ente gestore stesso, confortato in ciò anche del parere espresso dal competente ufficio del genio civile.

*Il Ministro VIGORELLI.*

**CANTALUPO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Al fine di conoscere per quale motivo l'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Lazio non ha ancora accolto la richiesta avanzata dalla popolazione di Sant'Oreste (Roma) e di cui si sono fatti sicuri e autorevoli zelatori il sindaco e la stampa locale, onde ottenere una modifica degli orari delle corse e la concessione di particolari forme di abbonamento dalla ditta Aballe che gestisce i trasporti automobilistici da e per Roma. (23717).

**RISPOSTA.** — La modifica degli orari delle corse previste nel programma di esercizio dell'autolinea Sant'Oreste-Roma, gestita dall'impresa Aballe, è stata approvata in data 5 dicembre 1956, in conformità della richiesta del comune di Sant'Oreste.

Inoltre è in corso il provvedimento con il quale viene consentito di applicare sul prezzo degli abbonamenti mensili la chiesta riduzione del 60 per cento, di istituire un biglietto di andata e ritorno del costo di lire 600, nonché di ridurre da lire 2000 a lire 1900 il prezzo dell'abbonamento tra Sant'Oreste e la stazione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Infine per quanto riguarda la intensificazione del programma di esercizio dell'autolinea, recentemente richiesta dalla predetta impresa, si comunica che la domanda non può essere presa in considerazione fino a quando non verranno modificate o revocate le disposizioni restrittive emanate in dipen-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

denza della attuale difficoltà nell'approvvigionamento dei carburanti e della conseguente necessità di attuare economie nei consumi.

*Il Ministro ANGELINI.*

CAPACCHIONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se — a smentire talune voci circolanti ed a placare le vive e legittime apprensioni delle amministrazioni e delle popolazioni dei comuni interessati — il ministro non ritenga di dover dare sollecite assicurazioni che nessuna fermata di treni rapidi o direttissimi verrà soppressa od omessa alla stazione di Barletta (Bari), tenuto conto della importanza di quello scalo ferroviario — punto di confluenza e di diramazione di altre due linee (Barletta-Canosa-Minervino-Spinazzola, e Barletta-Andria-Corato-Bari) che servono numerosi e popolosi comuni dell'interno — nonché della importanza della città di Barletta come nodo stradale, come scalo marittimo e come centro abitato (70 mila abitanti), con proprie industrie, banche, agenzie marittime, attività di carattere agricolo, industriale, commerciale, turistico e persino militare, giacché Barletta è sede di reggimento; elementi tutti che sempre hanno reso indispensabile la sosta in quella stazione, per servizio viaggiatori, di tutti i treni, nessuno escluso.

Una eventuale innovazione restrittiva sarebbe del tutto irrazionale ed ingiustificata, e colpirebbe gravemente non solo gli interessi, già di per sé assai rilevanti, della città di Barletta, ma anche quelli non meno rilevanti di tutti i comuni limitrofi, legati allo scalo ferroviario di Barletta per le esigenze di movimento e di traffico dei rispettivi abitanti. (23589).

RISPOSTA. — Le fermate degli attuali treni rapidi a Barletta saranno mantenute anche dal 1° gennaio prossimo venturo con l'attivazione della elettrificazione della linea Foggia-Bari.

Comunico inoltre che anche il rapido R. 623 proveniente da Napoli, al mattino, con corrispondenza da Roma, continua ad essere utilizzabile per Barletta a mezzo del treno 155 da Foggia; in senso inverso il treno R. 628 da Foggia per Napoli e Roma sarà ugualmente utilizzabile — poiché parte da Barletta alle 18,11 — a mezzo del treno 1808 che sostituirà l'attuale direttissimo 812 ed al quale, per agevolare i centri intermedi, sono state assegnate, pur non alterando la percorrenza complessiva odierna, altre quattro fermate, dando così a quasi tutte le località della linea la possibilità

di proseguire da Foggia con il predetto treno rapido, senza danneggiare per altro la città di Barletta ed il suo retroterra.

*Il Ministro ANGELINI.*

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sul divieto del questore di Pesaro per un comizio in luogo pubblico che doveva essere tenuto in Pergola il 16 dicembre 1956, dal signor Emidio Bruni del partito comunista italiano in piazza del Popolo, ove avevano in precedenza parlato democristiani e socialdemocratici; e sulla faziosa discriminazione tra partiti, violatrice della Costituzione, della uguaglianza democratica e della decenza politica. (3035, già orale).

RISPOSTA. — Il 13 dicembre dello scorso anno, la federazione del partito comunista italiano di Pesaro avvertì quella questura che per il giorno 16 successivo aveva indetto in Pergola un pubblico comizio sul tema: « La situazione politica attuale ».

Poiché con tale avviso non erano stati indicati, come prescritto, né la località di detto comune né il nome dell'oratore, la questura invitò gli organizzatori a fornire precisazioni in merito.

Solo a seguito di tale richiesta la cennata federazione comunista precisò la località del comizio e indicò l'oratore nella persona del Bruni.

Intanto, diffusasi la notizia dello svolgimento di detto comizio, sia nella popolazione di Pesaro che in quella di diversi comuni della provincia, si manifestò uno stato di viva agitazione che faceva prevedere la possibilità di incidenti.

Il questore, considerato lo stato di generale emozione per la cruenta repressione dei moti d'Ungheria, ritenne opportuno di vietare il comizio indetto dal partito comunista italiano in Pergola, dandone notizia al promotore, così come previsto dall'articolo 21 del vigente regolamento delle leggi di pubblica sicurezza.

*Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.*

CAPALOZZA. — *Al Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per avere ragguagli circa le difficoltà sorte per la costruzione in Fano (Pesaro) di un edificio in sostituzione dell'antico palazzo Gabuccini, semi distrutto da bombardamento bellico. (23110).

RISPOSTA. — Il progetto concernente la costruzione in Fano di un nuovo edificio in sostituzione del palazzo Gabuccini semidistrutto

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

dagli eventi bellici, è stato sottoposto all'esame della terza sezione del Consiglio superiore delle belle arti.

La sezione, mentre ha espresso parere favorevole per la demolizione delle parti ancora esistenti del palazzo, non rivestendo esse un importante interesse artistico perché tutte rifatte in epoca recentissima, non ha ritenuto di approvare gli elaborati sottoposti al suo esame richiedendo una nuova progettazione più consona all'importanza ambientale della località.

Pertanto sono stati invitati gli interessati a presentare un nuovo progetto nel quale fossero tenuti presenti i suggerimenti tecnici di quell'alto consesso.

Si è, ora, in attesa dei nuovi elaborati, in merito ai quali vengono ora richieste notizie aggiornate al soprintendente ai monumenti di Ancona, e si fa quindi riserva di ulteriori comunicazioni circa la definizione del problema.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
ROSSI.

CAPRARA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per disporre finalmente la definizione della pratica per danni di guerra attualmente pendente presso l'intendenza di finanza di Pescara, della quale è beneficiario Mercogliano Giovanni fu Giuseppe, da Nola (Napoli).

L'interessato con regolare istanza ha fatto da tempo presente a quella intendenza di non avere riscosso il mandato di cui all'ordinativo n. 3693/Capitolo 581/Accred. 159. In data 11 ottobre 1955 risultano richiesti alla Corte dei conti i relativi ordinativi per permettere il richiesto riscontro; ma, a distanza di oltre un anno, tale riscontro non è stato effettuato e l'interessato non ha avuto pertanto possibilità di ottenere la liquidazione. (22835).

RISPOSTA. — L'ordinativo n. 3693, esercizio 1949-50 Capitolo 581, emesso dalla intendenza di finanza di Pescara, in favore di Mercogliano Giovanni da Nola, risulta essere stato incassato dall'interessato.

A seguito del reclamo avanzato dal signor Mercogliano si è disposto il ritiro dell'ordinativo dalla Corte dei conti ed è stato trasmesso in pari data alla predetta intendenza di finanza perché accerti l'autenticità o meno della firma di quietanza.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAXIA.

CAPRARA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per promuovere la sollecita definizione della pratica di pensione diretta nuova guerra n. 1177387, della quale è beneficiario La Montagna Antonio fu Antonio, della classe 1915, da Acerra. (23108).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovata all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

CAROLEO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — constatato lo stato di permanente allarme e gravissimo disagio in cui tutta la categoria dei produttori agricoli, piccoli o medi che siano, è mantenuta dall'insopportabile gravame dei contributi unificati, sotto il cui insostenibile peso sono cadute già fiorenti imprese agricole: constatato che tale problema presenta nella regione calabrese aspetti di specialissima gravità, come da tempo è a conoscenza del ministro interrogato; considerato che la triennale carenza di prodotti agricoli, oleario in specie, aggrava l'insostenibilità del gravame contributivo; considerato, infine, che la regione calabrese è la più depressa d'Italia e merita pertanto particolari provvidenze — il pensiero del ministro sulla necessità di particolari urgenti provvidenze atte a mitigare in via definitiva l'asprezza dei contributi, ridando tranquillità alla benemerita categoria della produzione agricola; per sapere, inoltre, se non ritenga di disporre la riduzione del 50 per cento sui contributi unificati per l'agricoltura, in omaggio al triste primato della regione calabrese nella scala della depressione nazionale. (22750).

RISPOSTA. — Per intese intercorse con il ministro per l'agricoltura e le foreste, si comunica quanto segue.

Il problema della asserita onerosità dei contributi agricoli unificati non è generalmente visto sotto la più giusta luce e nei suoi termini essenziali. A questo proposito è opportuno rilevare che, in tutto il territorio nazionale, si erogano ai lavoratori agricoli, per prestazioni previdenziali ed assistenziali, circa 120 miliardi annui. Di contro, in cor-relazione a tali prestazioni, si riscuotono contributi per circa 60 miliardi annui, pari cioè a metà del fabbisogno delle gestioni previdenziali e corrispondenti a circa il 2 per cento del valore della produzione agricola lorda vendibile,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

Le considerazioni che da tempo è agevole trarre sono le seguenti: in primo luogo, che l'economia agricola (la quale, nel suo complesso, abbraccia anche l'economia dei prestatori d'opera, oltre che quella dei datori di lavoro) riceve, nel settore previdenziale, esattamente il doppio di quello che dà; in secondo luogo, che non può definirsi onerosa, in linea assoluta, una contribuzione, la quale non raggiunge nemmeno il 2 per cento della produzione agricola lorda vendibile.

Con tali considerazioni — che evidentemente hanno il loro valore se mantenute sul piano di una valutazione generale della situazione economico-sociale dell'agricoltura — non si vuol certo mettere in dubbio che determinate categorie di aziende di alcune zone e, in specie, dell'Italia meridionale, versino in difficoltà anche gravi, per cui può loro riuscire pesante un onere contributivo che tale non sia in via assoluta.

Non si può negare, per altro, che il Governo non abbia cercato, nei limiti del possibile, di venire incontro alle aziende che, per la sussistenza di obiettive condizioni, può presumersi versino in difficoltà economico-finanziarie; varrà rammentare, a tale proposito, i provvedimenti per i terreni montani, la sospensione della riscossione dei contributi unificati per le quote inferiori a 10 mila lire annue, le agevolazioni per le aziende danneggiate da eventi atmosferici e così via.

Gli sforzi del Governo, mentre debbono essere limitati a provvedimenti di carattere amministrativo, non possono, d'altronde, ignorare che i generali orientamenti della politica previdenziale non sono certo tesi verso una compressione degli oneri; lo stesso Parlamento, del resto, si fa di frequente interprete delle esigenze delle classi lavoratrici per un miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni di previdenza e di assistenza sociale, ciò che, mentre è ispirato ai più alti assunti sociali, comporta inevitabilmente ulteriori aggravii degli oneri previdenziali, i quali direttamente o indirettamente finiscono per incidere anche sul settore agricolo.

D'altra parte, la suesposta considerazione che, a fronte delle esigenze previdenziali ed assistenziali del settore medesimo, le entrate contributive sono largamente insufficienti e che, pertanto, il settore stesso già fruisce considerevolmente del concorso finanziario della mutualità generale di tutti i settori produttivi, porta ad escludere la possibilità che si possano ulteriormente comprimere gli oneri sul settore stesso.

Sembra agevole concludere che, per alleviare la lamentata depressione economica del settore o di determinate zone agricole, potranno, se mai, soccorrere provvedimenti di portata più vasta, che agiscono direttamente sulla produzione e sulle condizioni di mercato dei prodotti agricoli.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* VIGORELLI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Candelini Pasquale fu Paolo Antonio, da Sornarella (Foggia) (dirette nuova guerra) posizione n. 1311223. (18413).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Sono attualmente in corso nuovi accertamenti sanitari per denunciato aggravamento.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra intestata al signor D'Interno Vincenzo fu Giuseppe, da Corato (Bari) (dirette nuova guerra). (22507).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non creda di dover tempestivamente intervenire, perché sia modificato il progetto predisposto dall'A.N.A.S., riguardante la variante del percorso della strada statale Adriatica n. 16, sul tratto Termoli-Bari.

Tale progetto prevederebbe la esclusione del centro di Foggia dall'itinerario, senza alcun apprezzabile vantaggio in relazione alla sicurezza e alla lunghezza del percorso, e con enorme danno per l'economia e lo sviluppo della città di Foggia. (23381).

RISPOSTA. — La strada statale n. 16 « Adriatica », nel tratto San Severo-Barletta dovrà essere variata in molti tratti per eliminare le attuali gravi viziosità plano-altimetriche.

Trattasi, però, di opere per la cui realizzazione sono necessarie spese ingenti che, date le limitate disponibilità di bilancio dell'A.N.A.S., potranno affrontarsi soltanto gradualmente.

Di tali varianti esistono per ora solo studi di grande massima per cui non è possibile al momento precisarne il percorso.

Ciò premesso, si assicura che tali studi verranno intensificati al fine di definire sia il tracciato che la spesa, e in tale sede non si mancherà di tener conto delle necessità della città di Foggia contemperandole, nel miglior modo possibile, con quelle di interesse generale e di funzionalità della strada statale.

*Il Ministro: ROMITA.*

CAVALLARI NERINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1°) se gli risulta — come risulta all'interrogante — che un socio assegnatario della cooperativa edilizia « Casa mia » di Mestre (Venezia), nella sua qualità di nuovo presidente, ha segnalato, ancora tre anni fa, agli uffici competenti del Ministero dei lavori pubblici, gravi irregolarità tecniche ed amministrative commesse durante l'attuazione dell'autorizzato programma costruttivo;

2°) le ragioni per le quali si è data sanatoria ad un capitolato di appalto diverso da quello autorizzato ai sensi degli articoli 75 e 79 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e comprensivo di prezzi unitari onerosi, in qualche caso anche doppi di quelli correnti;

3°) per quali motivi la sanatoria sia stata concessa in forza di una perizia suppletiva che risulta viziata da gonfiature ed infedeltà contabili e prodotta per fronteggiare maggiori prezzi « arbitrari », prospettati come prezzi autorizzati con ministeriale 29 dicembre 1950, n. 25845;

4°) le ragioni per le quali l'incaricato di « severa inchiesta », nella relazione rimessa al Ministero dei lavori pubblici, tace questi dati di fatto, tace le circostanze e concomitanze di responsabilità che gli sono state documentate con vari carteggi, e, invece, sottopone al Ministero dei lavori pubblici una seduta ed un deliberato del consiglio di amministrazione della cooperativa « Casa mia » che non hanno avuto mai luogo;

5°) per conoscere le ragioni per le quali non è stato dato corso alle varie disposizioni impartite per l'esecuzione dei gravi riatti e dei « ripristini » conseguenti alle irregolarità tecniche accertate dal locale genio civile e dall'inquirente, ed i motivi per cui rimangono ignorate le numerose altre irregolarità amministrative commesse nella cooperativa, come la millantata approvazione del capitolato illegale e la presenza di timbri del Ministero dei lavori pubblici su ogni pagina di tale capitolato.

L'interrogante richiama l'attenzione del Ministero sul documentato fascicolo depositato presso la segreteria particolare e firmato dal già presidente della cooperativa in questione, e chiede di conoscere i provvedimenti che saranno adottati. (22293).

RISPOSTA. — Sui singoli punti dell'interrogazione si riferisce quanto segue:

1°) il signor Pecoraro Vincenzo, socio della cooperativa edilizia « Casa mia » di Mestre, con ripetuti esposti, denunciò a suo tempo a questo Ministero alcune irregolarità e manchevolezze che si sarebbero verificate sia nell'appalto (arbitraria variazione apporata in aumento, in sede di gara, ai prezzi unitari del progetto approvato) e sia nella costruzione degli alloggi sociali.

A seguito di tale denuncia, questo Ministero diede incarico all'ingegnere Ettore Rendola, membro della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, di eseguire una rigorosa inchiesta al fine di accertare la effettiva entità dei fatti denunciati;

2°) in tale sede fu effettivamente rilevata una arbitraria rielaborazione del prezzario, giustificata dal progettista ingegner Scandurra con la necessità di aggiornare, al momento della gara, i prezzi per evitare che la gara medesima andasse deserta. Il funzionario inquirente non mancava di stigmatizzare l'operato del progettista, in quanto ogni variazione avrebbe dovuto essere preventivamente approvata dagli organi di questa amministrazione e concludeva proponendo la sanatoria di tale fatto in quanto la offerta — ribasso 10,36 per cento — presentata con la seconda gara (una prima gara alla quale avevano partecipato tre ditte: G. Cecchinato, ribasso 8,65 per cento, Gubbati, ribasso 8,10 per cento; Semenzano, ribasso 11,26 per cento, venne dalla cooperativa annullata per difetto di forma) dall'unica ditta concorrente, Cecchinato, rispecchiava le effettive condizioni di mercato del momento e che una gara con i prezzi del capitolato di progetto, sarebbe andata certamente deserta. D'altra parte, lo scarto di minor ribasso, 0,90 per cento offerto dal Cecchinato rispetto al virtuale vincitore della prima gara, veniva dall'ingegnere Rendola, ritenuto ammissibile se si tiene conto che l'impresa Cecchinato avrebbe anticipato alla cooperativa i fondi per l'acquisto del terreno;

3°) per quanto riguarda i lavori, il funzionario inquirente constatò effettive manchevolezze per cui, in sede di collaudo, vennero detratti, a danno dell'impresa ben 3.005.704 lire su un totale di lavori eseguiti di lire

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

24.563.694. Nessuna sanatoria quindi, vi è stata al riguardo.

La perizia cui probabilmente si riferisce l'interrogante (di lire 6.873.000) non può considerarsi « viziata », in quanto è stata riconosciuta ammissibile sia dal lato tecnico che contabile dagli organi tecnici dipendenti di questo Ministero;

4°) non risulta in alcun modo che il funzionario inquirente ingegnere Rendola, abbia nella sua relazione taciuto « circostanze e concomitanze », come asserisce l'interrogante.

In tale relazione, al contrario, sono state poste in rilievo tutte le responsabilità che sono emerse nel corso dell'inchiesta a carico della cooperativa, della direzione dei lavori e dell'impresa.

Su tali responsabilità questa amministrazione si riserva di adottare, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti del caso non appena sarà conosciuto l'esito di due giudizi instaurati dal Pecoraro: uno avanti il tribunale di Venezia per risarcimento danni nei confronti dell'allora presidente della cooperativa signor Scandurra Rosario; l'altro avanti il consiglio di Stato in sede giurisdizionale tendente all'annullamento del provvedimento 22 settembre 1955, con il quale questo Ministero, tramite il Genio civile di Venezia, respingeva, su conforme parere della commissione di vigilanza, il ricorso del Pecoraro ed approvava in sanatoria l'appalto dei lavori.

Quanto al deliberato del consiglio di amministrazione cui fa cenno l'interrogante e che si ritiene sia quello relativo all'annullamento della prima gara di appalto, si fa presente che risultano in atti documenti dai quali se ne deduce indirettamente l'esistenza. Infatti, a parte la copia — sia pure non autentica — del verbale del suddetto consiglio e relativa comunicazione alla ditta Semenzato, aggiudicatrice della prima gara, si ha in atti: 1°) una relazione originale 21 novembre 1953, n. 166 p. r., con la quale l'Ufficio del genio civile di Venezia parla di due gare, nette e distinte, delle quali la « prima venne dichiarata (dalla cooperativa) nulla », 2°) una lettera 8 luglio 1950, debitamente firmata dalla ditta Semenzato, la quale in relazione ad una prima gara 25 giugno 1950, rinuncia ad ogni rivendicazione di sorta; 3°) un verbale della seconda gara, in copia autentica, per notaio;

5°) circa la mancata esecuzione dei lavori di « integrazione » che l'interrogante lamenta, si fa presente che essi furono regolarmente disposti dal collaudatore ingegner Rendola, e si ha ragione di ritenere che siano stati eseguiti avendo successivamente il predetto funzio-

nario collaudato l'opera. Comunque questo Ministero si riserva di fare, ove occorrano, ulteriori accertamenti in proposito. Per altre deficienze tecniche, non influenti ai fini della collaudabilità dell'opera, si ricorda ancora che il collaudatore detrasse sulla contabilità dell'impresa lire 3.005.704 che potranno appunto essere destinate alle riparazioni di che trattasi, come proposto dal consiglio superiore dei lavori pubblici.

Da quanto precede risulta che le irregolarità amministrative commesse dalla cooperativa, sulle quali si sofferma più volte l'interrogante, sono a conoscenza di questo Ministero e si assicura che esse saranno, ai fini di concrete eventuali responsabilità da perseguire, riprese in esame dopo l'esito dei cennati giudizi in corso, ai quali questa amministrazione non può, per ovvie ragioni, anteporsi.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**CECCHERINI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvidenze intenda emanare a favore dei danneggiati dell'ultimo terremoto che ha colpito recentemente alcuni comuni della Carnia e in particolare Comeghians, Ovaro e Paularo (Udine). (23241).

**RISPOSTA.** — Il 5 novembre 1956 si è verificata nella Carnia una leggera scossa tellurica che è stata avvertita in vari comuni compresi Comeghians, Ovaro e Paularo.

Tale fenomeno sismico ha prodotto danni di lieve entità ad alcuni fabbricati di vecchia costruzione, per cui non si sono resi necessari interventi statali di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**CHIARAMELLO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia conforme a verità la notizia che il consiglio notarile di Cuneo abbia proposto la soppressione delle seguenti sedici sedi notarili e precisamente: tribunale di Alba: Neive, Corneliano, Diano d'Alba, Govone e La Morra; tribunale di Saluzzo: Sanfront, Revello, Verzuolo, Cavallermaggiore e Sampeyre; tribunale di Mondovì: Villanova Mondovì, Frabosa Soprana, Moneaglio ed Ormea; tribunale di Cuneo: Robilante e Villafalletto;

se la continua richiesta di soppressione di sedi notarili sia determinata non da una vera necessità, ma dalla strenua difesa di privilegiate posizioni economiche, e ciò in contrasto con quel senso di comprensione che deve presiedere ad una giusta ripartizione del

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

lavoro, dando così modo ai moltissimi giovani di affermarsi nella professione notarile. (22641).

**RISPOSTA.** — Sulle proposte di soppressione come su quelle di istituzione di sedi notarili, presentate dai competenti consigli notarili, il Ministero di grazia e giustizia, prima di emettere qualsiasi provvedimento, richiede i procuratori generali dei singoli distretti per gli accertamenti del caso, al fine di valutare, con la maggiore obbiettività, le proposte che vengono di volta in volta avanzate.

In ordine alla proposta di soppressione di talune sedi notarili, fatta dal consiglio notarile di Cuneo, la direzione generale competente del Ministero di grazia e giustizia, ha già richiesto le necessarie informazioni, ed all'esito di esse non si mancherà di valutare la opportunità o meno della proposta soppressione con la maggiore obbiettività e comprensione.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

**CHIARAMELLO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno estendere, per ragioni analoghe, alle commissioni comunali, l'applicazione dell'articolo 50 della legge Vanoni-Tremelloni, onde evitare il perpetuarsi della continua influenza dei funzionari sulle decisioni delle commissioni funzionanti. (23145).

**RISPOSTA.** — La disposizione recata dall'articolo 50, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, cui si richiama l'interrogante, trae la sua ragion d'essere dalla norma dell'articolo 29, secondo comma, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, sulla costituzione ed il funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte, la quale consentiva che nei giudizi innanzi le commissioni stesse, il procuratore delle imposte o del registro, dopo chiusa la discussione, potesse rimanere presente alla votazione, senza però interloquirvi; onde la nuova disposizione, eliminando tale anomalia del sistema, ha ora stabilito l'obbligo per le parti interessate al giudizio, e cioè il contribuente ed il procuratore delle imposte, di ritirarsi dall'aula dove siede la commissione, non appena terminata la discussione, a garanzia dell'autonomia ed imparzialità dell'organo decidente.

Analogo precedente non si riscontra, invece, nella legislazione che disciplina il procedimento contenzioso nei tributi locali, di cui agli articoli 277 e seguenti del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, nu-

mero 1175, avanti la commissione comunale, in primo grado, e la giunta provinciale amministrativa — sezione speciale — in grado di appello; le norme stesse, infatti, non attribuiscono alcuna facoltà al rappresentante dell'ente impositore di presenziare alle decisioni del collegio investito della controversia.

Non si vede, quindi, come si potrebbe ora stabilire il divieto di fare ciò che la legge non contempla.

Si assicura, comunque, l'interrogante che questo Ministero non mancherà di vigilare affinché siano evitati eventuali difformi indirizzi in materia, da parte degli organi contenziosi dei tribunali locali.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

**CLOCCHIATTI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come giustifica l'operato del questore di Piacenza che, mentre ha vietato un comizio sulla pubblica piazza all'interrogante, ne ha permessi circa 16 ad un partito governativo; e se pensa che l'uso dei due pesi e delle due misure significhi tutelare i diritti di tutti alla vita democratica, secondo i principi sanciti dalla nostra Costituzione; e che misure intende prendere perché tali abusi non abbiano più a verificarsi. (23521).

**RISPOSTA.** — Il questore di Piacenza vietò ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per evitare motivi di turbamento dell'ordine pubblico, il comizio all'aperto indetto in Carpaneto Piacentino il 18 novembre scorso dal partito comunista italiano sul tema « La situazione internazionale alla luce degli avvenimenti di Egitto e di Ungheria », stante la ripercussione sull'opinione pubblica degli eventi verificatisi in Ungheria.

Il comizio ebbe egualmente luogo in locale chiuso.

Il questore non ritenne di vietare i comizi indetti in diversi comuni di quella provincia dalla democrazia cristiana perché tali manifestazioni non avrebbero potuto portare alcun turbamento dell'ordine pubblico.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

**COLASANTO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se approva che l'Istituto nazionale della previdenza sociale non dà alcun seguito alle domande di liquidazione delle assicurazioni popolari di cui al regio decreto 26 giugno 1904, n. 333, attualmente regolato dal titolo IV della legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

Tali domande sono state fatte da alcuni pensionati che ne hanno diritto, alla sede di Napoli di detto Istituto, sin dal luglio 1955. (23177).

**RISPOSTA.** — Assicuro che ho interessato l'Istituto nazionale della previdenza sociale in merito a quanto forma oggetto dell'interrogazione sopra trascritta.

Mi riservo, pertanto, non appena in possesso dei necessari elementi, di fornire i chiarimenti richiesti, relativamente a talune posizioni assicurative, interessanti pensionati dell'I.N.P.S. in Napoli.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**COLASANTO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato di elaborazione, menzionato nella risposta alla interrogazione n. 17714, della materia legislativa riguardante la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Si chiede ancora di conoscere perché, malgrado il costo della vita sia aumentato in misura superiore al 12 per cento, dal 1952 ad oggi, non sia stato reso ancora operante l'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, in base al quale dovrebbero essere migliorate le pensioni dei ferrovieri. (23178).

**RISPOSTA.** — La elaborazione di un testo unico di norme previdenziali ferrotramviarie, al fine di ovviare a taluni inconvenienti di cui è cenno nella risposta alla precedente interrogazione (n. 17714) dell'interrogante è già stata avviata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il provvedimento mira a raggiungere gli scopi accennati, possibilmente senza aumento dei gravami contributivi, e cioè con l'intervento della mutualità della assicurazione generale obbligatoria.

Le amministrazioni statali interessate considerano della massima urgenza pervenire alla definitiva stesura del relativo schema di disegno di legge, sul quale non si mancherà di richiedere l'avviso delle associazioni di categoria, prima del perfezionamento legislativo.

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, questo Ministero sta provvedendo ad acquisire i necessari elementi allo scopo di adottare una decisione al riguardo.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Por-

reca Elvio di Ottavio (posizione 1136209), il quale il 17 dicembre 1954 ha passato la visita presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Roma, ma da allora nulla ha più saputo; e per conoscere quando potrà ottenere la liquidazione, essendo trascorsi nove anni dalla presentazione della domanda. (13691).

**RISPOSTA.** — Nei confronti del sopra nominato risulta emesso decreto ministeriale n. 2669839, del 21 novembre 1955, concessivo della pensione di settima categoria con decorrenza dalla data di visita medica, 17 dicembre 1954.

Attualmente è in corso una riliquidazione della pensione per il periodo precedente; il relativo schema di provvedimento trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Castelverrino (Campobasso) di una rete di fognature. (21856).

**RISPOSTA.** — Con ministeriale in data 27 gennaio 1956, n. 947, è stato promesso al comune di Castelverrino (Campobasso), ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, un contributo del 5 per cento sulla spesa di lire 12 milioni prevista per l'esecuzione dei lavori di costruzione della rete di fognature.

Il predetto ente ha richiesto, e gli è stata concessa, una proroga sino al 31 dicembre 1956 per la presentazione dei relativi atti tecnici ed amministrativi. Pertanto, ove tali atti siano stati presentati entro tale termine all'ufficio del genio civile di Campobasso, non si mancherà di adottare gli ulteriori provvedimenti per la definizione della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada di circonvallazione che tanto interessa la città di Pesaro, passando questa attraverso la metà della strada adriatica. (22137).

**RISPOSTA.** — La variante al piano di ricostruzione di Pesaro, concernente la modifica al tracciato della strada di circonvallazione, è stata approvata con decreto ministeriale 30 novembre 1956, n. 4712.

L'esecuzione delle opere previste nel predetto piano spetta al comune il quale, ove non fosse in condizione di provvedervi diretta-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

mente, potrebbe richiedere l'intervento dello Stato ai sensi della legge 27 ottobre 1951, numero 1402.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Isernia (Campobasso) una sezione staccata dell'I.N.A.I.L., facendosi ogni giorno di più strada nella vita del lavoro la necessità della prevenzione e dell'assistenza agli infortuni, tenendosi altresì conto dell'evidente ripresa dell'attrezzatura meccanica agricola, degli enormi lavori che si svolgono nei dintorni (Pizzone, Castel Santa Vincenza, Rocchetta, ecc.), delle fiorenti industrie di Agnone, della presenza di un ospedale circondariale e del fatto che su Isernia gravitano 53 comuni. (22280).

**RISPOSTA.** — La proposta di istituzione in Isernia (Campobasso) di una sezione staccata I.N.A.I.L. è stata oggetto di attento esame. Da detto esame è risultato che il numero degli infortunati nella città di Isernia è fortunatamente piuttosto modesto (100-120 all'anno), mentre è assai elevato (1200-1300 unità all'anno) quello degli infortunati che ricorrono alle cure dei medici condotti nei cinquanta comuni dell'alto Molise che gravitano sulla città stessa.

Per evitare a detti ultimi infortunati il disagio di recarsi al capoluogo di provincia per l'assistenza, ed al fine di consentire un miglioramento delle prestazioni sanitarie e di quelle economiche, l'I.N.A.I.L. è venuto nella determinazione di istituire in Isernia in analogia a quanto è stato fatto con risultati favorevoli per la città di Termoli — un « centro di raccolta », al quale gli interessati potranno più facilmente accedere per ottenere l'assistenza.

A quanto risulta, già sono state impartite disposizioni affinché tale centro sia quanto prima in grado di funzionare.

*Il Ministro VIGORELLI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha invitato gli artigiani a non pagare i contributi da essi dovuti per pensione artigiana, e se è esatto che ciò sarebbe avvenuto essendosi stabilito di modificare i sistemi del versamento, che dovrebbe aver luogo con apposizione di marche su libretti, che saranno trasmessi agli interessati; e per conoscere altresì se questi conserve-

ranno il premio, che è corrisposto ai pensionati, ove si accerti che in passato sono stati puntuali. (22398).

**RISPOSTA.** — Nell'intendimento di rendere più spedite le operazioni di versamento dei contributi nell'assicurazione facoltativa collettiva per la categoria degli artigiani, l'Istituto nazionale della previdenza sociale sta procedendo alla sostituzione del sistema dei versamenti in conto corrente postale con quello dell'applicazione, su apposito libretto di iscrizione, delle marche assicurative in uso per la prosecuzione volontaria nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia, in analogia a quanto già avviene per gli altri assicurati facoltativi.

Per l'attuazione di tale modifica, gli iscritti vengono invitati dalle sedi dell'I.N.P.S. a non effettuare per ora — in attesa del ricevimento del libretto d'iscrizione — il versamento dei contributi a mezzo conto corrente postale.

L'invito a sospendere il versamento dei contributi viene fatto dall'I.N.P.S. solo nell'imminenza della spedizione del suddetto libretto d'iscrizione, per evitare interruzioni nei versamenti.

La modifica nel sistema di versamento dei contributi è stata adottata, previa opportune intese con le organizzazioni di categoria, al solo scopo di semplificare la procedura di riscossione e non comporta alcuna variazione all'ordinamento dell'assicurazione.

Restano quindi pienamente in vigore tutte le norme contenute nella convenzione in atto esistente fra l'I.N.P.S. e le organizzazioni medesime e, in particolare, quelle concernenti il premio di assiduità.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quando potrà essere concesso il sussidio straordinario richiesto dai signori: Giuliani Antonio fu Giuseppe, Giuliani Giuseppe di Antonio, Giuliani Franco di Antonio, Giuliani Mario di Antonio, Paci Giuseppe fu Federico, che sono marittimi già catturati dalle autorità jugoslave. (22462).

**RISPOSTA.** — Il bilancio dell'amministrazione della marina mercantile permette soltanto l'erogazione di sussidi a pescatori indigenti o alle loro famiglie.

Nel caso dei pescatori citati dall'interrogante, invece, si tratta di pescatori che sono stati fermati dalle autorità jugoslave per as-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

serito sconfinamento in quelle acque territoriali, ma che non versano in disagiate condizioni economiche, come risulta dagli accertamenti di rito effettuati dalla competente capitaneria di porto di Ancona, la quale ha espresso parere contrario alla concessione del richiesto sussidio.

*Il Sottosegretario di Stato* TERRANOVA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione del ponte distrutto dalla guerra sulla strada di Cerro al Volturmo (Campobasso) frazione Vallone. (22515).

RISPOSTA. — I lavori di ripristino del ponte sulla comunale Cerro al Volturmo-frazione Vallone, danneggiato dalla guerra e per i quali è prevista una spesa di lire 5.600.000, saranno tenuti presenti in sede di formulazione del programma del prossimo esercizio finanziario, compatibilmente con le disponibilità dei fondi ed in relazione alle altre analoghe necessità.

*Il Sottosegretario di Stato* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha invitato gli artigiani a non pagare i contributi da essi dovuti per pensione artigiana, e se è esatto che ciò sarebbe avvenuto essendosi stabilito di modificare i sistemi del versamento, che dovrebbe aver luogo con apposizione di marche su libretti che saranno trasmessi agli interessati; e per conoscere altresì se questi conserveranno il premio, che è corrisposto ai pensionati, ove si accerti che in passato sono stati puntuali. (22603).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 22398 dello stesso deputato Colitto, pubblicata a pagina xxviii).

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non creda di chiarire, con circolare, ai dipendenti uffici finanziari, la esatta esegesi dell'articolo 41 della legge sui danni di guerra del 27 dicembre 1953, n. 868, che nella sua applicazione ha dato luogo a malumori, e di indicare la documentazione che il privato deve presentare per beneficiare del rimborso solo del terzo della spesa anticipata dallo Stato per le riparazioni, divisa in venti annualità con gli interessi legali.

In particolare occorre precisare:

a) che la parola « unica » si riferisce a « casa del danneggiato destinata ad abitazione

propria e della propria famiglia » e non, come sostiene l'ufficio, che debba trattarsi dell'unica casa del danneggiato, destinata inoltre ad abitazione propria e della propria famiglia, richiedendo così un duplice requisito, che non ha senso, in quanto la situazione patrimoniale e di reddito è stata considerata a parte dalla legge (articolo 39), e venendo in conseguenza ad escludere quelli che abbiano un altro fabbricato, talvolta di valore insi-gificante, non adatto alle loro esigenze familiari e che non era da essi abitato;

b) a quale epoca va riferita detta situazione, l'ufficio riportandosi alla data della legge sui danni di guerra (1953), che stabilì il beneficio, mentre pare più giusto riferirla al 1945, che è l'epoca alla quale la legge intese far riferimento per la situazione patrimoniale e di reddito del danneggiato;

c) che sulle somme ancora dovute e razzate debbano essere corrisposti gli interessi a scalare e non, come si pretende dall'ufficio, gli interessi in misura uguale per venti anni sulla somma inizialmente dovuta, senza tener conto, cioè, della diminuzione annua del capitale;

d) che, procedendosi dagli uffici finanziari, senza notifica di alcun accertamento, al recupero delle somme, che ritengono dovute, con ingiunzione fiscale, contro questa è possibile il ricorso, senza effetto sospensivo, alla stessa autorità (intendenza di finanza) che ha disposto la misura del rimborso dovuto allo Stato. (22785).

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente la portata dell'articolo 41 della legge sui danni di guerra 27 dicembre 1953, n. 968, si comunica che con circolare n. 124642/50 A.G. 261 in data 25 febbraio 1954, questo Ministero chiariva a tutti gli uffici periferici quali fossero i danneggiati aventi diritto alla riduzione di addebito prevista dall'articolo 41 della citata legge n. 968. Con successiva circolare n. 141952/50 A.G. 261 in data 5 ottobre 1954 — sentita l'Avvocatura generale dello Stato — si indicavano i criteri da seguire per la soluzione di alcune importanti particolari situazioni che si sarebbero potute determinare nell'applicazione dell'articolo 41 della legge n. 968 in rapporto all'articolo 40 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261. In particolare la seconda circolare regolava i modi ed i termini per la richiesta di pagamento in 20 annualità anziché in unica soluzione, consentiva la competenza dei vari uffici periferici in materia, sì che non avessero

a prodursi inconvenienti e a sorgere difficoltà ai danni dei debitori, e ribadiva quanto già disposto dalla prima circolare, e cioè che la riduzione di addebito di cui all'articolo 41 della legge n. 968 dovesse essere applicata « automaticamente d'ufficio senza che sia stimolata l'iniziativa degli interessati ». Gli addebiti già notificati dovevano essere revisionati d'ufficio, così come la riduzione del vincolo ipotecario doveva essere operato d'ufficio senza alcun onere per gli interessati. Per gli addebiti non ancora notificati, le intendenze di finanza potevano procedere alle notifiche stesse dopo compiuti gli accertamenti predetti e per l'importo che sarebbe risultato effettivamente dovuto.

Per quanto riguarda le precisazioni suggerite dall'interrogante, si osserva quanto segue:

a) non può condividersi l'interpretazione, di cui è cenno nella interrogazione, della parola « unica » riportata nel testo dell'articolo 41 della legge n. 968, sia perché si verrebbe ad alterare lo spirito della legge stessa che ha inteso alleviare l'onere del rimborso per i meno abbienti, considerando espressamente al precedente articolo 39 i casi di minima possidenza, sia perché una interpretazione nel senso in parola, contrasterebbe con la dizione letterale del cennato articolo 41. Detto articolo, infatti, dopo la dizione « sempre quando si tratti dell'unica casa del danneggiato », ha apposto una virgola, intendendo così nettamente distinguere la prima condizione da quella successiva « destinata ad abitazione propria e della propria famiglia ». Sono due condizioni che si integrano l'un l'altra e ribadiscono l'anzidetto concetto informatore della legge;

b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 261 stabiliva unica entità del rimborso (due terzi della spesa) senza fare distinzione fra proprietari di uno o più alloggi. Invece l'articolo 41 della legge n. 968 pone espressamente la condizione che l'immobile riparato costituisca l'unica casa del danneggiato, perché questi, concorrendo anche le altre condizioni indicate nello stesso articolo 41 ed al precedente articolo 39, abbia diritto a rimborsare solo un terzo della spesa. Ora, poiché il ripetuto articolo 41 non si riferisce esplicitamente a nessuna data, questo Ministero — e in tal senso è stato anche l'avviso dell'Avvocatura generale dello Stato — ha ritenuto che, conformemente ai principi di carattere generale, ci si doveva rapportare al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, in considerazione anche che tale inter-

pretazione rispondeva in definitiva all'*animus* del legislatore, di venire cioè incontro ai proprietari in condizioni di minima possidenza;

c) l'articolo 40 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 261 parla di possibilità di frazionare il rimborso in 20 annualità posticipate uguali con gli interessi legali. Questo dicastero, al primo alinea della menzionata circolare n. 142642 del 25 febbraio 1954, richiamava gli uffici periferici su tale punto ponendo espressamente in rilievo la dizione « uguali ». In conseguenza i piani di ammortamento debbono essere compilati sulla base di rate uguali ogni anno e comprensive di una quota sempre crescente in conto capitale e di una correlativa quota annualmente decrescente in conto interessi;

d) il rilievo che si procederebbe dagli uffici finanziari senza notifica di alcun accertamento e con l'ingiunzione fiscale, sembra non potersi accogliere sia perché il verbale di collaudo delle opere è redatto in contraddittorio con il proprietario dell'immobile che deve sottoscrivere l'atto stesso in caso di constatata regolarità dei lavori, sia perché le intendenze di finanza — e per esse gli uffici del registro — non possono procedere a nessun recupero se prima non abbiano notificato all'interessato l'esatta somma dovuta e se non siano trascorsi 30 giorni dalla notifica, avendo l'interessato diritto a richiedere in tal periodo la ratizzazione prevista dall'articolo 40 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 261.

Circa il rilievo di cui all'ultima parte della interrogazione si precisa che, nonostante la disposizione per la quale il danneggiato che non abbia prodotto opposizione nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'addebito, decade dal diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla legge, tuttavia possono essere ammessi a ricorsi che si riferiscano non alla natura dell'addebito, bensì alle condizioni oggettive del danneggiato ai fini della concessione a suo favore dei benefici di cui all'articolo 41 della legge n. 968.

Al riguardo questa amministrazione si riserva di emanare apposita circolare esplicativa diretta alle intendenze di finanza, disponendosi che dovranno essere accertati e presi in esame i ricorsi in parola, con effetto sospensivo della ingiunzione di rimborso, in tutti quei casi nei quali non si sia proceduto d'ufficio agli accertamenti di rito circa la sussistenza o meno delle condizioni richieste di cui al combinato disposto della lettera a) del n. 1 dell'articolo 39 e dell'articolo 41 della legge n. 968.

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se ritengano o meno che commettano violazione della legge sul riposo settimanale i barbieri, che nella giornata di lunedì, negli alberghi, nelle stazioni ed altrove, tranquillamente lavorano. (22800).

RISPOSTA. — La legge sul riposo domenicale e settimanale del 22 febbraio 1934, n. 370, all'articolo 5, in deroga al principio, sancito dal precedente articolo 3, del riposo settimanale in coincidenza con la domenica, consente che al personale addetto a talune attività, determinate dal decreto ministeriale 22 giugno 1935, il riposo settimanale possa essere dato in un giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni. L'attività di che trattasi risulta contemplata alla tabella III, voce n. 26, nella quale appunto, sono indicati i laboratori di parrucchieri da uomo e da donna. Inoltre, poiché nell'interrogazione si fa riferimento anche ai barbieri delle stazioni, giova far presente che, in forza della voce n. 39 della tabella medesima, è ammesso al riposo settimanale, per turno, anche il personale degli alberghi diurni, eserciti da concessionari dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, nell'ambito delle stazioni, nelle quali generalmente viene svolto anche il servizio di parrucchiere.

Per quanto riguarda, invece, la chiusura dei negozi in parola nella giornata del lunedì, la disciplina relativa, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge 16 giugno 1932, n. 973, rientra nella competenza dei prefetti i quali, con proprie ordinanze, stabiliscono le giornate e gli orari di apertura e chiusura dei negozi in genere.

Mentre, quindi, è a tali ordinanze che occorre fare riferimento per la questione che ha formato oggetto della interrogazione, si precisa che, ove sussistano casi particolari di mancata concessione del riposo per turno nel corso della settimana, potrà essere inoltrata denuncia all'ispettorato del lavoro, al quale è affidata la vigilanza sull'applicazione della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione della casa canonica in Giuliopoli, frazione di Rosello (Chieti). (22817).

RISPOSTA. — La curia vescovile di Trivento (Campobasso) ha presentato ai sensi e per gli

effetti della legge 21 marzo 1953, n. 230, domanda di ricostruzione dei locali di pertinenza della chiesa parrocchiale della frazione Giuliopoli del comune di Rosello, senza però corredarla con la documentazione sulla proprietà e consistenza dei locali medesimi.

È stata interessata la predetta curia vescovile ad esibire la documentazione suddetta ed in base ad essa potrà esaminarsi la possibilità e l'estensione del richiesto intervento.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla costruzione della strada Val Ceno-Valle d'Aveto, destinata a creare un allacciamento col genovesato ed il piacentino, cui sono interessate le tre confinanti province di Parma, Genova e Piacenza, e della quale è stato costruito il tronco Anzola di Bedonia-Casalporino; e se non crede opportuno far proprio, dovendosi proseguire la costruzione, il progetto che non esclude dall'allacciamento Revoletto, Casa Botti e Servola, frazioni di Bedonia (Parma). (22850).

RISPOSTA. — Fra le opere comprese nel programma settennale delle zone depresse (da appaltare nel terzo anno del settennio) da eseguire in Emilia, erano compresi anche i lavori di costruzione della strada Val Ceno-Val d'Aveto fino a Casalporino dell'importo di lire 30 milioni, così suddiviso per quanto riguarda il finanziamento:

esercizio finanziario 1955-56 lire 15 milioni;

esercizio finanziario 1956-57 lire 15 milioni.

Tale opera costituisce il primo tronco di una arteria che congiungerà la Val Ceno e la Val d'Aveno attraverso il passo della Caserma, collegando le tre province di Genova, Parma e Piacenza.

I lavori sono stati approvati con decreto presidenziale 30 aprile 1956, n. 2942, ed appaltati in data 27 ottobre 1956.

Ora, perché la strada potesse giungere a Casalporino, come previsto nel programma approvato dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed inclusa in programma, era necessario seguire la riva destra del fiume Anzola, scostandosi inevitabilmente dagli abitati di Revoletto, Casa Botti, e in misura minore da quello di Servola.

D'altra parte, tale tracciato ha tutti i requisiti di una ottima strada e venne scelto di comune accordo dalle amministrazioni provinciali di Parma, Genova e Piacenza, che

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

sono direttamente interessate alla sua costruzione, essendo più agevole, meno lungo e sotto tutti gli aspetti più conveniente di quello che, svolgendosi sulla sinistra del fiume Anzola, avrebbe toccato gli abitati suddetti.

Tali abitati, comunque, sono in via di allacciamento al Molino Anzola, mediante strade eseguite con cantieri-scuola, per mezzo dei quali sono stati già condotti a termine altri due dei quattro chilometri necessari per ottenere un collegamento ad anello con la strada interprovinciale di cui trattasi.

*Il Sottosegretario di Stato* CARON.

**COLITTO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire con la maggiore possibile sollecitudine per rendere più regolare il servizio dei dispacci postali nel comune di Filadelfia (Catanzaro), eliminandosi l'attuale disservizio che dura dalla fine della guerra, pur essendo Filadelfia un capoluogo di mandamento e pur avendo la direzione provinciale delle poste di Catanzaro fatto opportuna segnalazione affinché la distribuzione della corrispondenza abbia luogo due volte al giorno come accadeva prima della guerra, nonostante che il detto comune a richiesta del Ministero si sia dichiarato disposto a sostenere parte delle spese all'uopo necessarie. (22856).

**RISPOSTA.** — Attualmente a Filadelfia (Catanzaro) la corrispondenza postale arriva e parte una sola volta al giorno con l'autolinea Filadelfia-Pizzo Calabro, la quale esegue appunto una sola corsa giornaliera di andata e ritorno.

Conseguentemente, anche la distribuzione della corrispondenza ha luogo una volta al giorno.

Sono però in avanzato corso pratiche con i comuni di Filadelfia e di Francavilla Angitola per poter giungere, mediante la corresponsione dei relativi contributi a carico di tali comuni, alla istituzione di un servizio di procacciato motorizzato tra Filadelfia, Francavilla Angitola e Francavilla Scalo, in modo da assicurare, nelle anzidette località, due arrivi e due partenze giornaliere della corrispondenza.

Mi riservo quindi di dare ulteriori notizie appena possibile. *Il Ministro* BRASCHI.

**COLITTO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non creda necessario aumentare il contributo che attualmente viene corrisposto al comune di Casa-

calenda (Campobasso) per la pretura ed il carcere mandamentale, essendo quello corrisposto attualmente del tutto irrisorio. (22870).

**RISPOSTA.** — A norma degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le spese per i locali, mobili, manutenzione e pulizia degli uffici giudiziari, sono ad esclusivo carico del comune nel quale ha sede l'ufficio giudiziario, senza alcun concorso nelle spese da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria, tranne un contributo annuo da parte dello Stato, stabilito con detta legge, ed aumentato di 60 volte, a norma dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703. Tali contributi possono essere riveduti ed eventualmente modificati con decreto del ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri delle finanze e dell'interno, allo scadere di ogni triennio.

Attualmente lo Stato corrisponde al comune di Casacalenda per i locali, mobili, manutenzione e pulizia dell'ufficio di pretura il contributo annuo di lire 324 mila. Dai rendiconti relativi al quadriennio 1952-1955 risulta che detto comune ha superato di sole lire 25.747 l'ammontare dei contributi corrisposti dallo Stato.

Si assicura, comunque, che in sede di revisione dei contributi corrisposti ai comuni per gli uffici giudiziari, non si mancherà di tener conto della situazione del comune di Casacalenda.

Inoltre, a norma dell'articolo 13 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, le spese per le carceri mandamentali sono obbligatorie per i comuni capoluogo di mandamento, escluso ogni concorso da parte degli altri comuni dello stesso mandamento, salvo un contributo da parte dello Stato.

Il Ministero di grazia e giustizia può elargire contributi straordinari, subordinatamente al benessere del Ministero del tesoro. Il comune di Casacalenda ha ottenuto dal 1946 al 1951 i seguenti contributi straordinari: 1946, lire 152.800; 1947, lire 229.150; 1948, lire 297.800, 1949, lire 308.750, 1950, lire 338.200; 1951, lire 338.200. Per gli anni dal 1952 al 1955 il contributo straordinario non è stato concesso, siccome non richiesto. Per altro, se il comune inoltrerà regolare istanza si provvederà all'istruzione della pratica ed alle eventuali proposte del caso.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta dell'ospedale civile

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

« Beata Vergine delle grazie » di Latisana (Udine) di contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa prevista per la sistemazione generale e l'ampliamento dei fabbricati e degli impianti del detto ospedale. (22881).

RISPOSTA. — In accoglimento alla domanda 7 ottobre 1949 presentata dall'amministrazione dell'ospedale civile di Latisana (Udine) per i lavori di completamento dell'ospedale stesso, questo Ministero con foglio 15 dicembre 1950, n. 5136, promise il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla totale spesa richiesta di lire 9 milioni.

Successivamente la predetta amministrazione ospedaliera inoltrava istanza in data 17 giugno 1954, segnalando di aver progettato l'esecuzione di altre opere per un importo complessivo di lire 140 milioni.

Stante la forte sperequazione tra il contributo promesso e la spesa successivamente dichiarata necessaria questo Ministero, con nota 21 febbraio 1955, n. 1006, non avendo disponibilità di fondi, comunicava all'ente interessato la revoca del predetto contributo facendo presente che la nuova istanza sarebbe stata presa in considerazione in sede di formazione dei futuri programmi esecutivi.

Nel corrente esercizio non è stato possibile comprendere l'opera in parola in quanto si è dovuto dare la precedenza ad altri interventi di più inderogabile necessità e maggiore urgenza.

Non si mancherà di riesaminare la richiesta non appena maggiori disponibilità di fondi lo consentiranno.

*Il Sottosegretario di Stato* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta delle 80 famiglie della frazione Montalto del comune di Rionero Sannitico (Campobasso), che da anni auspicano la costruzione in essa frazione di una chiesetta, nella quale, essendo lontane dal centro ben sette chilometri, possano pregare per i loro morti ed anche per quei vivi che si sono completamente dimenticati. (22954).

RISPOSTA. — La costruzione di una nuova chiesa parrocchiale nella frazione Montalto del comune di Rionero Sannitico non è compresa in alcuno dei programmi predisposti, ai sensi della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, d'intesa con la pontificia commissione per l'arte sacra e con il Ministero dell'interno.

Per ottenere l'inclusione nei programmi di cui sopra è necessario che l'ordinario diocesano inoltri apposita domanda alla pontificia commissione per l'arte sacra, segnalando la necessità di eseguire l'opera di cui trattasi con precedenza assoluta rispetto alle altre opere analoghe riguardanti la sua diocesi, in modo che delle richieste di cui sopra si possa tenere debito conto al momento della compilazione del programma relativo all'esercizio finanziario prossimo.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in qual modo intende intervenire a favore del comune di Rionero Sannitico (Campobasso), i cui disoccupati hanno appreso con grande stupore che è stato, sì, istituito un cantiere di rimboschimento, nel quale potessero anche essi recarsi a lavorare, ma di fatto non lo possono, dato che il comune di Rionero dista nientemeno che 15 chilometri dal luogo del lavoro; e se non creda opportuno, perciò, istituire altro cantiere-scuola nel comune predetto. (22957).

RISPOSTA. — Nel cantiere di cui all'interrogazione, istituito per i disoccupati dei comuni di Forlì del Sannio, Rionero Sannitico, San Pietro Avellana e Vastogirardi, lavorano attualmente 80 lavoratori, di cui 40 del comune di Rionero.

Si assicura, comunque, che non si mancherà di prendere in doverosa considerazione la richiesta dell'interrogante, qualora dovessero presentarsi favorevoli possibilità in relazione ad ulteriori assegnazioni di fondi da destinare alla apertura di cantieri-scuola.

*Il Ministro:* VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere completata la strada che da un certo punto della strada statale n. 17 porta ad altro punto della stessa, passando per Castiglione, Vigne, Casabona e San Mariano, borgate del comune di Rionero Sannitico (Campobasso), e quando potrà essere costruita la strada che alla stessa nazionale unisca la borgata di Montalto dello stesso comune, che isolata dal mondo, conta ben 80 famiglie, le quali non si rendono conto delle ragioni per le quali si continua ad escluderle dall'azione in favore delle aree depresse che il Governo va svolgendo. (22958).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione anche a nome del ministro dei lavori pubblici e s'informa l'interrogante che sia per il completamento della strada che, iniziando e terminando sulla strada statale n. 17, dovrebbe unire le frazioni di Castiglione, Vigne, Casabona e San Mariano, sia per la costruzione della strada che dovrebbe collegare la frazione di Montalto alla stessa statale n. 17, la Cassa per il Mezzogiorno non ha possibilità di intervenire non disponendo della rilevante somma di almeno 200 milioni di lire occorrente per la realizzazione di tali lavori.

Infatti, le somme complessivamente destinate ai lavori di viabilità ordinaria della provincia di Campobasso sono state tutte assegnate per la realizzazione delle opere previste nei programmi già approvati da questo comitato, né sui lavori eseguiti o in corso di esecuzione nella stessa provincia si sono realizzate economie da poter destinare ad altri lavori non compresi nei programmi di cui sopra.

*Il Ministro Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso) di costruzione di case per i senza tetto. (22997)

RISPOSTA. — Questo Ministero, per mancanza di fondi, non ha potuto finora accogliere la domanda presentata dal comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso), intesa ad ottenere ai sensi della legge 25 giugno 1949, n. 409, la costruzione di nuovi alloggi per i senza tetto in quel capoluogo.

Si assicura, comunque, che tale richiesta sarà tenuta presente in sede di formulazione dei futuri programmi delle opere da ammettere ai benefici della citata legge, compatibilmente con le disponibilità dei fondi ed in relazione alle numerose richieste del genere pervenute a questo Ministero.

*Il Sottosegretario di Stato.* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della importante strada di allacciamento dei comuni di Fornelli e di Acquaviva d'Isernia (Campobasso). (22998).

RISPOSTA. — Nel confermare quanti si è già comunicato all'interrogante in data 19 novembre 1956, in risposta ad analogo interro-

gazione n. 21858, si assicura che, non appena in possesso di tutti i necessari elementi di valutazione in merito alla controversa questione della scelta del tracciato relativo alla strada di allacciamento Fornelli-Acquaviva d'Isernia, questo Ministero adotterà i provvedimenti che il caso richiede.

*Il Sottosegretario di Stato.* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga di intervenire presso il circolo costruzioni telegrafiche di Sulmona (L'Aquila), perché si compiaccia con cortese sollecitudine esprimere il suo parere in merito alla pratica riguardante la costruzione e l'esercizio dei tronchi di condutture elettriche necessari per fornire energie alle località Acquasalsa, Gambolongo, Pescullo, ecc., dell'agro di San Giuliano del Sannio (Campobasso). (23005).

RISPOSTA. — Le pratiche riguardanti le linee elettriche per la fornitura di energia alle località segnalate nell'interrogazione sono attualmente all'esame del Genio civile di Campobasso. Appena le pratiche stesse passeranno, per la parte di competenza, agli uffici di questo Ministero, sarà posta ogni cura perché esse vengano definite con la massima sollecitudine.

*Il Ministro.* BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le ragioni per le quali la Cassa per il Mezzogiorno non ha ritenuto e non ritiene ancora di operare nel perimetro del consorzio di bonifica integrale larinese, avente sede in Larino (Campobasso), costituito con decreto presidenziale 8 febbraio 1954, nel quale perimetro appunto è la parte più importante della zona del basso Biferno, che la Cassa predetta, con nota del 27 aprile 1951, indicò come la zona nella quale, quanto al Molise, avrebbe operato, e che è anche parte della zona di riforma fondiaria, inclusa nel perimetro di cui all'articolo 1 del decreto presidenziale 1° febbraio 1951, n. 67. (23015).

RISPOSTA. — Nel piano di interventi per il settore bonifiche, formulato in base all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, questo comitato procedette ad una scelta dei comprensori di bonifica aventi i presupposti per l'esecuzione di opere idonee ad agevolare lo sviluppo e la sostanziale modificazione, in

un periodo di tempo relativamente breve, degli arretrati ordinamenti produttivi.

L'adozione di un diverso e più ampio criterio, con la inclusione nel piano di tutti i comprensori del Mezzogiorno e delle isole, avrebbe, indubbiamente, condotto alla dispersione dei fondi a disposizione con la conseguenza di non poter realizzare quegli organici complessi di opere straordinarie, esplicitamente indicati dallo stesso articolo 1 della legge.

Cosicché, nella necessaria selezione, il Comitato dei ministri tenne conto delle proposte del Ministro per l'agricoltura, formulate sulla base delle priorità già stabilite a seguito della legge 31 dicembre 1947, n. 1744, sull'acceleramento della bonifica nelle zone produttivamente più idonee e del piano quadriennale già formulato dal Ministero stesso per l'impiego dei fondi E.R.P. a seguito della legge 23 aprile 1949, n. 165, nonché di tutti gli altri elementi di giudizio derivati dai piani generali di bonifica o direttamente rilevati.

Questo piano, nel considerare la specifica situazione di ogni singolo territorio classificato di bonifica, pose in evidenza le concrete realizzazioni che sarebbe stato possibile raggiungere con l'impiego dei fondi «Cassa» per avviare le zone verso una economia veramente progredita. Nel Molise, perciò, fu prescelto, oltre al comprensorio della piana di Venafro, in gran parte già bonificato sotto il profilo idraulico e quindi pronto alla trasformazione fondiaria, anche il comprensorio di Pantano basso e Marinelle di campo Marino che, erroneamente, venne denominato del basso Biferno e che si identifica con questo soltanto nella parte più propriamente costiera.

Non si ritenne, in quella sede, di includere nel piano l'agro di Larino e il territorio di Nuova Cliternia che, in precedenza, erano stati classificati di bonifica soltanto ai fini delle esigenze stradali e nei quali il Ministero dell'agricoltura, in assenza di un qualsiasi organo operante a termini della legge n. 215, aveva eseguito opere più urgenti, in gestione diretta, attraverso l'Ufficio del genio civile.

D'altra parte, i fondi destinabili all'Abruzzo e Molise per la bonifica e la trasformazione fondiaria non avrebbero neanche consentito altri interventi in aggiunta a quelli previsti per i comprensori prescelti nel piano che, indubbiamente, presentavano, rispetto alle zone di Larino e Nuova Cliternia, aspetti di indubbia priorità sia dal punto di vista tecnico che da quello economico.

Tuttavia, poiché il comprensorio di Larino ricade quasi integralmente nel bacino montano del Biferno, la Cassa vi è già intervenuta ed effettuerà altri interventi con opere di sistemazione montana e con l'ammissione a contributo delle opere di miglioramento fondiario che potranno essere eseguite sulla base dei progetti che gli interessati presenteranno. Inoltre, poiché lo stesso comprensorio ricade in zona di riforma fondiaria, saranno eseguite tutte quelle opere pubbliche di bonifica che si riterranno necessarie, in relazione alle esigenze della colonizzazione di riforma.

Appositi fondi, a tal fine, sono stati messi a disposizione dell'ente di riforma fondiaria Puglia, Lucania e Molise, sia da parte del Comitato dei ministri, sia da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

*Il Ministro: CAMPILLI.*

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione di guerra presentata da diversi anni da D'Onofrio Antonietta di Michelangelo, da Capracotta (Campobasso), quale vedova di Patete Mario fu Giuseppe, ex militare della classe 1910, morto per causa di guerra il 1° gennaio 1941. (23022).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento concessivo.

Attualmente il fascicolo si trova alla Corte dei conti in seguito al ricorso n. 325918 prodotto dall'interessata contro il decreto ministeriale n. 1342569 del 14 dicembre 1953, con il quale le era stato negato l'assegno di previdenza di cui all'articolo 56 della legge 648 del 10 ottobre 1950, in quanto non sessantenne né inabile in modo assoluto a proficuo lavoro.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa allo spostamento della frazione di Rocca Randisi del comune di Pescorocchiano (Rieti), minacciata dal diroccamento del castello. (23027).

RISPOSTA. — L'abitato è già compreso nell'elenco di quelli da trasferire a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

L'ufficio del genio civile di Rieti, previ gli accertamenti necessari che hanno confermato l'opportunità di tale trasferimento, sta ora provvedendo alla sollecita progettazione del previsto spostamento nella zona ritenuta ido-

nea dal geologo. Da tale progettazione risulterà la spesa necessaria, spesa che questa amministrazione si riserva di finanziare in relazione alla disponibilità di fondi.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nell'interesse della popolazione di Carpinone (Campobasso), le cui abitazioni di antica costruzione in misura cospicua minacciano rovina. (23029).

**RISPOSTA.** — A seguito di sopralluogo effettuato dall'ispettorato generale competente di zona, si è accertato che le lamentate condizioni statiche dell'abitato di Carpinone sono dovute a vetustà e a deficienza di costruzione delle abitazioni e dalle fondazioni superficiali delle stesse.

Delle necessità abitative del predetto centro potrà tenerne conto l'Istituto autonomo case popolari di Campobasso in sede di formulazione del programma edilizio, da realizzare con i fondi recentemente assegnati al predetto Istituto in base alle leggi 2 luglio 1949, n. 488 e 9 agosto 1954, n. 640.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nell'interesse della popolazione di Carpinone (Campobasso), il cui cimitero è minacciato nella sua stabilità da un notevole movimento franoso. (23030).

**RISPOSTA.** — I danni riportati dal cimitero del comune di Carpinone sono da attribuirsi all'azione delle acque provenienti da monte, che, non disciplinate, hanno provocato un movimento franoso, aggravatosi a seguito delle alluvioni degli scorsi anni.

Tale movimento che investe solo detto cimitero e non l'abitato — che per altro non è incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato — potrà essere eliminato con opportune opere di fognature che rientrano nella competenza dell'amministrazione comunale e per la esecuzione delle quali il comune interessato potrebbe beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, modificata dalla legge 15 febbraio 1953, numero 184.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se approva l'operato dell'amministrazione comunale di Campobasso, quale

risulta dalla deliberazione del 3 marzo 1956, n. 25, con la quale si è proceduto all'inquadramento del personale comunale sulla base del nuovo ruolo organico e particolarmente a quello, nel gruppo B, di alcuni impiegati amministrativi, nonostante che la giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 ottobre 1955 e la commissione centrale per la finanza locale con deliberazione del 20 dicembre 1955, avessero approvato le deliberazioni 20-30 aprile e 10-20 agosto 1954, con le quali dal comune di Campobasso si adottava il nuovo regolamento organico con annessa pianta del personale dipendente, con limitazioni e condizioni tali, specie a proposito della istituzione del ruolo degli ufficiali amministrativi, per cui il comune non avrebbe potuto prendere detta deliberazione; e per conoscere altresì quali provvedimenti intende adottare perché il diritto violato sia ripristinato. (23041).

**RISPOSTA.** — La Giunta provinciale amministrativa di Campobasso — esprimendo il preventivo parere prescritto per l'approvazione di atti da parte della commissione centrale per la finanza locale — ha esaminato, in data 4 ottobre 1955, le deliberazioni consiliari di quel comune capoluogo 26-30 aprile e 10-20 agosto — concernenti l'aggiornamento del ruolo organico del personale dipendente — formulando qualche riserva nei riguardi dell'equiparazione degli ufficiali amministrativi al gruppo B dell'amministrazione statale.

Successivamente, con provvedimento in data 20 dicembre 1955, la commissione centrale per la finanza locale ha approvato, per quanto di sua competenza, le citate deliberazioni, rilevando che l'esame delle disposizioni attinenti alla parte prettamente regolamentare e giuridica della riforma, e comunque non aventi peculiari riflessi sulla spesa globale determinata a seguito delle modificazioni del ruolo organico, esulava dalla competenza attribuita alla commissione medesima dal primo comma dell'articolo 7 del decreto presidenziale del 9 agosto 1954, n. 968, e rientrava, invece, nella normale competenza della giunta provinciale amministrativa.

Alla stregua di tale precisazione, il comune di Campobasso ha sottoposto nuovamente le norme regolamentari, concernenti la riforma organica, all'esame della giunta provinciale amministrativa che, nell'adunanza del 25 gennaio 1956, le approvava prescindendo del tutto dalle riserve prima formulate in sede di parere alla commissione centrale per la finanza locale.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

Con deliberazione 3 marzo 1956, n. 25, adottata dal consiglio comunale di Campobasso in esecuzione dei precedenti atti deliberativi, sono stati collocati nel gruppo B, con la qualifica di ufficiale amministrativo del ruolo organico (corrispondente al grado XI della gerarchia statale), gli impiegati Guidone Nicola e Fiore Renato, precedentemente sistemati nel ruolo speciale transitorio ed in possesso — secondo quanto è stato rilevato dall'amministrazione interessata — dei requisiti prescritti per l'inquadramento nel gruppo di cui è cenno. Con lo stesso atto un altro dipendente, e precisamente il signor Ziccardi Giuseppe, che già ricopriva il posto di applicato di prima classe ed espletava mansioni direttive, è stato inquadrato nel gruppo C con la qualifica di ufficiale d'ordine, corrispondente al grado X della gerarchia statale.

La prefettura di Campobasso, in data 17 marzo 1956, ha restituito, al comune capoluogo, il citato atto deliberativo n. 25, previa apposizione del visto per ricevuta e nell'intesa che, preliminarmente, fosse accertata, per il personale del ruolo speciale transitorio inquadrato nel ruolo organico, la condizione prevista dall'ultimo capoverso del 5° comma dell'articolo 125 del regolamento annesso alla delibera n. 44, approvata dalla commissione centrale della finanza locale il 20 dicembre 1955 e dalla giunta provinciale amministrativa il 27 gennaio 1956, per la parte riguardante le norme regolamentari. Con il citato articolo 125 era stato — invero — stabilito:

« I posti che si renderanno liberi al grado iniziale di ciascun ruolo all'atto di entrata in vigore del regolamento organico verranno assegnati agli impiegati del corrispondente ruolo speciale e sempre che abbiano riportato, negli ultimi tre anni, qualifica non inferiore a distinto ».

Avverso la deliberazione n. 25, lo Ziccardi ha proposto, nello scorso settembre, ricorso straordinario al capo dello Stato, per la definizione del quale è in corso l'istruttoria di rito.

Ciò premesso in fatto, questo Ministero ritiene che — in pendenza del summenzionato gravame — non sia possibile adottare alcun provvedimento in merito all'operato dell'amministrazione comunale di Campobasso.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Ferrara, diretta ad ottenere il contributo dello

Stato, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, alla spesa di lire 12 milioni, prevista per la costruzione della fognatura nella via Masi di San Bartolomeo in Bosco. (23045).

*Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Ferrara, diretta ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, alla spesa di lire 16 milioni, prevista per la copertura della canaletta circumurbana nel tratto San Giorgio-Quacchio. (23056).

**RISPOSTA.** — Le opere segnalate nelle due surriportate interrogazioni, interessanti il comune di Ferrara, non hanno potuto essere comprese fra quelle ammesse, nel corrente esercizio, ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, essendosi dovuto dare la precedenza ad interventi di maggiore urgenza e necessità.

Si è, comunque, preso nota delle segnalazioni fatte perché siano tenute presenti in sede di formulazione dei futuri programmi di opere da ammettere ai benefici della citata legge numero 589.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Ferrara, diretta ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, numero 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, alla spesa di lire 9.900.000, prevista per la costruzione della massicciata bitumata nella strada arginone di Marrara, dalla piazza della frazione alla strada statale Adriatica. (23047).

*Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Ferrara, diretta ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, alla spesa di lire 5.800.000, prevista per la sistemazione con manto bitumato della strada argine destro Volano — terzo tronco — nell'abitato di Denore. (23062).

*Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Ferrara, diretta ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, alla spesa di lire 4 milioni, pre-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

vista per la sistemazione con manto bitumato della strada Bertolda nell'abitato di Viconovo. (23067).

*Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Ferrara, diretta ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, alla spesa di lire 7.500.000, prevista per la sistemazione a macadam del fondo stradale di corso Ercole I d'Este, tratto compreso fra piazza Borso e le Mura Estensi. (23115).

**RISPOSTA.** — Le domande presentate dal comune di Ferrara intese ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, per la esecuzione delle opere stradali indicate nelle surriportate interrogazioni, saranno tenute presenti non appena future disponibilità di bilancio consentiranno di poter provvedere al finanziamento di opere stradali di conto di enti locali.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Ferrara, diretta ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, alla spesa di lire 2.800.000, prevista per l'ampliamento del cimitero nella frazione di Quacchio. (23051).

**RISPOSTA.** — Per i lavori di ampliamento del cimitero della frazione Quacchio del comune di Ferrara è stato già da tempo concesso ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo statale del 2 per cento sulla spesa di lire 2.800.000.

Il relativo progetto fu approvato con decreto ministeriale 20 maggio 1954, n. 3358, e con ministeriale 5 luglio 1954, n. 5814, fu inviata al comune interessato copia del decreto stesso ai fini della esecuzione dei lavori.

Il comune di Ferrara, lasciato inutilmente trascorrere il termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, ha chiesto a questo Ministero una proroga che, con provvedimento n. 1216 del 5 marzo 1956, è stata concessa, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 20 maggio 1958.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Fer-

rara, diretta ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, alla spesa di lire 14 milioni, prevista per la costruzione di un asilo infantile in Fossanova San Marco. (23052).

**RISPOSTA.** — I programmi esecutivi delle opere da ammettersi ai benefici delle vigenti disposizioni di legge in favore dell'edilizia scolastica, vengono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, di intesa con questa amministrazione.

In tale sede — ove il comune di Ferrara, uniformandosi al disposto dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, abbia provveduto a rinnovare tempestivamente la domanda al competente provveditorato agli studi intesa ad ottenere il contributo statale sulla somma occorrente per la costruzione dell'asilo infantile nella frazione Fossanova San Marco — non si mancherà di tener conto della richiesta, compatibilmente con le disponibilità di fondi.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Ferrara, diretta ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, numero 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, alla spesa di lire 7.900.000, prevista per la costruzione di un nuovo cimitero in Chiesuol del Fosso. (23054).

**RISPOSTA.** — Non è stato ancora possibile accogliere la domanda presentata dal comune di Ferrara, in quanto si è dovuto dare la precedenza alle opere di maggiore necessità ed urgenza.

La richiesta è però tenuta in particolare evidenza ai fini della sua eventuale inclusione in uno dei futuri programmi di opere da finanziare con i fondi di cui alla citata legge n. 589.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, tenuto conto delle particolari situazioni in cui si trovano gli operatori economici del porto di Trieste, non creda di emanare, in accoglimento delle loro richieste, una circolare che, interpretando la ministeriale n. 267373, divisione XII, del 5 luglio 1955, disponga che le prestazioni effettuate da ditte nazionali di controllo merci nel porto di Trieste per conto dei mandanti esteri, siano, ai fini dell'imposta generale sull'entrata, equiparate alle operazioni di spedizione a servizio internazionale. (23109).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

**RISPOSTA.** — I criteri che hanno determinato la soluzione adottata con la ministeriale 267373 del 5 luglio 1955, escludono che si possa aderire alla richiesta dell'interrogante.

Invero, con detta ministeriale si riconobbe che i corrispettivi percetti dagli spedizionieri sono esenti dall'imposta generale sull'entrata solo se ed in quanto possano ricondursi nella sfera dei servizi internazionali contemplati dall'articolo 1, lettera *h*), della legge 19 giugno 1940, n. 762; il che si verifica esclusivamente quando la prestazione stessa non si esaurisca nel territorio nazionale ma si proietti fuori del territorio medesimo, per essersi lo spedizioniere assunto l'obbligo di curare anche sulla piazza estera, per lo stesso committente e per la stessa partita di merce, le operazioni inerenti alla sua attività. E, quindi, evidente che quante volte la prestazione, come è nel caso in esame, si attui integralmente nell'ambito del territorio nazionale, l'atto economico non può farsi rientrare nei confini della su citata norma di esenzione, in quanto viene a ricadere, in pieno, nella normale sfera di imposizione prevista, per gli atti economici del genere, dal primo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 762; né, stante il carattere generale ed obbiettivo dell'imposta generale sull'entrata, è in facoltà di questo Ministero di poter adottare una diversa soluzione della prospettata questione.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere completate le riparazioni delle strade interne di Roccaspromonte, frazione di Castropignano (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici. (23223).

**RISPOSTA.** — Per la riparazione delle strade interne di Roccaspromonte, frazione del comune di Castropignano, sono stati eseguiti nel corrente anno lavori per l'importo di lire 2 milioni.

Con tali lavori risultano completamente riparati i danni bellici subiti dalle strade di detta frazione.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparazioni dei danni bellici subiti dal cimitero di Roccaspromonte, frazione di Castropignano (Campobasso), danneggiato dagli eventi bellici. (23224).

**RISPOSTA.** — Per il completamento delle riparazioni dei danni bellici subiti dal cimitero

della frazione Roccaspromonte del comune di Castropignano è stata redatta dall'Ufficio del genio civile di Campobasso una perizia dell'importo di lire 900 mila.

Non appena sarà intervenuta l'approvazione del relativo decreto non si mancherà di procedere all'appalto dei lavori.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando la popolazione di Castropignano (Campobasso) potrà cominciare a godere dei benefici dell'acquedotto, tanto opportunamente costruito dalla Cassa che pare debba ora provvedere solo a far sostituire i tubi di eternit, che usati in vece di quelli di ghisa si sono subito rotti, e ad impiantare i fontanini. (23230).

**RISPOSTA.** — Il comune di Castropignano potrà beneficiare dell'alimentazione del ramo di sinistra dell'acquedotto molisano appena saranno completate le relative opere, che sono ormai in fase di ultimazione.

Non è esatto che nell'adduttrice a Castropignano si sia dovuto provvedere alla sostituzione di tubazioni fibro-cementizie con tubazioni di ghisa.

In una diramazione limitrofa, non interessante, però, quel comune, la cassa per il Mezzogiorno ha imposto all'impresa appaltatrice, a tutta cura e spese della stessa, la sostituzione di un tronco di condotta fibro-cementizia, in parte già posata in opera, essendo risultati non rispondenti alle condizioni di capitolato i materiali approvvigionati e la loro posa in opera.

La condotta è stata sostituita con altra dello stesso materiale fibro-cementizio e attualmente ha già subito, con esito favorevole, le prove in opera contrattualmente previste.

L'installazione del fontanino nell'abitato di Castropignano avverrà prossimamente in una con le opere di rifinitura e completamento del predetto tronco dell'acquedotto molisano di sinistra che, oltre alla alimentazione di Castropignano, comporta quella di altri dodici comuni.

*Il Ministro: CAMPILLI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le determinazioni della Cassa depositi e prestiti in merito alla domanda presentata l'11 luglio 1956 dal comune di Pietra Ligure (Savona) per la concessione di un mutuo di lire 30.000.000 occorrente per la esecuzione di urgenti opere stradali, che altrimenti

non sarebbe possibile eseguire date le limitate possibilità finanziarie del comune stesso. (23232).

**RISPOSTA.** — Si comunica, come già fatto con precedente foglio n. 3442/D in data 21 novembre 1956, che, dato il notevole complesso di richieste e le limitate disponibilità, la Cassa depositi e prestiti, già da tempo, dà la precedenza, com'è ovvio, al finanziamento delle opere pubbliche di nuova costruzione, assistite dal contributo statale e rispondenti a bisogni più elementari di imprescindibile necessità: acquedotti, fognature, cimiteri, scuole, case.

Inoltre i lavori di manutenzione stradale hanno durata che si esaurisce prima degli oneri di un mutuo trentacinquennale, quali quelli d'istituto della Cassa, la quale riserva, a preferenza, le proprie disponibilità per opere di maggior rilievo e durata.

*Il Ministro: MEDICI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le determinazioni della Cassa depositi e prestiti in relazione alla domanda di mutuo di lire 36.594.513 presentata dal comune di Pietra Ligure (Savona) il 12 ottobre 1956, per estinguere un mutuo oneroso. (23233).

**RISPOSTA.** — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si conferma quanto già comunicato con nota n. 3443/D del 10 dicembre 1956, circa l'analoga interrogazione dell'interrogante n. 22441.

Non è consentito alla Cassa depositi e prestiti di trasformare i mutui da essa concessi. L'articolo 87 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, autorizza la trasformazione in nuovi prestiti di quelli che la Cassa abbia concesso prima del 1906.

Il criterio viene, per analogia, applicato e a maggior ragione, ai mutui concessi da altri istituti.

Se si pensi che quasi tutti i comuni hanno prestiti contratti con altri istituti a condizioni meno favorevoli, è facile arguire che tutti detti enti potrebbero chiedere i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti per fare luogo alla estinzione dei prestiti stessi.

Ne deriva che la Cassa non potrebbe certo fronteggiare tali richieste senza venire meno ai compiti di istituto consistenti nel finanziamento delle opere pubbliche rispondenti a bisogni di più elementari ed imprescindibili necessità.

*Il Ministro: MEDICI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere con quali criteri sono state conferite di recente le libere docenze in applicazione della legge 11 aprile 1956, numero 290, secondo il cui spirito l'abilitazione avrebbe dovuto essere concessa almeno a tutti i candidati riconosciuti meritevoli alla unanimità. (23235).

**RISPOSTA.** — Prima di far luogo al conferimento dell'abilitazione alla libera docenza ai candidati idonei fuori numero, si dispose l'invio al consiglio superiore degli atti di tutte le commissioni che avevano ritenuti idonei un maggior numero di candidati rispetto ai posti messi a concorso per ciascuna disciplina, perché il consiglio stesso — a termini di quanto disposto dalla legge 11 aprile 1956, n. 290 — esprimesse in proposito il proprio avviso.

Detto consesso per alcune discipline ebbe ad esprimere il parere che l'abilitazione fosse da concedere soltanto a parte dei candidati idonei fuori numero.

Vennero, quindi, attentamente riesaminati gli atti di tali commissioni e, in particolare, i giudizi individuali sui candidati, in quanto il consiglio superiore aveva motivato il proprio parere non solo con riferimento alle esigenze degli studi, ma altresì in relazione ai risultati degli esami.

L'abilitazione fuori numero, ai sensi della legge 11 aprile 1956, n. 290, è stata in definitiva concessa a tutti gli idonei alla unanimità, sia nel caso che in tal senso si fosse pronunciato il consiglio superiore, sia nel caso che pur avendo il consiglio stesso ritenuto che la docenza fosse da concedere solo a parte degli idonei, dall'attenta lettura delle relazioni individuali sia poi risultato non potersi condividere tale parere.

Ove, invece, dalle relazioni individuali, pur dichiarandosi i candidati idonei all'unanimità, siano emersi sostanziali rilievi sulla produzione scientifica e sulle capacità didattiche dei candidati stessi, non si è ritenuto opportuno discostarsi dall'avviso del consiglio superiore e l'abilitazione è stata concessa solo a parte degli idonei fuori numero. Trattasi, per altro, di non molti casi.

Per alcune discipline, infine, non sono state ancora adottate definitive determinazioni essendosi ritenuto opportuno, sulla base degli elementi emersi dall'attenta lettura delle relazioni individuali, sottoporre nuovamente la questione al consiglio superiore.

I criteri adottati sembrano quindi corrispondere allo spirito della legge, che non può ritenersi abbia voluto che l'abilitazione fosse

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

in ogni caso conferita fuori numero anche quando ciò non consigliassero le esigenze degli studi ed in particolare i risultati degli esami. Che l'applicazione della legge dovesse essere contenuta entro giusti limiti ebbe, a suo tempo, a confermare anche la VI Commissione della Camera dei deputati, quando, nell'approvare la legge n. 290, votò il seguente ordine del giorno: « La VI Commissione permanente (Istruzione) nell'approvare la proposta di legge concernente modifiche alle norme sulla libera docenza, fa voti perché il Ministro adotti i più rigidi criteri di limitazione e comunque conceda l'abilitazione alla libera docenza ai candidati che abbiano conseguito idoneità a maggioranza solo col parere favorevole del Consiglio di Stato ».

È da aggiungere che avendo il Consiglio superiore espresso sempre avviso contrario al conferimento della docenza ai candidati idonei fuori numero a semplice maggioranza, a tali candidati, anche in adesione al citato ordine del giorno, non è stata conferita l'abilitazione.

*Il Ministro: ROSSI.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere iniziata la costruzione degli alloggi per i dipendenti comunali in Pietra Ligure (Savona) dato che il provveditore alle opere pubbliche di Genova si è espresso favorevolmente alla aggiudicazione dei lavori alla impresa Marinuzzi. (23238).

RISPOSTA. — Questo Ministero, con nota dell'11 dicembre 1956, n. 9946, ha autorizzato l'accollo dei lavori per la costruzione di un fabbricato di tipo popolare per i dipendenti del comune di Pietra Ligure.

Spetta, ora, al comune interessato dar corso alla procedura prevista per la consegna dei lavori alla impresa aggiudicataria Giovanni Marinuzzi ed al conseguente inizio dell'opera.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del sindaco di Pietra Ligure (Savona) diretta ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 2.000.000 occorrente per il miglioramento dell'acquedotto comunale, che potrebbe essere agevolmente concesso dato che su identica somma, occorrente per la costruzione dell'acquedotto nella frazione Ranzi, venne concesso con nota 968 del

31 gennaio 1952, analogo contributo in seguito revocato. (23239).

RISPOSTA. — Già prima della segnalazione dell'interrogante questo Ministero, con provvedimento del 26 novembre 1956, n. 11942, ha determinato di ammettere ai benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per il corrente esercizio, i lavori di miglioramento dell'acquedotto comunale di Pietra Ligure, per una spesa di lire 2 milioni.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ed in qual modo intende aiutare l'amministrazione comunale di Baranello (Campobasso) che, come è stato diffuso dalla stampa locale, trovasi in condizioni economiche tali, per cui da tre mesi gli impiegati non riescono a riscuotere i loro stipendi e non ancora si provvede all'acquisto della legna e del carbone indispensabili per il riscaldamento delle scuole. (23270).

RISPOSTA. — La situazione economico-finanziaria del comune di Baranello non desta preoccupazione, tanto che la competente giunta provinciale amministrativa, in sede di approvazione del bilancio 1956, ha potuto ridurre la misura delle supercontribuzioni come segue:

sovrimposta terreni, dal 300 per cento nel 1955 al 200 per cento nel 1956;

addizionale redditi agrari, dal 300 per cento nel 1955 al 200 per cento nel 1956;

imposta di consumo (vino), dal 50 per cento nel 1955 al 25 per cento nel 1956; (altre voci) dal 50 per cento nel 1955 al 50 per cento nel 1956;

imposta sul bestiame, dal 50 per cento nel 1955;

L'attuale deficienza di cassa è dovuta, principalmente, al ritardo occorso nelle vendite di due sezioni boschive per complessive lire 1.500.000.

Per altro, da accertamenti eseguiti *in loco*, risulta che il comune nulla deve, a tutto il mese di novembre 1956, per assegni ai propri dipendenti, avendo il tesoriere anticipato, a suo tempo, le somme necessarie.

È stato pure accertato che la fornitura della legna e del carbone occorrente per le scuole e gli uffici comunali, iniziata nel mese di novembre 1956, è stata completata il giorno 9 dicembre 1956.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

**COLITTO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le determinazioni della Cassa depositi e prestiti in merito alla domanda del comune di Frosolone (Campobasso) diretta ad ottenere un mutuo di lire 40 milioni, occorrente per la costruzione in detto comune dell'edificio scolastico, opera ammessa al contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (23271).

**RISPOSTA.** — La Cassa depositi e prestiti ha aderito fin dal 25 febbraio 1957 al mutuo di lire 40 milioni, chiesto dal comune di Frosolone (Campobasso) per costruzione dell'edificio scolastico.

Per l'ulteriore corso dell'operazione, si è ora in attesa che il comune predetto integri la documentazione come richiestogli.

*Il Ministro:* MEDICI.

**COLITTO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è disposto a concedere un congruo sussidio all'asilo infantile « Francesco D'Ovidio », che in Trivento (Campobasso) svolge fervida opera di bene. (23325).

**RISPOSTA.** — La domanda dell'asilo infantile « Enrico e Francesco D'Ovidio » di Trivento (Campobasso) è intesa ad ottenere un contributo per l'ampliamento dello stabile sede dell'asilo stesso, onde istituirvi un educando femminile.

Ciò stante, manca la possibilità di intervenire in quanto i fondi di bilancio a disposizione del Ministero sono destinati a ripianare i disavanzi di gestione degli enti di assistenza e beneficenza e non possono, pertanto, essere utilizzati per finanziare spese di carattere straordinario.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

**COLITTO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda opportuno concedere un congruo sussidio all'ospizio di carità del comune di Trivento (Campobasso), che ha ora un disavanzo di lire 2.569.885. (23326).

**RISPOSTA.** — All'ospizio di mendicizia « Sant'Antonio di Padova » di Trivento (Campobasso), è stata concessa, nel mese di novembre 1956, la sovvenzione di lire 200 mila.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione in Tufara (Campobasso) di una rete di fognature, opera già da tempo ammessa al contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (23327).

**RISPOSTA.** — Come è noto all'interrogante questo Ministero promise al comune di Tufara per la costruzione della rete di fognature il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 5 milioni.

Non appena il progetto dell'opera perverrà a questo Ministero non si mancherà di provvedere alla sua approvazione e alla concessione formale del contributo promesso.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione, con i benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, in Tufara (Campobasso) di un edificio da adibire a scuola materna. (23329).

**RISPOSTA.** — Il progetto relativo alla costruzione dell'edificio da adibire a scuola materna in Tufara, è in corso di istruttoria da parte dell'Ufficio del genio civile di Campobasso e sarà, quanto prima, restituito all'Ufficio provinciale del lavoro per gli ulteriori provvedimenti di competenza, trattandosi di lavori da eseguirsi a mezzo di cantiere scuola con il contributo della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 18 marzo 1955, n. 105.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici:* CARON.

**COLITTO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Tufara (Campobasso) dell'edificio scolastico, che fu chiesta fin dal settembre 1949 e che non è più differibile, dato che le scuole sono sistemate in modo del tutto provvisorio in case anche troppo inadatte di privati, i quali per di più ne stanno insistentemente chiedendo il rilascio. (23330).

**RISPOSTA.** — Per la costruzione dell'edificio di Tufara, questo Ministero promise al comune in data 9 febbraio 1954 il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 30.000.000.

In data 12 maggio 1955 il competente ufficio del genio civile di Campobasso restituì al predetto comune il progetto esecutivo dell'opera perché venisse rielaborato secondo le nuove norme sull'edilizia scolastica.

Il comune di Tufara ha ora presentato domanda per ottenere un contributo integrativo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

Tale domanda sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere completata la riparazione delle suppellettili scolastiche del comune di Trivento (Campobasso), danneggiate dalla guerra. (23335).

RISPOSTA. — Nessuna segnalazione di danni bellici è stata fatta dal comune di Trivento, ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 230, per la riparazione delle suppellettili scolastiche, e pertanto non si rende possibile alcun intervento da parte di questa amministrazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al trasferimento in altra località del rione Casalotto del comune di Trivento (Campobasso), che minaccia rovina a seguito di movimento franoso, anche di recente autorevolmente accertato. (23336).

RISPOSTA. — Per l'inclusione dell'abitato del rione Casalotto di Trivento tra quelli da trasferire in nuova sede, in dipendenza del movimento franoso, è stato recentemente eseguito il sopralluogo da parte dell'apposita commissione. Si è ora in attesa che le relative proposte vengano comunicate a questo Ministero per l'ulteriore corso della prescritta pratica.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda di circa 50 cittadini di Trivento (Campobasso), i quali hanno chiesto l'assegnazione di terreni in contrada Penna, Ischia, ecc., lungo il fiume Trigno. (23338).

RISPOSTA. — Le domande presentate all'Ufficio del genio civile di Campobasso, tramite il comune di Trivento, da cinquantuno ditte del luogo per ottenere la concessione di zone demaniali lungo il fiume Trigno sono sospese in attesa che ogni singola ditta corrisponda alla richiesta del genio civile, intesa ad ottenere che sia completata la prescritta documentazione e specificate le colture che gli interessati intendono praticare.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda opportuno istituire in Tufara (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro, che, mentre giovi ai disoccupati locali, consenta la sistemazione di strade interne, divenute intraficabili. (23341).

RISPOSTA. — Si è spiacenti di dover comunicare che il cantiere di lavoro, di cui alla interrogazione, non figura fra quelli inclusi nell'apposito piano redatto per il corrente esercizio a cura dei competenti organi provinciali, e pertanto non se ne rende, in atto, possibile l'autorizzazione.

Si fa, comunque, rilevare che, per venire incontro alle necessità dei disoccupati del comune di Tufara, detto piano prevede altro cantiere di lavoro per la costruzione della strada « Toppo-tre confini », cantiere che potrà essere approvato non appena questo Ministero verrà in possesso dei prescritti elaborati tecnici.

*Il Ministro:* VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando potrà divenire funzionante l'acquedotto del comune di Trivento (Campobasso) che fa parte dell'acquedotto molisano (ramo di sinistra). (23342).

RISPOSTA. — Le opere di acquedotto per l'approvvigionamento idrico di Trivento, facenti parte dell'acquedotto molisano di sinistra Biferno, sono attualmente in corso di costruzione.

L'attivazione di dette opere è subordinata alla ultimazione del complesso di condotte adduttrici e diramate, a monte di Trivento; attivazione prevista, salvo maggiori difficoltà che possano derivare dalla stagione invernale, per la prossima primavera.

*Il Ministro:* CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica, pendente presso la Cassa depositi e prestiti, riguardante il mutuo della somma di lire 5 milioni, indispensabile per il completamento della strada, di grande importanza turistica, Sepino-Altilia in provincia di Campobasso. (23398).

RISPOSTA. — Il mutuo chiesto dal comune di Sepino, sarà prossimamente sottoposto per l'adesione al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti; la relativa domanda è tuttora preceduta da numerose altre.

*Il Ministro:* MEDICI.

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Ferrara, diretta ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, alla spesa di lire 30 milioni prevista per l'ampliamento della scuola di avviamento professionale « T. Bonati » (23405).

**RISPOSTA.** — Al comune di Ferrara, per l'ampliamento della scuola di avviamento professionale « T. Bonati », è stato promesso in data 27 giugno 1955 il contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa prevista di lire 30 milioni.

Alla formale concessione del contributo potrà farsi luogo allorquando il comune interessato avrà prodotto al Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna il progetto dell'opera corredato della necessaria documentazione.

*Il Sottosegretario di Stato CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alle domande del comune di Ferrara, dirette ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa di lire 8 milioni per la costruzione di un fabbricato ad uso scuole elementari in Albarea; di lire 95 milioni per la costruzione di un fabbricato ad uso scuole elementari in località Porta Romana, di lire 13 milioni per la costruzione di un fabbricato ad uso asilo infantile nella frazione Denore, di lire 13 milioni per la costruzione di un fabbricato a uso asilo infantile nella frazione di Montalbano; di lire 30 milioni per l'ampliamento dei fabbricati scolastici di Porotto e San Bartolomeo in Bosco; di lire 50 milioni per l'ampliamento dei fabbricati scolastici di Fossanova San Marco, Gaibanella, Pescara, Ponte Gradella, Mizzana e Francolino; di lire 80 milioni per la costruzione di un fabbricato per la scuola di avviamento professionale a tipo agrario di San Martino; di lire 9 milioni per la costruzione di un fabbricato scolastico in località Motta del Turco di Fossadalbero; di lire 240 milioni per la costruzione di un fabbricato delle scuole medie in via Campo Sabionario; di lire 15 milioni per la ricostruzione della scuola industriale Ercole d'Este, settimo lotto; di lire 250 milioni per la costruzione di un fabbricato scolastico in località Rione Giardino; di lire 50 milioni per la sopraelevazione del fabbricato scolastico G.B. Guarini. (23406, 23407, 23408, 23409, 23410, 23411, 23412, 23413, 23414, 23415, 23416, 23417).

**RISPOSTA.** — Le interrogazioni sopraindicate presentate dall'interrogante nella seduta della Camera dei deputati del 7 dicembre 1956 si riferiscono tutte ad opere di edilizia scolastica da eseguire nel comune di Ferrara.

In proposito — come già ripetute volte è stato fatto rilevare all'interrogante — si deve far presente che i programmi di edilizia scolastica da ammettere ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, vengono formulati dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con questo dicastero sulla base delle domande che gli enti interessati sono tenuti, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 645, a presentare entro il 30 settembre di ogni anno ai provveditorati agli studi competenti per territorio perché vengano trasmesse al Ministero della pubblica istruzione.

Ove, pertanto, il comune di Ferrara, uniformandosi alle predette disposizioni, abbia provveduto a presentare nei modi e termini di legge le domande relative alle singole opere oggetto delle interrogazioni sopraindicate, non si mancherà di esaminare la possibilità del loro accoglimento in sede di formulazione del programma di opere da finanziare in base alla ripetuta legge n. 645.

*Il Sottosegretario di Stato CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante l'aggregazione all'agro di Colletorto (Campobasso) della contrada Difesa delle Valli, che attualmente fa parte dell'agro di Carlantino (Foggia). (23488).

**RISPOSTA.** — Il consiglio comunale di Colletorto, rilevata l'insufficienza del proprio territorio, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, l'aggregazione della contrada Difesa delle Valli, appartenente al comune di Carlantino (Foggia).

Pur essendo in corso i necessari accertamenti al fine di stabilire il fondamento della richiesta, si fa presente, tuttavia, che detta variazione, venendo a modificare la circoscrizione territoriale di due province (Foggia e Campobasso) e di due regioni (Puglia e Abruzzo-Molise), può essere disposta, soltanto, con apposito provvedimento legislativo e non con procedura amministrativa.

*Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.*

**COLITTO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga ormai indifferibile la inclusione del comune di Morrone del Sannio (Campobasso) nell'elenco dei comuni

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

montani, previsto dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, dovendosi i dati tecnici tenuti presenti in passato ritenere che siano divenuti del tutto inattendibili di fronte all'impoverimento, a tutti noto, dell'agro del comune a causa della particolare insensità con cui è stato colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'inverno scorso, avversità che hanno addirittura impedito l'apertura dei frantoi, ed essendo evidente come non sia possibile effettuare in breve volgere di tempo la revisione, che pure è stata da molti richiesta, degli estimi catastali, per cui mai come in questo caso è da ritenersi attuabile l'esercizio del potere discrezionale accordato in materia dalla legge alla Commissione censuaria centrale. (23495).

RISPOSTA. — Per l'inclusione del comune di Morrone del Sannio nell'elenco dei comuni montani ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è assolutamente necessario che quel territorio o abbia tutte le caratteristiche altimetriche e di reddito prescritte dalla legge o sia limitrofo ad un comune che ne sia in possesso (inclusione facoltativa ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo).

Allo stato attuale delle cose nessuna delle due condizioni risulta soddisfatta.

Infatti, con riferimento agli elementi catastali aggiornati al 1° luglio 1956, la situazione del comune in oggetto e quella dei comuni limitrofi è la seguente:

COMUNE	ALTITUDINE			REDDITO medio per ettaro censito	Annotazioni circa l'inclusione o l'esclusione dall'elenco dei comuni montani
	Massima	Minima	Dislivello		
Morrone del Sannio . . .	830	127	703	259,29	Escluso — Manca delle caratteristiche di reddito — Non limitrofo a comune « montano ».
Castelbottaccio . . . .	825	202	603	250,82	Incluso facoltativamente — Limitrofo al comune « montano » Civitacampomariano.
Lucito . . . . .	890	198	692	240,78	Incluso facoltativamente — Limitrofo ai comuni « montani » di Trivento e Civitacampomariano.
Lupara . . . . .	650	120	530	270,72	Incluso facoltativamente — Limitrofo ai comuni « montani » di Civitacampomariano e Castelmauro.
Provvidenti . . . . .	851	241	610	225,25	Escluso — Manca delle caratteristiche di reddito — Non limitrofo a comune « montano ».
Casacalenda . . . . .	888	68	820	270,44	Escluso — Idem (come sopra).
Campolieto . . . . .	909	420	489	175,40	Escluso — Manca delle caratteristiche altimetriche — Non limitrofo a comune « montano ».
Ripabottoni . . . . .	903	372	531	243,30	Escluso — Manca delle caratteristiche altimetriche e di reddito — Non limitrofo a comune « montano ».
Castellino del Biferno . . .	786	204	582	199,24	Escluso — Manca delle caratteristiche altimetriche — Non limitrofo a comune « montano ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

Per esercitare le facoltà discrezionali ai fini dell'inclusione facoltativa del comune in oggetto nell'elenco dei comuni montani sarebbe pertanto necessario che si verificassero una delle seguenti condizioni:

a) il reddito medio per ettaro censito del comune di Morrone nel Sannio si riduca almeno a lire 200 dalle 259,29 risultanti dagli elementi iscritti in catasto aggiornati al 1° luglio 1956 (inclusione di diritto);

b) il reddito medio per ettaro censito di uno dei comuni limitrofi di Castelbottaccio, Lucito, Casacalenda, Provvidenti si riduca almeno a 200 lire.

Poiché le accennate condizioni, come già sopra si è detto, non si verificano, la richiesta inclusione non può essere effettuata.

Né, d'altro canto, la circostanza rappresentata dall'interrogante circa la riduzione che il reddito medio avrebbe subito in dipendenza della situazione derivante dai danni causati alle colture dalle avversità atmosferiche dell'inverno 1956, può essere influente stante che gli accennati danni non hanno implicato una eventuale revisione degli estimi ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — in relazione alla risposta data all'interrogazione n. 22798, con la quale il Ministero ha chiarito che non sono previsti vincoli particolari, che limitino le facoltà consentite ai singoli operatori di accordarsi per fissare nei modi ritenuti più convenienti le condizioni per le prestazioni dei servizi — se non ritenga che tali condizioni possano essere fissate anche in sede delle associazioni di categoria, cui quegli operatori aderiscono. (23511).

RISPOSTA. — Il vigente sistema di libera contrattazione dei noli camionistici, consentendo ai singoli operatori di accordarsi per fissare nei modi ritenuti più convenienti le condizioni per la prestazione dei servizi, non esclude che detti accordi possano realizzarsi fra gli imprenditori stessi in sede della associazione di categoria, cui essi aderiscono.

Anche in tal caso, infatti, il principio della libera concorrenza nella formazione delle tariffe per i trasporti di cose su strada resta garantito dal carattere privatistico dell'accordo che, pur se realizzato in sede di associazione di categoria, vincola i soli operatori fra i quali interviene, senza essere cogente per la categoria di appartenenza.

*Il Ministro: ANGELINI.*

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Morrone del Sannio (Campobasso) di istituzione, ove è precisamente la località Coste San Benedetto-Serra e Castiglione, di un cantiere di rimboschimento per sistemazione montana, prolungamento del cantiere n. 5261/R, utile anche ai fini del consolidamento dell'abitato, minacciato da frane. (23515).

RISPOSTA. — Si è spiacenti di dover comunicare che, non essendo stata inclusa — nell'apposito piano redatto a cura dei competenti organi provinciali — alcuna proposta intesa alla apertura del cantiere di cui alla interrogazione, se ne rende, in atto, impossibile l'autorizzazione.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando potrà essere costruita la diga che in contrada Occhito, fra Colletorto (Campobasso) e Carlantino (Foggia), dovrebbe sbarrare il Fortore. (23518).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno, sin dall'inizio della sua attività, ha impostato nei suoi programmi la diga del Fortore quale elemento fondamentale della trasformazione fondiario-agraria del Tavoliere attraverso l'irrigazione di circa 50.000 ettari, con beneficio, tra l'altro, di vaste zone di colonizzazione legate alla riforma fondiaria.

A tal fine, l'ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia e Lucania, per incarico della Cassa e con l'aiuto di adeguate anticipazioni per studi e ricerche, provvede a prendere in esame il progetto di base già esistente sin dall'anteguerra. Per altro, un serio esame del progetto stesso e più ancora delle caratteristiche geologiche e geognostiche del punto di appoggio della diga, ha portato ad una serie di modifiche e di aggiornamenti ai quali hanno lavorato in questi ultimi anni i più insigni progettisti italiani in materia. Il progetto risulta oggi predisposto nei suoi particolari ed è stato, nel novembre 1956, presentato dal predetto ente al competente ufficio del genio civile di Foggia per l'esame ed il successivo inoltro alla Cassa.

Pertanto, si può dare assicurazione che il progetto stesso, superate nei prossimi mesi le fasi di istruttoria tecnica anche presso i competenti organi centrali del Ministero dei lavori pubblici, potrà essere, presumibilmente l'estate prossima, avviato in opera, in modo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

da giungere entro il 1962, come previsto nel programma decennale della Cassa, alla realizzazione della diga stessa, del canale adduttore principale e di una prima congrua parte della distribuzione irrigua del Tavoliere.

*Il Ministro: CAMPILLI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando intende intervenire a favore degli abitanti di Castelverrino (Campobasso) i quali lamentano l'insufficienza dell'acqua potabile. (23519).

**RISPOSTA.** — L'acquedotto integrativo del comune di Castelverrino, costruito a cura della Cassa per il Mezzogiorno, convoglia al paese una portata di litri al secondo 0,80, ad integrazione della portata del vecchio acquedotto che alimenta lo stesso comune.

L'acquedotto integrativo da solo assicura alla popolazione attuale, dichiarata in circa 650 abitanti, mentre secondo i dati ufficiali del censimento al 1951 ne risultano soltanto 495, dotazioni giornaliere superiori ai 100 litri per abitante; quantità, questa, da considerare più che sufficiente.

*Il Ministro: CAMPILLI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in qual modo la prefettura di Campobasso ha esercitato il suo potere di controllo sulla deliberazione in data 6 settembre 1956 della commissione amministratrice dell'azienda speciale consorziale per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni dell'alto Trigno, con sede in Agnone (Campobasso), e su quella successiva del 16 novembre 1956, con la quale si è proceduto alla elezione del nuovo presidente. (23560).

**RISPOSTA.** — Con deliberazione n. 25, del 6 settembre 1956, la Commissione amministratrice dell'azienda speciale consorziale per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni dell'Alto Trigno nominava il presidente dell'azienda predetta. Tale atto veniva, però, annullato, per illegittimità, dal prefetto di Campobasso, con decreto in data 19 settembre 1956.

Successivamente, la suindicata commissione procedeva di nuovo alla nomina del presidente, con deliberazione n. 38, del 19 novembre 1956 che è divenuta esecutiva per decorso dei termini ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

**COLITTO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando ritiene che la Commissione centrale di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, potrà iniziare i suoi lavori, numerose essendo le persone che attendono di vedere decisa la loro sorte. (23563).

**RISPOSTA.** — La Commissione centrale per i danni di guerra è stata insediata già dal 31 ottobre 1956, e dal 10 novembre successivo ha iniziato i suoi lavori, che proseguono con sedute bisettimanali.

*Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno concedere un congruo sussidio all'asilo infantile « Carmela (Mariano) » di Montagano (Campobasso), che da anni va svolgendo grande opera di bene. (23645).

**RISPOSTA.** — All'asilo infantile di Montagano (Campobasso) è stata concessa, il 6 dicembre 1956, la sovvenzione di lire cinquantamila a parziale ripiano del disavanzo di gestione.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga indispensabile concedere un congruo contributo all'asilo infantile « Santa Maria Goretti » di Montaquila (Campobasso), che da anni, pur fra enormi ristrettezze, svolge grande opera di bene. (23646).

**RISPOSTA.** — All'asilo infantile « Santa Maria Goretti » di Montaquila (Campobasso) è stata concessa, il 7 dicembre 1956, la sovvenzione di lire sessantamila, a parziale ripiano del disavanzo di gestione.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni per le quali il passaggio a livello, quasi adiacente alla stazione ferroviaria di Matrice-Montagano-San Giovanni in Galdo, che trovasi sul tronco Campobasso-Teroli, non è stato ancora sistemato, quando è certo che l'A.N.A.S. ha regolarmente versato all'amministrazione ferroviaria i fondi all'uopo necessari. (23660).

**RISPOSTA.** — Il citato passaggio a livello, in seguito ai lavori stradali eseguiti dall'A.N.A.S., deve essere lievemente spostato ed ampliato con conseguente sostituzione delle attuali barriere con altre di maggiore luce.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

Posso in proposito assicurare che i relativi lavori saranno quanto prima iniziati non appena saranno stati approvvigionati i necessari materiali, la cui fornitura è in corso di espletamento.

*Il Ministro:* ANGELINI.

**COLITTO.** — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando gli abitanti di Montagano (Campobasso) potranno cominciare a godere dei benefici dell'acqua trasportata sin lì provvidamente dalla Cassa per il Mezzogiorno. (23665).

**RISPOSTA.** — Le opere necessarie per assicurare l'approvvigionamento idrico del comune di Montagano fanno parte di un lotto di lavori in corso di esecuzione la cui ultimazione dovrebbe avvenire, salvo imprevisti, entro il prossimo mese di marzo.

Per altro, i lavori sono attualmente sospesi per la stagione invernale.

L'attivazione dell'alimentazione è da prevedere possa avvenire all'inizio dell'estate 1957.

*Il Ministro:* CAMPILLI.

**CREMASCHI, GELMINI, BORELLINI GINA E RICCI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è a conoscenza che, presso l'ospedale di Modena, il solito commissario prefettizio dottor E. Buono abbia amministrato contro gli interessi del personale dipendente.

Infatti è stato accertato:

1°) che il suddetto ha bandito un concorso di n. 4 posti per « ufficiale amministrativo » riservati al personale impiegatizio di ruolo applicato di seconda categoria con titolo di studio, scuola media inferiore — quando la qualifica di « ufficiale amministrativo » non è prevista dal regolamento organico e, se lo fosse, corrisponderebbe a quella di applicato di prima classe, titolo di studio, scuola media superiore.

2°) che per conseguenza i posti vennero coperti da impiegati che non avevano titoli e requisiti per essere nominati, mentre gli aventi diritto ne furono esclusi;

3°) che successivamente, in un concorso di 8 posti di applicato (di cui 4 resisi vacanti per la manovra di cui sopra), nel bando — secondo comma del primo punto — si richiedeva 3 anni di servizio presso l'ospedale di Modena per essere ammessi, norma questa che

non è prevista da alcuna disposizione di legge, tanto è vero che nel « bollettino dei concorsi » fu omessa;

4°) che in questo modo i posti vennero assegnati in modo discriminatorio, perché con la predetta norma vennero esclusi i cosiddetti « indesiderabili » che sono tuttora impiegati non di ruolo;

5°) che ad un ricorso di illegittimità presentato al prefetto di Modena in data 7 luglio 1956 non è stata data alcuna risposta;

6°) che in data 2 ottobre 1956, con deliberazione n. 328, sono stati nominati in pianta stabile n. 10 salariati (per chiamata diretta) — tra i quali alcuni assunti recentemente in sostituzione del personale licenziato — che non avevano ancora maturato un anno di servizio, quando, nell'ospedale, vi sono salariati avventizi con oltre 10 anni di anzianità;

7°) che per poter legittimare questo atto il commissario ha fatto modificare alcuni articoli del vigente regolamento organico per applicare una legge del 1938 e quindi agire in forma discriminatoria;

8°) che da pochi giorni solo ad un ristretto numero di impiegati, direttore compreso, sono state liquidate ingenti somme arretrate, per indennità di contagio tubercolare con decorrenza 1950, quando al personale salariato ed infermieristico, che è veramente a contatto con gli ammalati, non è stato corrisposto nulla.

Noti il signor ministro, il curioso fatto che la F.I.A.R.O. negò alle organizzazioni sindacali nazionali l'estensione, al personale ospedaliero, di tale indennità, eccezione fatta per gli addetti ai sanatori, ecc.

Queste sono le ultime ingiustizie compiute dal commissario e dal direttore dell'ospedale di Modena contro gli interessi del personale dipendente.

Gli interroganti insistono perciò nel chiedere che sia nominata una commissione d'inchiesta, perché non è più concepibile restare sul terreno dell'omertà, quando i fatti hanno esasperato il personale che, disgustato, ne fa oggetto di pubblica divulgazione. (22965).

**RISPOSTA.** — 1°) Il commissario prefettizio dell'E.C.A.-Istituto ospedali di Modena, con la deliberazione del 9 gennaio 1956 — confermativa del precedente atto 20 febbraio 1953, a suo tempo adottato dalla sospesa amministrazione dell'E.C.A. — stabilì di modificare la qualifica di applicato di prima classe in quella di ufficiale amministrativo e archivista capo, e determinò che, per l'accesso a detti posti,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

fosse necessario il possesso del diploma di scuola media inferiore.

La deliberazione suindicata riportò l'approvazione tutoria.

Con successivo atto del 25 gennaio 1957, in relazione all'articolo 10 del regolamento amministrativo dell'ente che prevede il conferimento dei posti, superiori a quello iniziale di dattilografo, per concorso interno tra impiegati di ruolo, fu disposta l'emanazione del bando di concorso per titoli a cinque posti di ufficiale amministrativo, concorso aperto agli impiegati di ruolo (dattilografi ed applicati) che fossero in possesso dei requisiti prescritti e del titolo di studio previsto dalla citata delibera del 9 gennaio 1956.

2°) A seguito dell'esame dei titoli effettuato dall'apposita commissione giudicatrice, i cinque posti di cui sopra sono stati conferiti ai concorrenti che sono risultati in possesso, oltre che di un biennio di servizio di ruolo, anche del titolo di studio minimo richiesto (licenza di scuola media inferiore), sono stati ovviamente esclusi dalla partecipazione al concorso alcuni dipendenti di ruolo per difetto del titolo di studio, in quanto erano muniti di sola licenza elementare.

3°) Nell'avviso di pubblico concorso datato 31 marzo 1956 per il conferimento di otto posti di applicato era richiesto, tra l'altro, il documento anagrafico dal quale risultasse che il candidato non avesse superato gli anni 30, salvo il limite massimo di anni 45 per effetto di disposizioni speciali; era anche espressamente escluso il limite di età per i candidati che ricoprivano, alla data di apertura del concorso, posti di ruolo nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, comunali e provinciali, mentre il limite di età era elevato a 45 anni per gli aspiranti che fossero alle dipendenze dell'E.C.A.-Istituto ospedali di Modena quali impiegati non di ruolo da almeno tre anni. Le norme del concorso erano conformi a quelle del regolamento organico e della deliberazione di bando, per cui alla detta gara avrebbe potuto partecipare chiunque, impiegato o meno, si trovasse nelle richieste condizioni.

4°) Al predetto concorso pubblico per titoli ed esami parteciparono ben 68 concorrenti, dei quali 14 erano dipendenti non di ruolo dell'E.C.A.; questi ultimi, a seguito delle prove scritte ed orali superate, furono tutti giudicati idonei, ed uno di essi ottenne la sistemazione in ruolo. Da ciò si evince che non fu sancita alcuna clausola limitativa per la partecipazione al concorso e che i posti vacanti non furono assegnati, come asseriscono

gli interroganti, in modo discriminatorio, con esclusione di elementi « indesiderabili ».

5°) Il ricorso cui si accenna al punto quinto dell'interrogazione fu presentato al prefetto dall'« Unione provinciale dipendenti enti locali »; è da notare che detto ricorso fu prodotto ad un organo incompetente e da una associazione carente di interesse a ricorrere, e pertanto aveva semplice valore di denuncia, senza che ne derivasse, per l'autorità di vigilanza, alcun obbligo a provvedere in merito.

6°) Non è fondata l'asserzione che, per effetto della deliberazione 9 ottobre 1956, siano stati inquadrati in ruolo alcuni salariati con anzianità inferiore ad un anno di servizio; è vero, per contro, che il personale sistemato con la detta delibera risultava in servizio da un periodo di tempo oscillante da oltre un decennio al minimo di un anno.

Del resto, la citata deliberazione, in conformità del regolamento organico, non prevedeva il possesso del requisito di una determinata permanenza in servizio, circostanza, per altro, di cui si è tenuto conto nell'attuazione del provvedimento.

7°) La nomina per chiamata diretta del personale ausiliario (inserviente) non urta contro alcun principio di diritto ed è generalmente inserita nei regolamenti organici degli enti assistenziali.

8°) L'amministrazione commissariale ha ritenuto di concedere l'indennità, prevista dalla legge 9 aprile 1953, al personale amministrativo addetto ai reparti ospedalieri antitubercolari, in quanto il personale stesso era stato estromesso da tale beneficio dalla spesa amministrazione.

In merito agli accenni fatti nell'ultima parte dell'interrogazione circa disposizioni che sarebbero state emanate dalla F.I.A.R.O. sulla concessione della predetta indennità, è da precisare che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa con questo Ministero ebbe, a suo tempo, a chiarire che l'erogazione delle competenze accessorie previste per il personale dei reparti tubercolari dagli accordi nazionali, stipulati nel 1950, deve intendersi assorbita e sostituita dall'indennità contemplata dalla citata legge n. 310.

Atteso quanto precede, si ritiene che i provvedimenti di cui sopra, adottati dall'amministrazione straordinaria dell'E.C.A. di Modena, non siano suscettibili di censure e pertanto non si ravvisa la necessità di disporre accertamenti ispettivi.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

CUTTITTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non ha ancora emesso il proprio parere sulla pratica di pensione riguardante l'ex militare di truppa Spitaleri Matteo di Gosafat, da Mezzojuso (Palermo), inviatagli dal Ministero della difesa-esercito fin dal giugno 1955. (22763).

RISPOSTA. — La pratica in oggetto è stata restituita al Ministero difesa (esercito) in data 5 dicembre 1956, elenco n. 452, con parere favorevole per la concessione di pensione privilegiata ordinaria.

*Il Sottosegretario di Stato:* Russo.

CUTTITTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non ha ancora emesso il proprio parere sulla pratica di pensione riguardante il sottotenente Criscione Pietro di Andrea, da Palermo, inviatagli dal Ministero della difesa-esercito fin dal novembre 1954. (22918).

RISPOSTA. — La pratica di pensione in oggetto è stata trasmessa, in data 24 ottobre 1956, al collegio medico-legale, perché esprima il proprio parere in merito alla dipendenza o meno da causa di servizio ed alla eventuale classifica della infermità denunciata dal Criscione.

*Il Sottosegretario di Stato:* Russo.

CUTTITTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non ha ancora emesso il proprio parere sulla pratica di pensione riguardante l'ex militare di truppa carabiniere Abbate Simone di Girolamo, da Palermo, inviatagli dal Ministero della difesa-esercito fin dall'agosto 1955. (22919).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata trasmessa in data 13 maggio 1955 al collegio medico-legale — non ancora pronunziatosi — perché, in seguito a visita diretta, esprima il proprio parere in merito alla categoria di pensione da assegnare all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato:* Russo.

CUTTITTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di promuovere disposizioni ministeriali o legi-

slative atte ad estendere agli impiegati comunali le identiche facilitazioni di viaggio di cui beneficiano i dipendenti dello Stato. (23420).

RISPOSTA. — Gli impiegati comunali non possono fruire della concessione speciale C in quanto tale concessione è riservata esclusivamente ai dipendenti dello Stato in possesso dei seguenti requisiti:

qualità di impiegati statali ordinari o straordinari;

in servizio esclusivamente per lo Stato;

con stipendio gravante esclusivamente sul bilancio dello Stato.

Una estensione agli impiegati comunali delle facilitazioni applicate ai dipendenti statali, alla quale non mancherebbe di seguire la richiesta di analoga estensione da parte dei numerosissimi dipendenti degli altri enti pubblici, verrebbe ad aggravare in modo rilevante l'onere sopportato dalle ferrovie dello Stato per la concessione già in atto, e tale ulteriore assunzione di oneri non è ammissibile nelle attuali condizioni della gestione.

*Il Ministro:* ANGELINI.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni circa la sistemazione della cunette della strada nazionale Messina-Catania, tratto Giarrè-Trepunte, per i cui lavori l'A.N.A.S. di Palermo ha espresso parere favorevole, attese le precarie condizioni di quel tratto di strada dove il transito è addirittura pericoloso. (23156).

RISPOSTA. — Per provvedere alla sistemazione delle cunette della strada in oggetto occorre sostenere, secondo previsioni recentemente fatte, una spesa di circa 30 milioni che le attuali disponibilità di bilancio dell'A.N.A.S. non consentono di poter sostenere per il corrente esercizio finanziario.

Non si mancherà, tuttavia, di tenere presenti tali lavori nel predisporre il programma delle opere del genere, da finanziarsi con i fondi che le verranno messi a disposizione per l'esercizio 1957-58.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

DAZZI. — *Ai Ministri per gli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti essi intendano adottare, affinché agli emigranti che rimpatriano stagionalmente dalla Germania ed ai loro familiari possa venire assicurata l'assistenza di malattia.

Mentre infatti l'articolo 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 (che disciplina il trattamento mutualistico di malattia) prevede, al paragrafo 3, che « l'operaio licenziato, dimissionario o sospeso dal lavoro conserva il diritto all'assistenza medico-chirurgica e farmaceutica per le malattie che abbiano inizio entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la convenzione italo-germanica del 5 maggio 1953, all'articolo 7, paragrafo 2, prevede il diritto all'assistenza predetta solo se l'operaio raggiunge le condizioni richieste dalla legislazione italiana. In tal modo avviene che all'emigrante, che rimpatria per il periodo invernale (ed ai suoi familiari), l'Italia non concede l'assistenza, perché non sono trascorsi oltre sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro in Italia e la Germania non la concede perché, in base alla convenzione, l'assistenza è regolata dalla legislazione italiana.

Al fine di rompere questo circolo vizioso che tanto danneggia e preoccupa una delle categorie più meritevoli di lavoratori, l'interrogante chiede, qualora non si ritenga opportuno di modificare la convenzione citata, se i ministri interrogati non intendano esaminare la possibilità di indurre l'I.N.A.M. a considerare il periodo di occupazione stagionale in Germania almeno come periodo neutro, in modo che i sei mesi (di cui sopra) comincino a decorrere dalla data del rimpatrio e non già da quella dell'espatrio.

Nel contempo l'interrogante chiede se tale azione non possa essere presa in esame anche per gli operai stagionali che rimpatriano da altri paesi e che vengono a trovarsi nelle stesse condizioni. (23455).

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che la convenzione italo-germanica in materia di assicurazioni sociali già costituisce, specie per quanto concerne l'assicurazione di malattia, una notevole realizzazione per la tutela dei lavoratori sul piano internazionale se si tiene conto che la stessa, all'articolo 9 (paragrafo 2 e 3) stabilisce per l'assicurato e per i suoi familiari la conservazione del diritto alle prestazioni nei confronti dell'ente assicuratore al quale egli appartiene, anche se l'evento, che alle prestazioni dà titolo, si verifica nel territorio dell'altro Stato. Maggiori concessioni di quelle ottenute in sede di convenzione non sono state possibili, in quanto, diversamente, si sarebbe venuta a determinare una situazione di privilegio dei lavoratori italiani rispetto a quelli germanici.

Per quanto sopra esposto, non sembra che la questione possa essere sollevata sul piano di trattative italo-germaniche.

D'altro canto, neppure si ravvisa, almeno per il momento, la possibilità di una soluzione di carattere interno, quale appunto quella suggerita dall'interrogante intesa a considerare come periodo neutro il periodo di occupazione stagionale in Germania, in modo che i sei mesi di copertura previsti dall'assicurazione italiana contro le malattie comincino a decorrere dalla data del rimpatrio e non già da quella dell'espatrio.

In tal caso, la questione dovrebbe essere esaminata su di un piano molto più ampio e generale e non limitatamente ai lavoratori emigrati all'estero ma soprattutto nei confronti dei nostri disoccupati che, allo scadere dei sei mesi, restano privi di qualsiasi trattamento previdenziale. Appare, infatti, evidente che questi ultimi vengono, rispetto ai lavoratori emigrati all'estero, a trovarsi in una situazione di notevole maggior disagio, in quanto non possono fruire dei benefici salariali e previdenziali in relazione ad una occupazione all'estero.

Pur rendendosi partecipi delle considerazioni formulate dall'interrogante e delle finalità che motivano l'interrogazione, non può, infine, non essere sottolineato che la questione ha riflessi finanziari rilevanti, con oneri non sopportabili direttamente né dall'I.N.A.M., né dal bilancio statale.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.*

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando verrà definita la pratica di pensione spettante al signor Felice Tricarico fu Giuseppe, da Ischitella (Foggia), classe 1916, distretto di Bari, n. 1169627.

L'interrogante è informato che la pratica venne trasmessa al comitato di liquidazione con elenco del 26 febbraio 1955, n. 62011. (19408).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Sono ora in corso nuovi accertamenti sanitari per denunciato aggravamento.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

DEL VECCHIO GUELFI ADA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se abbia notizie precise dei comuni della provincia di Bari nei quali la

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

mutua malattia coltivatori diretti funzioni regolarmente, e quali provvedimenti intenda adottare per assicurarne il funzionamento. (22712).

**RISPOSTA.** — Nessuna doglianza, come nessuna particolare segnalazione, è pervenuta a questo Ministero, da parte di coltivatori diretti e di altri interessati della provincia di Bari, circa irregolarità o carenze di funzionamento delle casse mutue comunali di malattia.

Questo Ministero, comunque, non ha mancato di richiamare, in proposito, l'attenzione della Federazione nazionale delle mutue di malattia, la quale per altro ha fatto conoscere che, mentre l'assistenza di malattia è regolarmente assicurata ai coltivatori diretti nei comuni della provincia di Bari, nessun risultato hanno conseguito le indagini all'uopo svolte per accertare la sussistenza e la fondatezza delle lamentele avanzate, anche per il fatto che dai termini della interrogazione, del tutto generici, non è stato possibile trarre elementi precisi di riferimento a casi concreti.

La citata federazione ha dato, comunque, assicurazioni del suo interessamento, nell'intento di evitare ogni lagnanza in merito al funzionamento delle casse mutue comunali nella provincia di cui sopra.

*Il Ministro VIGORELLI.*

**DEL VESCOVO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritiene opportuno e necessario di autorizzare gli enti, che eseguono corsi normali di addestramento agricolo, al pagamento di un modesto premio di profitto agli allievi più meritevoli che abbiano conseguito l'idoneità a fine corso.

L'interrogante fa presente che una tale autorizzazione (la quale non dovrebbe in alcun modo aumentare l'onere complessivo di ciascun corso autorizzato, dovendosi la somma per detto premio di profitto — che si propone in lire 3000 — essere ricavata dalla diminuzione su altre voci, quali spese di cancelleria, segreteria, ecc.) contribuirebbe non poco ad aumentare l'interesse e l'assiduità dei giovani contadini verso l'istruzione professionale, dall'esperienza rivelatasi nel settore agricolo piuttosto scarsa, a motivo della concorrenza rappresentata dalle aleatorie e saltuarie possibilità di guadagno di qualche centinaio di lire offerte ai ragazzi per i lavori di campagna. Fa inoltre presente che il modesto premio di profitto che

si propone, oltre ad essere un utile incentivo, può non di rado rappresentare per questi giovani l'incoraggiante prospettiva di potersi sia pure parzialmente rimborsare delle spese di trasporto, sopportate per recarsi dalla località di residenza al luogo dove ha sede un corso normale. (21789).

**RISPOSTA.** — L'interrogante è bene a conoscenza che i corsi normali di addestramento professionale per giovani lavoratori si differenziano dai corsi per disoccupati, perché solo agli allievi di questi ultimi, in considerazione del loro stato di disoccupazione, viene corrisposto un assegno giornaliero di presenza e un premio finale.

Per l'addestramento dei giovani lavoratori basato su esercitazioni pratiche di mestiere in appositi centri specializzati, lo Stato eroga annualmente ingenti somme, che tuttavia si rivelano insufficienti a soddisfare tutte le esigenze dei corsi richiesti; ciò impedisce di estendere i finanziamenti oltre il limite di quanto è strettamente necessario per coprire gli oneri dell'attività addestrativa.

Ai giovani occorre far comprendere l'alto valore dei corsi di addestramento professionale, il grave sacrificio finanziario sopportato dal pubblico bilancio e il beneficio che essi ne possono ricevere per il loro avvenire, ove si consideri che il tempo impiegato per frequentare i corsi corrisponde a un investimento che ha un valore superiore a qualunque compenso che possa essere dato per la frequenza.

Ciò premesso, si assicura che questo Ministero non ha mancato di rendersi conto delle difficoltà che si presentano per lo svolgimento dei corsi nel settore agricolo, specie nella Italia meridionale ed insulare, dove lo stato di bisogno di quelle popolazioni, in molte zone depresse, porta talvolta alla conseguenza che i ragazzi vengono avviati al lavoro, purtroppo, anche al di sotto dei quattordici anni.

Per tali ragioni è stato già accordato che, a titolo di incoraggiamento, nel settore agricolo siano distribuiti gratuitamente agli allievi, che abbiano frequentato con profitto i corsi di addestramento professionale, non solo i libri di testo, come è regola generale per tutti i corsi, ma anche le utensilerie di rapido consumo (forbici, coltelli da pota e altri analoghi attrezzi).

Comunque, in adesione alle esigenze prospettate, questo Ministero non opporrà difficoltà a che, nelle province dell'Italia meridionale e insulare, gli enti gestori propongano, con la decurtazione di altre voci di spesa dei consueti preventivi autorizzati, un premio fi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

nale, nella misura massima di lire 3 mila, agli allievi più meritevoli che abbiano conseguito l'idoneità a fine corso.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**DEL VESCOVO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica circa l'integrazione dell'edificio delle scuole elementari, nel rione Canneto, in comune di Adelfia (Bari), per l'esercizio finanziario 1955-56, ammessa ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, per lire 77 milioni. (22745).

**RISPOSTA.** — Per la costruzione di due edifici scolastici da adibire a scuole elementari nei due rioni di Canneto e Montrone del comune di Adelfia (Bari) questo Ministero promise sin dal 16 giugno 1953 il contributo dello Stato, nella spesa di lire 20 milioni.

Senonché, essendosi tale contributo dimostrato insufficiente per la realizzazione di tali due edifici, questo Ministero, in accoglimento della richiesta avanzata dal comune, ha promesso altro contributo di lire 77 milioni, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645.

I contributi di cui sopra dovranno essere ripartiti in parti uguali per la realizzazione di un primo lotto di ciascuno dei due edifici nei rioni sopra indicati.

Spetta ora al comune presentare i relativi progetti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari per la loro approvazione e per la concessione formale del contributo promesso.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**DE MARZI, ZACCAGNINI E FRANZO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga, con urgenza, provvedere, in conseguenza della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'impresa artigiana, a dare istruzioni in merito all'applicazione dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, nel senso che debbano essere considerati « artigiani », e quindi esonerati dalla presentazione delle scritture contabili, gli imprenditori artigiani che hanno i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della nuova sopracitata legge sulla disciplina giuridica dell'artigianato, in considerazione che la remora prevista dall'articolo 20 della legge stessa riguarda soltanto disposizioni di carattere tributario, mentre l'obbligo della tenuta dei libri contabili è di carattere civilistico. (22787).

**RISPOSTA.** — Le norme della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, contengono all'arti-

colo 20 una esplicita riserva di ulteriori provvedimenti legislativi per estendere, tra l'altro, ai fini delle norme tributarie i criteri adottati per la definizione dell'impresa artigiana. Con ciò il legislatore ha inteso riservare a sé l'apprezzamento delle particolari situazioni che, per effetto appunto della legge n. 860, potessero determinarsi nell'ordinamento fiscale.

Questo Ministero non ritiene pertanto che sussista la possibilità di disporre con provvedimento amministrativo la dispensa della tenuta dei libri contabili, e quindi a maggior ragione dall'obbligo di esibirli, per le categorie artigiane nella loro nuova qualificazione. Una tale iniziativa sottrarrebbe all'apprezzamento del legislatore le situazioni connesse con l'applicazione dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in contrasto con la cennata riserva di ulteriori provvedimenti legislativi, contenuti nell'articolo 20.

Va, comunque, rilevato che, secondo le istruzioni date con la circolare ministeriale n. 90 del 29 ottobre 1956, possono essere considerati piccoli imprenditori — e quindi non soggetti all'obbligo di esibizione delle scritture — non solo i contribuenti classificati in categoria C/1, ma anche quelli il cui reddito sia stato accertato in categoria B, ogni volta che, in base agli elementi oggettivi che caratterizzano l'impresa, si possa ritenere che questa rientri nella nozione della piccola impresa data dall'articolo 2083 del codice civile; il che si verificherà, generalmente, nel caso di imprese a condizione familiare, sempreché i titolari prestino la propria opera continuativa nell'azienda.

Non si dubita che di tali disposizioni equitative possano beneficiare, ricorrendone le condizioni, anche gli artigiani, ove ad essi, per l'entità dei capitali investiti nell'impresa o per altre ragioni, non sia stata riconosciuta la classificabilità in categoria C/1.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**DE MEO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere che cosa ci sia di vero ed in caso affermativo quali provvedimenti si intendano adottare per impedire che il nuovo tracciato stradale della strada statale Adriatica n. 16 nel tratto Termoli-Bari, escluda Foggia dal suo itinerario.

È superfluo sottolineare l'importanza della città di Foggia, situata nel cuore del Tavoliere, cioè al centro di una vasta zona nella quale si stanno svolgendo notevoli esperimenti di carattere economico-sociale. (23418).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

RISPOSTA. — La strada statale n. 16 « Adriatica », nel tratto San Severo-Barletta, dovrà essere variata in molti tratti per eliminare le attuali gravi viziosità plano-altimetriche.

Trattasi, però, di opere per la cui realizzazione sono necessarie spese ingenti che, date le limitate disponibilità di bilancio dell'A.N.A.S., potranno affrontarsi soltanto gradualmente.

Di tali varianti esistono per ora solo studi di grande massima per cui non è possibile al momento precisarne il percorso.

Ciò premesso, si assicura che tali studi verranno intensificati al fine di definire sia il tracciato che la spesa e in tale sede non si mancherà di tener conto delle necessità della città di Foggia contemperandole, nel miglior modo possibile, con quelle di interesse generale e di funzionalità della strada statale.

*Il Ministro: ROMITA.*

DE MEO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica circa la progettata variante della strada statale n. 89 (Vieste-Mattinata-chilometro 40) la quale, oltre a ridurre il percorso a chilometri 25, eliminerà 553 curve pericolose rendendo così più agile il percorso e più celere il traffico tra il Gargano e il Tavoliere di Capitanata. (23422).

RISPOSTA. — La costruzione della variante alla strada statale n. 89, nel tratto tra l'abitato di Vieste e quello di Mattinata, in provincia di Foggia, non rientra nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno, dato che i lavori di viabilità statale sono completamente affidati all'A.N.A.S.

In passato, la Cassa fu sollecitata ad intervenire nella costruzione del primo tronco « Vieste-Campi » (chilometri 11,770) della predetta strada che, secondo un progetto inviato alla Cassa stessa, avrebbe avuto, fra l'altro, il compito di valorizzare ai fini turistici la parte a levante dell'abitato di Vieste ed il lungo litorale Garganico.

La spesa di detto primo tronco era prevista in lire 150 milioni, ma un esame sommario del relativo progetto che assegnava alla strada caratteristiche troppo modeste, faceva presumere che la spesa effettiva sarebbe risultata notevolmente superiore. Poiché la Cassa non disponeva tra le somme complessivamente stanziare per la viabilità ordinaria in provincia di Foggia di alcuna economia da poter destinare, sia pure, alla parziale costruzione di detto primo tronco, e cioè del tratto iniziale di

circa chilometri 2,900 — che avrebbe avuto solo importanza locale valorizzando il centro abitato di Vieste — il progetto di che trattasi non ebbe ulteriore corso.

*Il Ministro: CAMPILLI.*

DE TOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato di definizione della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Francesco Carota fu Antonio, classe 1903, residente a Città Sant'Angelo (Pescara), libretto di pensione n. 126537, il quale alla visita medica del 23 gennaio 1956 ha ottenuto l'ottava categoria rinnovabile per anni due tabella A. (22255).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

DI GIACOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro e al Ministro per la riforma della burocrazia.* — Per conoscere se ritengono esatta l'applicazione della norma dell'articolo 71 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nei confronti degli ingegneri che hanno maturato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti l'anzianità di cinque anni di cui al terzo comma del citato articolo.

Ritiene l'interrogante che agli ingegneri aventi il predetto requisito non possa essere fatto un trattamento diverso da quello praticato per il personale di altre categorie (direttiva, di concetto, esecutiva, ecc.), trovandosi nelle medesime condizioni, e che i loro ruoli aggiunti debbano necessariamente comprendere anche la qualifica di ingegnere principale (equiparata a consigliere di prima classe), omessa nel primo comma dell'articolo 71, se implicitamente voluta nel terzo comma dello stesso articolo.

Ed infatti il disposto del primo comma, in cui sono previste le qualifiche di terza e di seconda classe, non può essere considerato disgiunto dal terzo comma che dispone il passaggio alla qualifica superiore, quando si sia verificata la condizione del compimento di 5 anni di anzianità nei ruoli speciali. Ora, poiché per la categoria degli ingegneri (provvisori di titolo accademico per il cui conseguimento occorre un corso di studi di 5 anni) la carriera direttiva ha inizio dalla qualifica di consigliere di seconda classe, ai sensi dell'arti-

colo 12 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, deve, dal combinato disposto dei commi primo e terzo dell'articolo 71, logicamente desumere che la qualifica competente all'ingegnere con 5 anni di anzianità nei ruoli speciali, dev'essere necessariamente quella superiore alla iniziale. Deve cioè essere collocato nella qualifica equiparata a quella di consighere di prima classe.

Una diversa interpretazione condurrebbe all'illogica conclusione che nessun vantaggio deriverebbe all'ingegnere dalla maturazione dei 5 anni di servizio, che invece il legislatore ha voluto chiaramente costituire, come titolo dante diritto al passaggio a qualifica superiore. (23559).

**RISPOSTA.** — La legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, ha fatto carico al Governo di prevedere, nella emanazione dei decreti delegati, il riconoscimento al personale dei ruoli speciali transitori del trattamento economico spettante al grado iniziale del corrispondente gruppo del ruolo organico, e della relativa progressione economica.

Ne consegue che, mentre è stato possibile prevedere le due qualifiche per gli impiegati cosiddetti amministrativi inquadrati o da inquadrare nei ruoli aggiunti perché il passaggio alla seconda, avvenendo a ruolo aperto, si concreta in un mero sviluppo economico, non si poteva, senza violare i limiti imposti dalla delega, prevedere il passaggio alla qualifica superiore per gli impiegati cosiddetti tecnici inquadrati nei ruoli aggiunti con la qualifica di ingegneri, perché il passaggio alla qualifica di ingegnere principale costituisce progressione di carriera e non semplicemente progressione economica.

*Il Ministro per la riforma burocratica:*  
GONELLA.

**DI MAURO E FALETRA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare nei confronti del brigadiere comandante la stazione dei carabinieri di San Vincenzo (Caltanissetta).

Il 15 ottobre 1956 tale brigadiere, dopo aver presenziato ad una discussione sorta a causa del mancato pagamento dei salari, tra gli industriali fratelli D'Oro e i lavoratori dipendenti, chiamava l'operaio Amore Giuseppe, lo tratteneva in caserma e lo sottoponeva a feroci percosse. La sera il predetto operaio veniva rilasciato senza che gli fosse stato contestato il benché minimo addebito. (23305).

**RISPOSTA.** — Il 4 settembre 1956 i carabinieri della stazione di San Vincenzo (Caltanis-

setta), nel corso di un servizio perlustrativo, presso la chiesa di Santo Spirito, in aperta campagna, procedettero alla identificazione di tale Amore Giuseppe, che transitava per quella località.

Rientrati in caserma ne riferirono al comandante della stazione.

Il sottufficiale, nutrendo qualche sospetto sull'attività dell'Amore, sia perché in quella zona si erano verificati furti, sia perché lo stesso Amore si era più volte assentato dal lavoro, senza giustificato motivo, durante i turni di notte presso la miniera di zolfo « Juncio Tumminelli », ove lavorava, lo invitò a presentarsi in caserma.

L'Amore si presentò alle ore 16 del 17 (non 15) ottobre, e siccome il brigadiere Amuso era occupato con una commissione di operai interessati a una vertenza sindacale, attese per qualche ora nel cortile della caserma.

Licenziata la commissione, il sottufficiale ricevette l'Amore al quale chiese i motivi delle sue ingiustificate assenze dal lavoro e quelli della sua presenza, di notte, in contrada Santo Spirito.

Nel frattempo sopraggiunse il padre dell'Amore, che ebbe modo di assistere all'ultima parte del colloquio.

Avendo l'Amore chiarito i motivi delle assenze dal lavoro nei turni di notte e della presenza nella località anzicitata, venne licenziato insieme al padre.

Il giovane Amore ha negato, per altro, recisamente di essere stato percosso o, comunque, maltrattato, ingiuriato od offeso.

Anche il padre dell'Amore ha negato che il figlio sia stato sottoposto a maltrattamenti.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

**DI PAOLANTONIO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che i dipendenti dell'Istituto nazionale trasporti (I.N.T.) sede di Teramo, sono stati costretti a scendere in sciopero in seguito alla ostinata intransigenza della direzione dello istituto di fronte alle legittime rivendicazioni del personale, ritenute giuste ed eque perfino dalle autorità locali.

Per sapere altresì se non ritiene opportuno intervenire verso quella direzione allo scopo di risolvere positivamente la vertenza per stabilire in quell'azienda la serenità tra il personale dipendente e l'ordine nei servizi. (23709).

**RISPOSTA.** — Da tempo detto personale avanza richieste di miglioramenti delle paghe, non previsti dal contratto nazionale di lavoro. La direzione dell'I.N.T., pur non aderendo

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

alla richiesta per non discostarsi dalla disciplina di categoria, ha voluto venire incontro ai propri dipendenti corrispondendo un premio *una tantum*, di lire 3000 a testa.

Avendo poi la commissione interna di Teramo nuovamente avanzata richiesta di revisione delle retribuzioni sindacalmente stabilite e la istituzione di indennità e competenze accessorie non previste dai patti di lavoro, e non potendo la richiesta stessa essere trattata aziendalmente, intervenne la segreteria nazionale della C.I.S.L. che prese contatto con la rappresentanza sindacale dell'I.N.T. (A.U.S.I.T.R.A.).

Dalle riunioni che ne seguirono risultò che alcune richieste erano del tutto infondate, mentre altre costituivano deroga al contratto nazionale di lavoro, comportando sostanziali modifiche che avrebbero avuto le loro ripercussioni non solo in seno all'I.N.T. ma anche nelle altre aziende similari, turbandone l'equilibrio.

Ciò nonostante l'I.N.T. volle dimostrare ogni possibile comprensione entro l'ambito degli istituti contrattuali, e prospettò varie migliorie che vennero comunicate dall'A.U.S.I.T.R.A. alla Federazione nazionale autoferrotramvieri, la quale non ha fornito però risposta alcuna.

Ai primi di dicembre la commissione interna di Teramo, sovrapponendosi alle proprie organizzazioni sindacali, fece nuovamente pervenire alla direzione generale una lunga serie di richieste (tra cui indennità di evitati sinistri, di sudiciume, di disagio, ecc.), e prima ancora che della questione fosse investita la rappresentanza sindacale dell'I.N.T., proclamò lo sciopero per il giorno 15, rinviandolo poi ai giorni 21 e 22 a seguito di intervento del prefetto.

Circa il merito della vertenza devo far presente che il personale della delegazione di Teramo gode pienamente delle condizioni del contratto collettivo di lavoro ed ha un trattamento economico certamente non inferiore a quello di ogni altra azienda del luogo; inoltre la situazione del bilancio dell'I.N.T. non permette di discostarsi dalle tabelle del contratto di lavoro.

L'Istituto nazionale trasporti, d'altra parte, mentre ha invitato il personale a promuovere l'intervento delle organizzazioni sindacali nazionali competenti a trattare tali questioni, per dimostrare la sua buona volontà per risolvere la vertenza, ha offerto una nuova gratificazione *una tantum*, graduata per le varie categorie, ove lo sciopero, in attesa delle trat-

tative su piano confederale, non fosse stato effettuato.

Tuttavia il personale di Teramo è sceso ugualmente in sciopero il 20 e 21 dicembre e ne ha minacciato la prosecuzione per il 30 e 31 e per il 4, 5 e 6 gennaio.

La direzione I.N.T. di Teramo è riuscita ad assicurare quasi tutti i servizi essenziali alle popolazioni.

*Il Ministro* ANGELINI.

DOMINEDÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della marina mercantile.* — Per conoscere:

a) per quali motivi non siano ancora provveduto, nella dovuta sede, all'approvazione della proposta avanzata dalla competente commissione per « l'immediato trasferimento delle motonavi *Asia* e *Victoria*, e quindi delle linee espresse Adriatico-Estremo Oriente, a Trieste »; e ciò nonostante la forza di una sicura tradizione, nonché l'affidamento già dato da tempo dai ministri responsabili in armonia con l'attuale fase di graduale ripresa dei traffici portuali di Trieste,

b) per quali motivi, nonostante il sensibile ritardo già verificatosi per l'approvazione della legge 23 ottobre 1955 sul « fondo di rotazione » a favore di Trieste, si induga nella nomina del presidente del consiglio di amministrazione del fondo; e ciò con la conseguenza di rendere tuttora operante una legge che costituisce il primo tangibile aiuto ai fini della rinascita della economia triestina, la quale denuncia il suo bisogno di risanamento di fronte al perdurante fenomeno della disoccupazione, espresso anche dal fatto che circa 30 mila profughi affollano i campi di raccolta del circondario e circa 13 mila triestini chiedono di emigrare.

L'interrogante domanda altresì di conoscere, in quanto attualmente possibile, a quali criteri il Governo intenderà ispirare la sua prossima azione politica per tendere verso una maggiore efficienza dell'amministrazione triestina; e ciò, se del caso, sia affiancando in un primo tempo l'opera di un commissario di governo con l'opportuna designazione di rappresentanti locali, sia mirando in un secondo tempo al graduale superamento del regime commissariale per la realizzazione della regione giuliana ad autonomia speciale. (18 38).

RISPOSTA. — Informo l'interrogante, anche per conto del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, che la questione dell'impiego delle navi *Asia* e *Victoria* sulla linea Adriatico-Estremo Oriente rientra

nel più vasto quadro del riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale, in merito al quale deve ancora far conoscere le proprie determinazioni il Comitato interministeriale della ricostruzione (C.I.R.).

Per quanto riguarda il « Fondo di rotazione » destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, i decreti di nomina del presidente e del comitato per la gestione di esso sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 87, in data 11 aprile 1956, ma è da rilevare, comunque, che la situazione dei profughi di Trieste costituisce, in effetti, un complesso problema, sia per quanto concerne l'onere del mantenimento ed il ricovero temporaneo di essi, sia per le difficoltà di una definitiva sistemazione lavorativa ed alloggiativa.

Per quanto concerne l'onere finanziario assunto dallo Stato per l'assistenza dei profughi a Trieste, in campo e fuori campo, per il 1955 esso è ammontato a circa 1 miliardo di lire.

Per quanto concerne, invece, la definitiva sistemazione alloggiativa, si fa, anzitutto, presente che essa trova un serio ostacolo nella riluttanza della massa dei profughi a lasciare Trieste e, poi, nelle difficoltà, trasferendoli altrove, di trovare loro occupazione ed alloggio.

Tuttavia — concordato fra la direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno e l'opera nazionale assistenza profughi giuliani e dalmati — è in corso di attuazione un programma di graduale sistemazione di detti profughi in altre sedi.

Fino al 10 febbraio 1957, infatti, sono stati trasferiti da Trieste in altri centri della Repubblica 341 nuclei familiari, composti da 1167 profughi, a 326 dei quali è stata assicurata una occupazione stabile.

Ai primi di marzo è stato, inoltre, disposto il trasferimento di altre 40 famiglie a Monza — che vengono alloggiate in quel Centro raccolta profughi fino a quando non saranno pronti gli alloggi in corso di costruzione a Milano — e altre 60 famiglie sono state recentemente sistemate nelle case di Acilia; i rispettivi capi famiglia vanno trovando occupazione, giusta gli affidamenti dati all'Opera nazionale assistenza profughi giuliani e dalmati da parte della Confederazione nazionale degli industriali, dell'I.R.I. e di varie importanti aziende industriali.

Altri nuclei familiari, infine, verranno avviati a Ravenna, dove è in allestimento un grande complesso industriale dell'E.N.I.

Allo scopo di agevolare il deflusso dei profughi da Trieste, il Ministero dell'interno, inoltre, interviene con sussidi in danaro, a titolo di contributo nelle spese di espatrio dei profughi che emigrano per l'estero; a tale titolo nel decorso anno sono stati concessi n. 291 sussidi, per una spesa complessiva di lire 8.730.000.

Il Commissario generale del Governo, infine, è stato posto in condizioni di acquistare n. 100 alloggi in legno, prefabbricati e trasportabili, sufficienti per la sistemazione di n. 800 nuclei familiari, mentre ulteriori provvidenze, ai fini della sistemazione alloggiativa, sono previste in sede di proroga della assistenza continuativa in favore di determinate categorie di profughi, fra le quali rientrano, tutti o quasi tutti, i profughi di Trieste.

Per quanto concerne, infine, il potenziamento dell'amministrazione locale triestina, in vista della realizzazione della regione giuliana ad autonomia speciale, si fa presente che del problema dell'attuazione della regione a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia è investito il Parlamento, a seguito dell'inserimento nel disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amadeo ed altri (n. 602), recante norme per la selezione dei consigli regionali, del noto emendamento proposto dal senatore Sturzo.

Tale questione è quindi affidata a detto disegno di legge, che, approvato dal Senato, si trova ora all'esame della Camera dei deputati (atto parlamentare n. 1544).

*Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile: TERRANOVA.*

**DUCCI.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere le ragioni per le quali la speciale commissione interministeriale nominata dal Ministro stesso per lo studio di una riforma della legge 25 luglio 1952, n. 915 (sistemazione della previdenza marinara), intesa ad eliminare le incongruenze riscontrate nella sua pratica attuazione, procede nei suoi lavori con tale deplorabile lentezza da deludere le umane e legittime aspettative dei pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere quali concreti provvedimenti il Ministro intenda prendere per un'equa e rapida soluzione del problema riguardante le pensioni marinare che, per evidenti ragioni di diritto e di giustizia sociale, non può né deve essere ulteriormente dilazionata. (23643).

**RISPOSTA.** — La speciale commissione nominata dal Ministro della marina mercantile

per l'esame dei problemi della previdenza marinara ha sospeso i propri lavori essendosi manifestata la necessità di accertare l'entità degli oneri che fanno carico allo Stato per quote di pensione corrispondenti ai periodi di servizio militare ed alla valutazione doppia della navigazione compiuta in tempo di guerra dagli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Tale necessità si giustifica considerando che, poiché è finora mancata la regolarizzazione dei rapporti fra lo Stato e la citata Cassa in ordine ai predetti oneri, la conoscenza di essi servirà ad accertare quale sia la loro incidenza sull'attuale disavanzo patrimoniale della Cassa, il quale ha già superato gli otto miliardi e va incrementandosi di circa due miliardi per anno.

Effettuato l'accertamento di cui sopra, potrà affrontarsi con maggiore tranquillità il problema relativo alla ricerca dei nuovi mezzi per il graduale risanamento finanziario della Cassa medesima e per la copertura degli ulteriori oneri che necessariamente deriveranno dalle nuove disposizioni che si intende proporre ad integrazione e perfezionamento delle norme contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 915.

Il Ministro del tesoro, infine, ha recentemente fatto conoscere il proprio punto di vista sulla contabilità relativa agli oneri arretrati, e la Cassa sta ora approntando i dati richiesti dal predetto Ministero, ai fini della definizione della pratica.

I lavori della commissione saranno ripresi non appena completata tale definizione.

*Il Sottosegretario di Stato.* TERRANOVA.

FANELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti la Radio-Televisione italiana intende adottare per permettere una sufficiente visibilità ai comuni di Atina, Villa Latina, San Biagio Saracinesco, Casalittico e Casalvieri, in provincia di Frosinone. (22889).

RISPOSTA. — Si risponde per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri.

I provvedimenti necessari per raggiungere una migliore ricezione dei programmi televisivi nei centri indicati nell'interrogazione hanno già formato oggetto di studio da parte dei componenti organi tecnici.

Al riguardo, è stato previsto che tale miglioramento di ricezione potrà essere ottenuto mediante l'installazione di un ripetitore TV, la cui sede verrà stabilita fra breve, tenuta presente la necessità di evitare, ad avvenuto

completamento della rete televisiva nazionale, possibili interferenze fra le aree servite dai trasmettitori principali.

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni:* BRASCHI.

FARALLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se le notizie diffuse nel mondo marittimo e operativo genovese, secondo le quali ancora una volta Genova verrebbe sacrificata e diminuita sottraendo all'esercizio del suo porto i piroscafi « Augustus » e « Giulio Cesare », sono esatte; in caso affermativo l'interrogante gradirebbe conoscere le giustificazioni che si adducono per un siffatto provvedimento che colpisce l'economia genovese già depauperata da altri consimili e inspiegabili provvedimenti. (23090).

RISPOSTA. — Per ora, non è prevista alcuna innovazione circa l'impiego delle motonavi « Giulio Cesare » ed « Augustus » nel porto di Genova.

*Il Sottosegretario di Stato:* TERRANOVA.

FERRARI RICCARDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale interpretazione è da dare all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

In particolare si chiede di precisare se la dizione « Valore del fondo rustico » deve intendersi comprensiva del valore delle pertinenze e delle scorte vive. (23714).

RISPOSTA. — Il valore dei fondi rustici, caduti in successione, che si ottiene mediante l'applicazione del sistema automatico di valutazione, moltiplicando il reddito dominicale del fondo per il coefficiente stabilito dalla Commissione censuaria centrale, non comprende anche il valore delle pertinenze e delle scorte destinate a servizio del terreno stesso, dato che l'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, ha preso in considerazione soltanto i fondi rustici senza fare alcuna menzione delle pertinenze e delle scorte.

Ciò è confermato del resto dalla considerazione che, se il legislatore avesse voluto estendere il sistema automatico di valutazione, previsto ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, anche a questi ultimi beni, avrebbe dovuto necessariamente stabilirlo in modo espresso, in quanto, come rilevasi dall'articolo 9, secondo comma, del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203, il

valore delle scorte va determinato con applicazione dei coefficienti appositamente stabiliti dalla Commissione censuaria centrale ai redditi agrari dei terreni ai quali appartengono le scorte.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

FODERARO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in favore dell'agricoltura calabrese in generale e in particolare di quella della provincia di Reggio Calabria che, in dipendenza delle avversità atmosferiche, ha subito gravi danni; e per conoscere altresì, se ritengano opportuno di concedere una esenzione da tutte le imposte per dieci anni agli agricoltori che hanno subito la distruzione parziale o gravissimi danni alla loro proprietà, e venticinquennale nel caso di distruzione totale. (20822).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I danni causati all'agricoltura della Calabria, ed in particolare della provincia di Reggio Calabria, dalle avversità atmosferiche dell'inverno 1955-56 hanno interessato le zone olivicole del Tirreno, per un ammontare di oltre un miliardo di lire.

Per altro, ad eccezione di alcune contrade, in nessun caso i danni hanno superato il 12-15 per cento del patrimonio olivicolo nei comuni più colpiti.

Altri danni si sono avuti per gli agrumi: su una superficie di circa ettari 5400, oltre ai frutti pendenti, si sono avute perdite al patrimonio arboricolo di circa il 15 per cento.

Circa le provvidenze invocate dall'interrogante a favore delle aziende agricole maggiormente colpite, si fa riferimento ai provvedimenti legislativi di carattere generale già approvati dal Parlamento.

Inoltre, gli olivicoltori danneggiati saranno preferiti nella concessione dei contributi nella spesa per l'impiego della mano d'opera e nell'acquisto di attrezzature anti-parassitarie, previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, che autorizza la spesa di 2 miliardi all'anno, per 5 anni, per il miglioramento, l'incremento e la difesa antiparassitaria dell'olivicoltura.

Ai produttori agricoli danneggiati sarà altresì assicurata la priorità nella concessione dei contributi nell'acquisto di sementi selezionate previsti dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989.

Per quanto riguarda le agevolazioni tributarie richieste dall'interrogante, si informa che i possessori danneggiati potranno beneficiare, per l'esercizio in corso, della modera-

zione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, non appena ultimati gli accertamenti all'uopo predisposti.

Inoltre, nei casi in cui i danni rivestano carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli stessi possessori potranno ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del già citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto legislativo 4 aprile 1939, n. 589.

Per l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli affittuari potranno, invece, tenere conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1957.

In particolare, si fa presente che gli olivicoltori danneggiati dagli infortuni di cui trattasi potranno essere ammessi, oltre che alla moderazione d'imposta per l'esercizio in corso, al beneficio dell'esenzione decennale di cui alla legge 14 luglio 1934, n. 1091, o dell'esenzione venticinquennale stabilita dal regio decreto 26 settembre 1935, n. 1823, a seconda che gli oliveti siano stati semplicemente danneggiati o distrutti totalmente e ricostituiti.

Ciò stante, poiché delle agevolazioni sono più che sufficienti per venire incontro ai contribuenti effettivamente danneggiati, questo Ministero non ritiene di aderire alla richiesta di agevolazioni tributarie nel senso voluto dall'interrogante.

*Il Ministro delle finanze:* ANDREOTTI.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per alleviare la grave crisi edilizia nei comuni di Caraffa del Bianco e Casignana (Reggio Calabria), gravemente colpiti dal terremoto del 1908 e non risparmiati dalle alluvioni del 1951 e 1953.

L'interrogante fa presente che nei due comuni, minacciati dalle frane, vivono ancora centinaia di famiglie in baracche e tuguri pericolanti e malsani. (22939).

RISPOSTA. — Questo Ministero, a conoscenza delle necessità abitative dei comuni di Caraffa del Bianco e Casignano (Reggio Calabria), è già intervenuto nei limiti del possibile mediante la realizzazione in tali centri di vari alloggi.

Infatti, nell'abitato di Caraffa del Bianco sono stati costruiti complessivamente 29 allog-

gi, di cui 8 con fondi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 9, 12 in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 938 e 9 per i terremotati del 1908.

Inoltre, sono in corso di consegna i lavori per la costruzione di 6 alloggi per senza tetto in dipendenza della legge 10 aprile 1947, n. 261.

Nell'abitato di Casignana sono stati costruiti, sempre da parte di questa amministrazione complessivamente 67 alloggi, di cui 8 con le assegnazioni di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 9, 18 in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 938, 6 con i fondi a sollievo della disoccupazione e 35 per i terremotati del 1908.

Sono, poi, in corso di consegna i lavori per la costruzione di 6 alloggi in applicazione della indicata legge n. 261.

Infine, per la riparazione da parte dei privati degli alloggi danneggiati dalle alluvioni del 1951 e del 1953 sono stati già concessi per il comune di Casignana 45 contributi statali, mentre sono in avanzato corso di istruttoria altre 53 pratiche del genere.

Analogamente per il comune di Caraffa del Bianco risultano concessi, a seguito delle cennate calamità alluvionali, 124 contributi, mentre altre 66 pratiche del genere sono in avanzato corso di istruttoria.

Premesso quanto sopra, si fa presente che, appena lo consentiranno le disponibilità finanziarie, non si mancherà di esaminare la possibilità di costruire nei predetti comuni alloggi di tipo popolare in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

**FRANCESCHINI GIORGIO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno proporre un provvedimento legislativo che tolga ai comuni la possibilità di istituire prestazioni d'opera obbligatorie (legge 30 agosto 1868, testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931).

Osserva l'interrogante che tale tributo, avanzo delle antiche *corvées* e *angariae*, poteva avere una giustificazione allorchè venne istituito. Infatti la legge 30 agosto 1868 venne promulgata per provocare contribuzioni straordinarie necessarie per la costruzione di strade comunali.

Data la vastissima attuale gamma di tributi locali, le norme istituenti tali contributi appaiono, invece, oggi superate nello spirito e nella sostanza, sicchè opportuna apparirebbe la loro abrogazione.

**RISPOSTA.** — La questione della soppressione delle prestazioni d'opera obbligatorie, di cui al n. 7 dell'articolo 10 del testo unico per la finanza locale, viene favorevolmente esaminata da questo Ministero e potrà trovare accoglimento nello schema di disegno di legge concernente norme per la sistemazione dei bilanci comunali e provinciali che prevede, per l'appunto, la cessazione, in uno ad altri tributi minori, delle predette prestazioni d'opera.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

**GALATI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno controllare quanto l'agenzia Dies, nel n. 237 del 24 ottobre 1956, ha denunciato circa un presunto occultamento di « ore disponibili » da parte di alcuni presidi delle scuole statali, allo scopo di « affidarle a laureati di loro conoscenza, i quali, appunto perchè soltanto laureati, non avrebbero titoli sufficienti per insegnare », danneggiando così gli insegnanti abilitati. (2907, *già orale*).

**RISPOSTA.** — L'interrogante vorrà convenire che una generica denuncia di un'agenzia giornalistica non può autorizzare il Ministero a prendere specifiche determinazioni, che saranno invece senz'altro adottate qualora la denuncia riguardi casi concreti.

*Il Ministro:* ROSSI.

**GALATI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritengano necessario un provvedimento legislativo che conceda una ulteriore proroga del termine degli sfratti per i comuni della Calabria colpiti dalle alluvioni, termine stabilito dall'articolo 31 della legge 17 dicembre 1953, n. 938. La cessazione della proroga, nel momento attuale, determinerebbe una grave situazione per numerose famiglie, le quali, data la persistente penuria di alloggi, conseguente alle alluvioni, si troverebbero senza tetto. (23430).

**RISPOSTA.** — Il problema di cui trattasi, in vista della prossima scadenza della proroga già concessa con l'articolo 31 della legge 17 dicembre 1953, n. 938 (emanata su iniziativa del Ministero dell'interno di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici) è stato già affrontato dal Parlamento.

Invero il Senato della Repubblica il 19 corrente ha approvato una proposta di legge del senatore Salomone (atto n. 1805), con la quale il termine previsto dall'articolo 31 della men-

zionata legge n. 938 del 1953 viene prorogato al 31 dicembre 1960.

La proposta di legge passerà ora all'esame della Camera dei deputati.

*Il Ministro di grazia e giustizia: MORO.*

**GALLICO SPANO NADIA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione dei postelegrafonici di Nuoro, quasi tutti costretti ad alloggiare in case d'affitto costose, mentre sono esclusi dall'assegnazione di case I.N.C.I.S., di appartamenti dell'Istituto case popolari e I.N.A.-Casa; se e quali provvedimenti intenda prendere a favore di questa laboriosa categoria. (22393).

**RISPOSTA.** — Al riguardo, si comunica che a Nuoro risultano costruiti, e già occupati dai rispettivi assegnatari, otto alloggi dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, mentre è prevista la costruzione di altri sei alloggi nel programma di opere edilizie già predisposto ed approvato.

Dopo quest'ultima realizzazione, la situazione di Nuoro, sempre per ciò che concerne le sole case costruite dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, sarà di 14 alloggi su 135 unità di personale attualmente in servizio; con una percentuale quindi del 10,30 per cento superiore a quella di moltissimi altri centri.

Circa l'assegnazione al personale postelegrafonico delle case dell'I.N.C.I.S., faccio presente che l'articolo 341 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica (approvato con il regio decreto 23 aprile 1938, n. 1165), sancisce il diritto dei postelegrafonici a concorrere alla locazione di tali alloggi in quelle località in cui non vi abbia provveduto affatto o non vi abbia provveduto a sufficienza l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni con le case economiche di sua proprietà. Anche per quanto attiene all'Istituto delle case popolari ed all'I.N.A.-Casa, il personale postelegrafonico può partecipare ai concorsi con parità di diritti nei confronti degli altri aspiranti.

Da quanto precede risulta che la situazione alloggiativa del personale postelegrafonico di Nuoro non è inferiore a quella dei dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato in quel capoluogo.

Ad ogni modo, mentre da parte del Ministero dei lavori pubblici già sono stati adottati provvedimenti e continuano ad essere tenute presenti le necessità abitative del luogo per incrementare nei limiti consentiti l'edili-

zia popolare, posso aggiungere che anche nella formulazione di futuri programmi di case economiche per il personale postelegrafonico le ulteriori necessità di Nuoro saranno valutate, compatibilmente con le limitate disponibilità di fondi e con le esigenze delle altre sedi.

*Il Ministro: BRASCHI.*

**GASPARI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, relativamente alla provincia di Chieti, le opere per le quali è stata data la promessa di contributo dello Stato previsto dalla legge n. 589 del 1949, con i finanziamenti del corrente esercizio finanziario. (22864).

**RISPOSTA.** — I finanziamenti in base alle leggi 3 agosto 1949 n. 589 e 15 febbraio 1953 n. 184, vengono disposti sulla base di graduatorie che i singoli provveditorati alle opere pubbliche più a conoscenza delle situazioni locali ed in possesso quindi dei necessari elementi di valutazione per stabilire il grado di urgenza delle singole opere, compilano a norma dell'articolo 1 della citata legge 15 febbraio 1953 n. 184.

Sulla base di tali graduatorie d'urgenza ed in relazione alle purtroppo sempre scarse disponibilità di fondi questo Ministero dispone i finanziamenti proporzionando gli interventi alle varie necessità prospettate dai provveditorati per le singole regioni.

Per quanto riguarda la provincia di Chieti, questo Ministero ha potuto disporre nel corrente esercizio i seguenti finanziamenti:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1) Opere igieniche  | L. 148.700.000 |
| 2) Opere elettriche | » 32.500.000   |

Per quanto riguarda le opere stradali è da far presente che l'assoluta mancanza di fondi per opere del genere non ha consentito di predisporre alcun programma di finanziamento. Pertanto nè alla provincia di Chieti nè ad alcun'altra provincia d'Italia sono stati assegnati contributi per opere stradali da realizzarsi in base alle leggi in principio citate.

Per quanto attiene, infine, all'edilizia scolastica si precisa che i programmi esecutivi da attuarsi in base alla legge 9 agosto 1954 n. 645, integrativa e modificativa della legge 3 agosto 1949 n. 589, vengono compilati dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con questa amministrazione previo esame comparativo delle domande che gli enti interessati presentano, come previsto dall'articolo 4 della legge stessa, entro il 30 settem-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

bre di ogni anno, al competente Provveditorato agli studi.

Il programma per il corrente esercizio finanziario è attualmente in corso di compilazione, e non si è pertanto ancora in grado di poter precisare l'entità dei finanziamenti che sarà possibile disporre per tali opere in favore della provincia di Chieti.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

**GASPARI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno che il comune di Lama dei Peligni (Chieti) venga compreso nel piano dei comuni che beneficieranno, con i finanziamenti per l'esercizio in corso, di costruzioni di alloggi con la legge 9 agosto 1954, n. 640.

Nel suddetto comune, infatti, vi sono ancora oggi molti sinistrati i quali vivono in tuguri e case che, oltre ad essere malsani, sono anche in condizioni di precaria stabilità. (22865).

**RISPOSTA.** — Questo Ministero ha preso nota della segnalazione dell'interrogante circa la necessità di costruire case popolari nel comune di Lama dei Peligni (Chieti) ed assicura che, appena lo consentiranno le disponibilità finanziarie, non mancherà di esaminare la possibilità di venire incontro a tale esigenza, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, per la eliminazione delle abitazioni improprie e malsane.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

**GASPARI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale fondamento abbia la voce, largamente diffusa, secondo cui la società A.C.E.A. di Roma, concessionaria dello sfruttamento delle acque del basso corso del fiume Sangro, contrariamente a quanto previsto nel progetto approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 826 del 9 giugno 1950, intenderebbe trasferire la costruzione dell'ultima centrale elettrica dalla sponda destra in territorio del comune di Torino di Sangro (Chieti) a quella sinistra in territorio di Fossacesia con gravissimo nocumento alle legittime attese della popolazione di Torino di Sangro; e se non ritenga opportuno intervenire perchè resti fermo il predetto voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici che interpretava, e nella maniera migliore, le giuste esigenze delle popolazioni interessate. (22949).

**RISPOSTA.** — L'A.C.E.A. non ha finora presentato a questo Ministero alcuna istanza

tendente a modificare l'ultimo impianto elettrico previsto sul basso Sangro, spostandone il canale derivatore dalla sponda di destra a quella di sinistra del fiume e conseguentemente la centrale da Torino di Sangro a Fossacesia. Anche col progetto esecutivo relativo all'impianto di Sant'Angelo, per l'approvazione del quale di recente il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole, lo schema di utilizzazione dell'impianto di Torino di Sangro è rimasto quale previsto nel progetto originario, oggetto del voto n. 826 del 9 giugno 1950 dello stesso Consiglio superiore.

Risulta per altro che il consorzio di bonifica delle valli del Sangro e dell'Aventino ha richiesto all'A.C.E.A. di esaminare l'opportunità di effettuare il suddetto spostamento ai fini di un migliore coordinamento delle esigenze irrigue con quelle idroelettriche.

Al riguardo, però, nulla è stato ancora deciso essendo in corso gli studi relativi per accertare la convenienza e la possibilità di realizzazione di tale variante.

Comunque, ove questa venisse richiesta, essa necessariamente sarebbe oggetto di apposita regolare istruttoria, nel corso della quale il comune di Torino di Sangro potrebbe far valere i propri interessi.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

**GASPARI.** — *Al Ministro Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere in qual modo la Cassa intenda provvedere all'approvvigionamento idrico dei comuni del Basso Vastese (Paglieta, Torino di Sangro, Villalfonsina, Casalbordino, Scerni, Pollustri, Montedorisio, Cuppello, Vasto e San Salvo, tutti in provincia di Chieti), e per quali ragioni i lavori dell'adduttrice principale Piane d'Archi-Scerni procedono con la più incredibile lentezza rispetto ad altre adduttrici dello stesso acquedotto del Verde, mentre il successivo tratto Scerni-Vasto non trova ancora inizio di realizzazione malgrado la insostenibile situazione del rifornimento idrico dei comuni interessati. (23138).

**RISPOSTA.** — I comuni del Basso Vastese menzionati nella interrogazione, saranno alimentati dall'acquedotto del Verde con varie diramazioni, per alcune delle quali sono già in corso di elaborazione i relativi progetti esecutivi.

Per quanto riguarda i lavori dell'adduttrice Est Casoli-Scerni, risultano ultimati i due ponti-acquedotto sul Rio Secco e sul fiume

Oseno, che sono le opere d'arte più importanti dell'acquedotto, e risultano poste in opera anche le condutture da Casoli al fiume Sangro.

Nel tratto successivo i lavori sono stati interrotti per la mancata autorizzazione da parte dell'ANAS al collocamento delle condutture lateralmente al ponte della strada statale n. 154, che attraversa il fiume Sangro. La pratica, però, è stata recentemente ripresa in esame dalla predetta Azienda insieme alla Cassa per il Mezzogiorno e si spera di poter presto raggiungere un accordo.

Per il successivo tratto Scerni-Vasto è in corso la consegna dei lavori all'impresa appaltatrice. I lavori avranno il loro massimo sviluppo nella prossima primavera e nell'estate ed è da presumere che saranno ultimati entro il termine contrattuale del 15 giugno 1958.

*Il Ministro: CAMPILLI.*

**GASPARI.** — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno affidare al Consorzio di bonifica montana del Trigno e del Sinello la concessione dei lavori per la costruzione della strada di fondo valle Sinello, nella zona interessata dalla frana e prevista nel progetto 11.242 relativo al bacino di bonifica montana del Sinello, essendo di grande interesse la esecuzione ed il tracciato di questa strada per i successivi lavori di bonifica e di sistemazione idraulica del bacino montano del Sinello che rientrano nella competenza del Consorzio montano di bonifica. (23214).

**RISPOSTA.** — Il progetto relativo alla costruzione del 3° ed ultimo tronco della strada di servizio alle sistemazioni montane del Sinello è in fase di nuova elaborazione presso il Consorzio di bonifica in sinistra Trigno e Sinello, al quale la Cassa per il Mezzogiorno ha recentemente sollecitata la presentazione. Al suddetto Consorzio sarà assentita in concessione, appena possibile, la esecuzione delle opere.

*Il Ministro: CAMPILLI.*

**GASPARI.** — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa all'approvazione del progetto di sistemazione idraulica n. 11.242 relativo al bacino montano del Sinello, e quando le opere in esso previste, di carattere urgentissimo, potranno avere inizio di realizzazione. (23317).

**RISPOSTA.** — Il progetto n. 11.242 relativo a lavori di sistemazione idraulico-connessa nel comprensorio di bonifica montana del Sinello è stato approvato, nella seduta del 18 dicembre ultimo scorso, dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno per l'importo di lire 88.262.500.

Il conseguente intervento è dell'Ufficio del genio civile di Chieti, cui era stato affidato a suo tempo l'incarico della relativa progettazione.

*Il Ministro: CAMPILLI.*

**GASPARI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso l'intendenza di finanza di Chieti e gli altri competenti organi finanziari al fine di facilitare, magari con l'invio di un funzionario dell'amministrazione finanziaria sul posto, le pratiche relative allo sgravio fiscale a favore delle 179 famiglie di poveri coltivatori diretti di Montazzoli (Chieti), le quali, dopo avere perduto a causa di una gigantesca frana che ha investito le contrade Valdote, Valloni e Grotte i loro terreni con le case coloniche e gran parte degli animali e mobili, non ancora sono riuscite ad ottenere il suddetto sgravio fiscale.

Il caso merita particolare considerazione in quanto il gigantesco movimento franoso, interessante una superficie di circa 240 ettari su un fronte di 700 metri per una profondità di circa 4.000 metri, ha dato luogo al movimento di una massa (valutata dal genio civile in circa 5.000.000 di metri cubi) che scendendo a valle ha travolto 49 case coloniche con quasi tutti gli animali, e sbarrando il corso superiore del fiume Sinello, ha dato luogo alla formazione di un lago artificiale con conseguente allagamento di una rilevante estensione di terreno, distruggendo in poche ore le possibilità di vita di tante famiglie che, però, pagano tuttora le imposte sui terreni perduti (23355).

**RISPOSTA.** — Il comune di Montazzoli (Chieti) è stato compreso nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e pertanto gli agricoltori del luogo, danneggiati da una recente frana, beneficiano già dell'esenzione dalle imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari prevista dall'articolo 8 della stessa legge n. 991.

Per quanto concerne una eventuale moderazione delle sovrimposte fondiari si fa presente che, giusta l'articolo 260 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, tale bene-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

ficio è subordinato alla concessione di un provvedimento analogo agli effetti del tributo erariale adottabile con le norme di cui all'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e perciò alla condizione che l'infortunio che ha dato luogo al danno non sia stato considerato nella formazione dell'estimo.

Qualora, poi, i danni rivestano carattere duraturo ed abbiano determinato una diminuzione della potenzialità produttiva dei fondi o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere ed ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del già citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto legislativo 4 aprile 1939, n. 589; ciò che comporterà, in conseguenza, la riduzione delle relative sovrimposte.

Si assicura, intanto, l'interrogante che è stata interessata l'intendenza di finanza di Chieti a riferire sollecitamente circa i danni di cui trattasi, per un completo esame della questione.

*Il Ministro.* ANDREOTTI.

**GASPARI.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano opportuno disporre che nel piano di opere di edilizia scolastica, da realizzare con i fondi a disposizione del corrente esercizio finanziario, siano compresi gli edifici scolastici richiesti dall'amministrazione comunale di Montenerodomo per il capoluogo e per le frazioni Casale e Salvioni.

La realizzazione delle suddette opere rappresenta una evidente ed indilazionabile esigenza della popolazione scolastica di Montenerodomo (Chieti) che ancora oggi è costretta a frequentare le scuole in locali di fortuna, reperiti dopo che furono fatti saltare dai tedeschi, con le mine, tutti i locali abitabili pari al 91 per cento circa delle abitazioni, e sprovvisti dei più elementari requisiti per affrontare il duro inverno di una zona montana con altitudine media sui 1.300 metri sul livello del mare. (23358).

**RISPOSTA.** — Il comune di Montenerodomo risulta essere stato ammesso nell'esercizio finanziario 1952-53 al contributo statale nella spesa preventivata in lire 15.000.000 per la costruzione di un edificio scolastico.

Non è stato possibile, invece, per insufficienza di fondi, in rapporto alle esigenze generali, accogliere le domande riferentesi alle frazioni Casale e Salvioni.

Il comune ha ora rinnovato queste ultime domande che saranno esaminate, con la do-

vuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645.

*Il Ministro della pubblica istruzione:* Rossi.

**GASPARI.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano opportuno disporre l'accoglimento della domanda presentata dall'amministrazione comunale di Civitaluparella (Chieti) per ottenere il contributo dello Stato sulla spesa di lire 25.700.000 necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Fallo.

Nella suddetta frazione, fortemente sinistrata per cause belliche, le scuole elementari sono tuttora ubicate in locali sparsi per l'abitato nei quali erano state solo provvisoriamente sistemate nel periodo post-bellico, e che mancano dei più elementari requisiti. (23359).

**RISPOSTA.** — Il comune di Civitaluparella risulta essere già stato ammesso al contributo statale per la costruzione di un edificio scolastico.

Non è stato possibile, invece, per insufficienza di fondi, in rapporto alle esigenze generali, accogliere la domanda riferentesi alla frazione Fallo.

Il comune ha ora rinnovato tale domanda che sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645.

*Il Ministro della pubblica istruzione:* Rossi.

**GASPARI.** — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso i competenti organi della Cassa per il Mezzogiorno affinché sia finalmente risolto il grave e indilazionabile problema del rifornimento idrico del comune di Quadri (Chieti).

La pratica relativa, promossa e sollecitata infinite volte dall'amministrazione comunale e dal prefetto di Chieti, si trova ancora allo stato iniziale in quanto gli organi competenti della Cassa non hanno tenuto e mostrano di tenere in nessun conto le seguenti circostanze di fatto:

a) che la situazione del rifornimento idrico dell'abitato di Quadri richiede una imme-

diata soluzione, in quanto l'attuale rifornimento idrico in tutte le stagioni dell'anno è assolutamente insufficiente ai bisogni più elementari della popolazione e toglie l'unica possibilità di sviluppo economico che la zona potrebbe avere attraverso il turismo, in quanto nessun turista si ferma dove scarseggia e spesso manca l'acqua;

b) in alcune risposte gli organi della Cassa affermano che la portata della sorgente « Fonte della Scrofa », in territorio del comune di Pizzoferrato (Chieti), indicata dalle autorità comunali, è insufficiente alle necessità della popolazione, ma non tengono presente che tale portata, aggiunta a quella della sorgente « Fonte Paolucci » che attualmente rifornisce l'abitato, assicurerebbe un quantitativo di acqua superiore alle esigenze attuali della popolazione ed a quelle prevedibili per il prossimo cinquantennio secondo i calcoli pro-capite tenuti presenti dalla Cassa;

c) in altre risposte la Cassa rileva che è in corso da parte dell'Ufficio idrografico di Pescara l'accertamento della portata delle dette sorgenti, trascurando che in tre anni (da tanto durano gli accertamenti per il comune di Quadri) si sarebbero dovuti ultimare i più complessi calcoli e misurazioni, e che lo stesso Istituto idrografico di Pescara, con lettera del 7 giugno 1955, diretta al prefetto di Chieti, assicurava che i rilievi e le misurazioni relativi alle suddette sorgenti erano stati regolarmente trasmessi ai competenti uffici della Cassa per il Mezzogiorno. (23364).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti fino ad oggi effettuati, sono stati rilevati i seguenti dati di magra alle due sorgenti che dovrebbero alimentare l'abitato di Quadri: Fonte della Scrofa 1/sec. 1,10 in data 8 settembre 1955 e Fonte Paolucci 1/sec. 1,27 alla stessa data.

Date le caratteristiche delle sorgenti da utilizzare, di piccola portata e soggette a forti variazioni, la Cassa per il Mezzogiorno ha ritenuto prudente proseguire gli accertamenti per poter stabilire con una certa sicurezza che la portata di magra non scenda al di sotto del fabbisogno occorrente all'abitato di Quadri.

Comunque, tenuta presente l'attuale situazione dell'approvvigionamento idrico di detto comune, la Cassa ha intenzione di avviare quanto prima la esecuzione di alcune opere dirette a migliorare la situazione stessa.

*Il Ministro: CAMPILLI.*

GASPARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla do-

manda presentata dal comune di Perano (Chieti) per ottenere il contributo dello Stato previsto dalla legge n. 645, sulla spesa per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo, preventivata in lire 25 milioni. (23378).

RISPOSTA. — Il comune di Perano presentò, nel decorso esercizio finanziario, domanda per essere ammesso al contributo dello Stato ai fini della costruzione di un edificio scolastico.

La domanda non poté essere accolta, essendosi dovuto provvedere, con i fondi disponibili, a soddisfare esigenze più urgenti, rappresentate da altri comuni della stessa provincia.

Nel corrente esercizio finanziario lo stesso comune ha rinnovato la domanda di contributo: questa sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954 n. 645.

*Il Ministro della pubblica istruzione: ROSSI.*

GASPARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di concessione del contributo dello Stato, previsto dalla legge n. 645, del 9 agosto 1954, richiesto dal comune di Castiglione a Casauria (Pescara) sulla spesa necessaria per la costruzione degli edifici scolastici nelle frazioni San Clemente, Madonna della Croce e Cervarano, frazioni nelle quali mancano in senso assoluto aule scolastiche aventi i più elementari requisiti di igiene ed ed abitabilità. (23379).

RISPOSTA. — Il comune di Castiglione a Casauria ha presentato domanda, nell'esercizio in corso, per essere ammesso al contributo dello Stato, ai sensi della legge n. 645 del 9 agosto 1954 ai fini della costruzione di edifici scolastici nelle frazioni San Clemente, Madonna della Croce e Cervarano. Tale domanda sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge citata.

*Il Ministro: ROSSI.*

GASPARI. — *Al Ministro Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione del secondo lotto

della strada di servizio San Buono - Palmoli (Chieti), e quando la strada stessa potrà avere inizio di esecuzione anche nel secondo lotto. (23390).

**RISPOSTA.** — Il progetto relativo alla costruzione della strada Palmoli - San Buono, tratto dal ponte Treste a Palmoli, è attualmente in corso di redazione presso la amministrazione provinciale di Chieti, la quale, interpellata telefonicamente dalla Cassa per il Mezzogiorno, ha assicurato che provvederà ad inviarlo alla Cassa stessa entro il corrente mese di dicembre.

*Il Ministro:* CAMPILLI.

**GASPARI.** — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere in qual modo la Cassa per il Mezzogiorno intenda provvedere all'alimentazione idrica dei comuni del medio ed alto Vastese (Schiavi d'Abruzzo, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Tornareccio, Montazzoli, Torrebruna, Celenza sul Trigno, San Giovanni Lipioni, Fraine, Roccaspinaveti, Carunchio, Palmoli, Liscia, Guilmi, San Buono, Furci, Gissi, Casalanguida, tutti in provincia di Chieti) e soprattutto quando avranno inizio i lavori relativi, di cui non si sente più nemmeno parlare, malgrado la insostenibile situazione dell'approvvigionamento idrico particolarmente nel periodo estivo (23391).

**RISPOSTA.** — Per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico dei comuni citati nella interrogazione sono previste, secondo il progetto di massima redatto dalla Cassa per il Mezzogiorno e già approvato, le seguenti soluzioni:

a) Per i comuni di Schiavi d'Abruzzo, Castelguidone, Castiglione Messer Marino e Montazzoli, soluzioni isolate mediante l'utilizzazione di sorgenti locali. Sono in atto gli accertamenti alle sorgenti da utilizzare; accertamenti che, data la scarsità delle risorse idriche locali e le caratteristiche delle sorgenti stesse, tutte di piccola portata, richiedono estrema ocularità e un notevole numero di misure per poter determinare con una certa attendibilità la portata di magra.

b) Per i comuni di Tornareccio, Roccaspinaveti, Liscia, Guilmi, San Buono, Furci, Gissi e Casalanguida è prevista la sistemazione o la estensione dell'acquedotto del Sinello. La progettazione del primo lotto è in corso di esecuzione, secondo i programmi cronologici preordinati. E' da tener presente,

infatti, che la possibilità di effettuare la sistemazione dell'acquedotto del Sinello, nonché l'aumento delle dotazioni d'acqua dei comuni sopra nominati, dipendono necessariamente dalla entrata in funzione dell'acquedotto del Verde, i cui lavori sono in corso.

c) Per gli altri comuni e cioè Torrebruna, Celenza sul Trigno, San Giovanni Lipioni, Fraine, Carunchio e Palmoli, nel progetto di massima a suo tempo approvato era prevista l'alimentazione attraverso l'acquedotto del Quarto.

Per quest'ultimo acquedotto, dalle indagini e dagli accertamenti in corso alle sorgenti, è emersa la possibilità di una conveniente e sostanziale variante, il cui progetto di massima sarà approvato appena definiti gli accertamenti stessi.

Dopo quanto precede, è ovvio che non può fissarsi con esattezza la data d'inizio dei lavori; soltanto per quanto riguarda l'acquedotto del Sinello, può presumersi fondatamente che le prime opere potranno avere inizio nella prossima stagione estiva.

*Il Ministro:* CAMPILLI.

**GASPARI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale fondamento abbia la notizia largamente diffusa secondo cui i competenti organi ministeriali avrebbero in corso d'esame la possibilità di un trasferimento dell'ufficio dei registri immobiliari dalla città di Chieti a quella di Pescara.

La suddetta notizia, posta in relazione con il desiderio della popolazione di Pescara di avere un proprio ufficio ipotecario, che non trova nessuna obiezione se limitato alla provincia di Pescara, ha sollevato la più viva reazione nella opinione pubblica di Chieti e della provincia che giustamente vuole mantenere un ufficio la cui istituzione in Chieti risale ad oltre un secolo e mezzo fa. (23496).

**RISPOSTA.** — Si fa presente che, a tutt'oggi, non risulta pervenuta a questo Ministero alcuna richiesta intesa ad ottenere il trasferimento della conservatoria dei registri immobiliari di Chieti al capoluogo di Pescara.

Tale trasferimento non è neppure allo studio di questo Ministero il quale, invece, ha all'esame la possibilità di istituire, nel quadro di una riforma generale dei servizi ipotecari, nuove conservatorie dei registri immobiliari nei capoluoghi di provincia che ne sono attualmente sprovvisti; è evidente che l'eventuale attuazione di un siffatto provvedimento esclude implicitamente la soppressione di uf-

fici ipotecari già esistenti in altri capoluoghi di provincia.

Si assicura, pertanto, che non sussistono motivi che possano indurre i cittadini di Chieti e provincia a temere la perdita dell'ufficio ipotecario che essi giustamente intendono mantenere.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**GASPARI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere notizia circa lo stato della pratica relativa alla ricostituzione del comune di Pietraferrazzana (Chieti). (23598).

**RISPOSTA.** — La domanda per la ricostituzione del comune di Pietraferrazzana, ora frazione di Colledimezzo, trovasi in corso di istruttoria presso la prefettura di Chieti.

Dopo che gli enti locali interessati hanno espresso in proposito il loro parere, sono stati iniziati gli accertamenti per stabilire la sussistenza dei requisiti prescritti dagli articoli 33 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dalla legge 15 febbraio 1953, n. 71.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

**GASPARI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla elettrificazione della Sulmona-Pescara ed in quali tratti della Pescara-Roma si sia provveduto alla sostituzione dell'armamento, non più rispondente alle minime esigenze del traffico, se è vero che in alcuni tratti l'armamento è ancora quello della vecchia Società adriatica. (23602).

**RISPOSTA.** — L'elettrificazione della linea Sulmona-Pescara è compresa nei programmi di lavori da effettuare in un prossimo futuro in relazione ai fondi che verranno messi a disposizione delle ferrovie dello Stato. Detta elettrificazione richiederà una spesa di circa 3 miliardi di lire, ivi compresa quella per rinnovare l'armamento dell'intera tratta con rotaie dei modelli pesanti. Intanto, in relazione agli stanziamenti disponibili e alle molte altre esigenze cui occorre sopperire sulle altre linee della Rete, sono stati finanziati i rinnovamenti dei tratti Manoppello - Torre dei Passeri, di prossimo inizio, e Popoli - Sulmona, per un'estesa complessiva di chilometri 23 sul totale di 67.

L'armamento della tratta Sulmona - Roma è già stato tutto rinnovato.

*Il Ministro: ANGELINI.*

**GASPARI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quando avranno inizio i lavori di elettrificazione della Sulmona-Pescara, ed il termine entro il quale, presumibilmente, si ritiene che i lavori stessi potranno essere completati. (23691).

**RISPOSTA.** — Come già detto nella risposta alla precedente interrogazione (n. 23602), l'elettrificazione della linea Pescara-Sulmona è compresa nel programma di potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato, ma finora non è stato possibile reperire i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori relativi, la cui spesa è prevista in circa 3 miliardi.

L'esecuzione dei lavori di cui trattasi è quindi subordinata alle future possibilità di finanziamento.

*Il Ministro: ANGELINI.*

**GATTO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come sia stata distribuita, con provvedimento 27 aprile 1956 del presidente dell'E.C.A. di Venezia, la maggiore somma di 2 milioni stanziata per l'assistenza alla popolazione. (2720, già orale).

**RISPOSTA.** — In seguito al cessato funzionamento della mensa allestita per conto del Comitato provinciale per il soccorso invernale, il Presidente dell'E.C.A. di Venezia dispose, con proprio provvedimento 27 aprile ultimo scorso, ratificato dal Comitato di amministrazione dell'E.C.A. nella seduta del 7 maggio ultimo scorso, una distribuzione suppletiva di soccorsi, per detto mese di maggio, a tutta la popolazione bisognosa del comune.

La somma di lire 2 milioni, erogata a tale titolo, fu ripartita fra tutti i sestieri della città, le isole e le frazioni della terraferma, in proporzione al numero degli assistiti di ogni singola zona.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

**GELMINI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se le norme di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, siano applicabili alla compravendita dei fucili da caccia.

L'interrogante fa presente che, qualora le norme del suddetto decreto-legge dovessero applicarsi anche alla compravendita dei fucili da caccia, ne conseguirebbero gravissimi ostacoli di mercato e sarebbe inevitabilmente colpito il lavoro di alcune centinaia di artigiani. In particolar modo sarebbe compromessa l'attività degli artigiani armaioli della Val Trompia (Brescia).

In considerazione dei danni economici che ne deriverebbero e della minore pericolosità dei fucili da caccia, l'interrogante chiede se il ministro non ritenga che per la compravendita dei soli fucili da caccia possano essere mantenute in vigore le norme di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. (23394).

**RISPOSTA.** — La Camera dei deputati, nella seduta del 20 dicembre ultimo scorso, ha approvato, com'è noto, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti.

La nuova disciplina dell'acquisto di armi è applicabile anche alla compravendita dei fucili da caccia, i quali, per il combinato disposto dell'articolo 585 del codice penale e dell'articolo 44 del Regolamento della legge di pubblica sicurezza, sono considerati armi da sparo.

Quanto agli interessi dei fabbricanti di armi — di cui è cenno nell'interrogazione — si richiamano le osservazioni fatte dal Ministro in sede di discussione di detto disegno di legge (resoconto sommario della Camera dei deputati n. 509 del 19 dicembre ultimo scorso).

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE*

**GELMINI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se in riferimento alla circolare n. 90 diramata dal Ministero delle finanze per l'esplicazione degli articoli 9 e 10 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, non ritenga opportuno precisare che, relativamente agli esercizi di commercio al dettaglio, il carattere di « impresa a conduzione familiare » si deduce dalla prevalenza, e quantitativa e qualitativa, della partecipazione del titolare e dei suoi familiari all'attività dell'impresa medesima. (23399).

**RISPOSTA.** — Con la circolare citata dall'interrogante, questo Ministero, nel consentire che gli imprenditori classificati in categoria C/1 siano considerati piccoli imprenditori, ai fini della esclusione dall'obbligo di esibizione dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'articolo 10 della legge 5 gennaio 1956 n. 1, ha precisato che, nella pratica applicazione della norma predetta, la qualità di piccolo imprenditore potrà essere riconosciuta anche ai contribuenti il cui reddito sia classificabile in categoria B, ogni volta che, in base agli elementi oggettivi che caratterizzano l'impresa, si possa ritenere che questa rientri nella

nozione della piccola impresa data dall'articolo 2083 del codice civile, il che si verificherà, generalmente, nel caso di imprese a conduzione familiare, semprechè i titolari prestino la propria opera continuativa nell'azienda.

Non sembra opportuno precisare, come vorrebbe l'interrogante, i limiti e la portata della predetta disposizione, ispirata a criteri equitativi, essendo preferibile lasciare agli uffici delle imposte piena libertà nel valutare caso per caso gli elementi particolari che caratterizzano ciascuna impresa, e, d'altra parte, le precisazioni dovrebbero essere estese a tutti i settori dell'attività economica, con le prevedibili difficoltà derivanti dall'applicazione indiscriminata di criteri uniformi.

E', infine, da osservare che, fissato il criterio della prevalenza quantitativa e qualitativa della partecipazione del titolare o dei suoi familiari all'attività dell'impresa, come propone l'interrogante, occorrerebbe, altresì, precisare e stabilire quando la prevalenza si verifichi, specie in rapporto alla qualità delle prestazioni, ciò che non mancherebbe di provocare continue contestazioni, come dimostrano recenti esperienze, come, ad esempio, in sede di applicazione dell'articolo 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477, che subordinava la concessione della franchigia e dell'aliquota ridotta alle società di persone alla condizione della prevalenza del lavoro dei soci, ora non più influente, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. D'altro lato, la prevalenza del lavoro dei familiari non legittimerebbe da sola l'esclusione dall'obbligo di esibizione dei libri e delle scritture contabili, dovendo tutti gli elementi dell'impresa essere considerati unitariamente nel quadro dell'attività esercitata.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**GERACI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che, mesi or sono, l'esattore delle imposte dirette e tesoriere dei comuni di Agnana, Siderno, Canolo, Brancaleone, Palizzi, Staiti (Reggio Calabria), a causa di gravi irregolarità emerse nella gestione delle cennate tesorerie, è stato denunciato ed arrestato; premesso che l'intendente di finanza di Reggio Calabria, trovandosi le dette gestioni nell'impossibilità di funzionare a causa del sequestro dei ruoli da parte dell'autorità giudiziaria, sospese a tempo indeterminato la riscossione delle imposte; premesso che, in conseguenza, rimasero privi di stipendio i dipendenti esattoriali e, per il vuoto di cassa e per la mancanza di nuove

entrate, gli impiegati dei comuni sopracenati, fra i quali vi è quello di Palizzi, schiantato, mesi or sono, da un violento fortunale — se non creda opportuno intervenire d'urgenza presso la prefettura di Reggio Calabria, onde questa:

a) esamini se non ricorra il caso di applicare nei confronti dei lavoratori esattoriali, privi dello stipendio dal settembre 1956 e giunti ormai allo stremo, l'articolo 18 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401;

b) anticipi le somme necessarie per il pagamento dei quattro stipendi arretrati e della tredicesima mensilità in maturazione agli impiegati dei suddetti comuni, ridotti ormai alla fame; ciò che avrebbe dovuto già fare da tempo e che non fece, dando così prova di ottusa sensibilità sociale. (23244).

RISPOSTA. — Non si comprende quali provvedimenti vengono richiesti dall'interrogante in favore dei dipendenti dei consorzi di esattoria e tesoreria di Siderno-Canolo e di Brancalone-Starti-Palizzi, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette del 17 ottobre 1922, n. 1401. Tale articolo, infatti, non riguarda i dipendenti medesimi, ma stabilisce norme procedurali per la costituzione e la integrazione della cauzione.

Qualora l'interrogante intenda, invece, riferirsi, anziché all'articolo 18 della citata legge, all'art. 58 del regolamento di esecuzione n. 2090, del 15 settembre 1923, si fa presente che la procedura indicata da tale articolo è stata già seguita dalla Prefettura di Reggio Calabria, la quale sta provvedendo alla nomina di due sostituti, per affidare loro i servizi di tesoreria ed esattoria degli anzidetti Consorzi, e, a tal fine, ha chiesto, a norma di legge, il parere alla Intendenza di Finanza.

Per quanto riguarda, poi, l'anticipazione di fondi da parte della Prefettura per consentire il pagamento degli stipendi al personale, è da notare che solo i comuni di Canolo, Palizzi e Siderno hanno avanzato richiesta in proposito, e che la prefettura stessa, esperita la prescritta istruttoria, ha già effettuato l'anticipazione di L. 3.000.000 al comune di Siderno, di L. 1.200.000 al comune di Canolo e di L. 1.600.000 al comune di Palizzi.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

GERACI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Al fine di conoscere se non creda urgente la sistemazione e la bitumazione della strada Reggio Campi-Lesti e diramazione per

Podargoni (Nazionale Gallico-Gambarie trasversale Melito-Bagaladi-Dehanova) in provincia di Reggio Calabria.

Detta strada, già compresa nell'elenco generale delle strade di tale provincia da sistemarsi e bitumarsi, venne poi esclusa dal primitivo programma perchè non tutta compresa nella legge del 1906; criterio questo a cui la Cassa non si è in seguito uniformata e che comunque è oggimai superato dalla proroga concessa all'attività della Cassa con ulteriori finanziamenti.

Sempre detta strada, ritenuta di grande comunicazione, perchè collega Reggio Calabria con numerosissimi paesi interni dell'Aspromonte, è in atto in manutenzione dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, che ha compiuto, con il concorso del comune, sacrifici non indifferenti al fine di porla nelle condizioni migliori per soddisfare alle maggiori richieste del traffico con la zona dell'Aspromonte (allargamento fino a 6-7 metri, rimozione di curve, ricostruzione di varie opere d'arte, bitumatura per 2 chilometri per tutto l'abitato dell'importante contrada Condera); traffico che in questi ultimi tempi si è incrementato in misura da eguagliare e talvolta superare quello della nazionale che conduce a Gambarie. (23531).

RISPOSTA. — Si assicura che la sistemazione della strada Reggio Campi-Lesti e diramazione per Podargoni sarà dalla Cassa per il Mezzogiorno tenuta presente allorquando, una volta approvata dai due rami del Parlamento la legge che dovrà prorogare l'attività della Cassa medesima al 30 giugno 1965, verrà predisposto un programma aggiuntivo di lavori stradali da sottoporre successivamente all'approvazione di questo Comitato.

*Il Ministro:* CAMPILLI.

GRAY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non credano doveroso ed urgentissimo provvedere legislativamente alla rivalutazione delle rendite vitalizie (già proposta alla Camera nel 1949), per le quali nel periodo 1925-1940 impiegati, pensionati, piccoli risparmiatori versarono i loro capitali alle società assicuratrici in moneta pregiata e oggi si trovano a ricevere ancora gli identici assegni in moneta svalutata, sicché si giunge all'assurdo e umiliante caso di assegni mensili di lire centootto. Si tratta « ormai » di una piccola folla che va diradandosi per età e indigenza; si chiede al Governo che ai superstiti almeno si provveda con immediato ausilio. (2730 già orale).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

RISPOSTA. — Premesso che la materia dell'interrogazione alla quale si risponde, anche a nome del Presidente del Consiglio, ha formato oggetto di numerose precedenti trattazioni, devesi, anzitutto, rilevare che, a differenza di quanto contemplato dalla legge 14 febbraio 1953, n. 90, (concernente la rivalutazione delle rendite costituite con cessione di immobili) tratterebbesi, nel caso in esame, di rivalutare rendite originate da cessione di mezzi (capitali) che a simiglianza delle prime hanno subito la sorte della svalutazione.

Una eventuale revisione del principio tassativamente stabilito dall'articolo 1277 del codice civile (che stabilisce che l'estinzione dei debiti pecuniari ha luogo con moneta avente corso legale al momento del pagamento e per il suo valore nominale), non solo scardinerebbe il principio nominalistico e liberatorio della nostra moneta, ma avrebbe ripercussioni di assai vasta portata nella politica economica e monetaria finora seguita, determinando, tra l'altro, rivendicazioni di rivalutazioni nei confronti del debito pubblico.

D'altra parte, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con delibera di ordine interno, in considerazione che parte delle riserve matematiche sono state investite dall'Istituto medesimo — a norma delle disposizioni in vigore — in beni immobili, ha provveduto recentemente a rivalutare sia pure non interamente le rendite vitalizie in corso di godimento alla data del 1° luglio 1956, nei limiti e con i criteri appresso indicati:

a) le rendite vitalizie fino all'importo di lire 12.000 annue in corso di godimento alla data del 1° luglio 1956, costituite negli anni di cui alla seguente tabella, vengono rispettivamente rivalutate secondo il coefficiente indicato a fianco di ciascun anno a decorrere dalla rata scadente posteriormente al 30 giugno 1956:

Anno	Coefficiente per lire di rendita
fino al 1938 . . . . .	10
1939 . . . . .	8
1940 . . . . .	7
1941 . . . . .	6
1942 . . . . .	5
1943 . . . . .	4
1944 . . . . .	3
1945 . . . . .	2

b) nel caso di rendite vitalizie di importo superiore alle lire 12.000, la rivalutazione dell'eccedenza avverrà secondo la tabella seguen-

te, ferme restando le altre condizioni indicate nel punto a):

Anno	Coefficiente per lire di rendita
fino al 1938 . . . . .	4,90
1939 . . . . .	4,70
1940 . . . . .	4,20
1941 . . . . .	3,80
1942 . . . . .	3,50
1943 . . . . .	2,60
1944 . . . . .	2,20
1945 . . . . .	1,26

C'è ora da auspicare che l'esempio venga seguito da altri istituti assicuratori, di guisa che, senza formali, pericolose declaratorie d'ordine legislativo, il problema verrebbe ad essere sul piano di fatto in buona parte risolto nel senso richiesto dagli interessati.

*Il Ministro del tesoro:* MEDICI.

GRAZIOSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia al corrente delle gravi ripercussioni nelle province orientali del Piemonte a seguito dell'annuncio che il tracciato dell'autostrada Milano-Serravalle Scrivia isola ancora più dalle comunicazioni con Genova le accennate provincie.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se, dopo le reiterate richieste e voti delle amministrazioni provinciali, delle camere di commercio, di enti pubblici e privati delle provincie di Novara e di Vercelli, il Ministero dei lavori pubblici non intenda riesaminare il progetto, aderente alla richiesta di deviare su Mortara il primo tratto dell'autostrada da Milano a Tortona. (22551).

RISPOSTA. — L'attuale tracciato dell'autostrada Milano-Serravalle — arteria destinata essenzialmente a realizzare il collegamento più diretto possibile tra Genova e Milano, con tutte le circostanti zone industriali, ed a facilitare i traffici dei porti liguri verso la Svizzera — rappresenta la percorrenza che meglio risponde alle esigenze generali delle zone interessate.

Esso, infatti, sodisfa da un lato la necessità dei centri di Pavia e Voghera e dall'altro quelle delle province orientali del Piemonte, che, attraverso la rete già esistente — per la quale sono anche previsti nel programma generale di adeguamento stradale notevoli miglioramenti — possono agevolmente raggiungere l'autostrada e utilizzarla per lungo tratto.

Una qualsiasi modificazione dell'attuale tracciato non appare inoltre consigliabile anche perchè una grande arteria autostradale,

per la cui funzionalità risulta essenziale l'accorciamento delle percorrenze più numerose ed importanti (nel caso specifico i traffici da Genova verso Milano e la Svizzera), vedrebbe inevitabilmente ridotta la sua efficienza ed il suo stesso valore economico qualora dovesse assolvere contemporaneamente a troppe e diverse funzioni.

*Il Ministro: ROMITA.*

**GRAZIOSI E GALLI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda disporre gli opportuni provvedimenti, affinché le aziende di pollicoltura siano considerate dal fisco alla stregua di quello che realmente sono, cioè aziende agricole zootecniche.

Il problema è di urgente e vitale importanza nei nuovi indirizzi della politica agraria, giacché secondo la tecnica moderna la pollicoltura razionale rappresenta una attività di carattere squisitamente agricolo e non industriale. (23163).

**RISPOSTA.** — La questione posta dall'interrogante non può essere risolta con criteri di carattere generale, ma, a giudizio di questo Ministero, deve essere esaminata caso per caso, in rapporto alle condizioni in cui ciascun allevamento si compie.

La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto rientrante nel reddito agrario accertato catastalmente il reddito derivante dalle attività accessorie della coltura principale di una azienda agraria, quali la tenuta di un pollaio o di una conigliera, purchè esse siano proporzionate alla estensione ed all'importanza dell'azienda. L'uso di mezzi moderni e razionali non basta, da solo, a conferire alla attività esercitata natura industriale, come, nel caso della pollicoltura esercitata con incubatrici, questo Ministero ha avuto occasione di dichiarare con la circolare del 28 giugno 1937, n. 6200 contenente istruzioni alla legge 28 giugno 1936, n. 1231.

Se, per altro, la pollicoltura abbia assunto un grado di industrializzazione superiore alla potenzialità del fondo, allora non è dubbia l'assoggettabilità del relativo reddito all'imposta di ricchezza mobile.

Questo Ministero non ritiene quindi che, allo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza, si possano adottare criteri di tassazione diversi da quelli sopra indicati.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**GRIFONE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se egli non ritenga che sia necessario accelerare al massimo l'adempimento di tutti gli atti necessari ad assicurare

che i lavori per la costruzione dell'autostrada Napoli-Bari abbiano inizio al più presto in conformità del piano di massima elaborato per conto dell'A.N.A.S. dall'ingegner Tocchetti, piano che prevede come il migliore da tutti i punti di vista (tecnici, economici, geologici) il tracciato mediano che tocca fra l'altro la città di Avellino. (23173).

**RISPOSTA.** — Sullo studio di massima, già compiuto per la determinazione del tracciato dell'autostrada Napoli-Bari, sono stati invitati ad esprimere il loro pensiero gli enti locali e provinciali delle zone interessate.

Tanto si è ritenuto opportuno ai fini della scelta definitiva del tracciato della nuova autostrada che, nell'ambito delle esigenze strettamente tecniche ed economiche dell'opera, mirerà a soddisfare il più ampiamente possibile necessità comuni alle varie zone attraversate.

L'opera, pertanto, non potrà avere inizio fino a che non sarà definitivamente scelto il tracciato.

*Il Ministro: ROMITA.*

**GRIFONE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno portato allo scioglimento, da parte del Presidente della federazione nazionale delle casse mutue malattie coltivatori diretti, della giunta esecutiva della cassa mutua coltivatori diretti della provincia di Avellino; e per sapere se, di fronte alle irregolarità che hanno consigliato di affidare la direzione delle mutue di Avellino ad un commissario straordinario, non ritenga suo dovere prendere l'iniziativa di misure legislative, atte ad assicurare un pieno funzionamento democratico alle mutue e indire, intanto, nuove elezioni in tutte le mutue comunali della provincia di Avellino, al fine di dare alla mutua provinciale una direzione rispondente alla volontà della maggioranza dei coltivatori mutuati. (23180).

**RISPOSTA.** — Avverso il provvedimento della giunta centrale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, con il quale è stato disciolto il consiglio direttivo della cassa mutua provinciale di Avellino, è stato presentato a questo Ministero, nei termini stabiliti, il ricorso di cui all'articolo 14 della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Tale ricorso trovasi, attualmente, in fase di istruttoria e lo scrivente si riserva, se del caso, di adottare ogni più opportuno provvedimento sulla scorta delle risultanze degli accertamenti all'uopo disposti.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

**GUADALUPI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la effettiva ed attuale posizione della pratica di pensione indiretta nuova guerra di Vitale Angelo fu Giuseppe, da San Vito dei Normanni (Brindisi) per il figlio Vitale Vincenzo di Angelo, disperso in U.R.S.S. (pos. n. 330869). (23370).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato.* **PRETI.**

**GUADALUPI E BOGONI.** — Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:

a) dal primo, i motivi per i quali il prefetto di Brindisi non ha creduto sin qui di dare alcuna risposta ai telegrammi ed ai voti più volte rappresentatigli da diverse decine di cittadini abitanti di Monte Abele sul canale di Pirro (Fasano di Puglia), con i quali si lamentava la mancata prosecuzione ed ultimazione, a mezzo di un secondo cantiere di lavoro, delle opere di sistemazione di quella strada dell'agro di Fasano, con evidente danno di quella collettività;

b) dal secondo, i motivi per i quali l'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi, d'intesa con quella prefettura e di concerto con la commissione provinciale per il collocamento, non ha sin qui ritenuto urgenti i lavori di ultimazione della strada che dalla località di Monte Abele, sul canale di Pirro, conduce alla località Selva di Fasano di Puglia. Segnalano che la mancata assegnazione ed istituzione di un secondo cantiere di lavoro ha determinato gravi danni economici, sociali e finanziari alle numerose famiglie di lavoratori in quella località dimoranti, e che da più tempo — giustamente — reclamano l'ultimazione del lavoro di costruzione della strada. (23215).

**RISPOSTA.** — L'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi, d'intesa con quella prefettura e con la commissione provinciale per il collocamento, date le ridotte disponibilità di giornate lavorative per l'istituzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento per il corrente esercizio finanziario, ha dovuto limitare gli interventi a favore dei singoli comuni della provincia.

Per quanto concerne, in particolare, il comune di Fasano, i predetti organi hanno proposto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'istituzione di sette cantieri, per un numero limitato di giornate lavorative, escludendo altre ventidue proposte, anche esse di urgente necessità, compresa quella relativa al

cantiere per la sistemazione della strada di Monte Abele.

Le lamentate esclusioni sono dipese dalla necessità di mantenere le proposte nei limiti delle giornate-operaio assegnate alla provincia di Brindisi e dalla valutazione comparativa della urgenza delle opere da realizzare.

Si soggiunge che l'amministrazione comunale di Fasano ha, per altro, segnalato agli organi provinciali e regionali del Ministero del lavoro il progetto in parola, perchè sia tenuto in considerazione nell'auspicata eventualità di prossime assegnazioni di giornate lavorative in eccedenza a quelle previste nel piano provinciale.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* **PUGLIESE.**

**GULLO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere in base a quali norme di legge e a quali ragioni di equità si pone a carico dei titolari di agenzie postelegrafoniche la spesa della supplenza durante il periodo di congedo ordinario, al quale i titolari stessi hanno diritto, mutando così il beneficio, che da tale diritto essi dovrebbero trarre, in un danno economico di non lieve entità. (22843).

**RISPOSTA.** — Premetto che, in linea normale, nelle agenzie postelegrafoniche è sufficiente al regolare espletamento del lavoro l'opera del solo titolare, per cui il coadiutore è chiamato a prestare la sua opera solo saltuariamente nei casi di assenza del titolare.

Ora, l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 5 giugno 1952, prevede per i titolari delle agenzie postelegrafoniche la possibilità di assentarsi dall'ufficio, con il consenso superiore, fino a sessanta giorni l'anno, e, quando trattasi di assenze dovute a motivi di salute, per un ulteriore periodo pari a quello previsto per l'aspettativa per infermità del personale postelegrafonico di ruolo.

Durante il periodo dell'assenza, i titolari suddetti, che continuano a percepire l'intero stipendio, hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656, di farsi sostituire dal proprio coadiutore.

L'amministrazione, per mettere in grado i titolari di retribuire il coadiutore, corrisponde ai titolari stessi, a norma dell'articolo 28 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 656, un compenso, commisurato all'importanza dell'agenzia, da una a quattro ore di servizio straordinario per tutti i 365

giorni dell'anno, compresi, cioè, anche quelli festivi.

Detto compenso, variabile appunto in relazione all'importanza dell'agenzia, va da un minimo di circa lire 82.500 annue (corrispondenti ad un'ora giornaliera di straordinario) ad un massimo di circa lire 330.000 annue (quattro ore giornaliere di straordinario).

Vi sono poi agenzie per le quali, in ragione dell'orario ridotto che prestano, non è previsto il contributo dell'articolo 28 sopracitato, ma in tali casi, al titolare (sebbene renda un servizio limitato a cinque ore al giorno anzichè sette) vengono corrisposti i 7/7 dello stipendio del grado di equiparazione, invece dei 5/7, e ciò appunto per consentirgli con la differenza dei 2/7, che ammonta a circa lire 165.000 annue, di retribuire il proprio coadiutore e di pagare le spese di gestione.

Non è quindi esatto che la spesa per la sostituzione sia posta a carico dei titolari di agenzia durante le loro eventuali assenze, se si tiene conto che il contributo loro corrisposto dall'amministrazione per l'intero anno, è valutato in relazione ai periodi saltuari in cui il coadiutore, per l'assenza del titolare, sia chiamato a prestare servizio.

*Il Ministro: BRASCHI.*

INFANTINO, CUCCO E VILLELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della decisione presa dagli organi direttivi dell'Opera nazionale ciechi civili, di sospendere l'esame delle pratiche relative alla concessione dell'assegno vitalizio nei confronti dei richiedenti affetti da « cataratte operabili » o da altre affezioni per le quali si consideri, comunque, esperibile un tentativo di recupero visivo, mediante intervento chirurgico, e ciò in considerazione del fatto che la causa della cecità sarebbe suscettibile di rimozione; per conoscere, in caso affermativo, se il Ministero dell'interno, in forza del suo potere di vigilanza, non intenda intervenire presso la predetta Opera nazionale ciechi civili, al fine di chiarire ogni incertezza circa l'esatta interpretazione che si debba dare alla norma legislativa regolamentare che ha originato quella decisione.

Gli interroganti ritengono che la decisione dell'Opera nazionale ciechi civili di sospendere la concessione dell'assegno vitalizio ai cittadini divenuti ciechi per effetto di cataratta o di altre cause non permanenti sia ingiustificata, ove si tenga presente che l'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, afferma: « è stabilito un assegno a vita a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contrat-

ta », specificando all'ultimo capoverso: « l'assegno è corrisposto dal compimento del diciottesimo anno di età a tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o da riduzione visiva non inferiore al novanta per cento », e che il regolamento di applicazione della legge medesima non aggiunge alcun elemento esplicativo a tale norma, ma ne ribadisce il contenuto all'alinea dell'articolo 15 che così dispone: « possono beneficiare dell'assegno a vita i richiedenti che oltre ad essere affetti da cecità o da minorazione visiva nei limiti stabiliti dalla legge, si trovano nelle seguenti condizioni, ecc. ».

La nozione di cecità, quale si ricava dalle presenti disposizioni, attinge unicamente allo stato di fatto, accertabile con i mezzi di rilevazione scientifica, di una carenza totale o parziale della funzione dell'organo visivo, da imputarsi a cause patologiche o traumatiche clinicamente rilevanti. Per altro, quanto al carattere di permanenza delle cause in parola, anche accedendosi all'opinione che esso sia essenziale per la configurazione obiettiva del presupposto di fatto, si ritiene con fondamento che tale carattere non viene nè escluso nè superato dal concetto di operabilità il quale, in definitiva, si esaurisce in un mero giudizio di valutazione diagnostica. Tale giudizio poi, oltre all'intrinseca limitazione consistente nel suo contenuto presuntivo, ne comprende una altra e ben più grave, nel senso cioè che si riferisce soltanto al quadro clinico locale del paziente; non considera infatti se il medesimo è operabile, procedendo da altre considerazioni specifiche o generali quali l'età spesso avanzatissima, eventuali disfunzioni o insufficienze cardiache e del sistema nervoso e, non ultima, la possibilità pratica ed economica di sottoporsi all'intervento.

Resta invece acquisito, in maniera pacifica, che la legge, nella determinazione del titolo per far luogo al riconoscimento del diritto, si riferisce soltanto al dato obiettivo ed incontrovertibile della cecità quale minorazione fisica attuale.

Nè vale, come è stato tentato a sostegno del diverso avviso, riferirsi a generici obblighi morali e sociali secondo cui gli interessati dovrebbero sottoporsi ad atto operatorio. Al riguardo sembra incontestabile la prevalenza del loro diritto personale di decidere liberamente senza alcuna limitazione o costrizione indiretta a consentire atti attinenti alla loro integrità fisica, secondo i generali principii di libertà individuale che si possono ricavare dalla parte prima, titolo primo, della Costituzione dello Stato.

L'evidente necessità poi di tutelare tale diritto procede nella specie in esame dalle seguenti considerazioni. E' noto che gli interventi chirurgici per il recupero della vista rivestono in ogni caso il carattere di semplice tentativo e sono, pertanto, esposti a volte all'insuccesso, e provocano di conseguenza la perdita definitiva di ogni precedente residuo visivo. Considerato quindi che la legge istitutiva dell'assegno a vita a favore dei ciechi civili prevede l'ammissione al beneficio anche dei richiedenti che conservano tale residuo visivo non superiore ad un decimo, qualora si pretenda costringere questi ultimi a sottoporsi ad atto operatorio perchè la causa della loro minorazione è ritenuta suscettibile di rimozione, può accadere che il paziente venga a subire la perdita totale della vista. E' facile comprendere in tal caso la gravità delle conseguenze morali connesse all'eventuale costrizione della quale si contesta la validità.

Non è possibile, in definitiva, sostenere la pretesa che un ente esecutivo, a cui la legge affida il compito strettamente tecnico di erogare l'assegno a vita, possa giudicare della violazione di presunti obblighi sociali, e di conseguenza non accogliere la domanda di assegno vitalizio per il quale i richiedenti di cui trattasi vantano nei confronti dell'Opera nazionale ciechi civili un diritto positivo ed azionabile fondato su una legge formale dello Stato.

Si ponga mente, inoltre, alla procedura sommaria e semplicistica con cui si accantona una pratica di assegno vitalizio della quale l'allegato certificato oculistico indichi il paziente come operabile; in questi casi ci si limita a rilevare soltanto la locuzione figurante del documento, senza tener conto delle condizioni generali a volte preclusive dell'intervento chirurgico. L'interessato, il quale spesso non ha visto la luce fin dalla nascita, è così indotto a credere che egli può, quasi da un momento all'altro, recuperare la vista e sottrarsi all'infermità ed alle sue gravissime conseguenze. Si suscita, pertanto, nel suo animo un'attesa illusoria quanto estenuante, poichè nulla si dispone per consentirgli, pur nei casi limitatissimi in cui ciò è possibile, di ottenere l'assistenza sanitaria per il recupero visivo.

A questo proposito anzi è bene ricordare che le amministrazioni comunali quasi sempre rifiutano di assumersi l'onere di ospitalità, a causa delle loro insufficienze di bilancio, per i tentativi di recupero visivo che qualche volta potrebbero essere effettuati con buone probabilità di riuscita.

Si perviene, quindi, alla conclusione iniqua e paradossale che un cieco, pur versando

in gravissime condizioni di bisogno, privo di assistenza e di qualsiasi altro mezzo per far fronte alle necessità più elementari ed agli assilli quotidiani, si ritrova ancora senza il beneficio dell'assegno a vita ed insieme affetto ed oppresso dalla sua minorazione.

Si ritiene in definitiva, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che si debba riconoscere senz'altro il diritto dell'assegno fino a quando sussiste la condizione obiettiva richiesta dalla legge per l'ammissione al beneficio di che trattasi, cioè la cecità quale stato di minorazione fisica che impedisce o riduce la possibilità di una qualsiasi attività lavorativa e determina a carico del soggetto un complesso di circostanze limitative alle quali è connesso lo stato di bisogno, che concorre a configurare il titolo sul quale si fonda il diritto in discorso. (23522).

**RISPOSTA.** — La questione sollevata dagli interroganti e concernente l'ammissibilità o meno alla concessione dell'assegno vitalizio previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 632 dei richiedenti affetti da « cataratta operabile » ha formato recentemente oggetto di esame da parte di questo Ministero, il quale ha promosso in proposito il parere del Dicastero del tesoro, di quello del lavoro e della previdenza sociale, nonché l'avviso dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, trattandosi di un problema che presenta aspetti di carattere tecnico-sanitario.

Ciò premesso, è da rilevare che la citata legge n. 632 stabilisce, con il primo comma dell'articolo 4, che l'assegno a vita è concesso « a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta », e ribadisce, poi, all'ultimo comma del citato articolo, che l'assegno medesimo compete a tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta e da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.

Attese le locuzioni di « cecità contratta » e « cecità assoluta » usate dalla legge, le amministrazioni competenti sono state concordi nell'avviso che l'assegno possa essere concesso limitatamente a coloro i quali, oltre a possedere i requisiti voluti, non abbiano possibilità alcuna di recuperare il « visus ». Ed invero di tale possibilità dispongono i non vedenti affetti da « cataratta operabile », considerata dagli oculisti come malattia in atto, la quale, nella generalità dei casi, può risolversi — mediante l'intervento chirurgico — in modo positivo per la situazione del *visus* dell'individuo che vi si sottopone, venendosi in tal modo ad eliminare ovvero a migliorare lo stato di cecità.

Di conseguenza, è stato ritenuto che, agli effetti della citata legge n. 632, i non vedenti affetti da cataratta operabile debbano essere considerati colpiti da cecità temporanea e non assoluta, e che, pertanto, i medesimi non siano in possesso dei fondamentali requisiti prescritti dalla legge per essere ammessi al beneficio dell'assegno a vita.

Questo Ministero ha aderito al parere come sopra espresso e di ciò è stata data comunicazione all'Opera nazionale ciechi civili per la sollecita definizione delle domande di pensione concernenti i casi controversi.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

**INGRAO.** — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere le irregolarità riscontrate nella ispezione promossa alla Cassa di risparmio di Latina, per le quali è stato sciolto il consiglio di amministrazione con decreto ministeriale 16 luglio 1956, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1956 n. 176, e disposta la nomina di un commissario straordinario ed un comitato di vigilanza; ed in particolare per conoscere se è vero quanto pubblicato dalla stampa circa il danno subito dalla Cassa di risparmio di Latina indicato nell'ammontare di 800 milioni; per conoscere inoltre perchè il prefetto di Latina non è intervenuto tempestivamente, a mente dell'articolo 33 del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, in quanto fra l'altro l'avvocato Aiuti è stato contemporaneamente presidente della Cassa di risparmio ed assessore al comune di Latina dal 1951 al 1953 in violazione dell'articolo 13 della citata legge. Tale violazione si è verificata anche per i signori Enzo Bartolomeo e Domenico Rigoni, consiglieri provinciali. Incompatibilità si è riscontrata pure nell'assunzione e nella nomina del direttore D'Errico Enrico di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, e per l'articolo 13 del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, per essere cointeressato nella banca paterna con sede in Formia. Infine per sapere se nel danno di cui sopra si sono riscontrati gli estremi di reati previsti dalla legge bancaria e se, accertati, è stata sporta querela all'autorità giudiziaria. (21717).

**RISPOSTA.** — In relazione all'interrogazione in oggetto, alla quale viene data risposta anche per conto del Ministero dell'interno, si comunica che il carattere delle irregolarità per le quali si è proceduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Latina ed alla nomina di un commissario straordinario, si desume chiaramente

dalla motivazione stessa del relativo provvedimento.

A detto commissario venne deferito, tra l'altro, il compito di acclarare in tutti i particolari la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda; di prendere tutti i provvedimenti necessari a salvaguardarne gli interessi ed a perseguire i responsabili delle irregolarità compiute.

Come è ormai noto, nel corso del suo mandato, il commissario ha provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria tutti coloro a carico dei quali sono state accertate responsabilità dell'accaduto e che, tranne il presidente, sono stati successivamente tratti in arresto, e si trovano in attesa di giudizio. Pertanto, sull'argomento, spetta alla magistratura dire la parola conclusiva.

Poichè, in dipendenza della situazione determinatasi, la Cassa di risparmio di Latina è risultata deficitaria e non suscettibile di essere riportata alla normalità, il commissario, aderendo alla proposta avanzata dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane e dalla Cassa di risparmio di Roma, ha prospettato la necessità di incorporare in quest'ultima la ripetuta Cassa di risparmio di Latina.

Tale proposta, accolta dagli organi di vigilanza, è stata resa esecutiva dal recente decreto del Presidente della Repubblica. In tal modo si è dato corso alla soluzione più idonea per risolvere la questione; soluzione che ha consentito di salvaguardare al 100 per cento gli interessi dei depositanti della Cassa di risparmio di Latina; di assicurare la continuità dell'impiego al personale di quest'ultima mediante il passaggio tra il personale della Cassa di risparmio di Roma; di conservare un'adeguata assistenza creditizia alla zona già servita dall'azienda incorporata, che viene sostituita nei suoi sportelli dalla Cassa di risparmio di Roma.

Per quanto concerne poi l'incompatibilità delle cariche rivestite dal presidente avvocato Aiuti e dei consiglieri signori Domenico Rigoni ed Enzo Bartolomeo, si precisa che per i primi due nominativi era intervenuta, previo parere favorevole del Ministero dell'interno, regolare autorizzazione ai sensi della legge 3 giugno 1938, n. 778, mentre nessuna segnalazione era stata fatta dalla Cassa per il signor Bartolomeo.

Per quanto riflette, inoltre, la pretesa incompatibilità nei confronti del direttore signor Enrico D'Errico fu Eugenio, si fa presente che la Banca E. D'Errico di Formia era una ditta individuale del cavalier Eugenio d'Errico, il quale, nel luglio 1944, la pose volontariamente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

in liquidazione. Tale liquidazione si concluse nel luglio 1954.

Giova, infine, aggiungere che le disposizioni legislative citate dall'interrogante per lamentare il mancato intervento prefettizio, sono state abrogate da altre, le quali hanno deferito al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni, già spettanti al prefetto oltre che al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello delle finanze.

*Il Ministro del tesoro: MEDICI.*

**INVERNIZZI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritiene di dover intervenire presso la direzione generale dell'I.N.P.S. affinché, per quanto riguarda il villaggio sanatoriale di Sondalo, in materia di assunzione di personale, venga modificato l'articolo 6 del regolamento in termini meno restrittivi.

Non crede l'interrogante che sia possibile una meccanica applicazione di detto articolo a Roma o a Sondalo senza incorrere nel grave pericolo di non regolare una questione sociale, come è quella del posto di lavoro, ma di rendere alla gente del posto una situazione di notevole disagio. Non si riesce infatti a pensare come sia possibile escludere dalla assunzione « i parenti ed affini nei primi due gradi in linea diretta collaterali di salariati già in servizio »; ciò significa, in una zona ove non esiste altra possibilità di lavoro e ove per la sua caratteristica la popolazione è legata da estesi vincoli di parentela come tutte le comunità di montagna, che la maggioranza di coloro che hanno bisogno di lavoro non potranno essere assunti. Questo è inoltre in contrasto con la legge sul collocamento che concede il diritto di precedenza alla gente che vive nella località ». (22887).

**RISPOSTA.** — La norma contenuta nell'articolo 6 del regolamento per il personale salariato delle case di cura dell'I.N.P.S., la quale prevede che « il coniuge di altro dipendente dell'Istituto, e, nella stessa casa di cura, i parenti o affini nei primi due gradi in linea retta o collaterale di salariati già in servizio, non possono essere assunti », trova fondamento nella assoluta esigenza di evitare che la presenza nella stessa casa di cura di persone legate da stretti vincoli di parentela o di affinità possa determinare situazioni pregiudizievoli alla disciplina o contrastanti con i principi della subordinazione gerarchica.

Tuttavia, in occasione della restituzione all'I.N.P.S. del villaggio sanatoriale di Sondalo,

già gestito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con delibera del 14 maggio 1955, autorizzò una deroga alla suddetta norma regolamentare.

Si è, per altro, a conoscenza che detta autorizzazione venne concessa in via del tutto eccezionale, al fine di assicurare la continuità del funzionamento dei servizi, con l'utilizzazione del personale salariato già dipendente dall'A.C.I.S., personale tra cui erano compresi elementi legati da vincoli di parentela o di affinità; nè la deroga di cui trattasi, negli intendimenti dell'Istituto, potrebbe consentire di essere rinnovata.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**LOMBARDI CARLO E CAVALLOTTI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a che punto trovasi la pratica di richiesta di contributo per la sistemazione straordinaria mediante bitumatura delle strade comunali interne del capoluogo di Olevano Lomellina (Pavia), a norma della legge 15 febbraio 1953, n. 184, prorogata con la legge 31 luglio 1956, n. 1005.

La richiesta del contributo del 3,50 per cento venne fatta mediante delibera consigliere del 29 novembre 1955 del comune di Olevano Lomellina. (22929).

**RISPOSTA.** — La domanda di contributo presentata dal comune di Olevano Lomellina per la sistemazione straordinaria di alcune strade interne del capoluogo figura al n. 21 della graduatoria compilata dall'Ufficio del genio civile di Pavia e sarà tenuta presente, ai fini del suo accoglimento, non appena la situazione dei fondi consentirà la predisposizione di nuovi programmi esecutivi di opere da finanziare in base alla legge 15 febbraio 1953 n. 184.

*Il Ministro: ROMITA.*

**LOZZA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non sia d'accordo che debbano essere considerati a carico, a tutti gli effetti, del fratello o della sorella impiegati presso i comuni o gli altri enti locali, quei fratelli o sorelle invalidi anche se maggiorenni, quando sono conviventi e orfani di entrambi i genitori. (22873).

**RISPOSTA.** — Si comunica che, giusta le disposizioni vigenti in materia, le quote di agguanta di famiglia competono: alla moglie, ai figli minorenni o maggiorenni inabili al lavoro, e ai genitori che si trovano in particolari condizioni economiche.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

Per i fratelli e le sorelle a carico dell'impiegato statale, le quote di aggiunta di famiglia non sono state, nè possono essere riconosciute, sia perchè l'accertamento della effettiva esistenza della convivenza, del carico e della invalidità, si presenta, per gli uffici interessati, assai difficile, sia perchè il riconoscimento delle predette quote verrebbe indubbiamente sollecitato anche per i figli maggiorenni studenti, per i nipoti, per i pronipoti e per i suoceri. Il che comporterebbe notevoli aggravii finanziari per il bilancio dello Stato.

Le circostanze ostative di cui sopra ricorrono, come è ovvio, anche per i dipendenti degli enti locali.

*Il Ministro: MEDICI.*

**LOZZA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali ragioni impediscono di trattare e prendere una deliberazione in merito al ricorso avanzato al Ministero delle finanze il 9 gennaio 1956 dal dottor Eugenio Belimbou ed avente per oggetto « applicazione dell'imposta di famiglia da parte dei comuni di Genova e Silvano d'Orba, duplicazione ai sensi dell'articolo 52 della legge 2 luglio 1952, n. 703 ».

Chiede altresì di conoscere la risposta che sarà data al ricorso in questione (23609).

**RISPOSTA.** — Il ricorso datato 9 gennaio 1956, cui si riferisce l'interrogante, è stato prodotto a questo Ministero, il 12 successivo, dal signor Eugenio Belimbou, ai sensi dell'articolo 289 del testo unico per la finanza locale, sostituito dall'articolo 52 della legge 2 luglio 1952, n. 703, avverso la duplice applicazione dell'imposta di famiglia disposta nei suoi confronti, per l'anno 1954, da parte dei comuni di Genova e di Silvano d'Orba.

Il ricorso è stato trasmesso in copia, il 19 dello stesso mese, alle prefetture di Genova e di Alessandria, per la consueta istruttoria, nonché per la comunicazione ai due comuni interessati, i quali hanno facoltà di controdedurre, e agli organi contenziosi eventualmente investiti della controversia, per gli effetti previsti dal terzo comma del citato articolo 289, giusta il quale il ricorso medesimo sospende l'iscrizione a ruolo nonché i procedimenti contenziosi.

La prefettura di Alessandria ha già fornito i richiesti elementi, in uno alle deduzioni del comune di Silvano d'Orba; quella di Genova, invece, non ha ancora dato riscontro alla suindicata ministeriale.

Per tale fatto questo Ministero non è stato in grado finora di pronunciarsi sul ricorso in parola.

Si assicura, comunque, che, non sussistendo altre ragioni di ritardo, il ricorso medesimo sarà deciso non appena espletato l'iter procedurale fissato dalla legge, così come venne già deciso con decreto n. 7/0789 del 21 giugno 1955 l'analogo gravame proposto dal signor Belimbou relativamente agli anni dal 1949 al 1952.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**MAGLIETTA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla pratica di pensione del signor Esposito Gennaro fu Domenico, nato a Secondigliano (Napoli) il 5 febbraio 1908. Detta pratica ha inizio con una visita medica del 6 novembre 1948 con proposta per la quarta categoria.

L'interessato è domiciliato in via Arco n. 52, Napoli, sezione di Secondigliano (22368).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo e trovasi alla Corte dei conti per ricorso.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**MAGLIETTA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sull'attuale sviluppo della pratica inviata al Ministero il 21 settembre 1953 per i lavori di ampliamento del cimitero di Torre del Greco (Napoli), ripetuta il 29 settembre 1956, non essendo pervenuta a tale data alcuna risposta. (22840).

**RISPOSTA.** — Si informa l'interrogante che, malgrado ogni buona disposizione da parte di questo Ministro, non è stato possibile includere tra le opere che sono state ammesse, nel corrente esercizio, ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di ampliamento del cimitero di Torre del Greco (Napoli), in quanto con le limitatissime disponibilità di fondi si è dovuto dare la precedenza ad altre opere di più inderogabile necessità ed urgenza.

Si assicura, comunque, che la richiesta del predetto comune sarà tenuta presente in occasione della formazione dei programmi esecutivi delle opere da ammettere a contributo nel prossimo esercizio.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**MAGLIETTA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla pratica di pensione di guerra della signora Brunetti Maria, vedova del maresciallo dei carabinieri Scarpato Giuseppe, domiciliata in Napoli in via Santa Margherita da Fonseca, e con posizione 590967/G.. (22988).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**MAGLIETTA.** — *Al ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla ditta Parasiliti di Napoli, dove un accordo sindacale concludeva lunghe lotte dei lavoratori portando un congruo aumento della paga giornaliera, e dove verbalmente il padrone si era impegnato a chiudere ogni cosa senza risentimenti o rappresaglie;

sulle rappresaglie iniziate con il licenziamento degli operai che si erano distinti nello sciopero;

sullo sciopero proclamato dalle maestranze in difesa dei licenziati e sull'intervento della polizia all'interno dello stabilimento. (23181).

**RISPOSTA.** — Risulta a questo Ministero che, in seguito a trattive con le organizzazioni sindacali, la ditta Parasiliti sottoscrisse presso l'Ufficio regionale del lavoro di Napoli, un accordo aziendale salariale e normativo, con il quale sono stati apportati miglioramenti al trattamento economico in precedenza praticato.

In prosieguo di tempo la ditta ha dovuto procedere, per riduzione di personale, al licenziamento di talune unità. In seguito all'adozione di tale provvedimento, tale Dentato Aldo, uno degli operai licenziati, avrebbe incitato gli altri lavoratori dell'azienda a scioperare, nella speranza di ottenere la revoca del suo licenziamento.

Mentre risulta che, in effetti, le forze di pubblica sicurezza intervennero presso lo stabilimento della ditta Parasiliti allo scopo di garantire comunque la libertà di lavoro, dagli accertamenti disposti non è emerso che nei lamentati licenziamenti di personale siano da riscontrarsi intenti di rappresaglia nei confronti dei lavoratori.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**MAGLIETTA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla ditta « La Precisa » di Napoli, spesso agli onori della cronaca nera del lavoro, per conoscere se gli organi competenti sono intervenuti per la modifica del rapporto di lavoro (contratto a termine) con il quale si ricatta circa la metà della maestranza;

per conoscere anche se il fatto che trattasi di un padrone « italo-americano » impe-

disce alle autorità italiane ed agli organi competenti di imporre la osservanza delle leggi e quella delle più elementari norme della civica educazione. (23182).

**RISPOSTA.** — Dagli accertamenti disposti in ordine a quanto segnalato dall'interrogante, è emerso che, in effetti, la società Meccanica « La Precisa » di Napoli ha, su 500 dipendenti, circa 90 lavoratori con contratto a termine. Detta società ricorre a questa forma di rapporto di lavoro, in occasione di lavorazioni che non rientrano nell'attività continuativa dello stabilimento, a seguito di commesse che prevedono lavorazioni aventi inizio e fine determinati.

I lavoratori assunti con tale contratto a termine solo eccezionalmente sono adibiti a lavorazioni che rientrano nella attività continuativa dello stabilimento; il che avviene quando il lavoro speciale da espletarsi sia finito prima della scadenza del termine fissato, o quando, assunti tempestivamente per la sicurezza di disporre del personale necessario, l'inizio del lavoro non può avvenire per ragioni burocratiche relative alle approvazioni delle commesse.

Risulta che ai lavoratori assunti con contratto a termine viene corrisposta la paga contrattuale in vigore nello stabilimento, così come viene garantito l'intero trattamento economico e normativo, per quanto riguarda tutti gli istituti contrattuali, ad eccezione della indennità di licenziamento.

E' pressochè superfluo rilevare che il fatto che il maggiore azionista della società « La Precisa » sia un cittadino italo-americano non ha mai impedito l'applicazione delle leggi e dei vigenti accordi sindacali, nè poteva, ovviamente, essere di ostacolo sia alle ispezioni dell'ispettorato del lavoro, che all'accesso della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, avvenuto nello stabilimento sopra richiamato.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**MAGLIETTA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sull'inaudito sistema in atto presso la ferrovia Cumana di Napoli, dove sono stati multati operai infermi « per non aver risposto alla chiamata di lavoro ». (23251).

**RISPOSTA.** — Sulla scorta degli elementi acquisiti, in ordine alla segnalazione dell'interrogante, si è in grado di comunicare che, in effetti, due operai in servizio presso la

« Cumana » di Napoli sono stati assoggettati a multe per mancanza di diligenza.

I detti operai, il 10 novembre 1956, a richiesta del capo deposito, si impegnarono a recarsi in servizio il mattino della successiva domenica (11 novembre), riconoscendo necessari ed urgenti alcuni lavori di riparazione da eseguirsi alle motrici. Per altro, il mattino del giorno 11 i su nominati operai non si presentarono, nè dettero notizia alcuna. Risulta che il capo deposito provvide ad inviare un manovale nel domicilio del Pelliccia e del Paparo per chiedere notizie della loro assenza e solo così poté apprendere che gli interessati giustificavano l'assenza stessa per ragioni di malattia. La direzione, informata della cosa, inviò al domicilio degli operai un sanitario di propria fiducia allo scopo di accertare le condizioni di salute degli stessi. Detto sanitario constatò che ambedue gli operai erano in condizioni di poter prestare servizio.

Fu per questa ragione, non avendosi una prova esplicita di simulazione di malattia (ciò che in base all'articolo 42 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è punibile con una sospensione da uno a cinque giorni) che la direzione applicò una multa ai due operai motivando il provvedimento « mancata comunicazione della assenza ».

Risulta, del pari, che ambedue gli operai, ricevute le multe, fecero opposizione alla direzione, e non essendo state accettate tali opposizioni, non avanzarono reclamo, nel termine prescritto, al Consiglio di amministrazione.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla urgenza, data la vicinanza della stagione invernale, dei sedici cantieri di lavoro previsti dal comune di Napoli. (23282).

RISPOSTA. — Si assicura che, nel piano dei cantieri-scuola, redatto, per il corrente esercizio finanziario, dai competenti organi provinciali di Napoli, figurano finora inclusi, per quel capoluogo, 20 cantieri di lavoro, per complessive 88.605 giornate lavorative.

Nel comunicare che 9 dei predetti cantieri sono stati approvati in data 12 dicembre 1956, si assicura che la autorizzazione relativa ai rimanenti sarà disposta non appena perverranno allo scrivente i relativi elaborati tecnici.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere lo stato di progettazione e le prospettive di realizzazione della cosidet-

ta « quinta funicolare » a Napoli, tra via Roma ed il quartiere Arenella.

Per conoscere se, in occasione della costruzione della nuova stazione Napoli-Centrale e della copertura di Napoli-Garibaldi, è prevista la realizzazione dei progetti sull'anello sotterraneo della « metropolitana », condizione essenziale per una radicale sistemazione dei trasporti urbani. (23351).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la cosiddetta « quinta funicolare » di Napoli, tra via Roma e il quartiere Arenella, è da tempo avvenuta — da parte di questo Ministero — l'approvazione in linea tecnica del progetto, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione per le funicolari aeree e terrestri e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per altro, lo schema di provvedimento destinato ad autorizzare la società interessata a costruire ed esercitare la tramvia-funicolare in questione non ha potuto successivamente essere tradotto in atto formale, per il mancato assenso di competenza da parte del comune.

Ora, in base alle norme sul decentramento di cui al decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 771, l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Napoli potrà provvedere alla concessione dell'esercizio, dopo che, dal comune, sarà stato provveduto alla concessione del suolo stradale.

Circa lo studio per la costruzione della nuova stazione di Napoli Centrale e della copertura di Napoli piazza Garibaldi, si fa presente che nulla è stato previsto, da parte delle ferrovie dello Stato, per la realizzazione di progetti intesi a potenziare e sistemare i trasporti urbani mediante la costruzione di un anello sotterraneo della metropolitana.

*Il Ministro: ANGELINI.*

MAGLIETTA E AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro per l'industria e il commercio, e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sull'agitazione dei lavoratori della Soriente di Salerno, creditori di salari non pagati; sulle precarie condizioni dell'azienda e sui provvedimenti adottati. (23350).

RISPOSTA. — Come è noto, l'agitazione dei lavoratori della ditta Soriente di Salerno ebbe origine il 4 dicembre 1956 per protesta contro il mancato pagamento della quindicina maturata il sabato precedente, per non aver avuto assicurazioni circa il pagamento della gratifica natalizia e per il mancato accoglimento di una richiesta riguardante l'indennità sostitutiva di mensa.

Informato di tanto, questo Ministero impartiva istruzioni all'Ufficio del lavoro di Salerno perchè convocasse le parti interessate, dopo aver ottenuto che le maestranze riprendessero il loro ritmo normale di lavoro.

Dopo una prima riunione in data 6 dicembre 1956 i lavoratori interessati ebbero la corresponsione della quindicina loro dovuta.

Pochi giorni dopo, l'Ufficio del lavoro di Salerno ebbe di nuovo a convocare le parti, per discutere in merito alla corresponsione della gratifica natalizia e dell'indennità sostitutiva di mensa.

Sul primo punto, il rappresentante della società fornì ampia assicurazione che detta gratifica sarebbe stata corrisposta prima di Natale per 150 ore, e che le rimanenti 50 ore sarebbero state date nei primi giorni del mese di gennaio.

Circa la indennità di mensa, si convenne che questa sarebbe stata corrisposta in ragione di lire 25 giornaliera « pro capite » per le giornate di effettivo lavoro, a decorrere dal 1° novembre 1956 e senza che le maestranze attualmente al lavoro o già licenziate avessero altro a pretendere a tale titolo per il periodo antecedente.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.*

MAGNO E PELOSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è vero che si intende sopprimere la pretura del comune di Sant'Agata di Puglia. (Foggia).

Fanno presente che un provvedimento del genere colpirebbe profondamente gli interessi di una numerosa popolazione; il che spiega la viva protesta cittadina già in atto. (23608).

RISPOSTA. — Il problema relativo alla soppressione od al mantenimento della pretura di Sant'Agata di Puglia non è stato comunque posto da questo Ministero, giacchè i lavori per la revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie potranno essere iniziati solo dopo che il Parlamento avrà approvato il disegno di legge concernente: « Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari (atti parlamentari n. 1537 del Senato e 2595 della Camera dei deputati).

*Il Ministro: MORO.*

MAGNO E PELOSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — In merito al progetto che tante proteste ha già sollevato in provincia di Fog-

gia, di smistare il traffico ferroviario sulla linea Bari-Napoli, al bivio Cervaro invece che nel centro ferroviario di Foggia. (23616).

RISPOSTA. — Con la prossima elettrificazione della linea Bari-Foggia nulla verrà mutato circa l'istradamento dei treni viaggiatori ordinari.

*Il Ministro: ANGELINI.*

MANCINI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere con urgenza la esatta situazione del cedro sui mercati esteri, e in modo particolare il prezzo pagato sempre sui mercati esteri per la produzione 1954 e 1955. (22300).

RISPOSTA. — In rapporto all'interrogazione succitata si fa presente che non esistono, oltre Portorico, paesi notoriamente esportatori di cedro i quali possano effettuare una seria concorrenza al collocamento del prodotto italiano all'estero.

Per altro la massima esportazione di Portorico (circa l'80 per cento del prodotto) viene diretta verso gli Stati Uniti d'America, mentre il 10 per cento della esportazione stessa viene diretta verso il Canada ed il restante 10 per cento verso Paesi dell'Europa, in specie verso il Belgio, l'Olanda, l'Inghilterra.

Considerato che l'esportazione del cedro di Portorico ha raggiunto nel 1953-54 circa 5.164.651 libbre (pari a circa 23.425 quintali) e che si è diretta per l'80 per cento verso gli Stati Uniti (q.li 18.700 ca.) e per il 10 per cento in Canada (q.li 2.300 ca.), è da ritenere che l'esportazione medesima verso i mercati europei non abbia superato i 2.000-2.500 quintali, quantitativo molto limitato che non può avere sensibilmente influenzato i prezzi internazionali del prodotto.

Risulta che i prezzi del cedro di Portorico esportato sono bassi (7 cents per libbra, pari a lire 96,45 al kg., per l'anno 1954, e \$ 15 per CWT, pari a lire 184 al kg. per l'inizio e fine stagione 1955, per scendere a \$ 10 per CWT, pari a lire 123 al kg. durante il periodo di punta), ma è pure da tenere presente che il limitato quantitativo di cedri esportati in Europa, giusta quanto indicato sopra, si dirige verso mercati di sbocco diversi da quelli ove affluisce il prodotto italiano; per il cedro di Portorico, i Paesi di destinazione sono il Belgio, l'Olanda, l'Inghilterra; per il cedro italiano la Norvegia, la Germania Occidentale, la Danimarca.

Appunto per questa diversa destinazione del prodotto italiano, oltrechè per la sua su-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

periore qualità, esso ha trovato collocamento all'estero, negli anni 1954-55, a prezzi di circa 200-250 lire al kg. in media in Germania, di circa 160-190 lire in Norvegia e di circa 240 lire in Danimarca, mentre il cedro portoricano ha quotato prezzi sensibilmente inferiori nei mercati dell'Europa occidentale.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

MANCINI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere — con riferimento a quanto dalla Cassa per il Mezzogiorno direttamente assicurato — se e quando si provvederà alla costruzione del serbatoio dell'acquedotto di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza). (23730).

RISPOSTA. — Il comune di Rogliano verrà compreso nel piano di normalizzazione idrica dell'intera zona in destra Crati nella quale esso ricade.

Appena la Cassa per il Mezzogiorno disporrà di nuovi fondi, in seguito all'approvazione da parte dei due rami del Parlamento del disegno di legge che proroga al 30 giugno 1965 l'attività della Cassa stessa, il problema dell'approvvigionamento idrico del comune di che trattasi verrà risolto in maniera integrale e di conseguenza si provvederà anche alla costruzione del serbatoio.

*Il Ministro: CAMPILLI.*

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono le ragioni per le quali non si è dato corso a regolare la posizione di Bussolari Enrico fu Emilio. Il Bussolari fece domanda di pensione per il figlio Walter deceduto a causa di bombardamento. Respinta dal Ministero del tesoro fece ricorso alla Corte dei conti, la quale accettò il ricorso con decreto motivato n. 1050524. Ma fin dall'allora 12 febbraio 1952 il Bussolari non ha mai ottenuta pensione come di diritto. (20402).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica sono state richieste (come da rilievo del Comitato di liquidazione) all'Agenzia delle imposte dirette di Bologna e all'Ufficio provinciale dell'agricoltura di Bologna notizie sulle condizioni economiche dell'istante.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non intenda dare le opportune disposizioni per definire la pratica di

pensione di guerra di Cocchi Arturo fu Federico. Trattasi di diretta civile. Posizione 129804. (22332).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento negativo e trovasi alla Corte dei conti per ricorso.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritiene sollecitare il competente ufficio perchè sia dato corso alla definizione della pratica di pensione di guerra (diretta nuova guerra) di Marzocchi Giovanni (Posizione 1379092).

Tale pratica è da tempo stata trasmessa al Comitato di liquidazione con elenco numero 59071. (22538).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo regolarmente notificato tramite il messo comunale di Solarolo (Ravenna) in data 4 maggio 1955.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali fino ad oggi non è stato dato corso alla pratica di pensione di guerra di Raggi Emilio fu Giuseppe (diretta militare). Il Raggi ha presentato domanda fin dal 1948, ripresentandola nuovamente l'8 luglio 1954. (22541).

RISPOSTA. — Effettuate le più accurate ricerche presso lo schedario generale, non è stato possibile rintracciare precedenti di pensione relativi alla domanda che il sopra nominato avrebbe prodotto nel 1948. Essendo, pertanto, giunta solamente la domanda dell'8 luglio 1954, questa è da considerarsi in tempestiva.

L'interessato potrà fornire la dimostrazione della prima istanza, tramite la ricevuta di spedizione, od indicando l'ente attraverso il quale la domanda sarebbe stata inoltrata.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se è stato dato corso alla richiesta di Pellicani Mario fu Oreste (Crevalcore), il quale ha fatto domanda di aggravamento.

Trattasi di una pensione diretta di guerra. Posizione 1128648. (22803).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

RISPOSTA. — In data 15 settembre 1956 è stata disposta presso la C.M.P.G. di Bologna visita per aggravamento.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

MICELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sulla necessità di intervenire perchè le più fondamentali opere pubbliche siano eseguite nel comune di Castelsilano (Catanzaro). Nel predetto comune infatti occorre eseguire: l'acquedotto; l'ampliamento ed il prolungamento della fognatura; la fornitura, in quantità efficiente alle esigenze comunali, della energia elettrica con relative opere di adduzione, la costruzione del mattatoio e di un mercato coperto; la sistemazione delle strade interne; la costruzione di un alloggio per i carabinieri.

Il programma delle opere in parola, finanziabile a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589, è stato incluso nel piano tecnico del 1956-57. (22560).

RISPOSTA. — In relazione a quanto richiesto nella surriportata interrogazione circa la costruzione di varie opere pubbliche occorrenti nel comune di Castelsilano (Catanzaro) si fa presente quanto segue:

Per i lavori di miglioramento della fognatura questo Ministero ha promesso nel corrente esercizio finanziario, al predetto comune il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 2.000.000.

Le richieste avanzate dallo stesso comune per la costruzione dell'acquedotto, dell'impianto di energia elettrica, del mattatoio, del mercato coperto e delle strade interne, non hanno potuto, invece, trovare accoglimento, in quanto la scarsa disponibilità di fondi in relazione alle numerosissime richieste già in precedenza pervenute a questo Ministero da parte di altri enti, ha imposto una rigorosa selezione delle opere da finanziare e si è quindi dovuto dare la precedenza ad opere di maggiore urgenza e necessità.

Le suddette domande saranno, comunque, tenute presenti in sede di compilazione dei futuri programmi di opere da finanziare in base alle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184.

Per quanto riguarda, infine, la costruzione di un alloggio per i carabinieri, si fa presente che le vigenti disposizioni in materia di edilizia non prevedono l'intervento di questa amministrazione per opere del genere, alla cui realizzazione dovrebbe, quindi, provvedere il comune.

*Il Ministro: ROMITA.*

MICELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sulla necessità che sia concesso al comune di Cirò Marina (Catanzaro) il contributo per la costruzione della casa comunale previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e richiesto dall'amministrazione comunale con delibera consiliare dell'11 febbraio 1954, n. 170. (22561).

RISPOSTA. — La esiguità dello stanziamento previsto nel bilancio del corrente esercizio per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, non ha consentito di accogliere la domanda del comune di Cirò Marina (Catanzaro), tendente ad ottenere il contributo dello Stato per la costruzione della propria sede municipale.

Tale istanza sarà tenuta presente in sede di formulazione dei futuri programmi delle opere da ammettere ai benefici della citata legge, compatibilmente con le disponibilità dei fondi di bilancio ed in relazione alle altre richieste del genere.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

MINASI. — *Al Ministro Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Al fine di conoscere i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori per la costruzione dell'acquedotto consorziale tra i comuni di Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco, Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria).

Se intende tempestivamente adottare i provvedimenti del caso, al fine di avviare a definitiva soluzione il problema della costruzione del predetto acquedotto, come vanno sollecitando quelle amministrazioni comunali e le popolazioni interessate, turbate profondamente dalla sospensione dei lavori. (23139)

RISPOSTA. — I lavori di indagini alle sorgenti alte per i comuni facenti parte del Consorzio di Bianco e Uniti e specificatamente Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco, sono stati di recente ultimati e di conseguenza il cantiere ha smobilitato le sue attrezzature.

Questa preliminare fase di accertamenti ha permesso alla Cassa un primo orientamento circa le decisioni da prendere per la progettazione esecutiva delle opere.

Si è, però, ravvisata l'opportunità di prendere in considerazione altre sorgenti ricadenti nel bacino del Buonamico ed i relativi lavori saranno iniziati prossimamente.

Solo quando saranno noti i risultati di queste ultime indagini, la Cassa potrà prov-

vedere alla costruzione dell'acquedotto sollecitato dall'interrogante che si presenta di difficile realizzazione e di notevole costo.

Nelle more della definizione delle opere in parola, allo scopo di alleviare la deficitaria situazione attuale, sono stati già appaltati i lavori per i serbatoi e quelli per la costruzione di piccoli acquedotti locali provvisori.

*Il Ministro: CAMPILLI.*

MUSOLINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per cui il pretore di Stilo (Reggio Calabria) non ha creduto e tuttora non crede opportuno di fissare l'udienza per la celebrazione del processo, istituito in seguito a querela da parte del segretario della camera del lavoro di Monasterace superiore, contro il sindaco di quel comune, accusato di strappo di manifesti sindacali debitamente autorizzati, nonostante le sollecitazioni ripetutamente fatte dalla parte lesa.

L'interrogante fa rilevare che il processo pende davanti al giudice, debitamente istruito, da oltre un anno; ciò che rende strana la condotta del magistrato suddetto. (2721 *già orale*).

RISPOSTA. — Dalle informazioni fornite dalla Procura della Repubblica di Locri, risulta che, con rapporto del 18 settembre 1954, i carabinieri di Monasterace denunciarono Pisano Andrea, Reitano Raffaele e Catanzariti Francesco, a norma dell'articolo 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, per affissione di manifesti non autorizzati. La predetta Procura della Repubblica elevò imputazione a carico dei denunciati, ma, a seguito di successiva comunicazione dei verbalizzanti — che l'affissione dei manifesti in questione era stata autorizzata dalla questura di Reggio Calabria in data 8 settembre 1954, giusta comunicazione loro pervenuta dalla tenenza di Roccella Ionica solo il 22 settembre 1954 — il Pisano e gli altri furono prosciolti in istruttoria, con sentenza del 22 maggio 1955.

Nessuna imputazione fu elevata a carico del sindaco Diano per l'episodio su indicato, in quanto la competente autorità giudiziaria ritenne che tanto lui che i carabinieri avevano agito legittimamente, defiggendo i manifesti — dalla cui affissione era conseguita la denuncia del Pisano e degli altri — ignorando essi, alla data della defissione (14 settembre 1954) l'esistenza di una valida autorizzazione all'affissione, ed essendo obbligati

in relazione all'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza allora operante, a compiere la defissione ed a redigere rapporto per l'autorità giudiziaria.

Si informa, inoltre, che il detto Pisano è stato oggetto di altro procedimento penale per affissione di manifesti non autorizzati dal sindaco, come autorità locale di pubblica sicurezza. Tale procedimento conclusosi con l'assoluzione del Pisano per insufficienza di prove sul dolo (sentenza 9 novembre 1955) ebbe origine proprio da una denuncia da lui sporta per la defissione degli stessi manifesti di cui al cennato procedimento, attuata dalla guardia municipale di Monasterace. La denuncia, non diretta contro specifiche persone, formò invece base per processare, per affissione abusiva di manifesti, il denunciante Pisano, che come si è detto, fu assolto da tale imputazione per insufficienza di prove.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

MUSOLINO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano necessario — nell'ambito della rispettiva competenza — concedere un adeguato finanziamento all'amministrazione comunale di Palizzi Marina (Reggio Calabria), allo scopo di metterla in grado di poter affrontare i problemi sorti in conseguenza del ciclone, abbattutosi il 1° novembre 1956 su una parte dell'abitato del suddetto comune.

L'interrogante fa rilevare che, recentemente, in seguito a verifica di cassa della tesoreria, è stato accertato l'ammacco di quattro milioni, sottratti dall'esattore, il quale per tale ammanco è stato deferito all'autorità giudiziaria.

In tale contingenza il richiesto finanziamento, sotto forma di mutuo, si appalesa oltremodo urgente ed indispensabile. (22731).

RISPOSTA. — Il bilancio del comune di Palizzi per l'esercizio 1955, è stato approvato e pareggiato con l'applicazione di notevoli supercontribuzioni, con l'assegnazione di un contributo speciale di lire 2.700.000 e con la autorizzazione ad assumere un mutuo di lire 5.140.000, ai sensi della legge 22 maggio 1956, n. 495.

Anche il bilancio 1956 è stato approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale, ed il relativo decreto interministeriale di autorizzazione all'assunzione del mutuo a pareggio di lire 5.800.000 è attualmente in corso di firma.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

Per la concessione, da parte della Cassa depositi e prestiti, dei predetti mutui, unitamente a tutti gli altri autorizzati per il pareggio dei bilanci deficitari degli enti locali, sono in corso opportune intese col Ministero del tesoro.

Allo stato delle cose e nelle more del perfezionamento degli atti per la somministrazione dei mutui di cui sopra, il comune potrebbe rivolgersi a qualche istituto di credito locale, al fine di ottenere un'anticipazione di cassa che gli consenta di superare l'attuale stato di disagio.

Il sequestro giudiziario dei ruoli a seguito della denuncia all'autorità giudiziaria dell'esattore-tesoriere del comune, il conseguente ammanco di cassa, denunciato dal sindaco in circa 5 milioni, ma non ancora accertato per mancata effettuazione delle verifiche trimestrali di cassa, hanno indubbiamente aggravata la già critica situazione del comune.

Per quanto riguarda la congiuntura determinatasi in conseguenza del violento nubifragio colà abbattutosi il 1° novembre 1956, si informa che il prefetto è subito intervenuto in modo adeguato a favore delle famiglie maggiormente colpite dall'evento calamitoso, mediante la erogazione di sussidi e la distribuzione di buoni viveri.

E' stato, inoltre, provveduto a ricoverare circa 200 famiglie, rimaste senza tetto, in locali di fortuna, nonché 60 minori in istituto di beneficenza.

Altri soccorsi in viveri, coperte ed indumenti sono stati distribuiti dalla Pontificia opera assistenza e dalla croce rossa italiana.

Il prefetto, segue, per altro, con particolare attenzione le cennate contingenze del comune di Palizzi e non manca di svolgere il proprio interessamento presso i competenti organi tecnici ed altri organismi, per l'adozione di tutte le possibili idonee provvidenze.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* PUGLIESE

MUSOLINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno che, data l'imminenza della trattazione del disegno di legge concernente il riscatto delle case per gli impiegati statali (I.N.C.I.S.), sia disposta la sospensione degli sfratti, in via di esecuzione, al fine di consentire agli utenti il riscatto delle case che in atto posseggono.

Ciò per evitare sacrifici economici ai dipendenti dello Stato interessati, oltremodo gravosi nell'attuale situazione generale. (22746).

RISPOSTA. — Tenuto conto della carenza di abitazioni, l'I.N.C.I.S. non esegue attualmente sfratti tranne alcuni casi particolari che riguardano inquilini morosi, recidivi o che si trovino in condizioni economiche particolarmente privilegiate.

*Il Ministro:* ROMITA.

MUSOLINO. — *Al Ministro Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi per cui sono stati sospesi i lavori di captazione e derivazione delle sorgenti di acqua potabile per il costruendo acquedotto consorziale dei comuni di Bianco, Caraffa, Sant'Agata e Casignana (Reggio Calabria), già in corso di esecuzione da parte dell'impresa appaltatrice.

Se tale sospensione è temporanea o definitiva.

Nel caso ultimo quali provvedimenti intenda adottare perchè quelle popolazioni, oggi vivamente preoccupate, siano rassicurate su questo annoso problema, che costituisce una esigenza fondamentale della loro vita civile. (23374).

RISPOSTA. — I lavori di indagine alle sorgenti alte per i comuni facenti parte del Consorzio di Bianco e Uniti e specificatamente Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco, sono stati di recente ultimati e di conseguenza il cantiere ha smobilitato le sue attrezzature.

Questa preliminare fase di accertamenti ha permesso alla Cassa un primo orientamento circa le decisioni da prendere per la progettazione esecutiva delle opere.

Si è, però, ravvisata l'opportunità di prendere in considerazione altre sorgenti ricadenti nel bacino del Butrano e del Buonamico, ed i relativi lavori saranno iniziati prossimamente.

Solo quando saranno noti i risultati di queste ultime indagini, la Cassa potrà provvedere alla costruzione dell'acquedotto sollecitato dall'interrogante che si presenta di difficile realizzazione e di notevole costo.

Nelle more della definizione delle opere in parola, allo scopo di alleviare la deficitaria situazione attuale, sono stati già appaltati i lavori per i serbatoi e quelli per la costruzione di piccoli acquedotti locali provvisori.

*Il Ministro:* CAMPILLI.

MUSOLINO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non intenda di-

sporre la esecuzione dei lavori di pavimentazione stradale del centro abitato di Sant'Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria) per il quale vi è stato l'esame e l'approvazione del relativo progetto, nonchè lo stanziamento dei fondi necessari per tale opera, secondo un comunicato ufficiale della radio in data 2 luglio 1956, ore 12,30.

La sollecitazione dei lavori è motivata non solo dalla viva necessità di sistemazione stradale di quel centro, ma anche dal grave fenomeno della disoccupazione, aggravatasi in questi ultimi mesi, ed in prospettiva della stagione invernale prossima. (23534).

**RISPOSTA.** — L'abitato di Sant'Eufemia di Aspromonte, come noto, è attraversato sia dalla strada statale n. 112, sia da altra strada comunale.

L'attraversamento della strada statale esula dalla competenza della Cassa per il Mezzogiorno; ma anche l'altra traversa, per il suo carattere strettamente locale, non si ritiene che possa rientrare tra le opere della Cassa alla quale, per altro, non è stata mai richiesta la sistemazione.

Da informazioni assunte in luogo dalla Cassa, è risultato che l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria avrebbe recentemente sistemata in via provvisoria tale strada comunale, subordinando alle disponibilità di bilancio l'attuazione della pavimentazione protetta prevista nel programma della stessa Amministrazione.

E' stata data assicurazione alla Cassa che con la recente sistemazione la transitabilità della strada interna di cui trattasi è notevolmente migliorata, per cui il problema non presenta carattere di assoluta urgenza.

*Il Ministro:* CAMPILLI.

**ORTONA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quanto tempo, in media, le pratiche di pensione diretta ordinaria (Ministero difesa) restano davanti al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie per il prescritto parere, e quali provvedimenti intende prendere per abbreviare tale tempo. (22912).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 23268, del deputato Bima, pubblicata a pag. XVI.*)

**ORTONA E BALTARO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritiene di intervenire affinché il percorso dell'autostrada in progetto tra Milano e Serravalle

Scrivia venga tracciato il più ad occidente possibile, si che la nuova importante arteria possa raccogliere il rilevante traffico da e per Genova delle zone industriali ed agricole di Biella, Vercelli, Novara, Casale Monferrato, ecc. (22295).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 22551, del deputato Graziosi, pubblicata a pag. LXX.*)

**PIERACCINI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere per quali motivi non è stato bandito il concorso per l'accesso all'ex grado IX di gruppo C (capo ufficio) per il personale in servizio in base al decreto presidenziale n. 4 relativo all'avanzamento del personale in particolari situazioni. (23394).

**RISPOSTA.** — Debbo precisare che le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, non sono applicabili nei confronti del personale di gruppo C dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Ciò in quanto per il combinato disposto degli articoli 1 e 15 del citato decreto, i benefici previsti dal medesimo operano soltanto quando l'avanzamento di grado per esame di concorso sia subordinato anche al possesso di una determinata anzianità, mentre nell'Amministrazione predetta, per poter essere ammessi al concorso per la promozione al grado 9° di gruppo C (quadro dei capi d'ufficio), che è l'unico grado di tale gruppo per il quale sia prescritto l'esame, non è richiesto il possesso di alcun periodo di anzianità, ma solo l'appartenenza a determinati gradi inferiori.

Per altro, questo Ministero, considerata la particolare situazione del personale postelegrafonico di gruppo C, ha già esaminato la questione e formulato proposte in opportuna sede, proposte che, ove venissero approvate dagli organi competenti, consentirebbero una estensione dei citati benefici al predetto personale.

*Il Ministro:* BRASCHI.

**IGNI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per porre fine alla politica degli appalti aziendali seguita dalle ferrovie nord Milano e in generale dalle aziende autoferrotramviarie private.

I lavoratori hanno fatto presente con una petizione, rimasta inevasa, le gravi conse-

guenze di un tale indirizzo, che viene a porre in condizioni di sfruttamento numerosi dipendenti, mina alla base la Cassa previdenziale della categoria e crea notevoli e dannose conseguenze al servizio e quindi agli utenti.

In particolare, di tale metodo abusa la direzione delle ferrovie nord Milano, cioè la ferrovia secondaria più importante del nostro Paese, tanto che si è arrivati all'assurda situazione che, su un totale di 93 stazioni, in 49 di esse sono stati concessi appalti che interessano direttamente il servizio dei treni e dei trasporti.

Con tali espedienti la direzione delle ferrovie nord Milano, ha ridotto il quantitativo del personale di ruolo da 2900 del 1945 a 1750, e ciò al solo scopo di trarre un proprio ingente sopraprofitto a tutto danno del personale, del servizio e degli utenti.

Si rendono urgenti, energici e tempestivi provvedimenti da parte del Ministero perchè abbia a cessare tale stato di cose. (23704)

RISPOSTA. — La questione della trasformazione in assuntoria delle stazioni delle ferrovie nord Milano che non siano di comando, e la concessione in appalto dei servizi che vi sono connessi hanno più volte formato oggetto di esame da parte di questo Ministero in relazione appunto alle preoccupazioni manifestate dal personale per la graduale riduzione derivatane alla consistenza numerica dei dipendenti aziendali.

A parte tuttavia la circostanza che in quella azienda nessun danno in concreto è da ritenere che sia derivato al personale in servizio, in quanto provvedimenti aziendali del genere vengono consentiti alla sola esplicita condizione che non ne conseguano licenziamenti, è da tener presente che le vigenti disposizioni, pur con l'approvazione governativa, danno alle aziende ferrotramviarie la possibilità di modificare e ridimensionare la propria organizzazione mediante limitazioni, trasformazioni e semplificazioni di servizi.

Nella specie l'intervenuta adozione sulle ferrovie nord-Milano del blocco automatico permissivo — mercè il quale la circolazione dei treni è regolata non più da dirigenti locali ma da un dirigente coordinatore — ha sottratto alle singole stazioni i compiti inerenti al movimento dei treni, lasciando ad esse soltanto quello relativo alla gestione, e cioè alla parte commerciale del servizio che può essere affidato in assuntoria così come del resto si è già verificato in gran parte sulla rete delle ferrovie dello Stato.

Se pertanto è doveroso evitare che il ricorso alle assuntorie in appalto menomi gli interessi dei lavoratori privandoli di quei vantaggi e di quella tutela che deriva dalla stabilità di impiego al personale delle ferrovie in concessione, non si può d'altra parte non tener presente anche la necessità di evitare che il pubblico servizio venga privato dei benefici che sul piano organizzativo sono conseguibili, e che nel caso particolare delle ferrovie nord Milano sono esplicitamente previsti dalle disposizioni per il servizio con dirigente coordinatore.

Ciò esclude che sia da impedire all'azienda l'adozione di provvedimenti che consentano tali benefici, ma è soltanto da assicurare, così come questo Ministero ha sempre fatto, che tali provvedimenti vengano presi con quella gradualità necessaria ad evitare ripercussioni di rilievo sul personale; ed è stato proprio per tale considerazione che di recente questo Ministero è intervenuto presso la società concessionaria affinché si soprasseda per il momento — il che è stato fatto — alla trasformazione in assuntoria di altre stazioni.

*Il Ministro:* ANGELINI.

PINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione in cui è venuto a trovarsi il provveditore agli studi di Messina in seguito alle decisioni adottate dall'assessorato alla pubblica istruzione della regione siciliana, il quale ha proceduto alle assegnazioni provvisorie di sedi per l'anno scolastico 1956-57 a nome e per conto del provveditore agli studi di Messina, il quale, d'altra parte, sembra fosse l'unico ad ignorarlo, in quanto neanche avvertito. Ed ove risultasse vero quanto precede, se il comportamento dell'assessorato debba intendersi come chiaro indice del concetto in cui, non soltanto i dipendenti e l'opinione pubblica locale, ma gli stessi organi regionali, tengono il provveditore Cerreti, oppure un ulteriore e non certo edificante esempio del declino di un costume. Ed infine, in entrambi i casi, quale gesto di sensibilità sia da attendersi dal provveditore Cerreti (22593).

RISPOSTA. — E' opportuno anzitutto precisare che il personale insegnante delle scuole elementari della regione siciliana è amministrato, a norma dello statuto speciale, dall'assessorato per la pubblica istruzione del Governo regionale siciliano.

Il Provveditore agli studi di Messina ha fatto presente che tutte le assegnazioni prov-

visorie degli insegnanti elementari da una all'altra provincia della regione siciliana, sono state disposte dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione, in base alle domande trasmesse dagli uffici provinciali scolastici.

Il Provveditore stesso precisa inoltre che il proprio ufficio era stato tempestivamente informato dei movimenti disposti dall'assessorato.

*Il Ministro: ROSSI.*

**PINTUS.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere, in considerazione della crescente importanza della pubblicità nella vita moderna, e per tutelare una vasta categoria di lavoratori, per estendere ai liberi professionisti pubblicitari (tecnici, artisti, agenti) l'iscrizione volontaria all'I.N.P.S. ed all'I.N.A.M. (23264).

**RISPOSTA.** — Si chiarisce, al riguardo, che tutti gli esercenti professioni liberali — e quindi anche coloro i quali dedicano la loro attività nel campo della pubblicità — possono attualmente iscriversi nella assicurazione facoltativa, ai sensi dell'articolo 85, punto 3°, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Pur tuttavia è allo studio un provvedimento di carattere generale, inteso a riordinare l'istituto dell'assicurazione facoltativa, allo scopo di renderlo più aderente alle esigenze previdenziali delle categorie dei lavoratori autonomi, modificando, fra l'altro, il limite di reddito ora previsto dalle norme vigenti. In tal modo l'accesso a tale forma di previdenza sarà consentito alla quasi totalità di coloro che, pur esplicando una attività lavorativa, non possono essere iscritti tra i soggetti all'assicurazione obbligatoria, non ricorrendo il requisito del rapporto di lavoro subordinato.

Per quanto concerne, invece, l'assistenza di malattia, è da rilevare che le disposizioni che regolano l'attività dell'I.N.A.M. non consentono a detto Istituto — costituito per la gestione dell'assicurazione obbligatoria di malattia nei riguardi dei lavoratori subordinati — di assumere attività estranee a quella istituzionalmente attribuitagli, come la richiesta assicurazione volontaria a favore dei professionisti pubblicitari.

Nè, d'altro canto, ricorre la possibilità di poter soddisfare l'esigenza manifestata nella interrogazione mediante la modifica — con

il necessario strumento legislativo — dello statuto dell'I.N.A.M., e ciò in quanto non si ritiene possibile attribuire a detto Istituto il compito di gestire forme di assicurazioni generali obbligatorie e particolari volontarie, in considerazione, soprattutto, della diversa natura giuridica e base tecnica sulla quale i due differenti istituti si basano.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**PIRASTU.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione esistente nella frazione di Franculacciu (Posada, Nuoro) in conseguenza della mancata ricostruzione di una passerella in cemento sul fiume di Monte Nieddu che era stata distrutta dall'alluvione dell'inverno 1953, e per la mancanza dei servizi di illuminazione e di acquedotto che facilmente potrebbero essere istituiti con la derivazione della rete idrica e dell'acquedotto che servono frazioni vicine;

per sapere se non ritenga necessario intervenire con urgenza per ottenere l'inizio delle opere necessarie. (22882).

**RISPOSTA.** — Questa amministrazione ha recentemente date disposizioni all'Ufficio del genio civile di Nuoro per l'esecuzione con urgenza dei lavori di ripristino della passerella sul « Rio Budoni » (indicato nella interrogazione come fiume di Monte Nieddu) distrutta dall'alluvione del 1953.

Per quanto riguarda la mancanza dei servizi di illuminazione e di acquedotto nella frazione Franculacciu nel comune di Posada (Nuoro) si fa presente che nessuna richiesta il comune ha trasmesso a questo Ministero intesa ad ottenere il contributo statale ai sensi delle leggi 3 agosto 1949 n. 589 e 15 febbraio 1953 n. 184, per la realizzazione di tali opere.

Ove il predetto comune dovesse presentare tali richieste, non si mancherà di tenerle presenti in sede di formulazione dei futuri programmi, in relazione alla disponibilità dei fondi e compatibilmente con le altre richieste del genere presentate dagli enti locali interessati.

Per la sollecita realizzazione dei servizi di illuminazione che, come suggerisce l'interrogante, potrebbero essere istituiti con derivazione delle reti serventi le frazioni vicine, il comune di Posada potrebbe rivolgersi alla regione sarda, in favore della quale è stata autorizzata, in base alla legge 14 dicembre 1955, n. 1291, la concessione di un contributo straordinario di lire 750.000.000 ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto approvato con legge

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, per l'esecuzione di piani particolari destinati al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica in tutti i comuni sardi che ne sono sprovvisti.

*Il Ministro: ROMITA.*

**PIRASTU.** — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali l'indennità di alloggio corrisposta ai sottufficiali e agenti dell'arma dei carabinieri, della pubblica sicurezza e delle guardie di finanza è così esigua da risultare simbolica e praticamente inesistente; per sapere se non ritengano giusto e necessario adeguare l'indennità di alloggio alla media dei canoni di affitto di abitazioni oggi praticati. (22921).

**RISPOSTA.** — Si risponde anche per conto dei Ministeri della difesa e delle finanze:

Il nuovo trattamento economico attribuito dal 1° luglio 1956 a tutto il personale statale civile e militare è stato determinato seguendo i precisi criteri fissati dalla legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, basati sulla concessione di una retribuzione fondamentale unica, e, per quanto riguarda le competenze accessorie, sul mantenimento, totale e parziale, delle sole indennità che risultino giustificate da prestazioni o funzioni di carattere speciale. La predetta legge, pertanto, ha escluso non solo la istituzione di nuove indennità, ma anche l'aumento delle misure di quelle esistenti.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: PUGLIESE.*

**PITZALIS.** — *Ai Ministri delle finanze, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare sulla seguente questione:

Con la legge del 10 aprile 1954, n. 125 relativa alla difesa della denominazione di alcuni prodotti tipici, fu stabilito che non vi è alcuna distinzione di denominazione tra il formaggio pecorino, prodotto nelle tre province sarde e quello prodotto nell'agro romano, e più precisamente nelle province di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Grosseto, ecc., ossia nella zona classica del così detto genuino.

La legge, in sostanza, fissò il principio che il formaggio prodotto in Sardegna è uguale, per qualità organolettiche e per valore nutritivo, in altre parole per intrinseco valore reale e quindi di mercato, al formag-

gio pecorino prodotto nell'agro romano e zone contermini.

Questo riconoscimento legislativo fu determinato dalla esigenza di eliminare uno sfruttamento abile che si perpetua dall'inizio del secolo, da quando cioè taluni pionieri romani scoprirono che il latte della Sardegna rappresentava per essi una nuova e ben più vicina... California. Da allora artificiosamente si creò la distinzione tra genuino romano e pecorino sardo, attribuendo al primo un valore di mercato di circa il 20 per cento più del secondo e passando ai clienti consumatori la produzione sarda come produzione dell'agro romano. Le conseguenze di questo fenomeno sono evidenti. Al produttore sardo si dice: la tua merce non è genuina e vale tot.; al consumatore sia estero che nazionale si dice: questa è merce genuina e la devi pagare tot.; tutto, naturalmente, a danno della Sardegna ed a profitto di pochi speculatori.

Con la legge più sopra ricordata si riteneva che il fenomeno dovesse finalmente scomparire, ma in realtà fu confermato e peggiorato quanto già si praticava. La legge, tra l'altro, stabilisce che per le province sarde e dell'agro romano che producono il così detto pecorino romano debba usarsi un'unica denominazione di « formaggio pecorino romano », senza alcuna precisazione di « genuino o sardo », e prevede la costituzione di una commissione di cinque « tecnici » per la retta applicazione di essa.

La commissione fu a suo tempo costituita, ma dall'aprile 1954 ad oggi le cose sono peggiorate. Nessuna dogana e nessuna banca agente permette operazioni con l'estero se in fattura non è ben precisato se si tratta di « genuino » o di « sardo ». Il primo, come al solito quota all'estero 30 dollari di più al quintale rispetto al secondo, pur essendo spedito, quest'ultimo, come « genuino » da pochi grossisti che ne detengono il monopolio e che non permettono a produttori o commercianti esportatori sardi che rivendichino i loro diritti o che si servano delle stesse armi. Ma vi è di più; le sezioni staccate dell'Istituto per il commercio con l'estero (I.C.E.), presso le principali dogane (Genova, Napoli, ecc.) non appongono sui documenti il necessario « visto » per l'uscita della merce se dalle fatture non risulta la distinzione tra « genuino » e « sardo » con uno scarto di prezzo, ai fini valutari, di almeno 10 dollari per quintale. E dove è andata a finire la legge che impone di usare nei documenti soltanto la denominazione di « formaggio pecorino romano » ? (18681).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Ai sensi dell'allegato A alla legge 10 aprile 1954, n. 125, non esiste, in effetti, alcuna discriminazione tra il formaggio pecorino che, rispondendo ai requisiti prescritti dalla legge stessa, sia prodotto in Sardegna o nel Lazio. L'uno e l'altro, infatti, vengono accomunati nella denominazione unica di « pecorino romano ».

Le dogane, pertanto, non hanno alcun potere per pretendere, ed in effetti non pretendono, alcuna discriminazione tra « pecorino romano » di produzione sarda o laziale. Esse invece, ai sensi dell'accennata legge e della Convenzione di Stresa del 1° giugno 1951 e del protocollo aggiuntivo dell'Aja del 18 luglio 1951, entrambi ratificati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, entrati in vigore, in Italia, il 31 marzo 1954, vigilano a che, nel caso specifico, sotto il nome di « pecorino romano » non venga esportato formaggio che non ne abbia i requisiti prescritti o sia originario da zone geografiche diverse da quelle comprese nel territorio delle province del Lazio e della Sardegna.

Si assicura, inoltre, che l'amministrazione finanziaria non ha mai impartito alcuna contraria istruzione alle dogane, e si ha fondato motivo di ritenere che le dogane stesse non si sono mai comportate, in materia, in maniera difforme da quanto prescritto dalla legge in questione e dai richiamati atti internazionali cui essa fa riferimento, ed in particolare, che non hanno mai preteso una distinzione, in fattura, tra « pecorino romano genuino » e « pecorino sardo ».

E' da precisare, tuttavia, che, ai sensi delle vigenti disposizioni sul controllo obbligatorio dei prezzi minimi alla esportazione, emanate dal Ministero del commercio con l'estero con circolare numero 885409/12 dell'8 novembre 1951 concernente l'esportazione di formaggio pecorino verso gli U.S.A., e con circolare n. 91614/107 dell'8 aprile 1952, concernente l'esportazione di formaggio di qualsiasi tipo e non soltanto a pasta dura, prodotto con latte di pecora, le dogane sono tenute a non consentire l'esportazione dei formaggi del genere se le relative fatture non sono munite del prescritto visto appostovi dell'I.C.E.

Le dogane, per altro, non entrano nell'esame di merito del visto stesso in relazione alle indicazioni sulle qualità ed il prezzo dei formaggi risultanti in fattura, ma si limitano

all'accertamento della sua esistenza la quale certifica che l'esame predetto è stato fatto dall'I.C.E. La *ratio legis* dell'obbligatorietà del visto ICE è da ricercarsi nella opportunità di evitare una sfrenata concorrenza all'esportazione e quindi uno svilimento dei prezzi minimi. Pertanto l'I.C.E. rifiuta il visto alle fatture che indicano prezzi di vendita inferiori a quelli minimi fissati per lo specifico tipo di formaggio.

Secondo una consuetudine di mercato, il formaggio pecorino viene distinto ai fini dell'esportazione, in « genuino » e « sardo » con uno scarto di prezzo fra le due qualità, di circa 15 dollari a quintale. Profittando di tale circostanza, gli esportatori che, per superare la concorrenza interna, ritengono di dover vendere per l'esportazione ad un prezzo inferiore a quello minimo prescritto per il « pecorino romano » (sia laziale che sardo) ricorrono (spontaneamente, e quindi senza coercizione da parte di alcun organo, ma viceversa per eluderne i controlli) alla designazione in fattura di « pecorino sardo » il cui prezzo minimo ammesso per l'esportazione è inferiore a quello fissato per il « genuino » (sardo o laziale).

L'origine, quindi, dell'inconveniente lamentato dall'interrogante, esula dalla responsabilità degli organi doganali o di quegli altri analogamente preposti al controllo del commercio con l'estero, ma risiede, viceversa, nello scarso senso di responsabilità commerciale di alcuni esportatori che, con le loro manovre, eludendo i controlli, deprezzano, sui mercati internazionali il prodotto che lo Stato invece intende tutelare.

Si fa inoltre presente all'interrogante che il Ministero del commercio con l'estero ha ritenuto opportuno interpellare il Comitato nazionale al quale è affidato tra l'altro (articolo 5, legge 125 del 10 aprile 1954) il compito di « collaborare con i competenti organi e uffici dello Stato per il controllo dell'osservanza della presente legge e dei regolamenti di produzione per la repressione delle frodi in materia di produzione e commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta e per quanto altro possa occorrere ai fini della difesa degli interessi di detta produzione, sia all'interno che all'estero ».

Il predetto Comitato ha espresso l'avviso:

1) che nessuna aggiunta o modifica può essere apportata ad una denominazione di origine, anche quando questa è riportata sui documenti commerciali privati;

2) che è lecito, per contro, che nel testo di tali documenti, l'operatore possa ripor-

tare ogni precisazione, rispondente alla realtà, che qualifichi presso il consumatore, il prodotto, come, per esempio l'indicazione della provincia o della zona o degli stabilimenti in cui il formaggio è stato lavorato ecc.;

3) che la legge della protezione delle denominazioni di origine dei formaggi tende a garantire la provenienza del prodotto e l'uniformità nel processo di fabbricazione ma non la eguaglianza del prezzo di vendita nè sul mercato interno nè su quelli esteri, dato che essa non vuole affatto escludere una sana concorrenza fra i produttori.

Ciò premesso il Ministero del commercio con l'estero ritiene che non sembra legittima l'esigenza delle banche di ottenere dagli esportatori di riportare sulle fatture e sugli altri documenti commerciali privati, non già la denominazione di origine « formaggio pecorino romano » ma quella indicata sulle lettere di credito.

Per contro, qualunque precisazione circa la zona o il territorio in cui il prodotto è stato ottenuto, riportata nel corpo dei documenti in questione sia da parte degli esportatori che degli enti preposti alle operazioni di esportazione, non può essere giudicata contraria alla legge, così come deve ritenersi legittimo il diverso prezzo che può essere ottenuto da una qualità piuttosto che da un'altra del prodotto distinto con la denominazione di origine.

Anche il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è del parere che non possa richiedersi nei documenti ufficiali di esportazione una denominazione diversa da quella ufficialmente riconosciuta, e cioè di « formaggio pecorino romano », e che l'aggiunta di altri termini possa essere consentita solo quando questi, per il loro significato, non alterino la denominazione e possano essere usati indistintamente da tutti i produttori, qualunque sia la zona in cui il formaggio è stato prodotto.

*Il Ministro delle finanze:* ANDREOTTI.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come il Governo intenda rispondere alla giusta attesa di tante famiglie di superstiti dei lavoratori deceduti prima del 1° gennaio 1945 o che abbiano maturato il diritto a pensione di vecchiaia prima di tale data e deceduti dopo, attesa di un atto di giustizia che conceda ad esse il diritto alla reversibilità della pensione, come di questa sono in godimento i superstiti dei lavoratori deceduti ammessi a pensione dopo il 1° gennaio 1945.

L'interrogante ritiene che lo Stato debba riparare al più presto ad una tale ingiustizia per cui vi sono orfani di deceduti, esclusi dalla pensione di reversibilità, mentre ve ne sono altri che ne usufruiscono; e chiede pertanto di conoscere se il Governo non intenda al più presto eliminare tale ingiustizia presentando al Parlamento una nuova legge rivolta a modificare la norma della legge attualmente in vigore che regola la reversibilità delle pensioni di vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, eliminando le sperequazioni ora esistenti. (23253).

**RISPOSTA.** — La questione relativa alla reversibilità delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria rientra tra le richieste più urgenti che interessano i pensionati dell'I.N.P.S., ed è fra quelle cui questo Ministero attribuisce particolare considerazione.

Le richieste della categoria sono state tratte in alcune proposte di legge, che questo Ministero medesimo sta esaminando nel loro complesso, tenuto conto degli oneri che ne derivano.

Il Governo non mancherà, pertanto, di esprimere il proprio pensiero sull'argomento in occasione della discussione che, su tali disegni di legge, si avrà in Parlamento ed in relazione alle possibilità che potranno risultare da eventuali economie nella utilizzazione dei mezzi finanziari delle gestioni previdenziali.

*Il Ministro:* VIGORELLI.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga di poter intervenire presso la questura di Cagliari per autorizzare il rilascio del porto d'arma (fucile da caccia) al cacciatore Casta Elia fu Giovanni, nato e residente a Villaurbana, regolarmente iscritto alla sezione cacciatori di quel comune.

Si fa presente che la questura di Cagliari ha respinto la domanda del Casta, per aver questi riportato condanna a giorni 20 di reclusione il 29 marzo 1950 per invasione di terre durante una manifestazione dimostrativa di lavoratori; e pertanto, si tratta di un reato commesso ad evidenti fini sociali, per chiedere cioè le terre incolte da assegnarsi in base a vigenti disposizioni di legge a lavoratori agricoli senza terra associati in cooperative; e, d'altra parte, dalla data di tale condanna sono trascorsi oltre 6 anni, durante il quale periodo il Casta non ha riportato nessun'altra condanna ed ha mantenuto buona condotta. (23319).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

**RISPOSTA.** — La licenza per il porto di fucile per uso di caccia venne rifiutata a Casta Elia fu Giovanni nel 1953, perché il medesimo risultava essere stato condannato, con sentenza del 29 marzo 1950, a venti giorni di reclusione ed a 9.000 lire di multa per invasione di terre.

Il detto diniego è stato confermato anche nel 1955, non essendosi riscontrati, nel giudizio valutativo della nuova istanza presentata dal predetto — trascorso favorevolmente il quinquennio di sospensione della pena suindicata — elementi tali che potessero giustificare la modifica della precedente pronuncia, in quanto il Casta stesso per il suo carattere impulsivo e tendente alla violenza, non dava, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, affidamento di non abusare dell'arma.

L'interessato avverso i cennati dinieghi non ha ritenuto di proporre ricorso ai sensi dell'articolo 6 del testo unico citato, per cui, allo stato degli atti, nessun provvedimento può essere adottato dal Ministero dell'interno.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

**POLANO.** — *Al Ministro del tesoro* — Per conoscere se l'ufficio pagamenti della Direzione generale pensioni di guerra abbia provveduto alla liquidazione dell'assegno rinnovabile concesso all'invalido Manca Beniamino fu Antonio, classe 1890, posizione 1066221, servizio pensioni dirette vecchia guerra, certificato di iscrizione n. 1872412 assegno di cui era in godimento fino al 28 febbraio 1955 e rinnovato con decreto n. 997586. (23320).

**RISPOSTA.** — Il servizio pagamenti ha provveduto a trasmettere il ruolo di variazione n. 1128024, in data 6 febbraio 1956 al competente Ufficio provinciale del tesoro di Sassari.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

**POLANO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se intenda provvedere a rendere più snello e tempestivo il funzionamento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio.

Attualmente presso detto Comitato le pratiche ad esso trasmesse per il prescritto parere sostano per un tempo eccessivamente lungo — a volte per anni — intralciando il lavoro degli altri organi amministrativi dello

Stato che devono obbligatoriamente richiedere ed attendere il parere del Comitato per poter concludere le pratiche pendenti, e creando vivo e diffuso ma giustificato malcontento fra il rilevante numero di cittadini che attendono la conclusione delle rispettive pratiche. (23487).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 23268 del deputato Bima, pubblicata a pag. XVI).*

**POLANO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la situazione attuale nella trattazione delle pratiche per domanda di pensione inoltrate da perseguitati politici o razziali. (23493).

**RISPOSTA.** — Fin dall'agosto 1955 è stata costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Commissione per il riconoscimento delle provvidenze stabilite con la legge 10 marzo 1955, n. 96 a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali.

Ma, pur essendo molto avanzato il lavoro di istruttoria delle pratiche, la Commissione non si è trovata in grado di funzionare per varie difficoltà sorte, fin dal primo insediamento, circa l'interpretazione della citata legge n. 96 e la necessità di nominare un segretario a cui affidare i molteplici adempimenti di segreteria.

Ad eliminare tali inconvenienti ha provveduto la proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Seireto e Castellarin che prevede alcune integrazioni alle norme di legge, la nomina del Segretario e l'inclusione nella Commissione di un Magistrato della Corte dei conti.

Tale proposta di legge è stata recentemente approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, per cui non esistendo altri ostacoli, il lavoro potrà, ormai, essere svolto con la dovuta speditezza.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

**POLANO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quanti e quali cantieri di lavoro siano stati proposti dagli uffici provinciali del lavoro di Sassari, Nuoro e Cagliari per il corrente esercizio finanziario, e con quali criteri verranno attuati tenendo conto dell'urgenza, dato il particolare stato di disagio esistente fra le popolazioni lavoratrici delle predette province per l'aggravata disoccupazione e l'impressionante miseria in esse esistente. (23517).

RISPOSTA. — In merito alla richiesta dell'interrogante, si è in grado di comunicare i dati e le notizie seguenti.

1) Provincia di Cagliari. — Il piano provinciale per il corrente esercizio finanziario prevede l'istituzione di n. 87 cantieri-scuola, per un totale di n. 273.190 giornate-operaio. Risultano a tutt'oggi autorizzati n. 74 cantieri, di cui 61 di rimboschimento e 13 di lavoro, per n. 244.790 giornate-operaio, con una spesa complessiva di lire 231.017.060.

2) Provincia di Nuoro. — Il piano provinciale prevede l'istituzione di n. 54 cantieri, per un totale di n. 201.775 giornate-operaio; finora risultano autorizzati n. 45 cantieri, di cui 28 di rimboschimento e 17 di lavoro, per un totale di n. 179.420 giornate-operaio e con una complessiva spesa di lire 164.647.120.

Inoltre, va tenuto presente che per la provincia in questione, che fu già sede dell'esperimento di piena occupazione, sono stati autorizzati altri cantieri, al di fuori di quelli previsti dal piano ordinario, allo scopo di attuare in modo graduale il passaggio da uno stato eccezionale di integrale occupazione a quello normale; i cantieri istituiti in applicazione di tale direttiva sono stati 7, tutti di lavoro, per un totale di n. 23.275 giornate operaio e con una spesa complessiva di lire 21.669.785.

3) Provincia di Sassari. — I cantieri previsti dal piano provinciale sono n. 48, per un totale di n. 122.255 giornate-operaio. I cantieri finora istituiti in applicazione del piano sono n. 42, di cui 18 di rimboschimento e 24 di lavoro, per un totale di 107.800 giornate-operaio e con una spesa di lire 103.203.630; inoltre, sono stati autorizzati, in via straordinaria, per esigenze particolari, n. 5 cantieri di lavoro per 31.600 giornate-operaio e per lire 28.500.000.

Pertanto, in totale, risultano autorizzati n. 47 cantieri, per n. 139.300 giornate con una spesa di lire 125.296.370.

Gli altri cantieri previsti nei piani delle rispettive province saranno autorizzati non appena in possesso dei necessari progetti.

*Il Ministro:* VIGORELLI.

PRIORE. — *Al Ministro della difesa.* — Se non reputi necessario disporre che i sottufficiali passati in stato di quiescenza ed assorbiti negli impieghi civili a tutto il 30 giugno 1956, usufruiscano dello stesso assegno personale degli altri pari grado che con la stessa anzianità di servizio sono stati as-

sorbiti negli stessi impieghi civili a datare dal 1° luglio 1956.

Quanto sopra ai fini di eliminare la forte sperequazione attualmente esistente in una medesima categoria.

Detta sperequazione si verifica ancora tra coloro assunti negli impieghi civili prima del 1° luglio 1956 e coloro che invece hanno preferito essere collocati in congedo. Pertanto l'interrogante ritiene opportuno che l'onorevole ministro disponga che l'assegno personale pensionabile sia rivalutato, prendendo per base il nuovo trattamento economico, anche per quei sottufficiali passati all'impiego civile prima del 1° luglio 1956. (22451).

RISPOSTA. — Non essendovi sottufficiali che « passati in stato di quiescenza » vengano « assorbiti negli impieghi civili », nè esistendo un'alternativa fra l'assunzione negli impieghi civili e il collocamento in congedo, è da presumere che l'interrogante abbia inteso riferirsi ai sottufficiali transitati dal servizio permanente (già carriera continuativa) nell'impiego civile. Per coloro che tale passaggio effettuarono anteriormente al 1° luglio 1956 si vorrebbe che l'assegno personale corrispondente alla differenza fra lo stipendio goduto da militare all'atto del passaggio e quello inerente al grado civile conseguito fosse riliquidato sulla base dei nuovi stipendi vigenti dal 1° luglio 1956.

Al riguardo si fa presente che una siffatta disposizione non rientra nelle facoltà del Ministro, contrastando con le precise norme dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

*Il Sottosegretario di Stato:* BOVETTI.

PRIORE. — *Al Ministro dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano opportuno dare immediate disposizioni — in considerazione, soprattutto, del sopraggiungere della cattiva stagione — affinché vengano attrezzate, in modo adeguato, le case cantoniere, e istituiti numerosi posti di polizia stradale, eventualmente annessi alle case cantoniere stesse.

In particolare si ritiene necessario che le case cantoniere siano fornite di luce elettrica, così da permettere l'orientamento ai viaggiatori in automobile o qualsiasi altro mezzo del genere, durante le ore notturne; che le stesse case siano dotate di quanto necessita per un pronto soccorso ai viaggiatori di cui sopra; che vi siano istituiti, inoltre, bar ovvero posti di ristoro, con rivendita di sale e tabacchi, distributori di benzina, nafta e miscela, ed

armadi farmaceutici; che siano dotate infine, di impianti radio riceventi e trasmettenti. Per tali costruzioni si propone che venga usato il suolo adiacente alle case in parola, concedendole ai gerenti con larghe agevolazioni da divulgare tramite la stampa.

Si rileva l'urgenza, quindi, che il corpo di polizia stradale, a tutt'oggi costituito da due o tremila elementi circa, distribuiti nelle diverse città italiane di maggiore importanza in nuclei necessariamente esigui, venga potenziato ed aumentato al massimo così da agevolarne il compito, attualmente addirittura improbo a fronteggiare, lungo i nastri stradali, per il moltiplicarsi continuo degli incidenti, delle inosservanze alle norme, nonché, cosa molto più grave, degli atti di criminalità. Difatti a coloro che intraprendono un viaggio con qualsiasi genere di veicolo attraverso le strade del territorio italiano, dal nord al sud o dal sud al nord, si affaccia la poco lieta prospettiva di uno dei seguenti casi; un incidente di macchina che avvenga distante da un centro abitato, per cui nonostante l'accorrere del cantoniere, non si possa effettuare alcun aiuto concreto all'automezzo né trasporto dello stesso, anche perché le case cantoniere sono prive di telefono. Naturalmente sempre che si riesca ad individuare, nella oscurità, la casa cantoniera più vicina. Inoltre, che si verifichi, da parte di altri, inadempienza delle norme del codice stradale con conseguente intralcio al traffico, senza che si trovi presente o si possa chiamare d'urgenza il tutore dell'ordine. Infine, che si incappi in malintenzionati, o addirittura in delinquenti che adoperino la forza e la violenza per loschi motivi.

Per quanto precede, si invoca l'opera tempestiva, efficace e concreta dei Ministri dell'interno e dei lavori pubblici onde si sani una situazione che torna a disdoro dell'Italia, presso i propri connazionali e presso, soprattutto le correnti turistiche provenienti dall'estero. (22986).

**RISPOSTA.** — In merito alla surriportata interrogazione alla quale si risponde anche per conto del Ministero dell'interno, si comunica che le case cantoniere site lungo le strade statali vengono costruite dall'A.N.A.S. complete di ogni dotazione (luce, acqua, ecc.), e ogni anno l'A.N.A.S. provvede — in rapporto ai fondi a disposizione — a completare quelle cantoniere che per qualsiasi motivo non avessero tali dotazioni.

Non è sempre facile però l'allacciamento delle case cantoniere con la rete di distribu-

zione di energia elettrica; in alcuni casi in cui tale allacciamento richiede la costruzione di una lunga linea — il che implicherebbe una spesa eccessiva — le cantoniere vengono dotate di gruppi elettrogeni, il più delle volte azionati dalla forza dei venti.

Ove è stato agevole un allacciamento telefonico con case cantoniere che era opportuno fossero collegate con la rete, è stato provveduto a dotare tali cantoniere del telefono, sempre però nei limiti imposti dalle disponibilità finanziarie dell'A.N.A.S.

Comunque, d'intesa con il servizio soccorso stradale (S.O.S.) istituito dall'Automobile Club di Italia con la collaborazione dell'A.N.A.S., a decorrere dal 1° gennaio 1955, presso ogni casa cantoniera è esposta una tabella con l'elenco dei telefoni più vicini, affinché in caso di incidenti stradali o per altri motivi gli utenti della strada possano conoscere ove eventualmente rivolgersi per fare comunicazioni telefoniche.

Date le limitate disponibilità assegnate nel bilancio dell'A.N.A.S. per la costruzione, manutenzione e completamento delle case cantoniere, si rende molto difficile dotare le stesse di apparecchi radio trasmettenti e riceventi, i quali sono molto costosi e richiedono anche personale specializzato per il loro uso. Comunque, è in via di esperimento una maglia radio negli Abruzzi per collegare case cantoniere site in zone molto lontane da centri abitati e che d'inverno rimangono per molto tempo isolate a causa di abbondanti precipitazioni nevose. Tale maglia si è palesata utilissima per fornire tempestivamente notizie sulla transitabilità delle strade durante la scorsa stagione invernale. Verrà poi esaminata la possibilità di estendere tale sistema di allacciamento specie nelle zone di montagna.

Molte case cantoniere dislocate lungo le strade statali sono poi dotate da anni di cassette di pronto soccorso fornite dalla Croce Rossa italiana, con la quale sono in corso ulteriori trattative affinché tale dotazione venga estesa a tutte le cantoniere e gli agenti stradali siano addestrati ad apprestare le prime cure in caso di necessità ai feriti.

Non appare opportuno però, per ovvie ragioni, che nelle case cantoniere dell'A.N.A.S. vengano allestiti bar, posti di ristoro, con vendita di generi di monopolio, distributori carburante ecc. Tali servizi non mancano in prossimità delle cantoniere.

Per quanto concerne la parte di competenza del Ministero dell'interno, si comunica che già da tempo è in corso di attuazione

un vasto programma di potenziamento dei servizi di polizia stradale.

A questi sono attualmente adibiti seimila fra ufficiali, sottufficiali e guardie e non due o tre mila elementi, come afferma l'interrogante. Si stanno inoltre svolgendo appositi corsi di specializzazione allo scopo di far raggiungere quanto prima gli organici della specialità a settemila unità.

E' del pari inesatto che i reparti di polizia stradale abbiano sede solo nei centri di maggiore importanza. Esistono oggi, oltre ai 16 comandi compartimentali, 92 sezioni provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, 30 sottosezioni, 63 distaccamenti e 10 posti mobili. Sono, poi, in corso di costituzione circa 20 nuovi reparti, ed altri ancora ne sorgeranno a mano a mano che le disponibilità di bilancio lo consentiranno. In definitiva l'organizzazione viene sviluppata capillarmente tanto che, salvo poche eccezioni dovute a particolari motivi di carattere locale, ogni reparto di polizia stradale svolge il proprio servizio entro un raggio, attualmente, di non oltre 40-50 chilometri e che in prosieguo di tempo sarà notevolmente ridotto.

Inoltre è stato già in parte realizzato un programma di collegamenti radiotelefonici fra comandi di reparto ed automezzi della polizia stradale.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* ROMITA

**PRIORE.** — *Al Ministro Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei trasporti.* — Al fine di conoscere se non ritengano opportuno intervenire tempestivamente per un pronto e concreto miglioramento della rete ferroviaria che unisce il Mezzogiorno d'Italia al Nord, questione già precedentemente prospettata dinanzi al Parlamento nonché discussa con i Ministri competenti.

Si desidera ora sottolineare il fatto che è stata annunciata la concessione, da parte della Banca internazionale per la ricostruzione, di 90 milioni di dollari (pari a 58 miliardi e mezzo di lire) alla Cassa per il Mezzogiorno per risolvere i più urgenti problemi di risanamento di detta zona d'Italia.

Pertanto, occorre che subito vengano prese le necessarie decisioni ed adottati provvedimenti opportuni perché la ingente somma di cui sopra sia impiegata per la istituzione del già tanto richiesto doppio binario Lecce-Bologna e la restaurazione della linea Adria-

tica, di cui urge il rifacimento, come è dato osservare da chiunque sia a percorrerla.

In particolare, l'interrogante fa presente come la questione del doppio binario di cui sopra riveste carattere di vitale importanza per la città di Brindisi, l'attività del cui magnifico porto è andata continuamente e forzatamente scemando per la mancanza di buone ed efficienti comunicazioni con il nord d'Italia.

Nè si può considerare un luogo comune l'affermazione che un facile rapido ed organizzato contatto delle regioni meridionali con i centri nordici influisca in modo positivo e determinante sull'economia meridionale che, in caso contrario, ne subisce una dannosa contrazione e diminuzione.

Intanto, nonostante che il miglioramento del Mezzogiorno sia continuamente invocato persino all'estero, sbandierato e promesso, finora non lo si è mai potuto vedere realizzato in pieno e concretizzato a mezzo delle opere di maggiore necessità ed urgenza. E di fatti, proprio nel campo così vitale dei trasporti, si nota che nell'Italia del nord e centro-nord si usufruisce di rapidi e direttissimi che mantengono una media di 100 chilometri orari o quasi, mentre il direttissimo n. 451 del percorso Lecce-Bologna e quello dell'ascesa procedono alla media di 50 chilometri orari, quasi fossimo rimasti ai mezzi in uso 50 anni fa.

Si ritiene, quindi, di assoluta necessità ed urgenza l'intervento del Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e del Ministro dei trasporti, perché vogliano disporre ai fini dell'attuazione delle opere sopra indicate e per la traduzione in atto di tanti progetti belli ed interessanti ma, purtroppo, tuttora solo progetti per il nostro Mezzogiorno. (23016).

**RISPOSTA.** — Si risponde anche per conto del Ministro dei trasporti.

I prestiti che la BIRS concede tramite la Cassa per il Mezzogiorno, secondo le finalità e i programmi della Banca stessa, sono volti ad agevolare la realizzazione di impianti produttivi atti, oltre tutto, ad assicurare localmente nuovi motivi di lavoro stabile.

Essa, pertanto, non accoglie ogni e qualsiasi richiesta che le possa venire rivolta, bensì indica i settori per i quali intende intervenire, e sceglie, conseguentemente, fra i vari progetti afferenti ai detti settori quelli che giudica più meritevoli di essere presi in considerazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

Tra i settori a cui la BIRS intende rivolgere la sua assistenza non è compreso quello dei trasporti.

A parte questa circostanza fondamentale, già resa nota in più occasioni, va rilevato come dovrebbe essere la stessa Amministrazione delle ferrovie dello Stato a richiedere la concessione di un prestito. Il che non risulta che sia nei programmi della medesima amministrazione la quale, in ordine a quanto forma oggetto dell'interrogazione, ha fatto rilevare:

a) che nella graduatoria dettata dalle effettive esigenze dell'esercizio ferroviario, il completamento del doppio binario della linea Bologna-Lecce (di cui, come è noto, i tratti Bologna-Ancona e San Severo-Bari sono già a doppio binario) non è considerato di immediata urgenza, in quanto le esigenze del traffico di tale linea potranno, per un periodo di tempo ancora abbastanza largo, essere fronteggiate con la elettrificazione completa dell'itinerario fra Bologna e Bari, elettrificazione che, in atto da tempo fra Bologna e Ancona, lo sarà fra breve tra Foggia e Bari (gennaio 1957) e tra Pescara e Foggia (marzo 1957), mentre è già nei programmi tecnici per il tratto Ancona-Pescara (Piano Vanoni). Se mai, potrà essere prevista, in seguito, l'elettrificazione dell'ultimo tratto Bari-Brindisi-Lecce, il che dovrebbe essere sufficiente per ogni esigenza, comprese quelle del porto di Brindisi. Comunque, prima di ricorrere al raddoppio di tali tratti di linea, potranno essere adottati opportuni accorgimenti come, ad esempio, la istituzione di posti d'incrocio intermedi;

b) che, se per « restaurazione » della linea Adriatica, si vuole intendere il « rinnovamento dei binari », per detta linea — attualmente armata con rotaie di modello pesante — è già prevista la sostituzione di circa 280 chilometri di binario;

c) che le velocità commerciali più elevate si raggiungono per lo più su linee elettrificate; il che si riscontra sia nel centro nord che nel sud. I direttissimi 450 e 451 — aggiunge il Ministro dei trasporti — non costituiscono i collegamenti più celeri della linea Adriatica, perchè sulla stessa circola anche la coppia di rapidi R. 52/R. 62 $\frac{1}{4}$  ed R. 621/R. 55, con una velocità commerciale rispettivamente di circa 72 Km/h. e 70 Km/h., certo non bassa se si considera l'intervallo a Foggia, dove avviene la coincidenza (rispettivamente di 28' e di 17').

Il Ministro dei trasporti ha, infine, assicurato che, con l'orario generale del 2 giu-

gno 1957, in relazione alla elettrificazione del tratto Pescara-Bari, tutti i treni della linea Adriatica miglioreranno ancora le loro velocità.

*Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.*

**PRIORE E GIRAUDO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ravvisa l'opportunità che tutti quegli aiutanti di battaglia e marescialli maggiori dei carabinieri, i quali per particolari requisiti sono nominati, mediante esperimento ed esami scritti, a carica speciale, siano considerati di ordine superiore a tutti gli altri sottufficiali compresi gli aiutanti di battaglia; in considerazione che i compiti dei suddetti aiutanti di battaglia e marescialli maggiori « carica speciale » sono uguali, ad eccezione di alcuni, a quelli dell'ufficiale.

Trattasi di una categoria di militari, la quale è stata ignorata dal legislatore che l'ha equiparata a tutti gli altri marescialli, assegnandola al grado X del gruppo C, mentre gli aiutanti di battaglia, che hanno funzioni inferiori, sono stati assegnati al grado IX dello stesso gruppo. (22788).

**RISPOSTA.** — La richiesta degli interroganti non ha possibilità di essere accolta in quanto, in base alle vigenti disposizioni legislative, gli aiutanti di battaglia sono investiti di un grado che è al vertice della gerarchia dei sottufficiali, mentre la « carica speciale » conferita ai marescialli maggiori dell'arma dei carabinieri è una semplice qualifica.

Per dare tuttavia un riconoscimento di natura economica ai suddetti marescialli maggiori « cariche speciali » a decorrere dal 1° gennaio 1956 è stata disposta, ai sensi dell'articolo 156 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, la corresponsione in loro favore di una remunerazione mensile lorda di lire 2.500.

*Il Sottosegretario di Stato: Bosco.*

**RAFFAELLI, BUBBIO, SCIORILLI BORELLI, MOSCATELLI E ZAMPONI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia secondo la quale i concessionari di autolinee hanno richiesto aumenti del prezzo delle tariffe, in rapporto alla congiuntura del mercato petrolifero seguita alla crisi di Suez; e, in caso affermativo, se non ritiene di respingere tali richie-

ste in considerazione delle gravi conseguenze che un ulteriore aumento dei prezzi, anche in questo settore, avrebbe sulle condizioni delle masse lavoratrici e sulla economia generale del paese. (23738).

**RISPOSTA.** — Alcuni esercenti autoservizi di linea hanno effettivamente richiesto di essere autorizzati ad aumentare i prezzi di trasporto da essi praticati, e ciò in relazione alle attuali congiunture del mercato petrolifero.

Questo Ministero per altro nessun provvedimento di carattere generale ha finora adottato per autorizzare i detti aumenti di tariffe.

*Il Ministro:* ANGELINI.

**RAPELLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno estendere la qualifica di centro apprendisti anche a vecchie iniziative di scuole professionali diurne e serali, promuovere iniziative ed accordi locali nello spirito della legge apprendistato, per facilitare allievo e aziende nell'attuazione della legge e dell'emanando regolamento sull'apprendistato.

Inoltre, in base a quest'ultimo, se dallo stesso consentito, far conoscere con molta notorietà che certificati rilasciati da corsi professionali, sia normali che per disoccupati, esonerano allievi e aziende dall'obbligo della frequenza di corsi apprendisti.

Di dare inoltre in questa prima applicazione della legge il massimo di estensione ai criteri di equipollenza per i titoli di esonero, considerando validi per ciò diplomi e certificati delle scuole di avviamento professionale e similari.

Inoltre, che i centri apprendisti, onde facilitarne la frequenza, siano a carattere intercomunale.

Infine promuovere, se necessario, le opportune modifiche legislative alla legge del 19 gennaio 1955, n. 25. (23530).

**RISPOSTA.** — Come è ben noto, lo svolgimento dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti, di cui all'articolo 17 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, quando essi non sono effettuati nelle aziende a cura dei datori di lavoro, è affidato ad enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori.

Questo Ministero ha sempre preso in esame, al fine di utilizzarle nell'attività di insegnamento complementare, tutte le inizia-

tive che, ritenute idonee, sono state inserite nei piani degli uffici del lavoro.

Tale orientamento del resto è stato esplicitamente riaffermato in sede regolamentare.

Sempre nello intento di agevolare, per quanto possibile, l'applicazione della legge su richiamata, questo Ministero ha da tempo diramato istruzioni ai propri organi periferici affinché, nella elaborazione dei piani provinciali relativi ai corsi di insegnamento complementare, sia tenuto conto delle esigenze degli apprendisti e delle aziende, in modo da non arrecare turbamenti alla produzione.

A quanto consta, gli uffici del lavoro si sono regolati in tal senso.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge, sono esonerati dall'obbligo della frequenza dei corsi di insegnamento complementare solamente « gli apprendisti che abbiano un titolo di studio adeguato ». Allo scopo di ampliare la portata di tale norma, e tenendo conto che non può, in ogni caso, prescindere dal possesso di un titolo di studio, data la precisa formulazione della legge, con l'articolo 31 dell'emanando regolamento è stato stabilito che possono essere esonerati non solo coloro che hanno la licenza di istituto professionale o di scuola tecnica nel settore professionale, corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica, ma anche quelli che, essendo in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, hanno frequentato, superando la relativa prova finale, un corso di addestramento professionale, istituito ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Si sta, comunque, esaminando la possibilità di adottare soluzioni che — nel rispetto della legge — consentano agli apprendisti che frequentano corsi normali di addestramento, di essere esonerati dal corso di insegnamento complementare, tenendo beninteso conto dei riflessi che tale esonero determinerà sull'orario di lavoro.

Nel caso in cui si adottasse, con l'accordo delle parti — datori di lavoro ed apprendisti — la soluzione di considerare i corsi di addestramento normali come assorbenti quelli complementari, i giovani che frequentano i suddetti corsi normali dovrebbero effettuare nell'azienda lo stesso numero di ore di addestramento pratico di quelli che frequentano i corsi complementari.

Circa la possibilità di svolgere corsi complementari intercomunali per apprendisti, è da rilevare che essa incontra qualche difficoltà, tenendo conto che questo Ministero non può, alla stregua della legislazione vi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

gente, obbligare detti giovani nè a sostenere le inevitabili spese di trasporto, nè a recarsi fuori zona.

In merito, infine, alla richiesta formulata dall'interrogante nell'ultima parte dell'interrogazione si assicura che l'opportunità di apportare modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, potrà essere valutata in relazione alle esperienze che si acquisiranno ed ai suggerimenti che vengono forniti dalle associazioni sindacali e dagli organi periferici di questo Ministero, nonché dalle istituzioni preposte sia ai corsi di addestramento normali, sia ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**RICCIO.** — *Al Ministro Presidente del Comitato dei Ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se e quando sarà data l'acqua al comune di Roccarainola (Napoli), essendo ormai terminate le opere di costruzione dell'acquedotto. (23373).

**RISPOSTA.** — La Cassa per il Mezzogiorno, al fine di normalizzare l'approvvigionamento idrico del Nolano, ha approvato un progetto per la utilizzazione, a scopo potabile, delle acque dell'alveo del fiume Avella in territorio del comune omonimo.

Per assicurarsi la disponibilità di tali acque già concesse, fin dal 1942, nella misura di l/sec. 20, al comune di Palma Campania, in proprio e per conto di un consorzio allora da costituirsi con i comuni di Roccarainola, Comiziano, Casa Marciana, San Paolo di Bel-sito e Liveri, la Cassa chiese ed ottenne dal comune di Palma Campania e dal costituito consorzio acquedotto del Nolano, la cessione della concessione come sopra assentita con decreto ministeriale 22 settembre 1942, numero 4856.

Riconosciuta, a tutti gli effetti di legge, in forza del decreto ministeriale 25 aprile 1956, n. 2345, titolare della concessione « de quo », la Cassa, al fine di attuare nel più breve tempo detta derivazione, sia pure per ora limitatamente alla portata necessaria per l'approvvigionamento di Roccarainola, aveva indetto una riunione presso l'acquedotto campano, alla quale era stato invitato a partecipare anche il sindaco di Avella, comune che utilizza le stesse acque per l'approvvigionamento potabile proprio, nonché dei comuni di Boiano e Sperone nella portata di l/sec./7,80.

Alla riunione tenutasi in Napoli il 19 novembre 1956 presso gli uffici del suddetto

acquedotto, il sindaco di Avella non ha ritenuto di intervenire, facendo precedere la sua astensione da una comunicazione in data 16 stesso mese con la quale, affermando la indiscussa proprietà della sorgente Avella, da parte del comune, dichiarava di non essere a conoscenza della concessione assentita alla Cassa.

Attesa la impossibilità di addivenire ad un bonario accordo con il predetto comune, che non intende — come finora non ha inteso — consentire la derivazione da parte della Cassa, e considerata, altresì, la necessità di non differire ulteriormente l'attivazione dell'acquedotto di Roccarainola, i cui lavori eseguiti a cura e spese della Cassa medesima sono da tempo ultimati, con nota n. 3/16.910 del 13 dicembre 1956, la Cassa ha chiesto l'intervento dell'Ufficio del genio civile di Avellino per la esecuzione del citato decreto ministeriale 25 aprile 1956, n. 4345, e, in particolare, per la istituzione di un Regolatore, di nomina governativa, ai sensi del 3° comma dell'articolo 43 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed è ora in attesa dei provvedimenti che il Ministero dei lavori pubblici dovrà adottare in proposito.

*Il Ministro: CAMPILLI.*

**RIVA.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere per quali motivi non si sia ancora provveduto, a oltre dieci anni dalle distruzioni, a riparare i gravissimi danni provocati dai bombardamenti di guerra alla stazione ferroviaria di Primolano (Vicenza).

Anche se quella non ha più l'importanza di quando era stazione di confine, si ravvisa tuttavia la necessità e l'urgenza di riparare o togliere tanta rovina che tra l'altro costituisce triste spettacolo di abbandono e di miseria. (23740).

**RISPOSTA.** — Le ferrovie dello Stato non hanno avuto finora la possibilità di provvedere al totale ripristino del fabbricato viaggiatori della stazione di Primolano in quanto gli stanziamenti, a suo tempo assegnati per la riparazione dei danni di guerra, dovettero essere impegnati in altre opere più urgenti connesse con la sicurezza e la continuità dell'esercizio ferroviario.

**ROBERTI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere per quali motivi fino alla data odierna non sia stata data risposta al quesito formulato nel giugno del 1956 dalla direzione generale del Banco di Napoli in merito alla legge 1° luglio 1955,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

n. 565, riguardante l'estensione ai dipendenti di ogni grado da enti e da istituti di diritto pubblico dei benefici di legge già applicati dallo Stato a favore dei suoi dipendenti appartenenti alle categorie combattentistiche.

Poiché non vi può essere alcun dubbio sulla applicabilità delle norme di detta legge anche a favore dei dipendenti del Banco di Napoli, ogni ulteriore indugio nella risposta al quesito si risolve a danno di una benemerita categoria di lavoratori. (22638).

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, alla quale si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, giova premettere che il Banco di Napoli, nelle more dell'approvazione della delibera consiliare del 30 gennaio 1956, con la quale aveva provveduto — a completamento dell'estensione, già concessa, ai propri dipendenti di ruolo dei benefici previsti per i dipendenti statali in dipendenza delle benemeritenze combattentistiche — alla necessaria « integrazione e modifica » degli articoli 51 (1° comma) e 52 del Regolamento per il personale, riguardanti la disciplina degli elementi di comparazione e delle preferenze, a parità di merito, nelle promozioni per merito comparativo, chiese di conoscere se era tenuto a modificare nuovamente l'atto deliberativo di cui trattasi, atteso che, dal 1° luglio 1956, sarebbero entrate in vigore le nuove norme « sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

In particolare, il predetto Istituto pose i seguenti quesiti:

— se dovevano ritenersi esplicitamente « abrogate » le precedenti disposizioni relative alla valutazione delle benemeritenze di natura combattentistica quale titolo di merito nelle promozioni per merito comparativo dei dipendenti civili dello Stato e — per estensione — degli impiegati degli enti pubblici;

— se le precedenti disposizioni riguardanti i benefici economici connessi alle benemeritenze combattentistiche (articoli 43 e 44 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni) dovevano, anch'esse, considerarsi abrogate.

Al riguardo, in conformità dei pareri espressi in merito da questo Ministero e dall'Ufficio per l'organizzazione amministrativa e per gli affari costituzionali, condivisi anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è restato stabilito quanto segue, circa

le questioni poste dall'amministrazione del Banco di Napoli:

— poiché l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nella nuova disciplina giuridica ed economica dei dipendenti statali, non prevede alcun beneficio per benemeritenze combattentistiche, nelle promozioni per merito comparativo, ed atteso, altresì, che, per il 3° comma dell'articolo 5 dello stesso decreto Presidenziale, « i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione di carriera », le variazioni apportate dal Banco di Napoli agli articoli 51, 1° comma e 52 del Regolamento per il personale, venivano ad avere efficacia soltanto « sino al 30 giugno 1956 », talchè l'Istituto in parola deve ora provvedere ad una nuova formulazione dei citati articoli, con « decorrenza 1 luglio 1956 », nel senso, appunto, di escludere il suo ripetuto beneficio, pure soppresso nell'impiego statale;

— data la complessità della materia, occorre attendere che « sia reso operante » quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 (« Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato »). Detto articolo, infatti, statuisce che « entro il termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge (e cioè entro il giorno 11 gennaio 1957), il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico le norme emanate ai sensi dell'articolo 1 con le preesistenti disposizioni sullo stato giuridico e l'ordinamento gerarchico del personale dello Stato, che siano con esse compatibili... ».

Pertanto, ogni « definitiva determinazione », nel merito di questa ultima richiesta del Banco di Napoli, non potrà intervenire che dopo effettuato siffatto coordinamento fra le norme del nuovo ordinamento e quelle preesistenti, anche sui benefici combattentistici, e ciò in quanto, solo in sede di tale coordinamento, sarà accertata la compatibilità della coesistenza delle prefate norme, e sarà provveduto alle modificazioni che all'uopo risulteranno eventualmente necessarie.

*Il Ministro del tesoro:* MEDICI.

ROSINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga di chiarire agli uffici dipendenti che la dichiarata incostituzionalità dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza colpisce anche

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

l'articolo 93 della tabella allegata A del testo unico 20 marzo 1953, n. 112. Ne discende la manifesta infondatezza della pretesa (avanzata, se non da altre, dalla Intendenza di finanza di Padova) di far pagare la tassa sulle concessioni governative a chi non ha chiesto alcuna concessione né è tenuto a chiederla. (21906).

**RISPOSTA.** — E' evidente che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciata dalla suprema Corte costituzionale, in merito all'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, abbia conseguenze anche nel campo fiscale, in quanto rende impossibile la tassazione di quei provvedimenti di polizia assoggettati a tassa di concessione governativa secondo la voce prevista dal n. 93 della relativa tabella.

Il tributo di cui trattasi, infatti, si rende legittimamente dovuto se ed in quanto venga posto in essere l'atto amministrativo da esso colpito, ciò che evidentemente non può più verificarsi quando, come nel caso, è stata pronunciata la illegittimità costituzionale e si determina l'inefficacia della norma che sottopone a licenza l'esercizio d'una attività del cittadino.

Questi, nella fattispecie, è libero di distribuire, affiggere al pubblico scritti e disegni, senza sottostare ad alcun obbligo di polizia e tributario.

E' evidente per altro che le conseguenze del pronunciato della Corte, quanto alla cessazione dell'efficacia della norma, si producono soltanto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nei modi previsti (articolo 136 della Costituzione), restando quindi assoggettati al duplice obbligo sopra descritto l'esercizio della specifica attività che abbia avuto luogo in un tempo anteriore al termine suaccennato.

Tutto ciò premesso, appare manifesto il motivo per cui l'amministrazione finanziaria non ha ravvisato la necessità di chiarire la portata e le conseguenze della pronuncia della Corte, consapevole che il silenzio non nuoce al cittadino, in quanto, in mancanza dell'atto amministrativo, oggetto del tributo, non può sorgere alcun obbligo tributario consequenziale.

Nè l'ipotesi d'un pagamento del tributo eseguito indipendentemente dalla formalità di pubblica sicurezza potrebbe praticamente prospettarsi, perchè, nell'epoca in cui le norme in questione erano in vigore, spettava proprio all'autorità di pubblica sicurezza il compito e la responsabilità di accertare prima del ri-

lascio del titolo che il tributo fosse stato già corrisposto dall'interessato (articolo 3 e 10 del testo unico 20 marzo 1953, n. 112).

Per quel che riguarda il caso di Padova segnalato dall'interrogante, si ritiene che debba trattarsi di questione sorta anteriormente alla pubblicazione della ricordata pronuncia della Corte Costituzionale; questione che, per i motivi poc'anzi esposti, continuerebbe ad essere regolata dalle ricordate disposizioni dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del n. 93 della tabella A allegata al testo unico 20 marzo 1953, n. 112.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**SACCHETTI E CURTI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se egli intenda emettere il decreto ministeriale per il sussidio straordinario di disoccupazione, a norma della legge n. 264, per tutti i lavoratori disoccupati non aventi diritto al sussidio ordinario, per effetto d'insufficienza di marche assicurative, e per tutti i comuni della provincia di Reggio Emilia. (22760).

**RISPOSTA.** — La legge 29 aprile 1956, numero 264, che disciplina la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, attribuisce a tale prestazione carattere del tutto eccezionale e complementare rispetto alle altre iniziative assistenziali per lavoratori disoccupati previste dalla legge stessa e dirette all'impiego della mano d'opera disoccupata (cantieri di lavoro e corsi di riqualificazione).

E' per tali considerazioni che il Governo ha ritenuto opportuno trasferire l'intera disponibilità delle somme della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione al Fondo addestramento professionale di cui all'articolo 62 della predetta legge.

Anche per la esperienza acquisita, si ha, infatti, fondato motivo di ritenere che gli interventi attraverso i corsi di riqualificazione ed i cantieri, che integrano i normali sussidi di disoccupazione e quelli a favore dei lavoratori agricoli, stabiliti dall'articolo 36 della citata legge n. 264 e dal successivo Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, siano ben più idonei allo scopo, che non il sussidio straordinario.

Ciò stante — e prescindendo dalla mancanza di disponibilità — questo Ministero è nella impossibilità di venire incontro a qualsiasi richiesta intesa alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali fondi siano stati finora stanziati, quali utilizzati e quali si preveda di poter ancora stanziare, ai sensi della legge 18 dicembre 1952 n. 2522 (concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese) nell'ambito delle seguenti diocesi appartenenti alla provincia di Campobasso: Boiano, Campobasso, Benevento, Isernia e Venafro, Larino, Termoli, Trivento. (23087).

RISPOSTA. — Per la costruzione di nuove chiese parrocchiali nelle diocesi precisate dall'interrogante sono state sinora complessivamente stanziare, ai sensi della legge 18 dicembre 1952 n. 2522, lire 231.500.000 così ripartite:

— Diocesi di Boiano e Campobasso -- lire 28.000.000 per la realizzazione di n. 2 opere.

— Diocesi di Benevento — lire 82.000.000 per la realizzazione di n. 4 opere.

— Diocesi di Isernia e Venafro — lire 41.500.000 per la realizzazione di n. 3 opere di cui due in corso di esecuzione.

— Diocesi di Larino — lire 20.000.000 per la realizzazione di n. 2 opere.

— Diocesi di Termoli — lire 52.000.000 per la realizzazione di n. 3 opere di cui una in corso di esecuzione.

— Diocesi di Trivento — (per la parte ricadente nella provincia di Campobasso) lire 8.000.000 per la realizzazione di una sola opera.

Per quanto riguarda, poi, le previsioni relative ai futuri stanziamenti per le suddette diocesi, si precisa che le stesse sono, naturalmente, subordinate ai fondi di bilancio che verranno concessi a questo Ministero per il prossimo esercizio finanziario, ed alle proposte che verranno conseguentemente formulate dalla Pontificia commissione per l'arte sacra e dal Ministero dell'interno (Direzione generale del fondo per il culto).

*Il Sottosegretario di Stato.* CARON.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si dà luogo alla costruzione dell'impianto di illuminazione elettrica nelle campagne del comune di Pietrabbondante (Campobasso), i cui amministratori, alla vigilia delle elezioni amministrative del maggio 1956, l'avevano dato e promesso per l'indomani del loro insediamento. (23174).

RISPOSTA. — Alla surriportata interrogazione si risponde anche per conto del Ministero dell'interno.

Per la costruzione dell'impianto di illuminazione elettrica in alcune località del comune di Pietrabbondante, questo Ministero con decreto n. 2158 in data 18 aprile 1956 ha approvato in linea tecnica il progetto generale e quello di stralcio, per i rispettivi importi di lire 26.000.000 e lire 12.000.000, ed ha concesso al predetto comune il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 per un primo lotto dell'opera nella prevista spesa di lire 12.000.000.

Per quanto riguarda l'inizio dei lavori suddetti il comune interessato è in attesa di definire con la Cassa depositi e prestiti la pratica relativa al mutuo.

Risulta che per la realizzazione dell'impianto elettrico nelle località rurali l'amministrazione comunale di Pietrabbondante sta svolgendo altra pratica per ottenere dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste i benefici di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, ad una spesa preventivata in lire 25.000.000.

Il comune è ora in attesa di conoscere le determinazioni dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste circa l'ammissibilità della esecuzione di tali opere ai benefici della citata legge 991.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici:* CARON.

SAMMARTINO, GASPARI E SORGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non sia a conoscenza del provvedimento, per altro giusto ed opportuno, adottato dall'A.N.A.S. nel Compartimento di Napoli — o certamente nell'ambito della provincia di Campobasso — in virtù del quale hanno dovuto lasciare gli alloggi delle case cantoniere tutti coloro che, essendo solo operai saltuari dell'Azienda, erano però stati ammessi a godere di tali alloggi allo stesso titolo di veri e propri cantonieri; se non risulta che, mentre tutti gli operai hanno dovuto lasciare in pochi giorni gli alloggi stessi, si è fatta eccezione per l'operaio saltuario che occupa la casa cantoniera in contrada « Staffoli » lungo la strada statale n. 86 « Istonia », il quale, ad onta di documentati e documentabili soprusi ogni giorno perpetrati nei confronti del pubblico, che è costretto a stazionare ivi, sembra possedere, nei confronti non solo degli operai ma addirittura dei cantonieri effettivi, il titolo unico ed assoluto di essere genero del cantoniere, facente funzioni di capo lungo la stessa strada statale; se non gli sembri, pertanto, un tal privilegio espressione e prova di aperto favoritismo, assolutamente ingiu-

stificato ed addirittura temerario, tanto più grave per il fatto che l'operaio stesso non lesina, nei confronti degli altri colpiti, le più stupide millanterie di protezioni dall'alto, le quali, comunque, date le circostanze suddette, sembrerebbero fondate; se, infine, non ritenga giusto, anche per dignità della stessa azienda, che la casa cantoniera « Staffoli » venga occupata, nei suoi due alloggi, da autentici cantonieri, i quali assolvano, oltre tutto, alla delicata funzione che quella casa riveste ed adempie a vantaggio delle popolazioni interessate, come del traffico, intenso e continuo, che ivi converge dall'Abruzzo e dal Molise per Napoli e Roma. (21664).

**RISPOSTA.** — Quanto hanno segnalato gli interroganti in merito al fatto che un operaio saltuario occupava abusivamente la casa cantoniera « Staffoli » (sita lungo la strada statale n. 86 « Istonia ») era già noto alla Direzione generale dell'A.N.A.S.

Il Compartimento della viabilità di Napoli non ha mancato di svolgere le pratiche necessarie affinché detto operaio lasciasse libero l'alloggio, che dall'11 dicembre 1956 è stato effettivamente abbandonato dall'operaio stesso.

*Il Ministro:* ROMITA.

**SCARASCIA E ZACCAGNINI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda emettere entro il 31 dicembre 1956 il decreto previsto dall'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 29 aprile 1949, n. 264, al fine di disporre che, a cura del servizio per i contributi unificati, sia rilasciato a ciascun salariato e giornaliero di campagna un libretto di lavoro; se intenda includere, tra le province per cui si è ravvisata l'opportunità di adottare tali libretti di lavoro, anche la provincia di Brindisi per la quale favorevolmente si sono espressi i competenti organi.

Gli interroganti, nel sottolineare l'urgenza dell'applicazione delle norme richiamate, sia pure a titolo sperimentale, fanno presente che il 31 dicembre 1956 è il termine ultimo per consentire l'applicazione del sistema con l'annata agraria 1957-58. (23389).

**RISPOSTA.** — Assicuro gli interroganti che, con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1956, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è stata disposta in varie province — fra le quali quella di Brindisi — la istituzione del libretto di lavoro,

previsto dall'articolo 5 del regolamento per la esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264.

*Il Ministro:* VIGORELLI.

**SENSI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire per il sollecito consolidamento dell'abitato di Calopezzati (Cosenza), paese minacciato da frane e dalle alluvioni.

Occorre provvedere anche per il torrente Malvicò. (22931).

**RISPOSTA.** — Nell'abitato di Calopezzati sono state effettuate nei decorsi anni, a cura di questa amministrazione, varie opere di consolidamento.

In particolare, sono stati costruiti muri di sostegno e di rivestimento per la conservazione delle falde e dei ciglioni soggiacenti all'abitato, nonché alcuni cunettoni per il disciplinamento delle acque piovane e reflue che convergono dai vari rioni.

Mediante, poi, l'imbrigliamento dei burroni Cuppo, Sant'Antonio ed Osservatorio è stato possibile realizzare una soddisfacente sistemazione delle zone minacciate da frane.

Allo stato attuale, le condizioni dell'abitato sono tali da non destare preoccupazioni, per cui non sussiste alcuna necessità di eseguire altre opere urgenti di consolidamento.

Tuttavia questa amministrazione non mancherà di provvedere, con le assegnazioni dei futuri bilanci, ad eventuali lavori del genere che possano rivestire carattere di urgenza.

Per quanto riguarda il torrente Malvico, che fa parte del bacino montano del torrente Fiumarella di Calopezzati, si fa presente che la sistemazione di tale bacino è prevista nel piano generale di massima delle opere idrauliche da eseguire con fondi di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177.

In sede di formulazione dei programmi annuali non si mancherà di comprendere anche la sistemazione di detto torrente Malvico che per ora non riveste carattere di urgenza.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici:* CARON.

**SENSI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ravvisa l'opportunità di intervenire affinché il comune di San Lucido (Cosenza) abbia il contributo statale per il ripristino del materiale scolastico, distrutto da eventi bellici.

Il comune interessato ha provveduto da tempo a presentare il preventivo di spesa per un importo di lire 8 148.000. (23380).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

**RISPOSTA.** — Il comune di San Lucido ha presentato, nel corrente esercizio finanziario, domanda di contributo, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione e l'arredamento di un edificio scolastico.

Assicuro l'interrogante che tale domanda sarà esaminata, con ogni attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge citata.

*Il Ministro: ROSSI.*

**SILVESTRI.** — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritenga di dover sollecitamente provvedere alla riparazione e bitumazione della strada « Romana Selva » nel comune di Sora (Frosinone).

Tale opera, già inclusa nel piano della Cassa, riveste carattere di urgenza date le pessime condizioni di transitabilità della strada e le reiterate proteste dei moltissimi cittadini che sono costretti giornalmente a percorrerla con mezzi propri o di fortuna, poichè la stessa ditta concessionaria del servizio automobilistico pubblico si rifiuta, per le condizioni del tracciato, di farvi transitare i propri automezzi. (23644).

**RISPOSTA.** — I lavori di sistemazione della strada « Romana Selva », che comporterebbero una spesa di lire 32 milioni, non sono compresi nel programma di opere da attuarsi a cura della Cassa per il Mezzogiorno, a suo tempo concordato con le autorità locali e con il Ministero dei lavori pubblici e quindi approvato da questo Comitato, nè vi è possibilità di comprenderli oggi, in quanto i fondi assegnati al settore della viabilità ordinaria nella provincia di Frosinone hanno avuto precisa destinazione in base al predetto piano.

Comunque, si assicura l'interrogante che la Cassa terrà nella dovuta considerazione la richiesta di sistemazione della strada di che trattasi allorchè, una volta approvato dai due rami del Parlamento il disegno di legge che proroga al 30 giugno 1956 l'attività della Cassa medesima, dovranno essere predisposti nuovi programmi per il settore della viabilità ordinaria.

*Il Ministro: CAMPILLI.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il necessario stanziamento di fondi per la costruzione del tratto (di soli 4 chilo-

metri) della strada nazionale n. 9 per Forlì-Predappio-Premilcuore, al fine di innestarla alla nazionale n. 67 (Firenze-Pontassieve-Forlì-Ravenna).

La strada in questione — eseguita, in parte, prima del conflitto e ripresa nel 1952-53 — se fosse completata arrecherebbe grande giovamento alla popolazione della Romagna alta e bassa e della Toscana, consentendo lo scambio di prodotti agricoli e commerciali fra le due regioni, e riducendo sensibilmente le attuali distanze.

L'interrogante fa infine presente che il progetto della indispensabile opera pubblica è giacente presso il Ministero dei lavori pubblici, mentre la popolazione dei comuni toccati dalla strada ne attende con spiegabile ansia il completamento. (21733).

**RISPOSTA.** — Il collegamento fra le strade statali n. 67 e n. 9, cui si riferisce l'interrogante, dovrebbe effettuarsi in prossimità di Firenze e precisamente in località Cavallino, mediante la costruzione della strada Premilcuore-Cavallino.

Tale tratto di strada è incluso nel programma delle opere da realizzare ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, e 15 luglio 1954, n. 543.

Attualmente sono stati già costruiti in provincia di Forlì tre lotti per una lunghezza complessiva di ml. 3.259 per una spesa totale di lire 249.000.000, mentre sono stati recentemente appaltati altri due lotti per una spesa complessiva di lire 150.000.000.

Per il tratto ricadente in provincia di Firenze sono stati già eseguiti due lotti dell'importo di lire 96.000.000, mentre è già assicurato il finanziamento di altri 86.000.000 di lire.

Per il completamento dell'opera si rende necessaria un'ulteriore spesa di circa 145 milioni, a cui si cercherà di far fronte con future disponibilità di fondi che eventualmente venissero autorizzate per la ultimazione delle opere stradali in base alla citata legge n. 647.

*Il Ministro: ROMITA.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno razionalizzare la situazione del servizio postale nella provincia di Matera, istituendo nel capoluogo il reparto ispezioni, i reparti amministrativi, ragioneria ed economato, per i quali dipende dalla direzione provinciale di Potenza, con conseguente appesantimento dei servizi e lungaggini burocratiche, poichè ogni richiesta, domanda, reclamo o quesito deve essere trasmesso alla direzione di Potenza.

Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno dare la completa autonomia alla direzione provinciale di Matera, accogliendo i voti più volte espressi dalla popolazione locale, dalla camera di commercio e dalla stampa quotidiana. (Vedi *Il Tempo* del 7 settembre 1956). (21922).

**RISPOSTA.** — La possibilità di fornire di reparti amministrativi la Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Matera è già stata considerata dal mio Ministero, il quale da tempo si sta preoccupando di superare le difficoltà che finora hanno impedito di attuare il provvedimento, difficoltà consistenti nella mancanza di idonei locali ove poter sistemare i nuovi uffici, essendo la sede attuale inadeguata a questo scopo.

Laboriose ricerche esperite per reperire tali locali, non hanno dato fino ad oggi esito soddisfacente.

Se del caso, sarà esaminata la possibilità di costruire un apposito edificio nell'elaborazione dei futuri programmi di costruzioni, e comunque la questione sarà attentamente seguita fino alla soluzione ritenuta più conveniente.

*Il Ministro:* BRASCHI.

**SPADAZZI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di completamento del palazzo di giustizia di Forlì, sospesi dal lontano 1941, mentre l'importante opera pubblica era quasi ultimata.

Si tenga presente, in proposito, che il lungo periodo di sospensione ha permesso che l'edificio fosse occupato da 167 famiglie senza tetto che occorre sistemare al più presto, per facilitare la ripresa dei lavori destinati a permettere l'amministrazione della giustizia in ambienti decorosi e adeguati alla importanza della funzione. (22536).

**RISPOSTA.** — La costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Forlì, iniziata il 1° febbraio 1939, sospesa nel 1941 in conseguenza della guerra, dopo il completamento del rustico, è stata di recente ripresa con il primo stralcio relativo al completamento del piano terreno, già finanziato per l'importo di lire 94 milioni e 900 mila ed appaltato — con decreto n. 3891 del Provveditorato regionale delle opere pubbliche di Bologna del 14 settembre 1956 — alla ditta Pasquale Petrini, che ha già dato inizio ai lavori.

Si precisa, poi, che a seguito della sospensione dei lavori, l'edificio fu occupato da 161 famiglie di sfollati, mentre una ventina di

artigiani sistemarono le loro botteghe nei locali del piano terreno.

Per dare agli sfollati-occupanti la necessaria sistemazione e riprendere, così, la costruzione dell'edificio, dopo laboriose trattative, l'Istituto autonomo delle case popolari di Forlì ha ottenuto dal Ministero dei lavori pubblici, dapprima, un finanziamento di 90 milioni, e, successivamente, un contributo dello Stato — ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 — sul finanziamento di 140 milioni, per ciascuno degli anni finanziari 1949-50 e 1950-51.

Allo stato risultano costruiti in Forlì solo 56 alloggi, nei quali è stato possibile sistemare una parte degli sfollati, sgombrando, così, completamente il piano terreno dell'edificio.

Si informa, inoltre, che il progetto di completamento del predetto palazzo di giustizia, elaborato dal genio civile di Forlì per l'importo di lire 494 milioni 170 mila, è stato approvato dal Ministero dei lavori pubblici, ed il primo stralcio per il completamento del piano terreno è stato, come si è detto, già appaltato alla ditta Petrini, che ha dato inizio ai lavori.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

**SPADAZZI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui alla signora Polichiso Teresa fu Nicola, classe 1921, da Oppido Lucano (Potenza) è stato sospeso il trattamento di pensione, adducendo lo specioso motivo di una « guarigione » che non può essere avvenuta per la semplice ragione che le lesioni riportate dalla Polichiso per cause di guerra sono di natura permanente ed hanno lasciato un braccio anchilosato e profonde lesioni che giungono sino a 20 centimetri.

Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno ed umano sottoporre la signora Polichiso a visita superiore, al fine di accertare le sue attuali condizioni di salute, per il ripristino della pensione, nel caso che — come appare evidente — sia trovata nella medesima situazione del momento in cui le fu riconosciuto il diritto alla pensione stessa. (22650).

**RISPOSTA.** — La sopra nominata in godimento di assegno rinnovabile di 7ª categoria, in sede di accertamenti sanitari per rinnovo di assegni, fu ritenuta meritevole, dalla Commissione medica di 1° grado, della 8ª categoria di pensione.

Non essendo stato accettato dalla interessata detto parere, gli atti furono trasmessi alla Commissione medica superiore che giudicò invece la lesione da cui è affetta la Polichiso, ascrivibile ad una indennità *una tantum*, pari

a due annualità di 8ª categoria, che è stata liquidata con decreto ministeriale del 4 luglio 1956, n. 332296.

Avendo però l'interessata percepito una notevole somma a titolo di proroga dell'assegno rinnovabile scaduto nel luglio 1949, l'intero ammontare dell'indennità *una tantum* è stato incamerato, come per legge, a parziale scomputo del debito di cui sopra.

Poichè, ora, la signora Polichiso ha inoltrato domanda di nuova visita per aggravamento dell'invalidità, sono in corso i relativi accertamenti sanitari presso la competente Commissione medica pensioni guerra.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno sollecitare l'inizio dei lavori di costruzione di case per i senza tetto nel comune di Montiano (Forlì) la cui perizia — per un importo di 90 milioni di lire — fu successivamente ridotta a 30 milioni, senza che da quel momento si sia più avuta notizia della importantissima opera pubblica.

Tutto quanto suesposto contrasta notevolmente con la sollecitudine con cui furono promesse ed iniziate opere analoghe nel vicino comune di Longiano in periodo elettorale, senza che ciò sia servito minimamente a spostare (come era nei desideri degli uomini politici) la entità dei voti sottratti ai partiti avversari. (22694).

**RISPOSTA.** — Questo Ministero è a conoscenza delle necessità abitative del comune di Montiano (Forlì) tanto che ha già disposta la costruzione di alloggi per senza tetto in quel capoluogo per l'importo di lire 14.035.721, affidando i relativi lavori, attualmente in corso di ultimazione, in concessione all'Istituto autonomo per le case popolari di Forlì.

La domanda alla quale si riferisce l'interrogante, intesa ad ottenere la costruzione di altri alloggi nel suddetto comune, sarà tenuta presente in sede di compilazione dei futuri programmi costruttivi da realizzarsi in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, compatibilmente con le disponibilità dei fondi ed in relazione alle altre analoghe esigenze.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'immediato inizio dei lavori di riparazione alla strada rotabile che unisce il comune di Brindisi di Montagna (Potenza) alla

nazionale n. 7, tenendo conto che la strada in questione, costruita sei anni or sono, non è stata, da quell'epoca, mai mantenuta, e nessun lavoro di ripristino è stato eseguito per renderla praticabile specialmente durante la stagione invernale, provocando il giusto risentimento delle autorità comunali e della popolazione di cui si è fatta eco la stampa locale (vedi il *Roma* del 26 ottobre 1956). (22970).

**RISPOSTA.** — La strada comunale di Brindisi di Montagna — statale 7, costruita dall'Ufficio del genio civile di Potenza, è stata a suo tempo regolarmente consegnata al comune interessato, al quale quindi spetta di provvedere alla manutenzione ordinaria.

Risulta, per altro, che è in corso la pratica per il passaggio di detta strada all'Amministrazione provinciale di Potenza, che avrebbe già approntato una perizia per la esecuzione di lavori di manutenzione del fondo stradale.

*Il Ministro: ROMITA.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'approvazione del progetto di piano regolatore del comune di Melfi (Potenza), redatto dal professore Domenico Andriello, ingegnere Beguinot e architetto Fabrizio Finioni, e risultato vincitore del recente concorso bandito dall'amministrazione comunale interessata.

L'approvazione di cui sopra permetterebbe lo sviluppo edilizio e turistico dell'importante comune, oltre a favorire la razionale e definitiva sistemazione dell'agglomerato urbano, cui, da secoli, nessuno ha posto mano.

Si tenga conto, in proposito, che la notevole realizzazione è stata richiesta più volte dall'amministrazione comunale, dalla popolazione interessata e dalla stampa locale (vedi il *Mattino* del 1º novembre 1956). (22971).

**RISPOSTA.** — Con bando di concorso del dicembre 1955 il comune di Melfi indisse un concorso a premio per la compilazione del progetto del piano regolatore generale dell'intero suo territorio e del piano regolatore particolareggiato di una zona di ampliamento edilizio della città.

La commissione giudicatrice espletò l'incarico nella prima decade del mese di maggio 1956, e per i quattro progetti presentati ed esaminati attribuì il 1º premio al progetto redatto dagli ingegneri Andriello, Beguinot, dando nello stesso tempo alcuni suggerimenti tecnico-urbanistici per l'attuazione del piano.

Con deliberazione 6 novembre 1956 il commissario prefettizio del comune di Melfi, ha

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

dato incarico all'ingegner Beguinot perchè il predetto piano regolatore generale venisse integrato in conformità dei suggerimenti dati dalla commissione giudicatrice.

Ciò premesso, si fa presente che non appena il citato progetto sarà trasmesso a questo Ministero dal comune di Melfi non si mancherà di esaminarlo e di adottare i conseguenti provvedimenti di competenza.

*Il Ministro: ROMITA.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno studiare la possibilità di costruire una strada che colleghi le frazioni rurali di Piro, Sorbo, Testa del Toro, Viscilo e Fiumara del comune di Forenza (Potenza) i cui abitanti, che sommano a circa duecento, sono costretti a vivere in condizioni di estremo disagio non avendo possibilità di comunicazione, e conseguentemente non potendo effettuare con rapidità gli scambi ed il commercio dei prodotti agricoli.

Si tenga infine presente che gli abitanti in questione sono costretti, per raggiungere i centri abitati, a percorrere lunghi giri viziosi attraverso sentieri appena tracciati che, durante la stagione invernale, diventano impraticabili (22972).

**RISPOSTA.** — La costruzione della strada che dovrebbe collegare le località Piro, Sorbo, Testa del Toro, Viscilo e Fiumara in agro di Forenza (Potenza), non è compresa nell'elenco delle strade comunali obbligatorie ammesse con decreto ministeriale 27 marzo 1920 ai benefici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1918, n. 1019.

D'altra parte si fa presente che le predette località, contrariamente a quanto riferisce l'interrogante, non sono frazioni giuridicamente riconosciute, ma piccoli agglomerati rurali con pochi fabbricati sparsi, per cui la costruzione della strada richiesta non rientra nella competenza di questa amministrazione.

*Il Ministro: ROMITA.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la progettazione e successivamente la rapida costruzione di una strada da Lauria Inferiore (Potenza) alle contrade di Fiumicello Melara, Galidecello verso Tortora (Cosenza) (prima terra della regione calabrese) per collegare rapidamente e razionalmente la Lucania alla Calabria, evitando il lungo circuito attraverso Maratea, Praia a Mare, con un risparmio di almeno trenta chilometri.

La strada in questione risolverebbe il problema del traffico di intere zone prevalentemente agricole dove l'isolamento porta all'abbandono dei campi e al graduale impoverimento della regione. (22973).

**RISPOSTA.** — Per la costruzione della strada richiesta non può applicarsi alcuna disposizione di legge, e pertanto il problema non rientra nella competenza di questa amministrazione.

D'altra parte, il collegamento razionale della Basilicata con la Calabria dalla zona di Lauria è già assicurato a mezzo della provinciale n. 3 Lauria-Maratea per le statali 13 e 19.

La strada da Lauria verso Tortora, di cui l'interrogante invoca la realizzazione, avrebbe un interesse agricolo molto limitato, in quanto dovrebbe svilupparsi in una zona interamente montuosa.

*Il Ministro: ROMITA.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di costruzione delle fognature del quartiere Sant'Anna del comune di Lavello (Potenza), il cui progetto per l'importo di 50 milioni, fu a suo tempo approvato dal Ministero dei lavori pubblici, e la cui esecuzione fu affidata alla ditta Oronzo Nardulli di Taranto.

Si tenga presente che l'esecuzione della importante ed indilazionabile opera pubblica risolverebbe l'annoso problema del risanamento dell'intero rione Sant'Anna, richiesto reiterate volte dalle autorità comunali, dalla cittadinanza e dalla stampa locale (vedi il *Roma* del 2 novembre 1956). (22975).

**RISPOSTA.** — I lavori di costruzione della fognatura nel comune di Lavello, consegnati all'impresa aggiudicataria il 3 novembre 1956 hanno avuto inizio il 3 dicembre successivo e stanno avendo ora regolare corso, tanto che l'impresa alla data del 21 dicembre 1956 aveva già eseguito lavori per circa 6 milioni.

*Il Ministro: ROMITA.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno portato alla abrogazione delle disposizioni preferenziali in favore degli insegnanti elementari orfani di guerra.

Infatti, lo scorso anno, era ancora vigente la disposizione che attribuiva il 50 per cento dei posti ai maestri combattenti, reduci e orfani di guerra, mentre per l'anno scolastico in corso è stata abolita ogni preferenza per gli

orfani di guerra, lasciando ancora in vigore una quota del 5 per cento a favore dei reduci e combattenti.

Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere i motivi per cui non si sia provveduto (se motivi di ordine superiore dovevano consigliare la riduzione) ad equiparare le due categorie, per non creare una palese e ingiustificata disparità di trattamento. (22995).

**RISPOSTA.** — Premetto che il beneficio della riserva del 10 per cento per gli invalidi di guerra e del 5 per cento per gli invalidi per fatti di guerra, e categorie assimilate, di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, è sempre operante, in quanto la legge stessa non ha previsto un termine per l'applicazione di tale beneficio.

Pertanto, è stata disposta l'applicazione delle riserve anzidette a favore delle categorie interessate anche nel conferimento degli incarichi provvisori e supplenze per l'anno scolastico in corso, giusta articolo 7, comma 3°, lettere a) e b) dell' O. M. 2700/38 in data 25 maggio 1956.

Non si è potuto, invece, disporre, per il corrente anno scolastico, la riserva del 50 per cento prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453 e dalle successive estensioni e modificazioni, in quanto la legge 12 giugno 1955, n. 511, ha richiamato in vigore, soltanto fino al 31 dicembre 1955, le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private.

Pertanto, i reduci, gli orfani e le vedove non potranno beneficiare della riserva di cui trattasi fino a quando non intervenga un nuovo provvedimento che dovrebbe naturalmente interessare tutti gli impiegati dello Stato e non solo gli insegnanti.

*Il Ministro: Rossi.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare la società erogatrice di energia elettrica e curare maggiormente l'erogazione stessa al comune di Paternò di Lucania (Potenza), che durante la stagione invernale resta sovente al buio completo per improvvise deficienze negli impianti. (23118).

**RISPOSTA.** — In relazione a quanto richiesto nella surriportata interrogazione si fa presente che non rientra nelle attribuzioni di questo Ministero il rivolgere premure a private società erogatrici di energia elettrica affinché curino maggiormente l'efficienza dei propri impianti.

Comunque, da informazioni assunte presso la società lucana per imprese idroelettriche, è risultato che le lamentate interruzioni di energia elettrica si sono verificate nella frazione di Paternò di Lucania del comune di Marsiconuovo (Potenza) nella stagione invernale dello scorso anno durante il quale le perturbazioni atmosferiche, già abitualmente notevoli in Basilicata, hanno assunto carattere di particolare gravità.

La predetta società ha assicurato che anche gli impianti elettrici sono in buono stato e non presentano deficienze, e che, in circostanze normali, l'erogazione di energia avviene regolarmente.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'esecuzione dei lavori definitivi e razionali di consolidamento nel tratto (chilometri 51-53) della ferrovia Melfi-Rocchetta Sant'Antonio-Ascoli Satriano, considerando il ripetersi frequente di frane nella intera zona, che mettono in pericolo la sicurezza del traffico ferroviario.

Per conoscere infine se non ritenga opportuno (nel caso dovessero verificarsi in futuro altre interruzioni nel traffico della suddetta linea) utilizzare per il trasbordo dei passeggeri automezzi idonei allo scopo e non quelli usati in passato che hanno provocato le giuste rimostranze dei passeggeri. (23528).

**RISPOSTA.** — Il tratto della linea ferroviaria Foggia-Potenza, compreso fra le stazioni di Ascoli Satriano e Melfi, attraversa in gran parte a mezza costa terreni di natura argillosa ed eminentemente franosi.

Nonostante le numerose ed importanti opere di presidio eseguite all'atto della costruzione della linea e negli anni successivi, a causa delle eccezionali nevicate cadute nella zona nell'invernata 1955-1956, alcuni punti del detto tratto di linea sono stati soggetti a smottamenti e frane. L'amministrazione ferroviaria, non soltanto ha provveduto prontamente al ripristino definitivo della linea nei tratti interrotti, ma non ha mancato di eseguire anche quelle maggiori opere di presidio ritenute necessarie per porre la linea stessa in migliori condizioni di sicurezza.

Per quanto riguarda il caso d'interruzione accidentale di linea, assicuro che di regola vengono adibiti al trasporto dei viaggiatori autobus forniti da imprese convenzionate, completamente idonei allo scopo.

Può, tuttavia, accadere che al momento dell'imprevisto, non siano immediatamente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

disponibili sul posto automezzi aventi tutte le normali caratteristiche di comodità, e che, a risparmio di tempo, e specialmente nel caso di brevi tratti, si debba provvedere con altri automezzi subito reperibili.

*Il Ministro:* ANGELINI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Circa l'esattezza della interpretazione data dalla direzione del catasto e dei servizi tecnici erariali alla legge dell'11 gennaio 1956 n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1956), riguardante la sostituzione dei ruoli speciali transitori con ruoli aggiunti.

E ciò perché la predetta Direzione generale con circolare del 29 maggio 1956 n. 57, divisione personale, protocollo 8/19801, nel dare le disposizioni per l'inquadramento del personale dei soppressi ruoli transitori — attenendosi esclusivamente a quanto disposto dall'articolo 71 della legge, il quale stabilisce le qualifiche da attribuire ai nuovi ruoli aggiunti di gruppo C, e cioè: applicato aggiunto (ex grado XIII) ed applicato (ex grado XII); violando deliberatamente lo spirito della legge stessa che vuole attribuire a detti ruoli aggiunti i primi due gradi della scala gerarchica; ed ignorando completamente che l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali inizia la carriera di gruppo C dall'ex grado XII corrispondente alla nuova qualifica di applicato — ha stabilito di attribuire al suo personale di ruolo aggiunto le qualifiche di applicato aggiunto e applicato.

Quanto sopra viene a privare chi di ragione del diritto acquisito; limita la carriera di detti ruoli al solo grado iniziale; inserisce nei quadri un nuovo grado (quello ex XIII) non contemplato in organico, e con tutto il relativo danno economico. (24169).

RISPOSTA. — L'articolo 71 del decreto legislativo 11 febbraio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, ha previsto, in favore del personale appartenente ai r.s.t., la istituzione di ruoli aggiunti, collaterali a quelli organici, comprendenti le seguenti due qualifiche, la prima iniziale e l'altra conseguibile per promozione ai sensi dell'articolo 71 medesimo:

1) per le carriere direttive: consigliere di 3<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe o equiparate (ex gruppo A - gradi 10<sup>o</sup> e 9<sup>o</sup>);

2) per le carriere di concetto: vice segretario e segretario aggiunto o equiparate (ex gruppo B - gradi 11<sup>o</sup> e 10<sup>o</sup>);

3) per le carriere esecutive: applicato aggiunto e applicato o equiparate (ex gruppo C - gradi 13<sup>o</sup> e 12<sup>o</sup>).

In mancanza di una diversa disposizione, il citato articolo 71 è applicabile anche nei confronti del personale dei r.s.t. tecnici, esistenti presso alcune amministrazioni dello Stato (per esempio Catasto e SS.TT.EE.), le cui carriere direttiva ed esecutiva hanno inizio rispettivamente dagli ex gradi 9<sup>o</sup>-A e 12<sup>o</sup>-C.

Ora, siccome il predetto articolo 71 non consente una interpretazione diversa da quella letterale, la Direzione generale del catasto e dei SS.TT.EE. dovrebbe effettivamente predisporre l'inquadramento nei ruoli aggiunti del citato personale tecnico appartenente ai r.s.t. alla qualifica iniziale — anziché a quella superiore — prevista dalle rispettive nuove carriere.

Si assicura, ad ogni modo, che la situazione in cui è venuto a trovarsi il personale in parola è stata attentamente esaminata da questo Ministero, il quale, in sede di emanazione del testo unico previsto dall'articolo 4 della legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, non ha mancato di formulare le occorrenti proposte del caso, atte a contemperare gli interessi del personale medesimo con quelli del personale appartenente ai ruoli organici, ai fini di un equo sviluppo di carriera.

Si soggiunge che le proposte anzidette sono state già trasmesse all'Ufficio della riforma della pubblica amministrazione.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che si oppongono per la definizione della pratica di pensione del signor Greco Angelo fu Angelo, da Neviano (Lecce).

Il Greco, che già godeva di pensione con certificato n. 5098106 rinnovabile per anni due, da anni attende il nuovo decreto. (22445).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono perchè venga concessa la pensione al signor Sarcinella Vito di Giuseppe, da Villa Castelli (Brindisi), posizione 1441369, il quale, sottoposto a visita in data 5 agosto 1954, ebbe pro-

posta la pensione di prima categoria con superinvalidità per tubercolosi dalla Commissione medica di Napoli. (22709).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 7 novembre 1956 al municipio di Villa Castelli (Brindisi) per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

**TOZZI CONDIVI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per consentire il rispetto della volontà del fondatore, la riforma dello statuto, il risanamento del caos amministrativo, la copertura dei circa 100 milioni di debiti, il pagamento dei salari, degli stipendi arretrati agli operai, dipendenti e professori, il regolamento dei conti colonici dei mezzadri, dell'Istituto agrario Angelo Vegni, detto comunemente delle Capezzine, nel territorio delle province di Arezzo e di Siena.

La situazione è divenuta infatti gravissima per il giusto risentimento dei dipendenti e dei mezzadri, dei commercianti costretti a far credito, nonché per il malumore della popolazione la quale non comprende come i ministri interrogati non intervengano ancora — sebbene più volte sollecitati, sebbene si siano ripetute le ispezioni tutte con esito positivo — a risanare una situazione che avrebbe potuto essere ottima se l'amministrazione dell'ente non fosse stata lasciata nelle mani di faziosi o incompetenti o impossibilitati ad un qualsiasi intervento, per cui una proprietà terriera di oltre 883 ettari, divisa in 43 colonie feraci nella Val di Chiana non riesce, col proprio reddito, a coprire le spese dell'istituto agrario, gli allievi del quale pur pagano rette cospicue. (22842).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 23676 del deputato Baglioni, pubblicata a pag. XI).*

**VERONESI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga fondate le osservazioni e critiche mosse recentemente dal professor Rossi Ernesto su « Il Mondo » al Monopolio banane; e per conoscere i provvedimenti che intende prendere. (23535).

**RISPOSTA.** — Si sottolinea all'interrogante che gran parte delle osservazioni e delle critiche dell'articolaista professor Rossi investono problemi e situazioni relativi all'economia della Somalia, i quali decampano dalla competenza del Ministero delle finanze.

Le considerazioni del professor Rossi in merito all'utile che l'Azienda monopolio banane ha realizzato nell'esercizio finanziario 1955-1956 peccano di inesattezza.

In conseguenza della modifica dei prezzi delle banane — stabilita con decreto interministeriale con decorrenza 1° marzo 1956 — ed in considerazione dell'incidenza degli aumenti di prezzo sui quantitativi di banane immesse al consumo dal 1° marzo al 30 giugno 1956, fu apportata al bilancio di previsione dell'A.M.B. per l'esercizio 1955-1956 una variazione, portando l'utile da lire 2.531.000.000 a lire 4 miliardi 493 milioni.

Poichè le vendite durante l'intero esercizio hanno raggiunto l'ammontare di q.li 577.000 anzichè di q.li 600.000, come inizialmente previsto, l'A.M.B. ha versato all'erario lire 4 miliardi 99 milioni.

L'aumento del prezzo di cessione delle banane dall'A.M.B. ai concessionari di vendita, durante l'esercizio finanziario 1956-1957 inciderà sull'intera importazione dell'esercizio stesso.

Si prevede perciò che l'utile ammonterà a lire 6.908.000.000, con un aumento quindi di circa lire 3.000.000.000 rispetto all'esercizio precedente.

Il giudizio espresso dal professor Rossi in merito al naviglio bananiero noleggiato dall'A.M.B. è del tutto gratuito ed inesatto.

Le bananiere che l'A.M.B. ha adibito ai suoi trasporti sono tutte navi frigorifere in piena classe, iscritte in registri navali di indiscussa rigorosità come il Lloyd Register ed il R.I.N.A.

L'amministrazione ordinaria dell'A.M.B., ricostituita nell'agosto scorso in osservanza della legge istitutiva del monopolio banane, ha posto allo studio i vari problemi afferenti la gestione aziendale ed ha adottato i provvedimenti del caso, come lo stesso Presidente dell'azienda ha reso noto alla direzione de « Il Mondo ».

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

**VILLABRUNA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali immediati provvedimenti intenda adottare al fine di porre rimedio alla grave disorganizzazione del servizio telefonico interurbano di Torino, motivo di unanime legittimo malcontento e lesivo degli interessi generali della vita cittadina. (22796).

**RISPOSTA.** — Come le sarà noto, la situazione del servizio telefonico interurbano di Torino ha subito un radicale cambiamento, nel

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1957

senso auspicato ed atteso, in seguito all'entrata in funzione, avvenuta proprio negli scorsi giorni, della nuova rete in cavi coassiali in cui è inserito il centro di Torino, e ciò in anticipo di alcune settimane rispetto agli impegni assunti.

La situazione telefonica di Torino è pertanto normalizzata, come è stato da me ampiamente illustrato di recente in occasione di una conferenza stampa tenuta in quella città, e come riconosciuto dalle autorità e dalla stampa.

*Il Ministro: BRASCHI.*

**VIOLA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, affrontare con urgenza il problema dell'assorbimento nei ruoli degli insegnanti ex combattenti e reduci non di ruolo, problema richiamato alla attenzione del Governo dall'ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati in sede di discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione dagli onorevoli Viola, Musotto, La Spada, Lenoci, ed accettato dal Ministro come raccomandazione. (23111).

**RISPOSTA.** — Il Ministero ha più volte avuto occasione di esprimere l'avviso che l'assunzione nel ruolo dei professori delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria deve avvenire solo ed esclusivamente per concorso.

Non è possibile derogare a tale principio neppure a favore della benemerita categoria degli ex combattenti e reduci, data la delicatezza della mansione che l'insegnante di ruolo è chiamato a svolgere. D'altro canto nel settore scolastico gli ex-combattenti hanno usufruito ed usufruiscono, per quanto riguarda l'assunzione in ruolo, di benefici non previsti in nessun altro settore dell'amministrazione statale, quantunque generalmente l'importanza attribuita all'insegnamento faccia supporre una severissima selezione del personale.

Ci si riferisce ai benefici stabiliti per la categoria dal regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

Comunque i professori non di ruolo ex-combattenti idonei possono attualmente usufruire delle disposizioni di cui alla legge 23 maggio 1956, n. 505 e i non idonei delle disposizioni

di cui alla proposta di legge dell'onorevole Resta, concernente la stabilizzazione degli insegnanti non di ruolo, attualmente all'esame del Parlamento, qualora la proposta stessa venga approvata.

Per quanto concerne i maestri elementari, di non minore portata sono state le disposizioni emanate a favore degli ex combattenti.

Infatti nel 1947-48 furono banditi i concorsi riservati e speciali dei tipi A/1, A/2 ed A/3, i quali comportavano, oltre alla soppressione della prova scritta, sostituita da una più semplice prova pratica, l'esaurimento della graduatoria per tutti i candidati i quali avessero ottenuto l'idoneità, e cioè un punteggio di 105/175.

Tutti i reduci che non poterono partecipare a tali concorsi o che non li superarono, hanno potuto prendere parte ai concorsi ordinari e generali banditi nel 1950, nel 1952 e nel 1954, ed a quelli soprannumerari recentemente esplicitati, fruendo della riserva del 50 per cento dei posti, a norma dei regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni e modificazioni.

Allo stato attuale delle cose non è possibile bandire altri concorsi riservati e speciali, in quanto, con l'assegnazione dei posti all'uopo accantonati per effetto del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, è venuto meno il presupposto giuridico che giustifichi un concorso speciale riservato alla categoria di cui trattasi.

A ciò bisogna aggiungere che fino a tutto l'anno scolastico 1958-59 non è possibile indire concorsi, fatta eccezione per quelli ordinari per 1/3 dei posti vacanti nei capoluoghi di provincia, a norma del decreto luogotenenziale 7 maggio 1948, n. 817, articolo 1, ratificato con modificazioni in legge del 29 giugno 1951, n. 550, in quanto, con la legge 6 luglio 1956, n. 717, è stato disposto che i posti vacanti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53 e quelli di ruolo in soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59, siano conferiti ai candidati dei concorsi speciali soprannumerari compresi nelle graduatorie degli idonei.

*Il Ministro: ROSSI.*